DECISIONI
DEI
CASI DI COSCIENZA

Digitized by Google

Digitized by Google

65723

DECISIONI
DEI
CASI DI COSCIENZA
E DI
DOTTRINA CANONICA
DEL PADRE

FAUSTINO SCARPAZZA
DOMENICANO PROF. DI S. TEOLOGIA

COMPENDIATE ED ACCRESCIUTE DI VARIE ALTRE DECISIONI

DA ANTONIO M.ª CALCAGNO
DOT. IN S. TEOLOGIA E PROF. DI DIRITTO E STORIA ECCLES.
NEL SEMINARIO VESCOVILE DI CHIOGGIA.

PRIMA EDIZIONE NAPOLITANA
corredata di note relative alla disciplina e leggi del regno.

VOLUME II.

NAPOLI,
A SPESE DEL NUOVO GABINETTO LETTERARIO
Strada Quercia n.° 17.

MDCCCXXVIII.

Digitized by Google

BENEFICJ.

Sulla loro natura, istituzione, divisione, e maniere di conseguirli.

CASO I.

Paolo chierico ricerca ad un Teologo o Canonista una succinta idea dei Beneficj Ecclesiastici. Qual ne deve essere la risposta?

Risponderà 1.° Che il Benefizio Ecclesiastico è un perpetuo diritto istituito dalla autorità della Chiesa di percepire i frutti dei beni ecclesiastici per motivo di qualche spirituale ministero. Si dice *diritto perpetuo*, perchè il beneficiato dee godere dei frutti del suo Benefizio per tutto il tempo della sua vita; e non è Benefizio, ma pensione quella, ch'è rivocabile, oppure che dura per qualche anno o tempo. Si dice *istituito dalla autorità della Chiesa* a dinotare, ch'è mestieri dell'autorità del Sommo Pontefice o del Vescovo per la istituzione di un Benefizio, ond'è che qualunque reddito sebben Ecclesiastico non può avere questa denominazione, se dalla Chiesa non gli viene attribuita. Si dice *di percepire i frutti dei beni ecclesiastici*, perchè il Benefizio non consta se non dei beni della Chiesa, e se concorrono i Laici alla fondazione coll'assegnare parte delle loro sostanze, istituito il Benefizio le sostanze assegnate non sono più beni laicali, ma bensì della Chiesa. Si dice finalmente *per qualche spirituale ministero*, perchè come insegna il Tridentino, Sess. 21 de Reform. cap. 3. *Beneficia ad Divinum cultum atque Ecclesiastica munia obeunda constituta sunt.* Questi ufficj poi sono la recita delle Ore Canoniche, l'amministrazione de' Sacramenti, la celebrazione della santa Messa, l'assistenza al Coro etc.

Risponderà 2.° Che non è eguale la natura di tutti i Benefizj, e perciò dai Canonisti si assegnano varie divisioni. E primieramente vi sono Benefizj *Regolari*, e Benefizj *Secolari*. I *Regolari* sono quelli, che o per consuetudine legittimamente prescritta competono ai soli Regolari, come sono le Abazie, i Priorati, etc., ed i *Secolari* quelli, che parimenti per fondazione, o per consuetudine competono ai soli Chierici secolari. Quindi nè i benefizj regolari possono essere conferiti a Chierici secolari, nè i secolari ai Regolari. 2.° Vi sono Benefizj *Residenziali*, perchè obbligano il provisto a risedere nella Chiesa ove esistono, e *non Residenziali*, i quali non portano questa obbligazione. 3.° Vi sono Benefizj *Curati* o *Doppj*, e *Benefizj semplici*. I *Curati* sono quelli, che hanno con se il dovere della cura delle anime, oppure una giurisdizione sul Clero, o popolo, o l'amministrazione delle cose ecclesiastiche, od almeno qualche preminenza locale. *Semplici* poi vengono chiamati quelli, che non hanno cura d'anime, nè giurisdizione, e nemmeno preminenza alcuna, ma sono istituiti soltanto per la recita delle lodi divine, pel ministero dell'Altare, e pel servizio del Coro. 4.° Vi sono dei Benefizj *elettivi*, *collativi*, *mixti*, i quali prendono una di queste denominazioni dal modo con cui si ottengono e vengono conferiti.

CASO II.

Lo stesso Chierico ricerca come si possa conseguire un Benefizio. Che dunque dovrà soggiungere il Teologo o Canonista?

Dovrà soggiungere, che si può conseguire un Benefizio in quattro modi: 1.° per elezione, 2.° per postulazione, 3.° per collazione, 4.° per istituzione.

La *Elezione* presa nel suo stretto senso è una designazione ossia destinazione di una persona ad una Dignità o Benefizio vacante fatta canonicamente pei voti di quelli, che hanno il diritto di eleggere. Per la elezione l'eletto acquista diritto al Benefizio, ma non nel Benefizio, e perciò non può percepire i frutti prima che la sua elezione sia confermata. Anzi se prima della conferma usurpa l'amministrazione, egli si ha per intruso,

e perde il diritto, che avea acquistato per la elezione. La elezione poi si può fare in tre modi, cioè 1.° Per *iscrutinio*, quando ciascuno degli elettori dà il suo voto segreto, ed elegge e nomina chi gli piace. 2.° Per *compromesso*, quando tutti gli elettori nessuno eccettuato lasciano l'elezione in mano di una o più persone, ch'eleggono in nome di tutti. 3.° Per *cospirazione*, o *quasi inspirazione*, quando gli elettori senza votazione cospirano unanimamente nell'elezione. La elezione finalmente è canonica, 1.° se gli elettori sono almeno Suddiaconi, *Conc. Trid. sess.* 22. *cap.* 4.; 2.° se sono stati tutti chiamati sebbene non siano tutti concorsi; 3.° se la maggior parte dal capitolo convenne nell'eletto. L'elezione per via della sorte non è ammessa, anzi è riprovata dal Gins.

La *Postulazione* è quella elezione che viene fatta dagli elettori di una persona ineleggibile per qualche impedimento canonico dispensabile, e deve dirsi una domanda, che fanno gli elettori al Superiore Ecclesiastico, affinchè dispensi dall'impedimento il da essi nominato, e lo istituisca. Tale quindi differenza passa tra la Elezione e la Postulazione: 1.° Che quella si appoggia al diritto, questa alla grazia. 2.° Che colla elezione si offre un idoneo, e colla postulazione un non idoneo. 3.° Che nella elezione gli elettori non possono mutar consiglio, ma bensì nella postulazione, prima però, che venga rassegnata al Superiore. 4.° Che l'eletto può assentire assolutamente alla elezione, ma non il postulato se non sotto la condizione, che venga ratificata. 5.° Che per la elezione si ricerca la maggior parte dei voti, e per la postulazione si esigono almen due terze parti dell'intero Capitolo. Ciò consta chiaramente dal capo 58. *de elect.* e dal cap. 3. e 4. *de Postulat.*

La *Collazione* si definisce dai Canonisti *una concessione canonica del Benefizio fatta da chi ne ha la podestà.* Tra la elezione e la collazione passa tal differenza: 1. Che la *Elezione* ha luogo nei Benefizj, che essendo vacanti resta vedova la Chiesa, come sarebbero i Vescovadi, le Abazie etc. e la *Collazione* ha luogo in tutti gli altri: 2. Che la elezione si fa da molti, v. g. dal Collegio de' Canonici, e la collazione si spedisce da un

solo. Il gius di collazione in tutta la Chiesa spetta al Sommo Pontefice, ed ai Vescovi nella rispettiva loro Diocesi: quando però dalle fondazioni, o convenzioni, o consuetudini non sia altrimenti stabilito, sicchè talvolta le collazioni possono appartenere al Capitolo, al Decano, o ad altre persone ecclesiastiche. In tempo di Sede Vacante il Capitolo ha il diritto di collazione, quando essa appartenga al Vescovo insieme col Capitolo, od il Benefizio sia dovuto ad una determinata persona; non però allora, che la collazione compete al Vescovo esclusivamente.

La *Istituzione* finalmente si definisce *una concessione del Benefizio fatta dietro la presentazione di chi ha il Giuspatronato.* Il Patrono dunque entro il termine dalla Legge stabilito presenta al Vescovo o Superiore Ecclesiastico persona idonea pel Benefizio, ed il Vescovo, o Superiore Ecclesiastico lo istituisce canonicamente, nè può ricusare l'istituzione, se il presentato non è provato indegno. Il Patrono può esser laico, e può essere ecclesiastico: se laico ha lo spazio di quattro mesi, e se ecclesiastico ne ha sei, che decorrono dal giorno della notizia, che ha avuta della vacanza del Benefizio.

CASO III.

* Prospero lasciò con suo testamento la rendita di scudi 60 risultanti da beni fondi, affinchè di essi proveduto un Sacerdote, celebri per la sua anima due Messe per settimana. L'Ordinario investì di questa rendita Fabio Sacerdote nominato dal Parroco destinato dal Testatore. Cercasi se il Legato di Prospero appellar si debba col nome di Benefizio?

Perchè una fondazione qualunque dir si possa Benefizio convengono tutti i Canonisti nell'affermare, che devono concorrervi i cinque requisiti già spiegati nel primo Caso, cioè 1. Autorità Vescovile: 2. Obblighi spiritnali: 3. che debba conferirsi da persona Ecclesiastica: 4 che si conferisca ad un Chierico: 5. che sia perpetuo. Ora nel caso nostro sembra, che non sianvi tutte queste condizioni, giacchè l'Autorità Vescovile è ben vero, che ha investito della rendita legata da Prospero

il Sacerdote Fabio, ma non è concorsa a dichiarare Benefizio Ecclesiastico la fondazione di Prospero. Infatti i beni fondi lasciati da Prospero senza la dichiarazione del Vescovo non cessano di essere beni laicali, quando per essere Benefizio devono passare ad essere beni ecclesiastici. Nè giova, che il Vescovo abbia istituito Fabio, perchè come definì la Sacra Ruota *in Ripen. Oratorii* 10, *Maji* 1691. *coram Gypsio*: per giudicare se una fondazione sia Benefizio, o non sia, devesi esaminare la fondazione, e non la collazione, o la istituzione, che da un Superiore Ecclesiastico fossesi per avventura fatta.

BENEFIZJ.

Sui soggetti idonei a conseguirli.

CASO I.

Roberto ricerca quali condizioni siano necessarie in chi ottener vuole un Benefizio. Cosa si deve rispondere?

Premesso che i soli Chierici possono conseguire i Benefizj, si deve rispondere a Roberto che non però a tutti i Chierici indistintamente possono i Benefizj essere conferiti. I Canonisti, ed i Teologi ricercano in essi delle condizioni o qualità, alcune delle quali sono necessarie in tutti i Benefizj, ed altre poi rispetto soltanto ad alcuni secondo la natura e le obbligazioni dei Benefizj medesimi.

E primieramente riguardo a tutti i Benefizj si ricerca nel soggetto la vocazione divina allo stato ecclesiastico o chiericale, dicendo l'Apostolo: *Nemo sibi sumat honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron.* 2. L'intenzione di servire a Dio ed alla Chiesa, di perseverare nello stato Ecclesiastico, e ricevere gli ordini voluti dal Benefizio, 3. L'onestà de' costumi: *Ad Benefi-*

cium promovendus (abbiamo nella Clementina *Quum ei* de concess. Præbendæ) *debet esse vitæ laudabilis*, *et conversationis honestæ*.

Oltre a queste condizioni, che si dicono interne si ricercano altre chiamate esterne, cioè. 1. La legittimità dei natali. 2. L' età competente, ch' è diversa secondo la qualità del Benefizio. 3. Il celibato. 4. L' immunità dalla irregolarità. 5. La scienza proporzionata alla dignità ed al ministero annesso al Benefizio.

1.° Intorno alla legittimità dei natali, è fuor di dubbio, che chi è nato illegittimo non può conseguire un Benefizio, tanto se questo impedimento è occulto, quante s'è manifesto. Egli ha bisogno di Dispensa, la quale può concedersi dal Vescovo per ricevere la Tonsura, e Ordini minori, ma non pegli Ordini maggiori, per le Dignità Personali, e Benefizj con cura d' anime, fa d' uopo impetrarla dal Sommo Pontefice. E si noti, che una tale dispensa deve prendersi strettamente, cioè, che il dispensato per gli ordini maggiori ha mestieri di altra Dispensa per conseguire i Benefizj, e così il dispensato pei Benefizj non deve intendersi dispensato per le Dignità, siccome la dispensa per le Dignità non deve estendersi ai Benefizj, che hanno annessa la cura d' anime.

2.° Rispetto all' età, deve dirsi, che il Concilio Tridentino *sess.* 23. *de Reform.* prescrisse, che nessuno possa conseguire qualunque Benefizio se non conta gli anni quattordici, e *sess.* 24. *cap.* 12. che niuno prima degli anni venticinque sia promosso a dignità aventi cura d' anime; e prima dei 22 alle altre dignità, che non hanno questo peso. Ma se la dignità è Suddiaconale bastano gli anni 22, se poi è Diaconale si ricercano i 23, e se Presbiterale i 25. Alla prebenda di Penitenziaria richiede il Concilio l'età d' anni quaranta, e per i Vescovadi è fissato l' anno trentesimo.

3.° Ricercasi inoltre il celibato. Ciò consta dal cap. 2. *de Clericis conjugatis*, dal quale apparisce chiaramente, che i Chierici ammogliati sono incapaci di conseguir Benefizj: *Provideat attentius*, cioè il Vescovo, *ne deinceps Clericus conjugatus ad Beneficia ecclesiastica*, *vel sacros Ordines*, *vel administrationes ecclesiasti-*

cas admittatur. Quindi un Chierico Benefiziato, prendendo moglie, resta privo del Benefizio, il quale col di lui matrimonio diviene immediatamente vacante.

4.° Il Benefiziato deve essere immune da irregolarità. Ciò per altro si deve intendere in questo modo. L'irregolare per propria colpa non può conseguire qualunque Benefizio senza dispensa. Chi è poi irregolare senza colpa, è inetto soltanto ad ottenere quei Benefizj, che ricercano quell' Ordine sacro, rispetto al quale è irregolare, v. g. un irregolare pel ministero Sacerdotale, può conseguire una Prebenda Diaconale, e così l' irregolare nel Diaconato può aspirare alla Prebenda Suddiaconale, o ad un Benefizio semplice.

5.° La scienza finalmente è necessaria in chi aspira ad un Benefizio, e questa secondo la qualità dello stesso Benefizio. Poca scienza è bastante per chi aspira ad un Benefizio semplice, e che non ha altro obbligo, fuorchè di recitare le ore canoniche; ma una scienza maggiore è necessaria secondo il Tridentino per conseguire una prebenda canonicale, e più assai in chi assume la cura delle anime. Anche tra i Benefizj Parrocchiali per rapporto alla scienza si deve fare una distinzione, perciocchè maggior dottrina si ricerca in un Parroco di città, di quello sia in un Parroco di campagna. Quindi, chi è ignorante così da non sapere adempire ai doveri del Benefizio, è incapace a conseguirlo, e pecca se lo accetta.

CASO II.

** Un Chierico di ottimi costumi e povero di fortune per essere promosso al Suddiaconato vorrebbe chiedere un Benefizio. Gli vien detto, che tali domande non si possono fare senza peccato, ma conosce, che se non domanda nulla ottiene. Ricerca dunque come debba diportarsi?

Convien far riflettere al Chierico, ch'è cosa illecita il ricercare un Benefizio, cui è annessa la cura delle anime, ma non così se il Benefizio è semplice. *Ego distinguo*, insegna S. Raimondo nella som. lib. 1. tit. 2, *salvo meliori judicio, quod non potest pro se petere Ec-*

clesiam, vel dignitatem, vel aliud Beneficium habens curam animarum adnexam. Et in hoc sentio cum Hugone. Beneficium vero simplex, si indiget, et sentit se dignum, potest petere absque metu peccati, et simoniæ. Dello stesso parere è pure S. Antonino nella sua Somma p. 3. c. 5. e S. Tommaso 2. 2. q. 100. a. 5. ad 3. È vizio come stabilì il Concilio di Trento *sess.* 25. *de Ref.* c. 10. il chiedere un Benefizio senza vocazione allo stato ecclesiastico, e col solo fine dell' interesse, e dell' onore, ma non così quando il Benefizio semplice si ricerca per titolo di ordinazione, non avendo modi per provedersi. Per dirigere poi il nostro Chierico, diremo, che esamini se stesso se abbia le doti necessarie pel ministero ecclesiastico, e lungi dal fidarsi di se medesimo, consulti ancora i più saggi ed i più probi, ed assicuratosi in questo modo della sua vocazione ricerchi il Benefizio, e la sua elezione al medesimo sarà una pruova ulteriore, che Iddio lo voglia nel ministero della Chiesa.

CASO III.

* Paolo Sacerdote avendo inteso, che non è senza vizio la ricerca di un Benefizio Curato, pensa che non debbasi nemmeno esporre al concorso. Cercasi se pensi bene?

Pensa male. I concorsi, o gl' inviti di quei, che vogliono essere esaminati per un Benefizio Parrocchiale sono stati prescritti dal Concilio di Trento nella sess. 24. cap. 18. de Reform. Ora come potrà dirsi, che non sia senza vizio il presentarsi al concorso? Questa presentazione non è una domanda del Benefizio, ma è un' oblazione spontanea, che fanno di se i concorrenti, affinchè si sperimenti se siano idonei a servire la Chiesa in quella Parrocchia. Quindi il Superiore è libero affatto nella scelta tra quelli, che si sono offerti, i quali se intendessero coll' esporsi di ricercare il Benefizio, penserebbero al contrario dell' intenzioni della Chiesa. Sappia però chi concorre, che prima di esporsi deve consultare persone pie e dotte sulle sue qualità, ed accertarsi col loro consiglio se sia idoneo a quel ministero. Avverrà perciò che il consiglio de' prudenti congiunto

alla sua elezione, gli darà una morale certezza della divina vocazione a peso così formidabile.

CASO IV.

Un Parroco conferisce ad un Chierico Minorista una Cappellania, che per istituzione dev' essere conferita ad un Sacerdote. Cercasi se possa farlo?

Rispondo col Fagnano *in* 1. *Dec. de ætat. et qualit. cap. ut Abbates*. Se la Cappellania è chiericale non v' ha dubbio, che il nostro Parroco possa conferirla ad un Minorista. Se poi è sacerdotale, come sembra dall' esposto nel caso, deve distinguersi. Se si ricerca un Sacerdote, che tale sia semplicemente in capacità, può ella essere conferita ad un Chierico, purchè entro un anno possa esser promosso al Sacerdozio. Se poi si ricerca un Sacerdote in attualità, allora non può conferirsi fuorchè all' insignito del Presbiterato.

Ma come potrà conoscersi questa distinzione tra Cappellania e Cappellania? Potrà conoscersi facilmente dalla fondazione. La Congregazione del Concilio ha dichiarato potersi conferire ad un Chierico che conta quattordici anni la Cappellania fondata con queste parole: *Instituatur Cappellanus qui Missas celebret*. 6 Luglio 1581 *in Melivitana*: e così l'altra ove il Fondatore si espresse in questi termini: *Eligi debet Prœbendatus, qui singula quaque die teneatur Missam celebrare*. In Placentina. Vedi il Fagnano l. l. num. 65. 67. 70. E la ragione è chiarissima, perchè i testatori spiegandosi con quei termini intesero principalmente la celebrazion delle Messe, e secondariamente la qualità della persona, e se avessero voluto, che alla Cappellania da essi istituita fosse eletto un Sacerdote, avrebbero detto *Instituatur Clericus qui sit Presbyter*, ovvero *Prœbendatus qui sit Sacerdos* etc. potendo anche il Chierico semplice far supplire alle Messe col mezzo di un Sacerdote. Così la stessa Congregazione ha deciso essere Cappellanie sacerdotali, che possono conferirsi ad un Chierico atto ad essere promosso entro un anno al Sacerdozio, quelle istituite con questi termini: *Cappellanus per se ipsum Missas celebrare teneatur*, oppure: *Sacerdos residentiam per-*

sonalem teneatur facere, et singulis diebus celebrare. Fagnan. n. 52. *Dec.* 6. *Jan.* 1664. e ciò perchè nei Benefizj Sacerdotali basta l'abilità prossima al Sacerdozio, come si raccoglie da parecchie Decretali, e dal Concilio di Trento, *sess.* 24. *cap.* 12. *de Reform.*

Quindi devono essere conferite ai Sacerdoti esclusivamente, e non mai ai semplici Chierici, quelle cappellanie fondate con queste parole: *Eligatur Cappellanus, qui sit actu Sacerdos*, oppure *non eligatur, nisi Presbyter*, ed altre consimili, le quali dinotano, che il soggetto dev' essere Sacerdote in atto. Nè può in questi casi dispensare l'Ordinario nemmen col consenso dei Patroni, come può vedersi presso il Fagnano in cap. *conquerente in* 6. *de Clericis non residentibus n.* 34. ed ha stabilito la S. Ruota *in Alexandrina Decanatus* ai 12 Giugno 1598.

Da tuttociò raccolga il Parroco se può conferire ad un semplice Chierico la Cappellania, di cui tratta il caso proposto.

CASO V.

Paolo sufficientemente ricco accetta un pingue Benefizio con intenzione di rinunciarlo al fratello minore quando egli, come ha di già intenzione, si ammoglierà. Cercasi se pecca gravemente?

Distingue in questo caso il nostro Autore, e risponde che se il Benefizio è semplice, nè ha annesso l'Ordine Sacro, Paolo può accettarlo senza peccato, perchè sebbene nel caso nostro vi sia qualche specie di frode, tuttavia non si può provare, che Paolo sia obbligato sotto grave peccato ad aver intenzione di rimanere nello stato Clericale, permettendogli anzi la legge di passare al matrimonio, come consta dal cap. *Joannes*. e dal cap. *diversis de Clericis conjug.* Ma se il Benefizio ha annesso qualche peso o ministero, che ricerca l'Ordine Sacro, allora ritiene che Paolo non sia immune da grave peccato, perchè in questo caso sarebbe tenuto a rendersi capace agli obblighi annessi al Benefizio, e quindi sarebbe obbligato ad aver l'intenzione di perseverare nello stato chiericale. Così il nostro Autore dietro il

Soto lib. 10. *de just. quæst.* 5. *art.* 6. ed il Toledo lib. 5. causs. 5. ed anche il Sanchez *lib.* 7. *de matrim. disput.* 45. *num.* 14. *e seg.*

Io però anche riguardo alla prima parte opino coll' Autore delle note Romane, che Paolo non vada esente da colpa: 1. perchè tra le condizioni ad ottenere validamente un Benefizio anche semplice è necessaria la divina vocazione allo stato Chiericale, la quale non si trova in Paolo; 2. perchè dev' esservi una qualche disposizione, od almeno una non dichiarata ripugnanza a perseverare nello stato Chiericale e nel celibato, quale parimenti manca in Paolo. Si ascolti a prova Dionisio Cartusiano lib. de plur. Benef. *Ecclesiastica beneficia optant, quærunt. suscipiunt non intuitu spiritualis boni, puta divini officii, ut scilicet competentia habentes Deo devote, quietiusque ministrent, sed intuitu commodi temporalis; isti sunt subversores rectissimi ordinis rerum, atque in temporalibus sibi finem constituunt. Idcirco mortaliter peccant, etiam unicum beneficium cupiendo, optando, habendo.*

CASO VI.

Un Diacono senza intenzione di essere entro l' anno promosso al Sacerdozio ottenne un Benefizio Curato, ma poi cangiata volontà entro l' anno fu ordinato. Cercasi se abbia mortalmente peccato, e possa godere i frutti del Benefizio?

Rispondo che sì. Infatti, che pecchi mortalmente lo abbiamo dal cap. *Commissa de elect. in* 6. dove ancora si legge, che può ritenersi i frutti ricevuti chi riceve un Benefizio Curato senza intenzione di ascendere al Sacerdozio, quando entro il termine prefisso cioè dell' anno, ne sia stato promosso: *nisi voluntate mutata promotus fuerit.* Così il Layman *lib.* 4. *tr. cap.* 14. *num.* 10. il Patuzzi *Tract.* 5. *de præcept. Dec. cap.* 4. *cons.* 7. ed altri.

CASO VII.

* Carlo prima di essere promosso al Sacerdozio, ebbe da legittimo matrimonio un figlio, ed altro figlio ebbe da commercio illegittimo. Fatto Sacerdote ottenne un Benefizio Presbiterale della sua Chiesa, e vorrebbe, che ambedue i suoi figli già Chierici fossero provveduti l'uno di un Benefizio Suddiaconale, e l'altro di un Benefizio Diaconale, che nella stessa Chiesa sono vacanti. Cercasi se i detti figli possono ottenere questi Benefizj?

Il Concilio di Trento nella sess. 25. *de Reform.* cap. 15. proibì espressamente, che i figliuoli illegittimi dei Chierici abbiano a conseguire Benefizio qualunque in quella Chiesa dove il padre loro fosse Benefiziato; anzi proibì, che abbiano ad avere alcun ministero in essa Chiesa, talchè come osserva il Navarro *cons.* 1. *num.* 46. *de Constit.* non solo non possono fungere l'uffizio di Suddiacono e di Diacono, ma nemmen quello di Sacrista e di Cantore senza la Dispensa non già del Vescovo, ma bensì della Sede apostolica, come insegna il Barbosa *de Off. et potest. Episc. part.* 3. *alleg.* 65. E però deve osservarsi col Riccio, *in praxi for. Eccl. part.* 4. *res.* 373. e col Garzia, *de Benef. part.* 7. *cap.* 3. *n.* 56. che tale proibizione ha luogo quando il padre, o per se, o per procuratore ha preso il possesso del Benefizio, perchè il Concilio riguarda il Benefizio non solo conseguito, ma effettivamente posseduto. Intorno poi i figliuoli legittimi nessuna disposizione fece il sullodato Concilio, e per conseguenza vive per essi il Gius antico, nel quale trovasi soltanto proibito, che abbiano a succedere immediatamente al padre nel Benefizio, affinchè tale successione non sembri ereditaria *cap. ex transmissa. cap. ad extirpandas de fil. Presbyt.* e così fu deciso dalla Sacra Ruota, come riferisce il Barbosa ll. *num.* 16. Da tuttociò si deve dunque raccogliere, che il figlio legittimo di Carlo può conseguire per questa parte il Benefizio Suddiaconale, o Diaconale, e non mai il figlio illegittimo.

CASO VIII.

* Plinio vorrebbe aspirare al Benefizio, che fu rinunziato da Fausto suo figliuolo illegittimo. Cercasi se tal Benefizio gli possa venir conferito?

Il Concilio Tridentino proibì, come nel caso precedente, ai figliuoli illegittimi l'aver qualunque Benefizio in quella Chiesa, ove il padre loro fosse Benefiziato, ed intorno ai figliuoli legittimi lasciò intatto il Gius antico, che vieta loro di succedere immediatamente al padre nel Benefizio, non però di conseguire nella stessa Chiesa altro Benefizio. Da ciò pensano comunemente i Canonisti, che la proibizione stando pei figli, possa il padre avere il Benefizio per lo innanzi posseduto da Fausto suo figliuolo illegittimo. Infatti 1. è proibito a' figli il succedere al padre, onde il conseguimento del Benefizio non sembri ereditario, lo che non può tanto facilmente sembrare quando il padre succede al figlio: 2. La proibizione riguardo ai figli illegittimi ha questo fine di allontanare possibilmente ogni motivo, che risvegli l'incontinenza del padre; lo che parimenti non avviene nel caso nostro, mentre un figlio ricorda il padre, ma non il padre tanto facilmente ricorda il figlio: 3. Le leggi devono prendersi a rigore di termini, e quindi nel nostro caso la proibizione fatta ai figli non deve estendersi ai padri, che la legge non contempla. Così il Garzia *de Benef. p.* 7. *c.* 3. *n.* 28. il Volpio *in Prax. Judic. for. Eccl. cap.* 47. *n.* 28. ed il Barbosa *de Off. et potest. Episc. part.* 3. *alleg.* 65. *n.* 17, riferendo una decisione della Sacra Congregazione.

CASO IX.

* Claudio nato da un figliuolo illegittimo di Roberto Beneficiato aspira ad un Benefizio nella Chiesa stessa di Roberto. Cercasi se possa conseguirlo?

Vi sono degli Autori, tra' quali il Navarro, ed il Barbosa, i quali sostengono che la proibizione del Tridentino colpendo i figli illegittimi, non deve intendersi che comprenda i nipoti, tantopiù che il nipote non può

risvegliare l' incontinenza dell' avo, come i figli risvegliano quella del padre. Altri però accordano, che possa il nipote conseguire il Benefizio nella Chiesa dell' avo, da cui illegittimamente discese suo padre, quando l' avo stesso fosse defunto, non però se fosse vivente. Alla seconda di queste opinioni si deve aderire, avendo così dichiarato la Sacra Congregazione del Concilio. *Vulp. in Prax. Judic. cap.* 37. *num.* 26.

CASO X.

Andrea *de Ansaldis* instituì un Benefizio, e dichiarò, che nella collazione di esso abbia ad essere preferito sempre un suo discendente. Vacando questo Benefizio Bernardo *de Ansaldis* supponendosi maliziosamente discendente da Andrea, quando non aveva fuorchè lo stesso cognome, fè sì, che venisse Domenico suo figliuolo canonicamente investito, come discendente a preferenza di altri concorrenti. Domenico illuminato della frode, cerca se debba dimettere il Beuefizio, e restituirne i frutti?

Dalla Regola 36. della Cancelleria Apostolica, che da' Canonisti si chiama *de Triennali* si raccoglie che non deve essere molestato un Benefiziato qualunque, 1. quando per un triennio non interrotto ma continuo ha posseduto il Benefizio; 2. quando pel detto triennio lo ha posseduto pacificamente, cioè senza litigi; 3. quando pel detto triennio lo ha posseduto senza simonia con qualche titolo, qualunque egli fosse, e perciò anche soltanto colorato. Premetto inoltre, che si ha il *titolo colorato*, quando il Benefiziato fu provveduto da chi aveva diritto di provederlo, benchè la sua istituzione sia stata nulla per qualche vizio o difetto da lui non conosciuto; ma non allora, che fosse entrato nel Benefizio con modi simoniaci, oppure quando si fosse intruso in un Benefizio riservato con riserva chiusa nel corpo del gius senza aver ottenute le Lettere Apostoliche.

Ciò posto vengo al nostro caso. Se Domenico si accorge della frode dopo un compiuto triennio, egli può con sicura coscienza godersi il benefizio, perchè ha tutti i requisiti della regola *de Triennali* per legittimamente

prescrivere un Beneficio. 1. V' ha la istituzione, perchè fu canonicamente investito da chi ne avea diritto. 2. Vi ha il pacifico possesso triennale, perchè s' accorge dopo il triennio. 3. V' ha il *titolo colorato*, perchè canonicamente investito lo ha posseduto con un titolo. Se poi non è compiuto il triennio, qualunque sia il tempo, che vi manchi a compierlo, egli deve ritirarsi dal Benefizio, perchè ha perduta la buona fede, nè lo protegge la legge de Triennali; e quindi divenuto così possessore di mala fede, ed ingiusto detentore, deve, cocome insegna S. Tommaso, rassegnarlo immantinente prima anche di ogni sentenza di giudice. In quanto poi ai frutti, deve questi restituirli con questa limitazione. 1.° Se essi esistano; 2.° Se gli ha consumati con mala fede; 3.° Se detratte le spese fatte in utilità della chiesa, o giustamente incontrate nel sostenere i pesi del Benefizio, egli sia divenuto più ricco. Veggasi S. Raimondo lib. 2. tit. 6. *de furtis*. §. 4. e S. Tommaso 2. 2. q. 100. artic. 6. ad 3.

Ma si dirà da taluno, che la Regola *de triennali* riguarda il foro esterno soltanto, e che quindi Domenico anche trascorso pacificamente il triennio è tenuto per dover di coscienza a dimettere il Benefizio, e restituirne i frutti? Questa Regola della cancelleria sebbene per molti capi risguardi il foro esterno, principalmente però riguarda l' interno. Ella è parte del diritto canonico, poichè è ricordata espressamente nel cap. 1. *tregua et pace* lib. 1. *Extravag. Comm.* tit. 9. e se il Diritto canonico, come dice il Lancellotto lib. 1. tit. 1. p. 2. *Ovium actiones ad finem æternæ beatitudinis dirigit*; ne segue che anche la regola succitata ha questo scopo, e quindi riguarda anche l' interno. Inoltre se non riguardasse l' interno frequentemente succederebbe, che si difenderebbe solennemente la stessa ingiustizia, e coll' osservanza di una regola della Chiesa si avrebbe a perdere l' eterna salute. Così il Rebuffo *Tract. de pacif. possessionib.* n. 17. Nè si dica non esservi ragion sufficiente, onde credere, che la S. Sede pel semplice possesso triennale voglia trasferire il diritto di qualche Benefizio con danno del terzo in una persona straniera, e contro la mente del Fondatore. Imperciocchè la santa Sede ris-

guardando il ben comune di tutta la Chiesa lo ha stabilito, 1.° per togliere il filo a tanti litigi; 2. 2.° perchè a motivo di tale incertezza non resti negletto il divin culto, la cura dei templi e degli Altari, ed i pesi, e gli obblighi annessi al Benefizio. Se dunque interviene anche il danno del terzo, come nel caso nostro, deve questo danno tollerarsi con buona pace pel bene migliore, che ne risulta alla Chiesa universale. Veggasi su questo punto il Rigant *Commentaria in Reg. Cancell. Tom.* 3. *reg.* 36.

CASO XI.

Valafrido Chierico pacifico possessore di un Benefizio viene in cognizione di essere stato proveduto del Benefizio simoniacamente per opera de' suoi amici. Cercasi se sia tenuto a dimettere il Benefizio?

Deve dimettere subito il Benefizio ancorchè passato fosse un intero triennio, dacchè con buona fede, e pacificamente lo possedesse. Così decise il Sinodo Tusculano celebrato dal Card. Duca d'Yorck nell'anno 1753. 1. *p. cap.* 28. *de Simonia* §. 11. E per verità questa sentenza si raccoglie dal capo *Ex insinuatione*, 26. *de Simonia* ove si riferisce, che avendo un figlio rinunciato ad un Benefizio di prebenda, perchè venne a cognizione, che suo padre glielo avea procurato col mezzo dell' oro, fu eletto di bel nuovo dai Canonici allo stesso Canonicato colla condizione, ch' egli secondo questa elezione, e non secondo la prima avesse ad avere il suo luogo in Coro ed altrove, cioè fosse l'ultimo eletto, ed avendo egli reclamato per tale condizione, rispose Clemente III. Sommo Pontefice: *Indulgentia, quam Fratres tui misericorditer tibi fecisse noscuntur, contentus existens, ratione primæ receptionis nihil audeas in ipsa Ecclesia vindicare.* Celestino II. inoltre nel cap. *Quum nobis* 27. decise, ch'è nulla la elezione simoniaca quantunque l'eletto non solo non ne abbia avuta parte, ma ben anche non ne sia stato consapevole: *Quamvis ipse electus tempore promissionis conscius non fuerit.* Nè vale, che l'eletto sia stato in possesso pacifico del Benefizio per un triennio compiuto. Imperciocchè la regola

della Cancelleria *de triennali* ammette, che v'intervenga il titolo colorato, lo che non si verifica, allorchè sia esso entrato simoniacamente al possesso del Benefizio, come insegna Benedetto XIV. nel Tomo I. delle sue Notificazioni *Notif.* 12. §. 12. *pag.* 137.

So, che non pochi Teologi e Canonisti riferiti dal Riganzio *tom.* 3 *in Comment. Reg. Cancell. Reg.* 36. *n.* 132. distinguono in questo modo. Chi entro il triennio viene a cognizione della simonia, non può ritenere il Benefizio, ma chi l'ignora dopo anche corso il triennio può ritenerlo. Il primo è possessore di mala fede, e per conseguenza deve dimettere il Benefizio; ma il secondo, ch'è in buona fede durante il triennio, ha insieme il titolo colorato. Inoltre soggiungono, non si dà pena senza colpa; ma così è, che avrebbe luogo la pena senza la colpa quando si volesse tenere obbligato a dimettere il Benefizio, chi per un triennio lo ha in buona fede posseduto. Dunque può il Benefizio ritenere lecitamente. Ma contro l'opinione dei detti Teologi e Canonisti convien esporre: 1. che nessuna distinzione tra l'ignorante e lo sciente la Simonia entro lo spazio del triennio ammette la Regola della Cancelleria; 2. che essa Regola generalmente riprova qualunque ingresso Simoniaco, e perciò *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*; 3. che non dovendosi, come inseguano i Giuristi, giammai recedere dal gius antico, quando non vi è una disposizione contraria nel gius nuovo, le parole *ingressu Simoniaco* della Regola devono essere interpretate secondo i canoni antichi, i quali dichiarano nulle le elezioni tutte simoniache; 4. finalmente che l'addotta distinzione è contraria alla mente della Chiesa, che ha detestato sempre il delitto di Simonia in qualunque maniera commesso nella collazione de' Benefizj, cosicchè il Van Espen *part.* 2. *jur. Eccl. Tit.* 30. *de Simon. cap.* 2. *num.* 14. dubita se nei primi undici secoli vi sia alcun esempio di dispensa ottenuta per continuare nel possesso di un Benfizio simoniacamente ottenuto. Da tutto ciò dunque conchiudo, che Valafrido deve dimettere il Benefizio, ancorchè fosse corso un intiero triennio dacchè lo possedesse.

CASO XII.

Guglielmo per voce comune è per essere eletto Parroco dagli abitanti di una parrocchia. Sempronio per odio impegna molti parrocchiani con modi simoniaci a dargli il voto, affinchè eletto in questa guisa, e manifestata la cosa, perda il Benefizio. Cercasi se scoperta la frode di Sempronio, possa Guglielmo ritenersi i frutti e godere il Benefizio ottenuto?

Rispondo che sì, ed eccone le ragioni. 1. Perchè i Canoni eccettuano il caso, in cui taluno commettesse la Simonia in odio della persona, a cui è per conferirsi il Benefizio, ignorandola però essa onninamente. 2. Perchè la Simonia maliziosa, commessa per frode, non già promuove la elezione, ma soltanto vizia la elezione che si conosce futura. Intorno alla prima ragione dice Celestino III. cap. nobis 27. de Simoniacâ: *Electio tamquam simoniaca prævitate præsumpta et prorsus reprobanda nisi constaret illos, qui promissum tale (simoniacum) fecerunt per fraudem in dispendium illius, qui eligendus erat, id malitiose fecisse.* E come osserva Innocenzo III. cap. sicut 35. de simonia: *Alioquin contingeret quod alicujus factum insidias inimico parantis ei damnosum existeret, cui penitus displiceret, et sic aliquis de fraude sua commodum reportaret.* La seconda ragione è poi manifesta, poichè quando si tenta di viziare l'elezione, vuol dire, che si ritiene per certo, che l'elezione succeda, come argomenta il Van-Espen. *p. 2. Iur. Eccl. tit. 13. de Simon. cap. 5. n. 25.*

BENEFIZJ.

Intorno gli Elettori e Collatori dei medesimi.

CASO I.

Un Parroco non sa se debba presentare ad un Benefizio recente un povero degno e capace, od un altro che non è povero, ma è più degno e più capace, il quale è un suo Nipote proveduto d' un altro pingue Benefizio. Ricerca perciò che debba fare?

Decretò il Tridentino nella sess. 24. *de Reform. cap.* 1. che i più degni debbano essere preferiti nella collazione de' Benefizj. E sebbene parli nell' addotto luogo de' Benefizj curati, non esclude però quest' ordine di preferenza nella collazione de' Beneficj semplici. Infatti se i Benefizj sono stati istituiti ed in vantaggio della Chiesa, e per premio di chi s' innalza sopra gli altri coi suoi meriti; egli è evidente, che i più degni debbono essere sempre preferiti tanto nei Benefizj curati, come nei Benefizj semplici. Così anche insegna San Tommaso senza ammettere veruna distinzione tra Benefizio e Benefizio nella 2. 2. q. 63. a. 3. ad 1. Contuttociò per rispondere al Parroco nel caso esposto convien conoscere cosa significhi la voce *più degno*. Tratta questo punto diffusamente S. Tommaso e nel luogo citato alla q. 63. a 2. e nel quodlib. 6. a. 9. dove insegna, che uno si considera più degno dell' altro relativamente all' utilità della Chiesa, ed al bene dei fedeli. Quindi esamini il nostro Parroco la qualità del Benefizio, i pesi ad esso annessi, e quando ritrovi più degno il nipote del povero conferisca pure il Benefizio al nipote, che opererà saviamente, purchè però non abbia luogo in detto caso la pluralità de' Benefizj condannata da tutti i Concilj, detestata dai Sommi Pontefici, e riprovata dai migliori Teologi. Osservi però bene, che la povertà non essendo delitto non rende questa la persona men degna ad

un Benefizio, a meno che per fondazione non si dovesse uscire da un determinato ceto di persone o di una famiglia, che escludesse il povero.

CASO II.

* * Un padre nomina ad un Benefizio un figlio suo ignorante e discolo, perchè l'altro suo figlio studioso e morigerato possa attendere agli affari della famiglia. Si domanda se pecchi?

Pecca gravemente. Stabilisce il Diritto Canonico: *ut nullus ad regimen peculiaris Ecclesiæ assumatur, nisi sit idoneus moribus, scientia, et ætate.* E come dunque non deve peccare nominando un ignorante ed un discolo ad un Benefizio? 1.° Lo nomina senza vocazione, per cui ne risulta il disonore del Clero, ed il pericolo della di lui salute. 2.° Lo nomina calcolando il vantaggio temporale della famiglia, e non la gloria ed il servizio di Dio. 3.° Lo nomina conoscendo, che siccome è incapace degli affari domestici, così molto meno lo sarà per quelli della Chiesa. 4.° E se il Benefizio è curato lo nomina per dare alle anime non un pastore, un custode, un dottore, ma bensì un lupo, un ladro, un mercenario, che lungi dal cercar G. C. cercherà se stesso, e co' suoi cattivi esempj e colla sua ignoranza, invece di edificare, avrà a distruggere il bene nel gregge a se affidato, secondo quel detto *tale il popolo, quale il Sacerdote.* Nomini egli dunque se non vuol peccare il figlio studioso, e morigerato.

CASO III.

Alcuni Parrocchiani giurano di nominare a Parroco il loro Cappellano di cui conobbero la dottrina e la pietà. Venuto il tempo di fare la nomina vien proposto altro Sacerdote, che si giudica più utile alla chiesa. Cercasi se possano eleggere questo Sacerdote in confronto del Cappellano?

Per dottrina di S. Tommaso 2. 2. *q.* 62. *a.* 2. *ad* 3. insegnata eziandio dal Tridentino *sess.* 24. *de Reform. cap.* 1. dicemmo, che ai Benefizj curati devono essere

preferiti i più degni: e poichè de' Teologi benigni interpretarono la parola *digniores* del Concilio o dei semplicemente degni, o soltanto nel caso, in cui dispensar si dovesse il Benefizio per concorso, Innocenzo XI. condannò la loro dottrina *ut scandalosa, et in praxi perniciosa*. Ciò posto ben si vede, che i Parrocchiani nell' esposto caso non solo possono, ma sono tenuti a preferire il Sacerdote più degno al loro Cappellano. Nè punto osta il giuramento da essi fatto di eleggere il cappellano, perchè il giuramento non è vincolo d' iniquità, nè obbliga qualora si oppone al maggior culto divino, ed alla maggiore utilità della Chiesa. Così il De Lugo *disp.* 35. *de just. et jur. sect. num.* 10.

CASO IV.

* Un Patrono ricerca se la circostanza della indigenza di un soggetto degno possa in alcun caso far risolvere a preferirlo ad un più degno non indigente. Che gli si deve rispondere?

Si deve rispondere con distinzione. Se il Benefizio è Curato, deve sempre preferirsi il più degno, come consta dal Tridentino superiormente citato. Se poi il Benefizio è semplice, può l' indigente degno essere preferito al ricco più degno. Se infatti secondo la dottrina di San Tommaso nella 2. 2. q. 110. a. 5. al 3. è lecito ad un indigente Ecclesiastico chiedere un Benefizio senza cura di anime, perchè non sarà lecito ad un Patrono il conferirglielo? Ma egli in confronto di un ricco è men degno? Se l' indigente è tale, che meriti soccorso, l' indigenza è una circostanza speciale ad indurre il patrono a preferirlo quando sia degno ad un ricco più degno. Gli Ecclesiastici Benefizj sono anche stati istituiti a sostentamento de' poveri, e spetta al ben comune della Chiesa, che i ministri di lei sieno sostentati coi di lei beni. In questo caso adunque si può preferire il povero degno al ricco più degno ne' Benefizj semplici.

CASO V.

* Cajo rassegna, e Tizio permuta un Benefizio. Cerca-

si se tanto l'uno, che l'altro sia obbligato ad eleggere il più degno?

Sostengono alcuni Teologi, che non essendo Cajo e Tizio nè collatori, nè padroni del Benefizio possono liberamente e lecitamente cederlo, commutarlo, e rassegnarlo a chi più loro piace, purchè sia degno. Ma questa sentenza è opposta alla dottrina del Concilio Tridentino, il quale comanda, che i Benefizj siano sempre conferiti ai più degni. Infatti se Cajo e Tizio non sono collatori, nè padroni, hanno essi per questo un diritto d'invertere le leggi della Chiesa su questo punto, e quindi d'introdurre ne' Benefizj i men degni, ed anche i meno idonei? Se essi non conferiscono il Benefizio, ovvero non presentano al Benefizio, commutandolo, cedendolo, o rasseguandolo, il degno soggetto in confronto del più degno, si costituiscono cagione, perchè il Benefizio sia conferito in opposizione a quanto fu stabilito dal Tridentino, ed allo spirito della Chiesa. Ne viene dunque, che tanto Cajo rassegnante, come Tizio permutante preferir devono il più degno al semplicemente degno.

CASO VI.

* Concorrono ad una Parrocchia Leonardo Sacerdote di sufficiente dottrina, uomo semplice e pio, e Leone uomo esperto di molta scienza, ma dedito più al giuoco ed al vino di quello sia alla pietà. Pietro Patrono quale di questi due Sacerdoti deve eleggere?

Deve eleggere Leonardo, il quale avendo una dottrina sufficiente congiunta collo spirito della vocazione ecclesiastica è certamente degno di conseguire il Benefizio. Pel contrario non può eleggere Leone, il quale quantunque sorpassi Leonardo nella dottrina non è però degno pei suoi costumi. Il Concilio di Trento vieta espressamente la promozione alle dignità e Benefizj ecclesiastici quelli, che non si sono resi commendevoli colla integrità dei costumi. *Nemo deinceps*, così nella sess. 24. cap. 12. *ad dignitates quascumque promoveatur, nisi morum integritate commendetur.* Se dunque Leone è dedito al giuoco ed al vino piuttosto che alla

pietà, non deve essere preferito a Leonardo, che quantunque non abbia una scienza eminente, e però fornito di sufficiente dottrina.

CASO VII.

Vacando un Benefizio furono presentati due, uno dal Padrone Ecclesiastico, e l'altro dal Compadrone Laico. Dopo grande litigio si composero le parti così, che il Compadrone laico nominasse il presentato dall'Ecclesiastico, e che il nominato compensasse al laico padrone le spese sostenute nel litigio, e contribuisse una piccola annua pensione a quegli, che avea prima presentato. Cercasi 1. Se la composizione sia stata lecita. 2. Se possa un Giuspatrono dopo la presentazione di uno, presentare un altro. 3. Se il Giuspatronato parte Ecclesiastico, parte Laicale, sia ecclesiastico e laicale.

Al 1. La composizione è illecita, e viene riprovata dal cap. *Constitutus de Transact.* ove si dichiara, che *hujusmodi transactiones speciem habent simoniæ.* E per verità si gravita il nuovo provisto di un peso temporale per una cosa spirituale, e si fa di certa maniera che in forza di quest' onere conseguisca il Benefizio; lo che è simoniaco. Infatti se è illecito anzi simoniaco, come consta dal capo *Quum pridem de pactis* il rassegnare un Benefizio quando il Rassegnante riceve il compenso delle spese fatte nell' ottenerlo, perchè come nel luogo citato aggiunge la Glossa *v. non diximus*, si dà il denaro per la cosa spirituale che viene rassegnata; in qual modo si potrà scusare di simonia la composizione proposta?

Al 2. Può il Padrone laico innanzi che il presentato sia istituito dal Vescovo presentare altro soggetto, non già il padrone Ecclesiastico, come abbiamo dal cap. *Quum autem de Jurepatron.* ed è perciò, che all' Ecclesiastico si assegna il termine di sei mesi per la nomina affinchè cerchi il più degno, ed al Laico di soli quattro mesi, come consta dal cap. *Si laicus in* 5. Si noti però che la seconda nomina può farsi una sola volta, e questa non *privatamente*, ma *cumulativamente*, vale a dire può il Laico aggiungere al primo nominato un secondo

senza escludere il primo. Così nel detto cap. *Quum autem*, ove la Glossa v. *verum collegium* dice, che se l'Ecclesiastico anche *cumulativamente* presenti un altro, la presentazione non tiene.

Al 3. Il patronato parte Ecclesiastico e parte laicale appellasi misto, che in quanto alle forme dell'esame è semplicemente laicale, come presso il Fagnano in 3. ad cap. *Cum autem n.* 80. rispose la Sacra Congregazione. *S. Congregatio Concilii, re diligenter examinata, censuit jus patronatum mixtum Laicorum pro una parte, Ecclesiasticorum pro duabus, censeri Laicale quoad hoc, ut non requiratur forma examinis per concursum.* Quindi se per legge del Tridentino *sess.* 24. *cap.* 18. deve farsi l'esame per via di concorso nei Benefizj di patronato ecclesiastico, e basta un semplice esame presso gli esaminatori Sinodali nei Benefizj di patronato laicale, non è necessaria la forma di concorso nel patronato misto. Dissi *non è necessaria*, perchè deve aver luogo allora che molti essendo i padroni, molti pure venissero presentati, nè alcuno vi fosse, il quale avesse la nomina della maggior parte dei Compatroni. Imperciocchè in questo caso non vi sarebbe presentazione, e si dovrebbero usare le forme del concorso, come fu deciso dalla Sacra Congregazione, secondo quello che riferisce il P. Giordano Elucubr. lib. 1. tit. 8. de Collat. Paroc. num. 56. *Veniente vacatione Parochialium de jure patronatus Laicorum, quando plures sunt præsentati, requiritur examen per concursum inter ipsos præsentatos tantum; ex his qui facto examine idonei ob Examinatoribus renunciati fuerint, Episcopus eum eligat, quem cæteris magis idoneum judicaverit, atque illum, et non alium instituat.* Infatti si suppone in questi casi, che i Padroni presentino molti, affinchè fra essi secondo la mente del Concilio, e della Costituzione *In conferendis* di S. Pio V., il Vescovo elegga il più degno. Si osservi però, che la presentazione non è come la elezione, nella quale ricercasi la maggior parte del Collegio degli Elettori, come si legge nel cap. 33. *Ecclesia de elect.* e nella Clementina *Exivi de Verbor. signif.* ma basta, che uno venga presentato da più parti in confronto della minore, v. g. da cinque padroni quan-

do sieno dieci, come si prova dal cap. *Quoniam de jurepatr.* Vedi il Van-Espen *Part.* 2. *sess.* 3. *tit.* 8.

CASO VIII.

Un Parroco rassegnò un Benefizio a certo Giovine, e ne ottenne l'approvazione dal Sommo Pontefice; ma volle, che il giovine gli promettesse di non prendere il possesso se non quando fosse vicino a morte. Cercasi se il Parroco sia sicuro in coscienza?

Se ha estorta la promessa al Giovine prima dell'ottenuta approvazion Pontificia, egli ridusse la cosa come in patto, e cercò che avesse il suo effetto senza l'assenso della S. Sede, e quindi divenne simoniaco come raccolgono i Canonisti dal cap. *Pactiones ult. de pactis.* e dal cap. *super eo de transact.* Se poi fu omessa la pubblicazione della rassegna di quel Benefizio, e della provisione fatta in virtù del Breve Apostolico, ed il giovine non prese il possesso entro i termini prescritti dalla Costituzione *Humano* di Gregorio XIII. non solamente il giovine ha perduto ogni diritto a quel Benefizio, ma il Benefizio stesso sino dalla prima rassegnazione, quand'anche invalida e nulla, è rimasto vacante, come se vi fosse interveuuta la simonia, e la provigione di esso è riservata alla S. Sede, a senso del §. 5. della sullodata Costituzione. In conseguenza il nostro Parroco se ha pattuito col giovine avanti le Lettere Apostoliche egli è divenuto simoniaco, e se lo ha fatto dopo la impetrazione delle stesse Lettere, e le ha tenute occulte, nè volle che si pubblicassero, egli passati i termini fissati dalla Bolla Gregoriana è divenuto possessore di mala fede del Benefizio, e deve restituire i frutti, che ha percepito.

BENEFIZJ.

Intorno alla pluralità.

CASO I.

Un Parroco prenderebbe il governo d'altra chiesa, e per non poter risiedere in due luoghi si fa nominare a due benefizj semplici. Cercasi 1. Quali Benefizj si dicano compatibili, e quali incompatibili. 2 Quando sia lecito aver più di un Benefizio. 3. Quando taluno possa servirsi della Dispensa Apostolica per ritenere più Benefizj?

Al 1.° Sono Benefizj compatibili quelli che possono unirsi in una sola persona, ed i doveri dell'uno non impediscono quelli dell'altro, v. g. una parrocchia ed un Benefizio semplice nello stesso luogo. Pel contrario gl'incompatibili non possono unirsi nella stessa persona, ed impediscono l'adempimento d'entrambi i doveri. Di questo genere sono i Benefizj, che hanno annessa la cura d'anime, i residenziali, e quelli che sono uniformi nella stessa Chiesa, come sarebbero due Canonicati.

Al 2.° Possono ritenersi due Benefizj compatibili, ma non già gl'incompatibili. Così ha decretato il Tridentino sess. 24. de Reform. cap. 17. *Qui in præsenti plures Parochiales Ecclesias, aut unam Cathedralem, et alteram Parochialem obtinent, cogantur omnino, quibuscumque dispensationibus ac unionibus ad vitam non obstantibus, una tantum Parochiali, vel sola Cathedrali retenta, alias Parochiales intra spatium sex mensium dimittere, alioquin tam Parochialia, quam beneficia omnia, quæ obtinet, ipso jure vacare censeantur, nec ipsi antea obtinentes tuta conscientia fructus post dictum tempus retineant.* È però da avvertire, che la pluralità dei benefizj anche compatibili, fuori del caso che un Benefizio non basti al mantenimento dell'Ecclesiastico, è condannata dallo stesso sacrosanto Concilio nel luogo ci-

tato, e ciò 1. per la diminuzione del culto divino; 2. per la defraudata intenzione dei testatori; 3. per la ingiustizia che vi sarebbe nella distribuzione dei beni della Chiesa. Vedi il Paruzzi, *Tract.* 5. *de præcept. Decal. cap.* 7. *par.* 5. Sarà dunque lecito l'aver più Benefizj quando vi concorra la necessità, e come scrive S. Bernardo lib. 3. de Consid. *Ubi necessitas, excusabilis dispensatio; ubi utilitas provocat, laudabilis est; utilitas dico communis, non propria. Nam cum nihil horum est, non plane fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio est.* Aggiungo, che qualora si tratti di tre Benefizj è necessaria inoltre la Dispensa Apostolica, sicchè il nostro Parroco poteva farsi nominare a due Benefizj semplici e ritenerli in unione al Parrocchiale, qualora vi siano concorse le cause sovraesposte e la Pontificia Dispensa.

Al 3. Quando vi concorra o la necessità della sussistenza, o l'evidente utilità della Chiesa, e non l'insigne nobiltà della persona, come senza ragione vuole il Busembao, la Dispensa Apostolica ottenuta pel conseguimento di più Benefizj, è valida anche in foro interno, altrimenti può servire soltanto nel foro esterno secondo la dottrina di S. Tommaso *quodlib.* 9. *art.* 15. ove si legge: *sine quibus*, cioè senza giusto motivo, *licitum non est quantumcumque dispensatio interveniat, eo quod dispensatio humana non aufert ligamen juris naturalis, sed solum juris positivi, quod per hominem statuitur, et per hominem dispensari potest.* Veggasi Benedetto XIV. *de Syn. Diœces. lib.* 13. *cap.* 8. *n.* 8.

CASO II.

* Paolo proveduto di una Chiesa soltanto Battesimale ebbe una Parrocchia, e ritenne ambedue i Benefizj. Cercasi 1. Se una Chiesa Battesimale debba dirsi un Benefizio incompatibile. 2. Quale di detti due Benefizj debba dirsi vacante?

Al 1. Una Chiesa Battesimale e non Parrocchiale è Benefizio incompatibile, e ciò perchè porta l'obbligo della residenza nell'investito, il quale obbligo fa sì che non possa fruire insieme di altro Benefizio, che a resi-

denza lo astringa. Così il Barbosa in *collect. Doct. Conc. Trident. Sess.* 24. *de Reform. cap.* 17. *n.* 50.

Al 2. Chi è provveduto di un Benefizio sufficiente alla sua sussistenza, ovvero di un Benefizio incompatibile, se consegnisce un altro Benefizio perde il primo, ossia diviene subito il primo vacante se ha annessa la cura d' anime, od è una Dignità, o due canonicati in diversa Chiesa, altrimenti resta vacante soltanto dopo due mesi, computabili dal giorno che ne prese il possesso. Che se scientemente ritiene ambedue i Benefizj per lo spazio di due anni, fu deciso dalla Sacra Congregazione in *Salamant.* 31. *Maij.* 1607. che non solo il primo, ma anche il secondo rimane vacante, come può anche vedersi presso il Barbosa l. l. num IX.

Da tuttociò chiaramente si conosce cosa debba rispondersi al caso proposto. Paolo non può ritenere ambedue le chiese, anzi la prima ossia la Battesimale col possesso della seconda ossia della Parrocchiale è rimasta vacante, e se ritenne per due anni scientemente ambedue le chiese, egli non ha alcun Benefizio, perchè ambedue sono vacanti.

CASO III.

* Sergio è Parroco in una delle Chiese di Città, ed anche Canonico della Chiesa Cattedrale, e sa, che gli fu conferita la parrocchia, perchè la prebenda Canonicale è molto tenue. Ricerca 1. Se possa ritenere e l'uno e l' altro Benefizio. 2. A chi spetti il decidere se un Benefizio sia o no sufficiente pel sostentamento di un Chierico?

Al 1. Premesso, che Sergio deve sapere, che fu proibita la pluralità de' Benefizj appunto perchè un chierico non può servire a due Chiese, quando egli possa adempiere ai doveri di Parroco e di Canonico, riferisce il Barbosa *Collect. Doct. in Trid. sess.* 24. *de Reform. cap.* 17. *n.* 42. essere stato deciso dalla Sacra Congregazione, che non può essere molestato nel suo possesso, trattandosi che la Parrocchia è nella Città stessa ov' è la Cattedrale. Al 2. Secondo il Devoti, *Instit. Canon. lib.* 17. *tit.* 44. *sect.* 1. §. 17. non avendo definito il

Tridentino qual redito debba dirsi sufficiente al sostentamento di un Chierico, è comunemente opinione dei Canonisti, che spetti al Vescovo il deciderlo, avuto riguardo alla consuetudine dei luoghi, ed allo stato del Chierico. Così anche il Navarro *de orat. miscel* 62., ed il Garzia *part.* 2. *cap.* 5. *n.* 320.

Rifletta però Sergio, che a ritenersi tranquillamente la parrocchia ed il Canonicato, non basta, che l'uno o l'altra sia insufficiente, ma è necessario che ambedue lo sieno, e quindi che tutti e due insieme da lui posseduti rendano quanto basta per la sussistenza, altrimenti essendo insufficiente il canonicato, e sufficiente il Benefizio Parrocchiale, deve rinunziare il primo, poichè è abbastanza provveduto colle rendite del secondo.

BENEFIZJ.

Intorno alle ragioni per cui vengono a vacare.

CASO I.

* Provolo Benefiziato entra in un Ordine Regolare, e ne veste l'abito. Cercasi 1. In quanti modi possono vacare o perdersi i Benefizj. 2. Se Provolo per aver abbracciato lo stato Religioso abbia perduto il suo Benefizio?

Al 1. Molte sono le maniere nelle quali vanno ad essere vacanti, ovvero a perdersi i Benefizj. Le principali però sono le seguenti. 1. Vaca il Benefizio per la morte del Benefiziato. 2. Per la rinunzia, rassegnazione, translazione del medesimo Benefiziato. 3. Per la professione religiosa. 4. Pel matrimonio valido. 5. Pel conseguimento di altro Benefizio incompatibile. 5. Finalmen-

te per alcuno dei varj delitti stabiliti dalle Leggi canoniche.

Al 2. Il Concilio di Trento *sess.* 24. *cap.* 16. *de regular.* ha stabilito che *renuntiatio, vel obligatio antea facta etiam cum juramento, vel in favorem cujuscumque causæ piæ valeat, nisi cum licentia Episcopi sive ejus Vicarii fiat intra duos menses ante Professionem: ac non alias intelligatur effectum sortiri nisi secuta professione, aliter vero facta, etiamsi cum hujus favoris expressa renuntiatione, etiam jurata, sit irrita et nullius effectus.* Da ciò pertanto ne segue, che Provolo col solo ingresso in Religione non ha perduto il Benefizio, ma che il Benefizio avrà a dirsi vacante col giorno, in cui avrà egli a fare la profession Religiosa, quando però esso Provolo non lo avesse rinunciato preventivamente, lo che poteva fare per la Costituzione 58. di S. Pio V. Dunque il Benefizio durante il noviziato di Provolo avrà ad essere senza chi l'amministri? Se questo Benefizio è Curato, deve il Vescovo regolarsi, come quando il parroco per qualche impedimento non può esercitare le sue funzioni; se poi è Benefizio corale, non è necessaria durante l'anno di Noviziato la sostituzione, ed il Novizio deve percepire i frutti, anche delle distribuzioni, secondo però quello che prescrivono le leggi intorno agli assenti.

CASO II.

* Carlo Benefiziato contrasse matrimonio, e prima di consumarlo venne avvertito che potrebbe essere nullo per una certa parentela, che sembra dovervi essere tra esso e la sposa. Cercasi 1. Se col matrimonio rato si perda il Benefizio. 2. Se verificandosi la nullità del matrimonio di Carlo, abbia egli ciò nullaostante perduto il Benefizio?

Come i Benefizj non possono essere posseduti se non dai Chierici, così non v'è dubbio, che la rinunzia al Chiericato gli spoglia dei Benefizj, che per avventura possedono. Convengono perciò tutti i Teologi, che col matrimonio anche rato soltanto, il Chierico perda il Benefizio, e quindi divenga questo vacante. Non però van-

no d'accordo dove si tratta di matrimonio invalido. Pretendono altri, che il benefizio non resti vacante, perchè un matrimonio nullo non è mai matrimonio: altri lo vogliono vacante, quando il matrimonio sia stato contratto con mala fede, non però allora che vi fosse stata la buona fede, ignorando cioè l'impedimento e la nullità. Altri finalmente difendono che col matrimonio invalido non resta vacante il Benefizio, ma che si rende inoltre necessaria la sentenza del Giudice, la qual opinione io penso che si debba seguire. Venendo dunque al caso proposto, Carlo contrasse il matrimonio in buona fede, perchè venne avvertito, che possa essere invalido; si deve perciò provocare il Giudice a dichiarare la vacanza del Benefizio.

CASO III.

* Due Chierici contendono sulla vacanza dei Benefizj per delitto, e l'uno pensa, che non per qualsivoglia delitto sia necessaria la sentenza condannatoria del Giudice, perchè il Benefizio resti vacante, e l'altro ritiene necessaria in ogni caso la detta sentenza. Cercasi qual di essi abbia ragione?

È certo, ch'è necessaria la sentenza del Giudice sopra il delitto di un Benefiziato, perchè il Benefizio si riconosca vacante. Questa sentenza poi può essere dichiaratoria, e può essere condannatoria. Basta la sentenza dichiaratoria ove si tratta di simonia, di eresia, di sodomia, d'intrusione nel Benefizio, della percussione d'un Vescovo o Cardinale, della falsificazione delle lettere Apostoliche, di un omicidio qualificato, v. g. del padre e della madre. Si ricerca poi la sentenza non solo dichiaratoria, ma eziandio condannatoria nel semplice omicidio, nello spergiuro, nel sacrilegio, nell'adulterio etc. La ragione si è perchè pei primi delitti la pena è di già stabilita dal Gius, da incorrersi fino dal giorno del commesso delitto; e pei secondi la pena non s'incontra col fatto stesso, ma solo colla sentenza del Giudice.

BENEFIZIATI.

CASO I.

Poichè ogni Parroco secondo il Concilio di Trento *sess.* 22. *cap.* 14. *de Reform.* deve entro due mesi dal suo possesso, fare la professione di fede, domandasi 1. Se possa farla col mezzo di un suo Procuratore; 2. qual pena incorra non facendola entro i due mesi; 3. se debba rinovarla passando ad altra parrocchia?

Al 1. Sostengono alcuni, come può vedersi nella prassi dei Vescovi del Zerola p. 1. alla voce *Fidei Professio*, e nel Viviano *de Jure Patron. l.* 15. *c.* 3. *num.* 27. che possa il Parroco fare la professione di fede col mezzo del suo Procuratore: ma l'opinione contraria dell' Ugolini *de Off. Episc. c.* 50. §. 10. *n.* 1. del Barbosa *de Off. Episc. allegat.* 61. *num.* 20. e dello Sperelli *decis.* 105. *num.* 37. è quella, ch'è sostenuta dalla pratica, sicchè la S. Congregazione in una *Calaguritana* del dì 22. Sett. 1696. rispose: *Non admittat provisos ad professionem fidei, nisi per se ipsos emittant.* Argyro *in Theat. tom.* 2. *lib.* 7. *disp.* 15. *num.* 6.

Al 2. La pena, che incorre il Benefiziato non facendo la professione di fede, è di dover restituire i frutti percepiti dopo il bimestre fino al tempo, in cui adempì a questa sua obbligazione, e questa pena non può essergli condonata dall' Ordinario, perchè pena Conciliare, e non compresa in quei casi, sopra i quali il Concilio accordò agli Ordinarj la facoltà di rimetterla. Così il Navarro *consult.* 3. *de Cleric. non residen.* ed il Barbosa *alleg.* 61. *num.* 32.

Al 3. Il Concilio parlando della professione di Fede non fa alcuna distinzione tra i nuovi provisti, e quelli che passano ad altra Parrocchia. Quindi se *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*, deve dirsi, che un Parroco passando ad altra Parrocchia deve nuova-

mente fare la professione di fede. Così il Garzia *de Benef. p.* 3. *cap.* 3. *num.* 17. il Barbosa *de Off. et Auct. Paroch. part.* 1. *cap.* 4. *n.* 7. e l' Ugolino nel luogo citato.

CASO II.

Un Benefiziato ottuagenario vuol vendere tutti i frutti che può ritrarre dal suo Benefizio, ch' è semplice, ed avere tutto il prezzo in un solo pagamento. Cercasi se ciò possa farsi?

Non può farsi nè per parte del venditore, nè per parte del compratore. Infatti questa vendita sarebbe una specie di alienazione, ed opposta alla Estravagante *Ambitiosæ de rebus Eccl. non alien.* la quale proibisce sotto pena di scomunica il solo affittare i frutti del Benefizio oltre un triennio. Dippiù il nostro Benefiziato andrebbe anche contro l' istituzione stessa dei Benefizj, i quali essendo stati istituiti pel sostentamento degli Ecclesiastici, alienando il proprio Benefizio in una sola vendita per tutto il restante della sua vita, potrebbe accadere, che gli avesse a mancare la sua sussistenza. Quindi è, che Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Universalis Ecclesiæ cura* del dì 29. Agosto 1741. a tutti i Chierici indistintamente » vieta e proibisce, che non ardiscano in » avvenire sotto titolo di alienare l' utilità e comodo di » ricevere i frutti, o con qualunque altro titolo, pre- » testo, o colore di vendere e distrarre le rendite dei » rispettivi loro Benefizj o per lungo tempo, con rice- » vere dal compratore in un solo, o in più paga- » menti la quantità di danaro, cui potrebbero gli stessi » Benefiziati in quello spazio di tempo, o di vita pro- » babilmente conseguire, sotto pena di scomunica, di » nullità dell' atto, ossia vendita, e di tutti gli altri » atti indi derivati, ed altre pene inflitte contro chi alie- » na i beni della Chiesa, condannando, cassando, irri- » tando, ed annullando tutti i contratti di questa qua- » lità, che fossero stati fatti, come fino dal loro prin- » cipio privi di valore. »

Le pene poi stabilite dal Gius, e particolarmente dalla Bolla *Ambitiosæ* contro quelli, che facessero que-

sti contratti sono: 1. Che la fatta alienazione sia *ipso jure* invalida: 2. che tanto chi aliena, come chi riceve, restino innodati dalla scomunica, non però riservata: 3. che gli alienanti Vescovi od Abati, siano interdetti dell'ingresso nella Chiesa, ed i Prelati inferiori, Commendatarj ed altri Rettori di Chiese sieno privi *ipso facto* dei Benefizj, di cui hanno alienato i beni: 4. finalmente, che i Regolari alienanti beni immobili o mobili preziosi senza la facoltà della S. Congregazione del Concilio, oltre di andar soggetti alle pene suespresse restino *ipso facto* privati de' loro Uffizj colla inabilità ai medesimi, e della voce attiva e passiva. Queste pene poi s' incontrano senza sentenza dichiaratoria, come consta dalla risposta della S. Congregazione del Concilio *in Romana pro Cisterciensibus* 1. Sett. 1657. confermata nel dì 26. Marzo 1689.

CASO III.

Rolando Chierico ha un Benefizio di quattro scudi Romani, e Pietro ne ha uno d'insufficiente. Ricercano se soddisfacciano al loro obbligo il primo col recitar l'Uffizio ne' soli giorni festivi, e l'altro col recitarlo tre, o quattro volte per settimana?

I sacri Canoni obbligano i Benefiziati o con cura d'anime o senza alla recita dell'Uffizio divino, nè fanno distinzione tra Benefizio pingue, e Benefizio tenue. Così abbiamo nel Can. *eos qui* 23. dist. 193. e nel Can. *Quia fin. de rescript.* Anche Leone X. nella sua Bolla *Superne* del dì 5 Maggio 1514 pubblicata nel Concilio Lateranense decretò: *Quilibet habens Beneficium sine vel cum cura*; lo che confermò S. Pio V. nella Bolla *Ex proximo* del dì 20 Sett. 1571. con queste parole: *Declarantes, præstimoniales portiones, et qualiacumque alia Beneficia, etiam nullum omnino servitium habentia cum prædictis pariter convenire*, cioè nel Decreto del Concilio Lateranense sotto Leone X. Non v'ha però Canonista riputato, il quale non convenga in questa sentenza. Si consulti il Fagnano nel capo *Conquerente Extra de Cleric. non residen.* e l'Ostiense nel Can. *Clericus dist.* 91. E per verità se i frutti del Benefizio

fossero l'unica cagione per cui si dovesse recitare l'Uffizio divino, ne verrebbe che quando questi sono pingui, dovrebbe il Beneficiato recitarlo più volte fra il giorno, ed esserne libero quando scarseggiano o mancano per tempesta, inondazione etc. Ma il motivo principale di questa obbligazione nasce da ciò, che il Beneficiato ha scelto il Signore in sua porzione, ed è tenuto a servire a Dio in particolar maniera ed affatto diversa da quella del resto dei Fedeli. Tanto dunque Rolando, che Pietro sono tenuti alla recita quotidiana delle Ore Canoniche. Che se il loro Benefizio è insufficiente al loro congruo sostentamento, non è loro vietato di procacciarsi altronde dei sussidj, in modo per altro convenevole, come abbiamo nel lodato capo *Clericus dist.* 91. Eccone le parole: *Clericus victum et vestimentum sibi artificioso labore, vel agricultura, absque Officii sui dumtaxat detrimento, paret.*

CASO IV.

Un Chierico Beneficiato colla mente volontariamente distratta recita il Divino Uffizio. Cercasi se soddisfi alla sua obbligazione, e possa ritenersi i frutti del Benefizio?

Rispondo che no. Egli non soddisfa al suo dovere, perchè l'Uffizio deve essere recitato con attenzione e divozione. Ciò è manifesto dalla natura stessa dell'Orazione, quale è appunto l'Uffizio. Se l'orazione è *petitio decentium a Deo, et elevatio mentis in ipsum*, ne segue, che la petizione non può stare senza l'attenzion della mente, e l'elevazione non può aversi da chi ha la mente distratta volontariamente. Diceva quindi S. Paolo: *Si orem lingua, mens mea sine fructu est Orabo spiritu, orabo et mente: psallam spiritu, psallam et mente.* I. Corinth. 14. Leggasi S. Tommaso nella sua 2. 2. q. 83. a 13. Inoltre la Chiesa nel cap. 1. *de celeb. Missar.* comanda in virtù di santa ubbidienza che si reciti l'Uffizio Divino *studiose et devote.* Ora siccome chi è obbligato ad una cosa deve farla secondo la natura della cosa stessa, e della assunta obbligazione, così chi è tenuto alla recita del Divino Uffizio, deve recitarlo

con attenzione e divozione, e per la natura della Orazione ch'è lo stesso Uffizio, e per la importanza del precetto, che l'obbliga. Nè vale il dire, che la Chiesa non estende la sua autorità agli atti interni, e ch'è impossibile l'interna attenzione per tutto il tempo dell'Uffizio perseverante e continuata. Imperciocchè in quanto al primo prescindendo dalla questione se possa o non possa la Chiesa comandare *direttamente* un atto interno almeno con legge dirigente ed obbligatoria, egli è certo, che può comandarlo *indirettamente*; poichè se comanda gli atti esteriori onesti, può comandare almeno *indirettamente* quegli atti interni, che sono indispensabili per l'onestà degli esterni, essendo la podestà della Chiesa soprattuto ordinata alla salute degli uomini. Ciò si vede assai chiaro dalla pratica stessa della Chiesa. Comanda ella infatti l'atto interno di dolore nella Sacramental Confessione, e fu condannata da Alessandro VII. la proposizione: *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ.* Così comanda l'interna disposizione per degnamente ricevere la Comunione Pasquale, poichè Innocenzo XI. proscrisse la tesi: *Præcepto communionis annuæ satisfit per sacrilegam Domini manducationem.* Dunque anche nella recita delle ore canoniche può comandare *studiose et devote.* Al secondo obbietto devesi distinguere l'attenzione in *attuale* (omessa l'abituale come insufficiente) ch'è una elevazione attuale della mente a Dio, ed a ciò, che si compete, ed in *virtuale* ch'è un proponimento fermo di attendere all'orazione, e questo non mai ritrattato fa sì, che l'anima anche involontariamente distratta preghi, e trovisi sempre disposta a rigettare i pensieri alieni, quando si accorga. La prima è molto desiderabile, ma non è in nostro potere l'averla per tutto il tempo della recita del Divino Uffizio, e quindi non è necessaria, nè comandata. L'altra è facile a chi vuole, ed è comandata e necessaria. Ora se il nostro Chierico se ne sta volontariamente distratto, vuol dire, ch'egli non ha l'attenzione virtuale, e perciò non soddisfa al suo dovere.

E come potrà ritenersi i frutti del Benefizio? Prima di così concludere premetto, che il Concilio Lateranense celebrato sotto Leone X. ha stabilito, che i

Chierici Benefiziati dopo sei mesi da computarsi dal possesso del loro Benefizio siano tenuti a restituirne i frutti quando colpevolmente, cioè senza infermità od altra giusta cagione, tralasciano la recita delle ore canoniche: *Beneficiorum suorum fructus suos non faciat pro rata omissionis recitationis Officii et temporis*: e che S. Pio V. nella Bolla *Ex primo* ha determinato il quantitativo da restituirsi proporzionato alla omissione: *Statuimus, ut qui horas omnes Canonicas uno vel pluribus diebus intermiserit, omnes Beneficii, seu Beneficiorum suorum fructus, qui illi, vel illis diebus responderent si quotidie dividerentur; qui vero Matutinum tantum, dimidiam; qui cæteras omnes horas, aliam dimidiam; qui harum singulas, sextam partem fructuum ejusdem diei amittat.* Ora, se chi recita l'Uffizio volontariamente distratto non soddisfa al suo dovere, e se non essendo trascorso il giorno è tenuto a recitarlo di nuovo, come non sarà obbligato a restituire i frutti corrispondenti del Benefizio, o dei più Benefizj, se più ne possedesse?

CASO V.

Un Benefiziato tralasciò in un giorno la total recita dell' Uffizio, e non erano ancora spirati i sei mesi dal possesso. Cercasi 1. Se dicendo il Concilio *post sex menses ab obtento Beneficio* sia esente dalla restituzione competente di frutti. 2. Se anche spirato il semestre possa esimersi dall' obbligo di restituire recitando due volte in un giorno?

Al 1. Se l' obbligo della restituzione nasce unicamente dal Concilio Lateranense, e dalla Bolla di S. Pio V. poichè tanto il Concilio quanto la Bolla dicono, che i Benefiziati entro il primo semestre peccano mortalmente omettendo la recita dell' Uffizio, ma nulla affatto dicono dell' obbligo di restituire; così vi sono dei Teologi e dei Canonisti che esentano da questo peso, chi manca a tal dovere entro i primi sei mesi. Ma se dalla restituzione nell' esposto caso esenta il Gius positivo, non esenta poi il Gius naturale, insegnano Alessandro di Ales, il Medina, il Soto, il Suarez, e l' Autore della Teoria e Prassi de' Sacramenti *tom.* 3. *de or. can. cap.*

6. §. 1. cui s'uniscono i Canonisti Covarruvia, Decio, Ancharano, Baldo, Durando ed altri. E sono molto stringenti le loro ragioni. Il diritto naturale, dicono, esige, che non si possa ritenere ciò che vien per un'opera, che non si eseguisce. Ora se il Benefizio si dà per l'Uffizio, come si possono ritenere i frutti senza la recita dell'Uffizio? 2. La collazione de' Benefizj è un contratto che include il *do ut facias*. Dunque sono defraudati i Fondatori e la Chiesa quando si manca all'Uffizio, e deve restituirsi ciò che per l'Uffizio hanno essi assegnato. 3. Il Concilio Lateranense, e la Costituzione di S. Pio parlano chiaro, che ogni omissione è peccato. Ma se questo peccato è contro la giustizia, poichè *Beneficium datur pro Officio*, ne segue che chi omette la recita dell'Uffizio è tenuto alla restituzione. Dunque se per diritto canonico è esente dall'obbligo di restituire chi tralascia l'Uffizio entro il semestre del Benefizio, non lo è poi pel Diritto naturale.

Al 2. Chi tralascia l'Uffizio entro i sei mesi dal possesso può soddisfare col recitarlo due volte in un giorno, oppure con salmi e preghiere corrispondenti a togliersi di tal guisa all'obbligo della restituzione, non però chi lo tralascia dopo i sei mesi. Così il dottissimo Suarez. La ragione della prima parte si è, perchè non si oppone al Diritto naturale, il supplire alla omissione con qualche altra maniera corrispondente; la ragione della seconda si è poi, perchè se si soddisfa al diritto naturale, non si soddisfa alle prescrizioni della Chiesa, che dopo i sei mesi vuole ogni giorno *intra diem* la recita di tutto l'Uffizio, ed altrimenti obbliga il Benefiziato alla restituzione dei frutti. Così anche il Leandro *p.* 6. *tr.* 8. *q.* 15. ed il Patuzzi *Tract.* 5. *de præcept. Decal. diss.* 2. *cap. X. num.* 4.

CASO VI.

Teopisto Benefiziato per la restituzione dei frutti del suo Benefizio, cui è tenuto, pensa di applicare le limosine da sè fatte prima e dopo l'omissione dell'Uffizio. Cercasi se possa farlo?

Le limosine da esso fatte prima dell'omissione del-

l'Uffizio punto non lo suffragano per la restituzione, cui per tal colpa è tenuto. Alessandro VII. condannò appunto la seguente proposizione: *Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas ante Beneficiarius de fructibus sui Beneficii fecerat.*

Intorno poi alle limosine fatte dopo l'omissione dubitano i Teologi e Canonisti, se si debbano computare quelle da esso fatte senza l'intenzione di soddisfare al suo debito. Nullameno pare che l'affermativa sentenza possa dirsi abbastanza sicura, e specialmente allora, che Teopisto non avesse dispensato il danaro a' poveri in virtù di avere un benefizio abbondante, o per speciale peso annesso al suo benefizio. Imperciocchè tali limosine sono bensì date liberamente ai poveri, ma avrebbe potuto consumare quel denaro a vantaggio del suo benefizio e della Chiesa, e d'altronde i poveri hanno ricevuto ciò, cui aveano diritto in forza della di lui colpa. Si avverta però, che in tali restituzioni si dee porre tutta l'attenzione, perchè siano uguali al debito secondo le regole della Chiesa.

CASO VII.

Un Benefiziato domanda al proprio Parroco se sia tenuto alla recita del Divino Uffizio, quando è molestato dalla febbre quartana. Che dovrà rispondergli?

Se la febbre gli lascia fra il giorno e tempo e forze così, che senza grave incomodo possa recitare l'Uffizio o tutto od in parte, egli è tenuto a misura del tempo e delle forze; e peccherebbe mortalmente, nonchè sarebbe obbligato a restituire i frutti del Benefizio, se omettesse la recita dell'Uffizio. Infatti dice S. Carlo Borromeo nel Concilio IV. di Milano del 1576. *Meminerit, qui officio adstrictus est, se febri morbove aliquo, vel adversa valetudine leviter aliquando laborantem, non justam propterea excusationem habere quamobrem illud intermittat, omittatve.* Ed abbiamo condannata da Innocenzo XI. la tesi: *Qui non potest recitare Matutinum et Laudes, potest autem reliquas Horas, ad nihil teneretur, quia major pars trahit ad se minorem.*

Se poi la quartana non gli lasciasse nè tempo nè forza in quel giorno non è tenuto alla recita dell' Ufficio. Insegnano però comunemente i Dottori, che se la mattina è libero dalla febbre, deve nella mattina recitare il Vespero e la Compieta quando prevegga, che la febbre sia per impedirlo nel dopo pranzo; così deve recitare il Mattutino e le Laudi nel dopo pranzo del giorno in cui sa che nell' indomani avrà ad essere assalito dalla febbre, e non potrà supplire al suo dovere, prevalendosi di tal privilegio, onde non esporsi al pericolo di mancare al suo debito. Imperciocchè siccome chi è tenuto a pagare un debito deve farlo quando può, allorchè prevede, che aspettando a soddisfarlo nel tempo della scadenza non potrà prestarsene, così il precetto dell' Ufficio Divino obbliga è vero *intra diem*, ma l' anticipazione dell' esposto caso per la sopravveniente impossibilità è una vera obbligazione.

Se finalmente dubita di aver forze bastanti per recitare o in tutto od in parte l' Ufficio, si consigli col medico, o con qualche uomo discreto, dotto, e prudente, e si regoli col loro parere. Ritenga però per indubitato, che nei giorni, ne' quali non è molestato dalla febbre, è tenuto all' intera recita, quando non vi sia qualche altra particolar circostanza, o grave motivo, che ne lo esenti.

CASO VIII.

Un Benefiziato molte volte commette ad un altro la recita dell' Ufficio, e gli cede la porzione de' frutti corrispondente ai giorni, ne' quali omette egli l' Ufficio, credendo così di essere esente da ogni colpa. Cercasi se sia in inganno?

Abbiamo la proposizione condannata da Alessandro VII. che diceva: *Habens Cappellaniam collativam, aut quodvis Beneficium, si studio litterarum vacet, satisfacit suæ obligationi, si Officium per alium recitet.* È dunque in inganno il nostro Beneficiato. E per verità, il debito dell' Ufficio è un debito personale inerente al Benefiziato, cui non potrà supplire coll'altrui mezzo. Nè vale il dire, che il nostro Benefiziato cede in quei gior-

ni i frutti del Beneficio, perchè ciò non può mai fare, che l'obbligo suo divenga reale, e coi frutti passi ad altra persona. Nè vero è pure, che la restituzione dei frutti per l'omission dell'Uffizio abbia ragion di pena, ma è bensì una negazione di un'indebita mercede. Lo stesso Sommo Pontefice condannò l'altra tesi: *Restitutio a Pio V. imposita Beneficiatis non recitantibus non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam judicis, QUUM SIT POENA.*

Ma sarà egli almeno esente dall'obbligo di restituire? No; perchè la restituzione deve essere fatta secondo le regole dalla Chiesa prescritte. Non deve cedere i frutti del Benefizio a chi gli piace, ma deve osservare la determinazione del Lateranense, che decretò: *Sed eos tamquam injuste perceptos in fabricas hujusmodi Beneficiorum vel pauperum eleemosynas erogare teneantur.* Gli corre dunque l'obbligo di restituire, e solo allora potrebbe andarne esente, quando la persona cui ha ceduto i suoi frutti fosse veramente povera, e non meno degli altri poveri bisognosa di soccorso; poichè è in arbitrio suo il suffragare colla dovuta restituzione uno o più poveri, e chi fra i poveri meglio gli piace, avuto sempre riguardo alla maggiore indigenza.

CASO IX.

* Un Beneficiato non percependo senza sua colpa i frutti del suo Beneficio si ritiene esente dall'obbligo di recitare l'Uffizio. Cercasi se pensi bene?

Se i fondi del Benefizio sono stati occupati dagli eretici, oppure affatto deperiti, sicchè non gli rimane nemmen la speranza di ritrarre un giorno un qualche provento, egli non è obbligato pel Beneficio alla recita delle ore Canoniche, perchè non è intenzione della Chiesa, che abbia ad essere tenuto a questo peso senza alcuno stipendio, e senza speranza di mai percepirlo. Non così poi è esente, quando tutti i fondi non fossero perduti, oppure gli restasse qualche ancora meschino prodotto, od almen la speranza di percepire un giorno. Imperciocchè questa speranza, come disse l'Antoine, *Tract. de obligat. cap.* 1. è *pretio æstimabilis*, e per se me-

desima sufficiente a mantenerlo nell' onore e nei privilegj, come anche nei doveri.

CASO X.

Un Chierico Benefiziato impiega nella compra di libri tutti i frutti, che gli sopravanzano del non tenue suo Benefizio. Cercasi se possa farlo?

Rispondo, che non può farlo. Secondo i S. Padri, i Concilj, ed i Pontefici le rendite de' Beneficj sono voti de' fedeli, e patrimonio di Cristo, e de' poveri. Detratto dunque il congruo sostentamento, deve il nostro Chierico impiegare il resto a sovvenimento de' poverelli, in vantaggio della Chiesa, e del culto di Dio. *Quidquid* (così S. Bernardo *ep.* 2. *ad Fulcon.*) *quidquid præter necessarium victum, ac simplicem vestitum de Altari retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est.* Sarebbe inoltre un defraudare la mente dei fondatori, i quali avendo eretto il Benefizio secondo l'intenzione della Chiesa, hanno certamente creduto di provedere un Chierico del congruo sostentamento, e poi di suffragare i poveri. Non può dunque il nostro Chierico consumare gli avanzi del Benefizio in acquisto di libri, ma può soltanto comperarsi i libri necessarj e convenienti al proprio stato, perchè questi pure esige lo stato suo, ed il resto deve impiegare in limosine ai poveri ed alla Chiesa.

CASO XI.

Paolo ricco di beni patrimoniali conseguisce un Benefizio, e vivendo coi redditi del Benefizio, converte in usi profani i beni suoi proprj. Cercasi se operi bene?

Vi sono dei Canonisti e de' Teologi, i quali sostengono, che lecitamente operi Paolo, ma tale opinione sembra opposta alle regole della Chiesa. I Benefizj infatti non sono stati istituiti come mercede dell' opera che il Chierico presta, ma bensì come sussidj della vita, affinchè l' Ecclesiastico abbia onde vivere. I Chierici sono tenuti a prestare la loro opera nel ministero loro gratuitamente, siccome gratuitamente hanno ricevuta l' or-

dinazione: *Gratis accepistis, gratis date*. Quindi è, che se un Benefiziato è provveduto di beni patrimoniali sufficienti al congruo suo sostentamento, egli non può far suoi i frutti del Benefizio, ma deve dispensarli ai poveri, e molto meno vivere a peso del Benefizio per profondere i beni suoi in altri usi. Così il Card. Bellarmino, il Tomasino, l' Estio, il Fagnano, ed il Van-Espen con altri molti. Non si deve poi inferire da questa dottrina, che il ricco non possa avere alcun Benefizio. Imperciocchè può averlo, e dispensare i frutti ai poveri o rivolgerli in parte al culto di Dio, e può anche ad imitazione de' Chierici dei primi secoli abbandonare il suo patrimonio domestico, e vivere coi frutti del Benefizio. Da tuttociò si deduca quanto male operi Paolo, ed a che sia egli tenuto.

CASO XII.

Petronio erede di un Prebendato trovò alla di lui morte una grossa somma di denaro, e vorrebbe con questa edificarsi una casa. Cercasi se possa farne quest'uso?

Non può farlo. Quella somma appartiene al Benefizio, deve dunque dispensarsi ai poveri. Ed in vero su l' erede rappresenta il defunto, egli è tenuto a ciò, che il defunto dovea; ma così è, che il defunto dovea impiegare quel denaro a vantaggio della Chiesa, ed a sussidio de' poveri; dunque etc. Così comunemente gli Autori col Card. de Lugo *de just. et jure disp.* 23. *sess.* 6. *n.* 102.

CASO XIII.

** Lucio dopo di aver goduto per molti anni di un Benefizio di 500 scudi pensa di farsi Religioso, ed avanti la sua professione dona quanto aveva avanzato a' suoi nipoti. Si ricerca 1. Quando e quanto possa egli donare ai proprj parenti. 2. Se possa ritenere il beuefizio durante il tempo del noviziato?

Al 1. I Benefiziati non hanno domicio sopra quanto loro avanza dei frutti del Benefizio, ma ne sono soltanto gli amministratori. Oltrechè ciò si rileva dai casi

precedenti, si ascolti nullameno San Bernardo che nell' Omelia sopra: *Ecce nos reliquimus omnia*, così parla: *Clericus de altari vivat, et non ex Clericatu ditior fiat: non sibi de bonis Ecclesiæ ampla palatia fabricet, nec in vanitate et superfluitate dispergat. . . . . Res pauperum non pauperibus dare, par sacrilegii crimen agnoscitur. Sunt patrimonia pauperum facultates Ecclesiarum. Sacrilega eis crudelitate surripitur quidquid sibi ministri et dispensatores non utique Domini, vel possessores ultra victum et vestitum accipiunt.* Ne segue quindi, che non può Lucio donare a' suoi parenti quanto gli sopravanzò del suo Benefizio, se non allora che fossero poveri, e con tal misura, che la donazione suffragasse alla loro miseria, non già facesse loro come insegna S. Tommaso 2. 2. *q.* 185. *a.* 7. *ad* 2. cambiar condizione: *Non peccat, dummodo illud faciat moderate, id est ut non indigeant, non autem ut ditiores inde fiant.* Lo stesso stabilì il Tridentino decretando, *ne ex redditibus Ecclesiæ consanguineos, familiaresque suos augere studeant. . . . sed si pauperes sunt ut pauperibus distribuant.*

Al 2. Può Lucio secondo il Concilio Tridentino *sess.* 25. *cap.* 16. *de Regul.* ritenere il Benefizio durante il suo noviziato, cioè fino alla professione, come abbiamo dimostrato nel Caso 1. alle parole Benefizj *intorno alle ragioni per cui vengono a vocare.*

Vegganſi altri Casi alle voci *Canonico*, *Ore Canoniche*, *Parroco*, *Simonia.*

Digitized by Google

BESTEMMIA.

CASO I.

Un giovine Chierico vorrebbe essere istrutto brevemente intorno alla Bestemmia, e ricerca 1. Cosa sia propriamente la Bestemmia. 2. Quanto grave sia questo peccato. 3. Se l'ignoranza, la sorpresa o l'abitudine da lungo tempo contratta sia scusa sufficiente, perchè la Bestemmia non sia peccato. Che gli si deve rispondere?

Al 1. Tutte quelle parole che da rozzi si credono bestemmie non sono propriamente tali. I rozzi colle bestemmie confondono bene spesso le parole sconcie o ingiuriose, le imprecazioni, e le varie maniere di giurare. S. Tommaso nella 2. 2. q. 13. a. 1. insegna, che il nome di bestemmia sembra importare una derogazione di qualche eccellente bontà, e principalmente della suprema Bontà di Dio. I Teologi quindi definiscono le bestemmie *contumeliosa in Deum locutio*, e distinguono tre maniere colla quale si deroga la bontà di Dio. 1. Col togliere a Dio ciò che a lui necessariamente conviene. 2. Coll'attribuire a Dio ciò che ripugna alla di lui essenza. 3. Coll'accordare alla creatura ciò ch'è esclusivamente di Dio.

La Bestemmia viene divisa in *ereticale* e *semplice*. L'*ereticale* è quella, che contiene un qualche errore contrario alla verità della Fede: la *semplice* nulla contiene contro la fede, ma soltanto ingiuria gravemente sua Divina Maestà. Perchè poi un uomo sia reo di eresia non basta, ch'egli pronunci una bestemmia ereticale, vale a dire neghi colla bocca o coi fatti una qualche verità della fede, ma è d'uopo che la mente creda, e con pertinacia adotti l'errore, perchè non v'ha vera eresia, nè si deve tenere in conto di Eretico quegli che non resiste pertinacemente alle verità dogmati-

che, come insegna S. Agostino nel Lib. 18. *de Civ. Dei cap.* 51. *n.* 1.

Parlando poi della Bestemmia semplice, si può ella commettere, come osservano i Teologi, in due maniere. 1. Quando taluno prega a Dio del male, e questa dicesi bestemmia semplice *Imprecatoria.* 2. Quando si disprezzano le cose divine, e questa si chiama *Deonestativa*, *Irrisoria*, ed anche *Contumeliosa.*

Al 2. Non può negarsi, che la Bestemmia in se stessa non sia una gravissima colpa. S. Girolamo per dimostrarne la enormità, la paragona ad ogni altro peccato, e la chiama di tutti il più orribile: *Nihil horribilius blasphemia. . . . omne quippe peccatum comparatum blasphemiæ, levius est. lib.* 7. *in Isai. c.* 18. Infatti il Bestemmiatore, come dice S. Bernardino *Serm.* 41. *in Dom. V. de Pass. a.* 1. *cap.* 1. si rivolge direttamente contro Dio, cerca di primo sbalzo il di lui sfregio, e di vendicarsi di lui: *In blasphemia intendit homo directe offensam Dei, et se de ipso vindicare.* Quindi considerata la grandezza di Dio, la bassezza dell'uomo, il carattere di Cristiano, non si può assolutamente concludere se non, che la Bestemmia è il più enorme tra i peccati.

Al 3. Assolutamente parlando non v'è scusa ragionevole per chi bestemmia. Non l'ignoranza, perchè tanto è noto il gran male della bestemmia, che la rozza gente, come abbiam detto di sopra, appella bestemmia tuttociò che può far loro orrore. Potrà taluno proferir per ignoranza qualche proposizione ingiuriosa a Dio, ed offensiva la fede: ma niuno potrà negare, che sia reo di bestemmia chi sa di parlare con modi sprezzanti di Dio, e ciò nullameno ne parla.

E nemmen la sorpresa, l'inavvertenza, o l'inconsiderazione possono servire di scusa, quando per altro, secondo S. Tommaso, non sia l'uomo rapito dall'ira così, che non abbia tempo a riflettere, che è bestemmia quello che concepì colla mente, e proferì colla lingua. La bestemmia in questo caso, insegna il Santo Dottore, sarebbe soltanto peccato veniale: *Est veniale peccatum, et non habet proprie rationem blasphemiæ.* Ma se non è così trasportato dalla collera, potranno

bensì la sorpresa, l'inavvertenza, e l'inconsiderazione diminuire la colpa, ma non mai scusarlo di peccato grave, siccome sarebbe vero omicida, chi in un subito moto d'ira uccidesse quello che gli siede vicino: *non excusat a peccato mortali, sicut nec ille, qui ex subito motu iræ aliquem occidit juxta se sedentem.* 2. 2. *q.* 13. a. 2..

Ma che direm dell' abitudine? Chi di lungo tempo avvezzo bestemmia per abito pecca gravemente? Se l'abito di bestemmiare è volontariamente contratto, e non mai seriamente ritrattato, chi per abito bestemmia, è vero bestemmiatore. Infatti l'inavvertenza a peccare in chi pecca per abito è tanto volontaria, quanto è volontario l'abito cattivo contratto. Essendo egli dunque reo in causa, lo è anche in effetto.

CASO II.

* Alipio si è servito della bestemmia soltanto per intimorire il suo prossimo, e protesta di non aver mai inteso di voler offendere con essa il Signore. Cercasi se ciò nullaostante abbia mortalmente peccato?

Ha mortalmente peccato, ed è bestemmiatore. Concesso anche, che l'intenzione di Alipio di tener in dovere le persone a se soggette, o di por freno all'altrui orgoglio sia cosa buona in lui, il mezzo che ha usato non lascia certamente di essere peccaminoso Abbiamo il trito assioma preso dalla lettera di S. Paolo ai Romani c. 3. 8. *Non sunt facienda mala ut veniant bona*, sopra il quale comentando il luogo dell' Apostolo, così parla S. Tommaso: Siccome da' principj falsi non è mai possibile conchiudere la verità; così non è mai lecito di giugnere ad un buon fine per mezzi illeciti: *sicut non est verum syllogizandum ex falsis; ita non est perveniendum ad bonum finem per mala.* Nè vale il dire, che Alipio avea una volontà contraria, perchè la sua intenzione non era di offendere Iddio. Imperciocchè la buona intenzione venne in lui distrutta dalla volontà, per cui proferì le bestemmie. Non può negarsi pertanto che queste non siano state in lui volontarie. Come dunque si può concludere, ch' egli non intendesse di offen-

dere Iddio, quando le sue espressioni realmente lo ingiuriavano e l'offendevano? Alipio per conseguenza ha peccato mortalmente, ed è reo di Bestemmia.

CASO III.

Fortunato pronunciò queste due proposizioni: 1.° *Poss' io rinegar Dio se non mi vendico del mio nemico.* 2.° *A dispetto di Dio voglio vendicarmi.* Si ricerca se sieno bestemmie ereticali?

La prima proposizione non sembra *ereticale*, perchè lungi dal contenere alcun errore contro la fede, pare piuttosto un giuramento esecratorio, come sarebbe se alcuno dicesse: *poss' io morire, se non ti batto.* Nè giova il dire, che nelle espressioni di Fortunato tacitamente s'include di rinegare la fede se non si effettua la vendetta, e si contiene insieme un affetto malvagio contro la fede, poichè è falso sì l'uno che l'altro. Siccome infatti il dire *poss' io morire se non ti batto* non include, nè può affermarsi ch'includa di presente un desiderio riprovevole della morte, o di assoggettarsi a morire se non segue la percussione, ma è un detto eufatico per esprimere la ferma risoluzione della volontà; così deve dirsi della proposizione: *Poss' io rinegar Dio se non etc.* poichè chi la proferisce, pare che altro dir non voglia, fuorchè: *Sono tanto risoluto di vendicarmi quanto lo sono di non rinegar Dio.*

Intorno la seconda proposizione, se Fortunato intese, che Dio non può impedire la sua vendetta, egli è reo certamente di bestemmia ereticale, perchè ha negato a Dio il potere d'impedir la vendetta, e lo ha in certo modo spogliato della onnipotenza. Se poi ha inteso di volersi vendicare a fronte che a Dio dispiaccia, e Dio punisca la vendetta, egli non è reo fuorchè di Bestemmia semplice; avendo spiegata una perversa ingrata ed ostinatissima volontà di peccare, congiunta con un vero disprezzo di Dio, senza opporsi menomamente ad alcuna verità dogmatica.

CASO IV.

Proculo altercando con Berta le disse: *Donna pessima, il diavolo l' ha fatto.* Cercasi se questa sia Bestemmia ereticale?

Rispondo con distinzione. Se Proculo con quelle parole volle dire, che Berta è creatura del diavolo, ella è Bestemmia ereticale, perchè attribuì alla creatura ciò ch' è di Dio; e quando si avesse qualche fondato sospetto, che egli l' avesse detta in tale senso, dovrebbe denunciarsi come sospetto di eresia. Se poi Proculo disse quelle parole semplicemente per indicare tale essere la loquacità, il costume, e le maniere di Berta, che si dà a conoscere figliuola del demonio; egli non è reo di Bestemmia, nè fa se non ripetere quelle parole di G. C. *vos ex patre Diabolo estis, et desideria patris vestri vultis perficere.* Joh. 8. ove S. Agostino, Beda, ed il Maldonato dicono, ch'egli chiama i Giudei figliuoli del demonio *non utique natura, sed imitatione*, ovvero secondo S. Ambrogio lib. 4. in Luc. *non carnis successione, sed criminis.* In questo caso dunque avrà Proculo ingiuriato gravemente Berta, ma non sarà reo di Bestemmia.

CASO V.

Sempronio per testificare i suoi detti pronunciò: *pel cospettaccio di Dio ella è così*: oppure *cospettaccio di Dio ella è così.* Cercasi se tali formule di giurare sieno bestemmie?

Se basta per dirsi bestemmia semplice, che l' espressione contenga una grave ingiuria contro Dio, non v' è dubbio, che sieno bestemmie, *cospettaccio di Dio*: *sanguinaccio di Dio*: *cospettone*, *sanguinone* ec. Tali espressioni sono chiamate dai Teologi bestemmie *deteriorative*, perchè a nostro modo d' intendere ingiuriano Dio così, che lo rendono cosa vile. Quindi chi giura pel *cospettaccio di Dio*, oppure *cospettaccio di Dio ella è così*, asserendo il falso, commette due peccati gravissimi, cioè *spergiuro*, perchè chiama Iddio in testimonio

di una falsità; e *bestemmia*, perchè ingiuria Iddio. Tale peccato per essere anche bestemmia è riservato in quelle Diocesi, in cui la Bestemmia vien riservata in termini generali, come sarebbe nella Diocesi di Venezia, e di Chioggia.

CASO VI.

Antonio in collera contro Bonaventura, che lo maltratta gli dice: *cospetto di Dio*, *corpo di Dio*, *sangue di Dio*, *così mi parli? me la pagherai.* Antonio ha eziandio per costume di dire per affermar qualche cosa: *Come è vero Dio*, e spesso altresì pronunzia: *O poter di Dio! poffar Dio!* Cercasi se tutte queste espressioni sieno bestemmie?

Le espressioni, *corpo di Dio*, *sangue di Dio*; sebbene non siano ereticali, poichè Iddio si è fatto uomo, e per se stesse non sieno bestemmie; tuttavia e per l'orrore che generano nei fedeli, e pel disprezzo di Dio, con cui d'ordinario pronunziate vengono, specialmente da chi sfoga la rabbia, debbono ritenersi per bestemmie: e così l'altra parola, *cospetto di Dio*, detta in atto di minacciare o di atterrire.

Il dire poi, *com' è vero Iddio*, oppure *sono innocente com'è G. C.* sono vere bestemmie, perchè mettono del pari la verità creata colla verità divina, e l'innocenza di un Dio con quella, che può avere un uomo. All'opposto non c'è bestemmia in chi giura: *Viva Dio*, *la cosa è così*, perchè questo è un giuramento assertorio, e nulla più.

Non è poi bestemmia l'esclamazione fatta per meraviglia o sorpresa, *poter di Dio! poffar di Dio!* sebbene sia detta con qualche sorta d'indignazione. È però vero, che tali parole devono essere bandite da' Cristiani, nè debbono tanto facilmente scusarsi di grave peccato per la mancanza di rispetto, che contengono verso Dio.

CASO VII.

* Eugenio è solito pronunciare, *corpo della Madonna*, *sangue di S. Marco* ec. Cercasi se queste espressioni abbiano a dirsi bestemmie?

Egli è certo, che la bestemmia non è solamente un' espressione ed un atto contumelioso contro Dio, ma altresì contro della Ss. Vergine, dei Santi, e delle cose sacre, e delle opere di Dio. Ce ne dà la ragione San Tommaso 2. 2. q. 13. a. 1. ad 2. Siccome, dic' egli, la lode, che diamo ai Santi, si riferisce ultimamente in Dio; perchè nei Santi non veneriamo se non la comunicazione, ch' egli loro fece in modo più eccellente della sua bontà; così ingiuriando i Santi, veniamo a ingiuriare lui medesimo: *Sicut Deus in Sanctis suis laudatur, inquantum laudantur opera, quæ Deus in Sanctis efficit: ita et blasphemia, quæ fit in Sanctos ex consequenti in Deum redundat.* Questa bestemmia però nella sua deformità è minore di quella che è direttamente contro Dio, 1. perchè non offende direttamente Dio, ma indirettamente, cioè si offende la bontà di lui partecipata, e non la stessa di lui essenza; 2. perchè altro è il culto, che si deve a Dio, ed altro è quello ch' è dovuto ai Santi. Quindi si deduce, che minore ancora è la bestemmia contro i Santi di quella contro la Ss. Vergine. Parimenti il maledire i templi, le cose sante è una bestemmia, *contumeliosa*, *irrisoria*, e *imprecatoria*, per la relazione, che hanno a Dio. Così pure il maledire il cielo, la terra, le creature irragionevoli è una bestemmia indiretta, come insegna S. Tommaso 2. 2. q. 76. a. 4. ad. 1. *Maledictio creaturæ, inquantum creatura est, redundat in Deum; et sic per accidens habet rationem blasphemiæ.*

Ciò posto venendo al nostro caso, chi non avrà a dire, che Eugenio pronunciando: *corpo della Madonna*, *sangue di S. Marco* non sia reo di bestemmia? Queste espressioni contenendo in se un notabile disprezzo di Maria Vergine, e di S. Marco, specialmente pronunciate da chi è agitato dalla collera, devono essere annoverate fra le bestemmie semplici.

CASO VIII.

* Roberto, non potendo perchè muto articolar colla lingua alcuna espressione, dimostra con segni, ch' è irritato contro Dio, la B. Vergine ed i Santi. Cercasi se sia reo di bestemmia?

Siccome si può dar lode a Dio coll' interno del cuore, colla lingua, e colle azioni esteriori; così non vi ha alcun dubbio, che si può bestemmiare non solo colle parole, ma ancora cogli affetti, e coi gesti, e movimenti del corpo. Chi per esempio dicesse nel suo cuore: *non c' è Dio*, *non v' è in lui misericordia*, senza esternare questi suoi interni movimenti; questi sarebbe certamente reo di bestemmia, detta da S. Tommaso *cordis blasphemia*, 2. 2. q. 13. a. 1. in c. E chi sputasse contro qualche simbolo della divinità, percuotesse un immagine di G. C., lacerasse dispettosamente la Bibbia, e facesse altri atti ingiuriosi a Dio; questi egualmente senza anche profferir parola dovrebbe dirsi bestemmiatore. Ora se Roberto, che non può parlare, fa tali segni, che dinotano un disprezzo di Dio, della B. Vergine, e de' Santi, si deve inferire ch' egli è vero bestemmiatore, e bestemmiatore ereticale da denunciarsi, qualora questi segni indicassero, ch' egli vuole opporsi a qualche verità di Fede; tanto più, che nei muti i cenni, ed i gesti esteriori tengono luogo delle parole. Così Sant' Agostino *nel lib. 2. de Doct. Christ. cap.* 1. e nel *lib. de quantitate Animæ*, *cap.* 18.

CASO IX.

Tizio ammonito dalla esperienza, che quando è preso dal vino bestemmia, volontariamente vi si abbandona, e proferisce delle bestemmie ereticali. Cercasi se tali bestemmie sieno riservate?

In ogni diocesi le bestemmie ereticali sono riservate. Se poi siano o non siano soggette alla riserva quelle proferite nella ubbriachezza, non una è la opinione dei Teologi. V' ha chi sostiene, che non sono comprese nella riserva, perchè non sono bestemmie formali, ma sol-

tanto materiali, non proferendosi dall' uomo come uomo, cioè capace di far uso della ragione. Noi però siamo con quelli che tengono l' opinione contraria. E per verità quegli che sa bestemmiare quando è ubbriaco, abbandonandosi al vino deliberatamente vuole anche le bestemmie, giacchè chi pone la causa vuole anche l'effetto. Nè possono dirsi materiali soltanto le bestemmie proferite nella ubbriachezza da chi ammonito dalla esperienza che preso dal vino bestemmia, nullameno si ubbriaca. Imperciocchè se fossero soltanto materiali, non sarebbero imputabili a colpa; ma così è che gli stessi nostri avversarj non le scusano da ogni colpa; dunque quale colpa esse saranno? Non può esservi altra colpa certamente fuorchè quella che è da esse inseparabile. Dunque sono vere e formali bestemmie ereticali, comprese perciò nella riserva.

CASO X.

Un contadino si confessa di aver detto, oppresso dalla miseria, che per lui non v' è in Dio providenza. Il Confessore senza veruna interrogazione, lo rimette al Penitenziere. Cercasi se si sia regolato a dovere?

Rispondo che no. Trattandosi di persona rozza dovea prima procurare di rilevare con opportune interrogazioni, con quale sentimento abbia egli proferito tali parole, perchè può darsi, che le abbia dette od in un atto d' impazienza senza avvertenza a ciò che dicesse, oppure tranquillo senza però conoscerne il significato, nei quali casi siccome sarebbe scusato da colpa grave, così non sarebbe neppur soggetto alla riserva. Quando poi avesse potuto rilevare, che il contadino ha commesso un peccato mortale, doveva ulteriormente indagare, s' egli ha creduto nel suo cuore, che in Dio non v' ha providenza veruna, perchè allora sarebbe stato reo di eresia, e nemmen il Penitenziere non poteva assolverlo. Avrebbe dunque dovuto rimetterlo al Penitenziere, e persuaderlo con buone parole ad accostarsi a lui soltanto nel caso, in cui avesse rilevato, che egli fosse reo di bestemmia ereticale senza errore nell' intelletto.

Avendo dunque il nostro Confessore omesse tali indagini, deve dirsi, che non si è regolato a dovere.

CASO XI.

* * Sempronio più volte ha sentito persona proferir più bestemmie che parole, nè mai l'ha corretta, prevedendo inutile la correzione, e nè mai per timore la ha denunziata. Si domanda se abbia peccato?

Natale Alessandro nella regola 35. *lib.* 4. *Theol. Dogm. Moral.* stabilisce reo di grave peccato, chi ascoltando altri a bestemmiare non lo corregge, nè lo riprende, e nemmen lo denunzia al Giudice Ecclesiastico o Secolare. In conferma di ciò adduce la seguente dichiarazione fatta da Leon X. nel Concilio Lateranense: *Quicumque blasphemantem audierit, eum verbis acriter objurgare teneatur, si citra periculum suum id fieri posse contingit; eumque deferre, vel notificare apud judicem Ecclesiasticum, seu sæcularem intra triduum debeat. Quod si plures dictum blasphemantem simul audierint, singuli eum accusare teneantur, nisi forte omnes convenerint, ut unus pro cunctis tali fungatur officio.* Ciò venne anche sancito da S. Pio V. e dal primo Concilio di Milano. E lo stesso sommo pontefice Leon X., affinchè i cristiani abbiano più facilmente ad ubbidire all'esposta sanzione, concesse loro dieci anni d'indulgenza. Lo sdegno dunque della persona bestemmiatrice potrà scusare Sempronio dal non averla ripresa, tantoppiù che vedeva inutile la sua correzione, ma non mai dal non averla entro tre giorni denunziata. Ha egli perciò gravemente peccato.

CASO XII.

Cercasi come abbia a regolarsi il Confessore co' bestemmiatori?

Primieramente deve considerare di quale specie di bestemmie sia reo il penitente. Se sono ereticali con errore in intelletto contro la fede, egli non può assolverle per la scomunica riservata, a cui da più Concilj sono stati assoggettati gli eretici, ma deve rimetterle al

Sommo Pontefice, od a chi ne ha da lui ottenuta la facoltà. Se poi le bestemmie sono ereticali senza errore contro la fede, oppure semplici, deve osservare se siano o no riservate nella Diocesi, in cui si trova. Se sono riservate o deve procurarsi la necessaria facoltà, ovvero rimettere il penitente a chi questa facoltà ha di già ottenuta. Se poi non sono riservate, oppure ebbe la facoltà necessaria, egli può assolvere il penitente bestemmiatore osservando però le cose seguenti.

1. Avverta di fare che il penitente spieghi se le bestemmie sue sieno contro Dio, o contro i Santi, venendo riprovata dai Teologi come troppo bassa e certamente falsa la dottrina del Tamburino, che dice: *satis esse si in confessione aperiatur numerus blasphemiarum, nec explicare opus erit. . . . fuisse contra Deum, vel Beatissimam Virginem, vel contra Sanctos.*

2. Avverta di conoscere se il penitente sia abituato o consuetudinario. In questo caso differisca l'assoluzione fino a tanto che dalla esperienza conosca aver egli deposto l'abito, lo che non otterrà tanto facilmente, essendo la lingua difficile a raffrenare. Potrà per altro suggerirgli, che sera e mattina chieda a Dio perdono delle bestemmie, gli prometta di emendarsi, gli domandi soccorso, e faccia delle croci colla lingua sul pavimento ogni volta che anche inavvertentemente proferisca qualche bestemmia; oppure se può faccia ogni volta qualche limosina. Se mai fosse il giuoco l'occasione di bestemmiare, gli prescriva di lasciarlo onninamente.

3. Vinto l'abito di bestemmiare, oppure non essendo il penitente abituato, lo assolva quando sia disposto, e gli prescriva per penitenza qualche digiuno, croci colla lingua sulla terra, dopo aver recitate alcune preci, v. g. le Litanie, il Rosario ec. e ciò per lo spazio di uno o più mesi a proporzione delle colpe, e di risarcire all'onore offeso di Dio col ripetere spesse volte: *Benedetto sia il nome di Dio*, colle visite al SS. Sacramento, e di riparare lo scandalo dato alle persone, in presenza delle quali ha bestemmiato.

Se poi il penitente non si adattasse a questa direzione, ed alla penitenza imposta, procuri di piegarlo facendogli concepire l'enorme gravezza della sua colpa,

esponendogli anche le pene stabilite contro i bestemmiatori nelle divine Scritture, e nelle leggi civili ed ecclesiatiche. Che se resistesse ciò nullaostante, il Confessore non lo assolva, come mancante di vero pentimento. Così otterrà almeno, che non vengano profanati i Sagramenti.

CASO XIII.

* Un Confessore ricerca quali siano le pene stabilite dalle Leggi Ecclesiastiche e Civili contro i Bestemmiatori. Che se gli deve rispondere?

Per quello riguarda le leggi Ecclesiastiche troviamo nel Diritto Canonico comune, che i Chierici devono per la bestemmia esser deposti dall'offizio, e dallo stato chiericale, e che i laici abbiano ad essere annodati colla pena gravissima della scomunica. *Cap. si quis.* 10. *caus.* 22. *q.* 1. Nel cap. *Statuimus de Maledicis* 2. n. 4. è stabilito, che il bestemmiatore per sette Domeniche stia avanti la porta della Chiesa nel tempo delle solenni funzioni, e che nell'ultima Domenica sia nello stesso luogo senza mantello, a piedi nudi, e con corda al collo, e digiuni in pane ed acqua per sette Venerdì. E nel caso ricusasse di adattarsi a tale penitenza è prescritto di interdirgli per sempre l'ingresso nella Chiesa, e privarlo dell'Ecclesiastica sepoltura. Inoltre ai tempi di Lutero, Leon X. nella sua Costituzione promulgata nel Concilio Lateranense distinse tre sorta di bestemmiatori, e ne fissò le corrispondenti pene gravissime. Se sono chierici, la prima volta in cui vengono denunziati devono essere privati delle rendite del benefizio per un anno: la seconda del benefizio stesso: la terza devono essere dichiarati inabili a qualunque dignità e beneficio ecclesiastico. Se sono nobili, la prima volta sono condannati alla multa di venticinque ducati d'oro; la seconda di cinquanta; la terza sono cassati dal ruolo della nobiltà. Alle persone poi volgari per la prima volta prescrive la carcere temporaria; per la seconda, ordina che compariscano dinanzi la porta della Chiesa con una corona d'ignominia in testa; e quando fossero abituati, li vuole condannati perpetuamente alla prigione, ovvero

alla galera. Nella stessa Costituzione poi lascia ad arbitrio de' giudici la pena per le bestemmie contro la B. Vergine ed i Santi. Il Sommo Pontefice Giulio III. nella sua Costituzione 23. *In multis*, la quale fu fatta per Roma, e per lo stato Pontificio, com' osserva il Ferraris *Bibl. v. Blasphem.* c. 2. stabilisce pei bestemmiatori una multa di quaranta scudi d' oro per la prima volta; ed ottanta per la seconda; e per la terza la dichiarazione d' infami ed incapaci a qualunque offizio, grado, dignità, benefizio, onore. Comandò pure, che alle persone del volgo sia forata la lingua, le dichiarò inabili a testare, e a percepire eredità, nonchè soggette per tre anni al bando da Roma. Finalmente per la vile canaglia fissò le percosse, la galera, il bando perpetuo. Le pene poi poriate dalla Costituzione *Superna disposit.* di Leon X. nel Concilio Lateranense sono state confermate ed estese a tutto il Mondo da S. Pio V. colla sua Bolla *Cum primum Apostolatus* ec.

Veniamo alle leggi civili. Nel Gius Comune troviamo da Giustiniano Imperatore intimata la pena di morte ai pubblici bestemmiatori convinti. Nei Capitolari di Francia leggiamo, che Carlo Magno comandò, che chiunque avesse avuto l' ardire di pronunciare una bestemmia sia subito arrestato o dal Vescovo o dal Conte della Terra, in cui abita, e messo in prigione, sino alla soddisfazione, ed inoltre punito con pubblica penitenza, fin a tanto che colle preghiere del suo Vescovo sia solennemente riconciliato, e restituito al seno della Chiesa. Carlo V. Imperatore confermò la pena di morte solo per la bestemmia gravissima contro Dio; e fissò quella della frustatura, del taglio della lingua, della carcere, ed altre ad arbitrio dei giudici, secondo le circostanze della persona delinquente e del delitto, per la bestemmia contro la Vergine ed i Santi. Se crescendo il numero dei bestemmiatori, cessò il rigore quanto alla pena di morte, nullameno in ogni Regno furono stabilite delle pene acerbe ed umilianti per questo delitto. In alcuni regni sono i bestemmiatori condannati alla berlina: in altri vengono loro abbrustolite le labbra, o tagliata la lingua, o impresso sulla fronte con un ferro arroventato il marchio d' infamia, oppure sono condannati alla prigione,

ed alla galera. In altri infine è in arbitrio dei giudici la sempre severa lor punizione. Anche nel regno nostro Lombardo-Veneto è determinata la pena pei bestemmiatori contro Dio. Quando la bestemmia è congiunta allo scandalo pubblico vien punita col duro carcere da un anno a cinque, e si estende fino a dieci nel caso di più grave malizia, e se non vi fu lo scandalo è stabilita la pena parimenti del carcere di sei mesi a un anno. *Codice dei Delitti cap.* 14. §. 108. 109. (*)

BUGIA.

CASO I.

Narciso teme sempre di pronunciare bugie, ed angustiato si porta al suo Confessore accusandosi di tali colpe. Cercasi: 1. cosa sia veramente la bugia, 2. di quante sorta essa sia: 3. se sia sempre peccato?

Al 1. La bugia vien definita una *significazione opposta a ciò che si pensa.* Ella non si commette soltanto colle parole, ma eziandio coi fatti, e con qualunque segno. *Ille mentitur*, dice Sant' Agostino nel suo libro *de mendacio* cap. 3. *qui aliud habet in animo, et aliud verbis vel quibuslibet significationibus enunciat.* È dunque necessario per la bugia non già dire o significare il

(*) Le nostre leggi vogliono che la bestemmia, e sia l' empia esecrazione del nome di Dio o dei Santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni, sia punita col terzo grado di prigionia. Senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia, o confino. *Cod. legg. pen. art.* 101.

falso credendolo vero, ma dire e significare, ciò che la mente non crede, non tiene, non pensa. È perciò, che alcuni Teologi alla data definizione aggiungono, *con animo d'ingannare*; ma San Tommaso avverte 2. 2. q. 110. a. 1. che questa particella si ricerca per la perfezione e compimento della bugia, e non perchè non sia bugia il significare solamente il falso colla volontà deliberata di dire il falso, senza l'intenzione d'ingannare chi ascolta.

Al 2. La bugia, come viene distinta dai Teologi, è di tre sorte, cioè perniciosa, giocosa, offiziosa. La prima è quella che porta danno ad altri: l'altra è quella che arreca piacere alle persone che ascoltano: la terza è quella che vien pronunciata per utile proprio od altrui, senza però danno, od ingiuria a chisissia.

Al 3. Non può negarsi, che la bugia di qualunque sorta è sempre per sè stessa peccato. Imperciocchè 1. si oppone alla verità divina, mentre dicendo Iddio *la cosa è così*, la bugia pronuncia *non è così*: 2. inverte l'uso delle parole contro alla loro istituzione: 3. offende l'altrui diritto, perchè ognuno non ha diritto di saper le cose nostre, ma ha diritto di non essere ingannato. Quindi è, che la bugia vien condannata dalle divine Scritture tanto nell'antico, come nel nuovo Testamento. Nel Levitico 23. è prescritto: *Mendacium fugies*; nei Proverbj 19. *Qui loquitur mendacia, non effugiet pœnam*; nella Lettera di S. Paolo agli Efesini 4. *Deponentes mendacium*; ed in quella ai Colossesi 3. *Nolite mentiri invicem*. 4. Supposto lecito l'uso della bugia, niuno sarebbe più sicuro della fede e della mente altrui, si aprirebbe l'adito alla frode; non vi sarebbe mai testimonianza credibile, e anche il commercio avrebbe a distruggersi.

Da tuttociò pertanto potrà il Confessore dedurre se Narciso sia reo di bugie, oppure se da delicatezza di coscienza derivino le di lui dubbiezze.

CASO II.

Una persona, che prevede di essere visitata in sua casa obbliga i servitori a rispondere, che non è in casa, intendendo che non v' è per dare udienza, o per ricevere visite etc. Cercasi se ciò sia lecito?

Non è lecito. Imperciocchè se la bugia consiste nel significare all' opposto di ciò che pensa la mente, è un vero inganno il supporre, come nell' esposto caso, che la persona pensa di non essere in casa per dare udienza, o per ricevere visite, mentre pensa di non voler nessuno, e di usare di un pretesto per allontanare tutti da sè. Chi non vede dunque, che qui è manifesta la bugia?

So, che vi sono degli Autori, tra i quali il Navarro, che pretendono essere lecite le restrizioni mentali quando vi sia un vero e giusto motivo di servirsene, e che non vi sia obbligo di rispondere a chi interroga, e che secondo questa dottrina possono i servitori obbedire il Padrone 1. perchè egli non può essere sempre in istato di ricevere visite; 2. perchè tutte le persone non s'appagano quando loro si dica: *Il padrone è impedito*; 3. perchè vi sono dei soggetti di condizione considerabile, che non soffrono una tale risposta.

Ma supposta anche vera l' opinione dei citati Autori (e vedremo poscia quanto sia falsa), nell' addotto caso sostengo primieramente, che non sono permesse le restrizioni usate, perchè non v' ha giusto motivo di usarle. Se il padrone è veramente occupato per affari, od impedito da infermità, qual persona mai, quando sia ragionevole, può dolersi se per questi motivi non la riceve? E se la persona non è ragionevole, allora non occorre prendersi nessun pensiere. Dunque non v' ha giusto motivo di usare delle restrizioni. Se poi non si vuole ricevere tali persone, non è miglior partito riceverle, piuttostochè arrischiare di offendere Dio? Due cose, dice S. Tommaso 2. 2. q. 199. a 3. obbligano gli uomini ad esser sinceri, cioè l' onestà e la società, e quando non vi siano giusti motivi non si può giammai nascondere la verità. Nel nostro caso mancano questi motivi; dunque

opera male il padrone, che ordina ai servitori di dire a chi lo ricerca, che non si trova in casa.

Ed è poi vera la opinione dei citati Autori? Sant' Agostino nel suo libro contro la bugia cap. 18. esaminando se possa dirsi la verità ad un uomo, il quale non può saperla senza morire, propone il caso di un padre moriente, che ricerca cosa sia di suo figliuolo, di cui ignora la morte, e supponendo, che non si possa rispondere se non una di queste tre cose: *aut mortuus est*, *aut vivit*, *aut nescio*, conchiude che neppure in questo caso si può mentire e rispondergli *nescio*, ovvero *vivit*, quando è morto, e si sa ch' è morto. Se fosse pertanto lecito usar degli equivoci, parrebbe certamente che lo fosse per salvar un uomo dalla morte. Ora se non li crede permessi S. Agostino nel caso da lui stesso immaginato, dobbiam concludere essere onninamente falsa l' opinione di quelli, che col Navarro sostengono potersene usare quando vi siano motivi gravissimi.

Ma ripigliano i citati Autori: Noi dobbiamo rispondere il vero, quando chi c' interroga ha diritto d' interrogarci, ma non allora, che non ha alcun diritto. A quest' obbietto è facile la risposta. Se in tutti non v' ha diritto legale d' interrogarci, v' ha però il diritto morale fondato sulla onestà, oppure sulla società, eccettuato il caso, che vi sia motivo giusto di tacere la verità. Inoltre se vi è motivo di tacerla, non v' è poi caso in cui sia lecito il negarla, e servirsi di restrizioni che contengono la bugia. Innocenzo XI. ha condannato le seguenti due proposizioni. *Si quis vel solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus.* 2. *Causa justa utendi iis amphibologiis est, quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censatur tunc expediens et studiosa.*

CASO III.

Gabino non può restituire al suo prossimo la fama, cui ha gravemente pregiudicato, se non col dire ch' è falso ciò che ha detto, quando ha detto il vero. Cercasi che debba dirsi su questo punto?

Deve risarcire la fama altrui in ogni altro modo, ma non colla bugia, che di natura sua è mala. Così insegna S. Tommaso 2. 2. q. 62. a. 2. *Tenetur ad restitutionem famæ quantum potest, sine mendacio tamen, utpote quod dicat se male dixisse, vel quod injuste infamaverit.* Deve dire dunque Gabino, che ha parlato male, che ingiustamente ha infamato il suo prossimo, ma non mai pronunciare una falsità. Che se le persone, che l' odono sono tanto accorte, che da questo modo di ritrattarsi v' è pericolo che si confermino nella verità del delitto manifestato; allora può Gabino differire la ritrattazione del delitto, e cogliere l' opportunità di lodare la persona infamata, esaltandone la desterità, la virtù etc. e procurare in questa maniera di restituirle la fama già da lui vulnerata e tolta.

Nè ha qui luogo il detto *de duobus malis minus est eligendum.* Imperciocchè la menzogna è un male, e la riparazione non è male. È male la lesione della fama, ma questa di già fu commessa, nè in di lei confronto vien posta la bugia. Piuttosto ha luogo l' assioma: *non sunt facienda mala, ut veniant bona*, cioè non è lecito commettere la bugia per riparare alla fama rapita. Ma si dirà, che al detrattore corre l' obbligo di restituirla, e che l' omissione della restituzione è una colpa. Rispondo, che il detto *de duobus malis*, etc. secondo la comune intelligenza dei Teologi ha luogo allora soltanto, che siamo nella necessità di operare o l' una, o l' altra cosa, ma non nel caso nostro. Se il detrattore non può senza bugia direttamente riparare al male fatto, può bensì farlo indirettamente col lodare la persona offesa, ed in questo modo nè commette bugia, nè manca alla restituzione. Che se nemmen indirettamente può soddisfare al suo dovere, egli n' è assoluto, nè altro obbligo gli resta fuorchè di raccomandare al Signore la per-

sona offesa, affinchè la prosperi; come appunto è assoluto dal dovere di restituzione chi ha rubato, nè ha modo alcuno di restituire, e nemmen di chiedere ne' modi prudenti che il padrone gli doni il prezzo o la cosa rubata.

CASO IV.

Catone promette agli assassini dieci ducati per non essere ucciso, con intenzione di ricorrere al giudice per riaverli. Cercasi se abbia mentito nella parola data agli assassini?

Rispondo che Catone non ha mentito, perchè ha promesso di dare dieci ducati, ma non ha promesso di non ripeterli col mezzo del giudice. Così S. Tommaso in 4. dist. 29. quæst. unic. a. 2. ad 4. *Constans non cogitur ad mentiendum, quia tunc vult dare, sed tamen postea vult petere restitutionem, vel saltem Judici pronunciare, si se promisit non repetiturum restitutionem.*

Che se si ricercasse, se Catone sia tenuto a mantenere la sua promessa, dirò che essendo egli stato sforzato a promettere i dieci ducati da un timore grave cadente in uom costante, vale a dire per la morte minacciatagli, egli non n'è obbligato secondo lo stesso S. Tommaso 2. 2. q. 89. a. 7. ad 3. ove così insegna: *Talis enim obligatio tollitur per coactionem, quia ille, qui vim intulit hoc meretur, ut ei promissum non servetur.* Ed è perciò, che Alessandro II. rispose nel cap. *Abbas de his quæ vi, metusque causa fiunt*, all' Arcivescovo di Bologna: *Quæ metu et vi fiunt, de jure debent in irritum revocari.* Si eccettua però il caso, in cui Catone avesse avvalorata la sua promessa col giuramento, perchè avrebbe promesso in nome di Dio. Quindi l'Angelico nel luogo testè citato soggiugne: *Alia est obligatio, qua quis Deo obligatur, ut impleat, quod per nomen ejus promisit. Et talis obligatio non tollitur in foro conscientiæ, quia magis debet damnum temporale sustinere, quam juramentum violare.*

CASO V.

** Catone trovandosi nei paesi degl' infedeli per non essere ucciso cerca d' occultarsi Cattolico; quindi per essere più sicuro simula di essere quale non è; finalmente costretto dalla necessità mentisce la Religione che professa. Cercasi quale giudizio si debba formare della condotta di Catone?

Chi cela il vero certamente non mentisce, altrimenti tutte le volte che si tace si avrebbe a commettere delle bugie. Non mentì il Signore, dice S. Agostino *lib. contr. mendac. cap.* 10. quando disse: *Multa habeo vobis dicere, sed non potestis illa portare modo.* Ciò premesso, vengo alla prima maniera usata da Catone.

Se coll' occultarsi Cattolico non apportò danno alla Religione, e doveva indispensabilmente trovarsi in quei luoghi, egli n'è esente da colpa; ma se apportò danno alla Religione, e poteva starvi lontano, non può assolutamente scusarsi da colpa, essendo in tal caso obbligato a manifestarsi qual' è.

Nè può andar esente da peccato fingendosi quello che non è, e molto più nel mentire la Religione. Siccome è reo di omicidio chi uccide colla spada, e chi uccide con altro istromento, così dice S. Tommaso *Quodlibet.* 6. *q.* 9. *a* 3. è reo di bugia chi mentisce colle parole. e chi mentisce coi fatti. Se dunque colla simulazione si mentisce, e quel ch' è peggio, la Religione, convien dire che Catone ha commesso un enorme peccato. S. Agostino nel lib. *contr. mendac. cap.* 2. detesta lo scandalo di Jeu, che finse d' adorare Baal col distruggere coi Sacerdoti di quest' idolo la Casa di Acab, e chiama la sua simulazione *impium mendacium*: sebbene con ciò siasi adempiuta la volontà di Dio nell' esterminio della Casa di Acab; e S. Epifanio racconta, *hæres.* 19., che nel secondo secolo sono stati condannati quelli, che asserivano lecita la simulazione in materia di Religione, e non esser delitto fingere di venerare gli idoli nel tempo di persecuzione. Dunque quand' anche Catone non intendesse d' abjurare la Religione, tuttavia non può essere scusato da gravissima colpa, e

lo confonde l'esempio di Eleazaro nell'antica legge, che non volle simular di mangiare cibi vietati. v. *Mach.* 6.

CASO VI.

** Giulia si confessa, 1. di aver detto per certo quello di cui dubitava; 2. che avendo perduta una scrittura, ne ha sostituito un'altra affatto simile; 3. che per fare del bene a sè, ed agli altri ha detto qualche bugia. Ricercando Giulia come regolarsi in seguito, cosa dovrà suggerirle il Confessore?

Al 1. Suggerisca, che deve tacere non solo quando è in dubbio di una cosa, ma eziandio tutte le volte, che ne ha soltanto una semplice probabilità, oppure di dirla dubbia e probabile com'ella conosce; e ciò, come dice S. Tommaso, pel pericolo di mentire inseparabile da tali asserzioni.

Al 2. Che la sostituzione di una scrittura è una menzogna, che quando ancora abbia ciò fatto senza altrui danno, tuttavia ha peccato per la inordinazione, ossia per l'ordine della verità invertito. Aggiunga essere ciò pericolosissimo per i moltissimi inconvenienti, che ne possono derivare, cioè la facilità di falsificare le scritture, il pericolo di passare per falsaria ec.

Al 3. Che nè il bene spirituale o temporale degli altri, nè il proprio può coonestare la bugia. Imperciocchè dovendo essa amare il suo prossimo come se stessa, non adempie a questo precetto, 1. perchè ama l'altrui bene più dell'anima propria; 2. perchè non ama il prossimo quando l'inganna. Quindi S. Agostino nel lib. *contr. mend. cap.* 6. insegna, che nemmen per salvar l'altrui vita è lecita la bugia, e che il ricercare se la bugia in questo caso sia lecita, è lo stesso che domandare se per far del bene ad altri si debba farsi iniquo.

CASO VII.

** La stessa Giulia espone, che ha dovuto mentire per conservare la sua onestà, onde non essere a sè, e ad altri di spirituale rovina, ed ancora per richiamare un suo prossimo al proprio dovere. Domanda al suo

Confessore, se in questi casi almeno sia lecito il mentire?

S. Agostino nel libro più volte lodato al cap. 7. dice da prima, che parrebbe scusato dal peccato di bugia chi per conservare la pudicizia la proferisse, quando però non avesse altro mezzo per salvarsi: poscia dodo aver fatto conoscere che i beni dell' anima vanno preferiti al corpo; che non v' ha purità di corpo quando non sia congiunta a quella dell' anima; che il peccato per violenza commesso, non è se non peocato materiale, allorchè non vi acconsente la volontà; che nell' esposto caso colla bugia si perderebbe l' integrità dell' anima per salvare la materiale integrità del corpo; francamente conchiude, che non è mai lecito il mentire, fuorchè nell' occasione in cui colla bugia si possa conseguire un bene eterno. Ma non potendo avvenire, che la bugia sia senza colpa cagione di un bene eterno, così non v' è caso in cui la bugia sia lecita: *Stuprator irruat, qui possit mendacio devitari, sine dubitatione mentiendum sit facile responderi potest. Nullam esse pudicitiam corporis, nisi ab integritate animi pendeat; qua disrupta cadat necesse est, et ideo non in rebus temporalibus esse numerandam, quasi quæ invitis possit auferri. Nullo modo igitur animus se mentiendo corrumpit pro corpore suo, quod scit manere incorruptum, si ab ipso animo incorruptio non recedat. Quod enim violenter non præcedente libidine patitur corpus, vexatio potius, quam corruptio nominanda est.*

E neppure può Giulia senza colpa dir bugie per non essere a sè, ed agli altri cagione di spirituale rovina. Non è mai lecito il peccato per fare un bene, e per conseguenza nemmeno per evitare un male. S. Agostino nel citato lib. cap. 10. insegna che si deve tralasciare di conferire il Battesimo, e di farsi battezzare, quando ottener ciò non si possa senza dire una bugia, e che per non dire bugia si deve anche lasciare di convertire un eretico. Ed infatti se in vista di un bene fosse lecito ciò ch' è intrinsecamente male, ne seguirebbe, che sarebbero talora permessi i furti, e gli adulterj, quando cioè con essi si ovviasse ad un male maggiore. Dunque il Confessore avvertirà Giulia, che mai e poi

mai è permessa la bugia. Che se ella mossa da principj erronei ha usato della menzogna per fare del bene, ed impedire del male, l' avverta che la sua ignoranza varrà forse a scemarle la gravezza del peccato, ma non mai a scusarla da ogni colpa. *Interest quidem plurimum*, scrisse il S. Dottore nel cap. 7. *qua causa, quo fine, qua intentione quid fiat: sed ea quæ constat esse peccata, nullo bonæ causæ obtentu, nullo quasi bono fine, nulla velut bona intentione facienda sunt.*

CASO VIII.

* Aldo si scusa di aver proferite delle bugie senza distinguerne la specie. Cercasi se possa il Confessore assolverlo senza alcuna interrogazione?

Deve prima interrogarlo se le bugie proferite siano uffiziose e giocose, oppure ingiuriose a Dio e dannose al prossimo. Infatti sebbene ogni bugia sia peccato, tuttavia non di ogni bugia è eguale la colpa. Le bugie uffiziose e giocose di loro genere non sono peccato mortale, e possono esserlo soltanto per accidente; ma è sempre mortale peccato quella bugia, ch' è ingiuriosa sommamente a Dio, e di grave danno al prossimo. Eccone le prove:

Le bugie uffiziose e giocose non sono grave male in se stesse, e nemmeno in quanto al loro fine. Non lo sono in se stesse, perchè apportano un inganno non rilevante, nè sono di pregiudizio al prossimo. Non lo sono in quanto al loro fine, perchè ordinariamente sono dirette a qualche leggier piacere, a qualche scusa parimenti non perniciosa al prossimo: *Duo sunt*, così S. Agostino in Ps. 5. v. 7., *omnino genera mendaciorum, in quibus non magna culpa est, sed tamen non sunt sine culpa, quam aut jocamus, aut ut prosimus mentimur.* Dissi per altro, che per accidente possono le bugie uffiziose e giocose divenir peccati mortali, e ciò, come insegna l' Angelico 2. 2. q. 110. per lo scandalo, e pel danno di cui potrebbero esser cagione: *Per accidens autem potest contrariari caritati ratione scandali, vel cujuscumque damni consequentis, et sic erit etiam*

*

peccatum mortale, cum scilicet aliquis non veretur propter scandalum publice mentiri.

Parlando poi delle bugie sommamente ingiuriose a Dio, e di grave danno al prossimo, non v'ha dubbio che esse sieno sempre peccati mortali. Di queste si parla nella Scrittura, quando della menzogna si dice, che dà la morte all'anima, come abbiamo nella Sapienza cap. 1. *Os quod mentitur, occidit animam*, nei Salmi 5. *Perdes omnes qui loquuntur mendacium*, e nell'Apocalissi 21. *Idololatris, et mendacibus pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulphure, quod est mors secunda.* E la ragione vien addotta da S. Tommaso nella 2. 2. q. 110. a. 1. Se il peccato mortale è propriamente quell'azione, quel detto, quel pensiere, che gravemente ripugna alla carità e nella sua natura, e nel suo fine; non v'ha dubbio, che alla carità verso il Creatore gravemente si opponga la bugia quand'è sommamente ingiuriosa a lui, e così alla carità verso il prossimo grandemente si opponga l'apportargli colla bugia un riflessibile danno. Dunque la bugia in questi casi è peccato mortale.

Quindi il nostro Confessore prima d'impartire l'assoluzione al Aldo deve interrogarlo sulla qualità, e numero delle bugie da esso pronunziate, e distinguere la qualità di esse per conoscere lo stato vero della di lui coscienza.

CASO IX.

Un penitente ha detta una bugia in Confessione. Cercasi qual giudizio debba darsi di tale bugia?

Se la bugia fu detta avvertentemente ed in materia grave, v. g. intorno al numero dei peccati mortali, o qualche circostanza inutante specie, ovvero aggravante notabilmente, oppure circa un'occasion prossima, o ad un abito peccaminoso etc. non v'ha dubbio che ella è peccato mortale, anzi un sacrilegio, che rende nulla e sagrilega la Confessione, e ciò per la grave ed ingiuriosa irriverenza, che si fa al Sacramento. Così la sentono comunemente i Teologi. Se poi la bugia versa sopra materia di poco o niun conto, oppure intorno a cose non ispettanti alla Confessione, allora il penitente non

ha peccato, secondo il comun parere dei Teologi, se non venialmente, perchè leggiera è la irriverenza recata al Sacramento. Crede però il Gaetano, e dubita il P. Concina, appoggiati a S. Tommaso, che se il nostro penitente avesse mentito, benchè leggiermente, intorno a cose spettanti al Sacramento, v. g. se avesse negato di aver commesso un peccato veniale, che ha veramente commesso, fosse da giudicarsi reo di mortal colpa. Ma S. Tommaso insegna 2. 2. q. 69. a. 1. che il mentire in giudizio anche laico, è mortale allora soltanto che v'è l' obbligo di dire il vero; ma così è, che niuno è tenuto a manifestare i peccati veniali, nè il Confessore ha diritto d' interrogare intorno ad essi, perchè materia non necessaria del Sagramento; dunque secondo S. Tommaso non è reo di mortal colpa, chi in Confessione mentisce intorno ad un peccato veniale, che ha commesso. Ecco le parole di S. Tommaso: *Si judex hoc exquirat, quod non potest secundum ordinem juris, non tenetur ei accusatus respondere, sed potest vel per appellationem vel aliter licet subterfugere. Mendacium vero dicere non licet.* Ma soggiunge il Concina: S. Tommaso nel lodato articolo insegna: *si confiteri voluerit* (il reo) *veritatem, quam dicere tenetur, vel si eam mendaciter negaverit, mortaliter peccat.* Dunque il reo è astretto a dire sempre il vero, e se non lo dice pecca gravemente. Sì è astretto a dire la verità, ma però *quam dicere tenetur*, vale a dire per legge di verità che esclude ogni menzogna, ma non per legge di giudizio Sacramentale. Dunque peccherà egli secondo la natura e qualità della bugia, e secondo la irriverenza recata al Sacramento, la quale non sarà giammai grave fino a divenire mortale e render nulla od almen dubbia la Confessione, come erroneamente inferisce il Franzoja, se non quando versi su materia grave, ed il Confessore abbia diritto di ripetere la verità. Così la sentono molti Teologi, fra' quali il Soto, il Baunez, il Navarro.

CASO X.

** Un penitente ha detta in Confessione una bugia per umiliarsi e comparire più reo di quello lo è realmente. Cercasi cosa dir si debba di questa bugia?

L'umiltà da cui deve essere accompagnata la Confessione è tale, che desta nell'anima un basso sentimento di se stessa col conoscimento delle proprie colpe e dell'offesa di Dio, e la conduce non già ad accrescere il numero delle colpe, ed a rappresentarle con circostanze più aggravanti di quello lo sono, ma a manifestarle quali sono in se medesime senza scusa. Quindi è che l'*Habert cap.* 9. §. 4. *de Sacr. Pœnitent.* chiama siffatte bugie sacrilegj, ma però non crede, che arrivino a peccati mortali: *Qui enim falso, et contra mentem negat, aut affirmat se reum esse peccati venialis, et alia simul confitetur, non videtur peccare nisi venialiter.* Ecco dunque il giudizio, che deve darsi del nostro penitente. È però da avvertirsi secondo il lodato Teologo, che tali penitenti fanno molto temere d'esser mancanti di contrizione ed attrizione, e ciò perchè nel tempo stesso, in cui implorano il perdono, dimotano, che non hanno verun riguardo d'offender Dio, di contraddire alla propria volontà, e d'incorrere in nuova colpa. Insegna perciò S. Agostino nel suo Serm. 181. alias 29. de verbis Apostoli cap. 4. *Cum humilitatis causa mentiris, si non eras peccator antequam mentireris, mentiendo efficeris, quod evitaveras. Veritas autem ipsa est, ut quod es dicas, nam quomodo est humilitas, ubi regnat falsitas?*

CASO XI.

* Publio espone in Confessione un solo peccato veniale, che non ha mai commesso, e nega con bugia un peccato mortale altra volta manifestato e dal quale fu assoluto. Cercasi se abbia gravemente peccato?

Rispondo che sì. La ragione si è, perchè accusando un solo peccato veniale, che non ha commesso ha recato gravissima ingiuria al Sacramento, avendolo così esposto a nullità, giacchè in lui non vi fu materia per

l'assoluzione. Negando poi un peccato mortale altra volta manifestato, e da cui fu assoluto ha egualmente commesso grave peccato, perchè avendo il Confessore diritto d'interrogarlo per conoscere se la sua caduta sia nata da pura fragilità, oppure da un pravo abito, e da consuetudine peccaminosa, egli avea dovere di rispondere sinceramente.

CASO XII.

* Nevio è chiamato a far testimonianza sopra un fatto, cui fu presente, e per salvare il reo e liberarlo dalla morte, nega di essere stato presente. Ricercasi 1. Se vi sia obbligo di dire la verità nel fare testimonianza. 2. Qual peccato commetta chi per liberare un reo depone il falso. 3. Che si debba dire di Nevio?

Al 1. Convien distinguere. Se la testimonianza vien ricercata da un legittimo superiore, chiunque è tenuto a testimonianza in quelle cose, nelle quali secondo l'ordine del gius è ricercato, come sarebbe nelle cose manifeste, ed in quelle, cui v'è un'infamia precedente, e non nelle occulte, ed in quelle intorno alle quali non è preceduta veruna infamia. La ragione è chiara, perchè ciascuno è tenuto ubbidire al superiore in tuttociò che spetta alla giustizia che non riguarda se non il pubblico e manifesto. Se poi la testimonianza vien ricercata da qualsivoglia altra persona, chiunque pure è tenuto a farla allorchè si tratta di liberare alcuno dalla morte ingiusta, o d'altra pena, o da infamia, o da qualsivoglia danno; anzi in tal caso senza essere ricercato deve dal canto suo procurar di manifestare la verità per giovare all'innocente. Così S. Tommaso nella 2. 2. q. 70. a. 1. Soggiunge anzi il S. Dottore, che qualora si trattasse della condanna di un uomo, nessuno è tenuto a fare testimonianza se non costretto dal legittimo superiore, eccettuato il caso, in cui dal non testificare ciò che taluno sa anche non ricercato, ne fosse per derivare un grave danno alla moltitudine, oppure ad una terza persona.

Al 2. Che poi pecchi quello, che testifica il falso, qual dubbio può esservi? Se testifica fuori di giudizio,

la sua testimonianza è una menzogna, e deve calcolarsene la gravezza dal maggiore o minor danno che arreca al prossimo. Se testifica in giudizio, la falsa sua deposizione, dice S. Tommaso *l. c. a. 4.* trae seco una triplice deformità. 1. Egli commette uno spergiuro, quando afferma col giuramento quanto testifica, come bene spesso avviene, ed il suo peccato è mortale. 2. Egli viola la giustizia, e per questo titolo la falsa deposizione è parimente peccato mortale di suo genere, come lo è qualunque ingiustizia. 3. Egli pronuncia una bugia, e per questa parte il peccato non è sempre mortale. E si avverta, che si lorda della stessa colpa non già solamente chi depone il falso, ma anche quello, che testifica come certa la cosa dubbiosa, e così chi senza la dovuta diligenza nel conoscere la verità denunzia il falso supponendo di dire il vero, perchè la falsità deposta è in lui volontaria per la sua negligenza nella ricerca della verità.

Ora dall'esposta dottrina si deduce cosa si debba conchiudere di Nevio. Se egli non è giuridicamente chiamato in testimonio, peccò certamente nell'esporsi volontario a dover deporre ciò che deve portare la conseguenza della morte del reo, quando per altro non ne fosse obbligato pel bene della moltitudine, e per la salvezza di una terza persona innocente. Ma se n'è giuridicamente ricercato, egli pecca gravemente, prescindendo anche dal giuramento, perchè viola la giustizia, inganna il giudice, e dal suo canto impedisce la retta e giusta sentenza. (*) In un caso solo secondo S. Tommaso *l. c. a. 4. ad 2.* può scusarsi da mortal colpa, vale a dire, quando il giudice fosse evidentemente tanto iniquo da sconvolgere il giudizio, e volesse maliziosamente far perire un innocente, e Nevio non affermasse con giuramento le sue deposizioni: *Injustum udicium*, così il santo Dottore, *non est judicium, et ideo ex vi judicii fal-*

(*) Le leggi del nostro regno riguardanti la falsa testimonianza, tanto contro che a favore del reo, saranno riferite ne' casi corrispondenti.

sum testimonium in injusto judicio prelatum ad injustitiam impediendam non habet rationem peccati mortalis, sed solum ex juramento prolato.

CASO XIII.

* Fabio si accusa di essere stato chiamato dal suo Parroco a testificare che due conjugandi non aveano un certo impedimento dirimente il matrimonio, e ch' egli, affinchè il Parroco assista al matrimonio, testificò falsamente, che quell' impedimento non v' era fra essi. Cercasi se abbia peccato, ed a che sia egli tenuto?

Ha peccato gravemente. Comunque il Parroco avesse bisogno della testimonianza di Fabio per assicurarsi, che potea assistere al matrimonio de' due conjugandi; egli è però certo, che in tale caso era egli obbligato a deporre il vero sì per la obbedienza dovuta alle leggi della Chiesa, la quale esige che si denunzino gl' impedimenti non solo dirimenti, ma eziandio impedienti il matrimonio, sì perchè conosceva che dalla sola sua testimonianza n' era per derivare, che i conjugandi non si sarebbero uniti giammai illecitamente, ed avrebbe loro il Parroco procurata l' opportuna dispensa. Ha peccato dunque in materia grave contro le leggi della Chiesa, e fu motivo colla sua bugia di un' illecita unione.

A che poi sia Fabio tenuto, sembrami che la cosa sia chiaramente decisa. Se ognuno è tenuto a riparare i danni, di cui si è fatto cagione, non può dispensarsi Fabio dal dover trar d' inganno il Parroco, e procurare per quanto può che la unione de' due conjugandi venga sciolta, oppure colla dovuta dispensa legittimata. Ma si dirà ch' egli non può ciò fare senza manifestar la sua colpa, e comparire dinanzi al Parroco un bugiardo in materia di tanta importanza? È vero, ma il savio e prudente Confessore potrà in tal caso diminuire o togliere se fia possibile, che Fabio si esponga, non però assolverlo fino a tanto, che il Parroco venga a lume dell' illegittimo matrimonio esistente nella sua Parrocchia, e possa quindi provvedervi.

CASO XIV.

** Pancrazio, uomo ricco e superbo, sentesi con piacere adulare, e v' ha chi per vivere più comodamente l' adula, o loda in lui anche quello, ch' è detestabile. Cosa si deve dire dell' adulatore?

Gli adulatori sono chiamati da S. Girolamo inimici piacevoli, che ingiuriano la verità e le persone, in grazia delle quali mentiscono. E S. Tommaso gli stabilisce rei di mortal colpa, 2. 2. q. 116. a. 2. con quel detto d' Isaia 5. *Væ qui dicit malum bonum, et bonum malum*, e coll' altro del Salmo: *Quoniam laudatur peccator in desideriis animæ tuæ, et iniquus benedicitur.* Ecco come S. Prospero dipinge la lingua adulatrice:

Lingua assentatrix vitium peccantis acervat,
Et delectatum crimine, laude ligat.
Nulla sit, et lapso reparandæ cura salutis,
Blanditur sonti dum male majus honor.
Libera sit potius vox correctionis amici
Serpere, nec fibris cæca venena sinat.
Nec credens medici verbis fallacibus æger,
Noxia laudatæ vulnera pestis amet.

Che dunque si dovrà dire dell' adulatore? Si deve dire, che opera il maggiore male, perchè si oppone alla carità. Quindi abbiamo nei Proverbj: *Meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudolenta oscula odientis.* Non è qui dunque l' adulazione una semplice bugia, cresce il male per il fine, ch' è di nutrire la superbia di Pancrazio; per le circostanze, perchè si cerca con una iniquità il comodo sostentamento; per le conseguenze, perchè in luogo di procurare la salvezza di Pancrazio non si fa che addormentarlo nella sua demenza. Che se il nostro adulatore fosse veramente bisognoso, nè avesse altra mira, che d' evitare un gran male, e si scostasse co' suoi discorsi assai poco dalla verità, allora soltanto non sarebbe sì enorme la sua colpa, benchè non avrebbe a cessare di essere un uomo vile.

CANONICI.

CASO I.

* Un Vescovo di consenso del suo Capitolo eresse nella Chiesa sua Cattedrale un Canonicato. Il Capitolo prima che si venga alla nomina del novello Canonico pretende appoggiato alla pratica, che abbiasi ad impetrare dalla S. Sede l'approvazione della nuova istituzione. Cercasi se il Vescovo ne sia strettamente obbligato?

Quando l'erezione del Canonicato sia fatta regolarmente, cioè secondo il prescritto dalle leggi della Chiesa, il Vescovo può farla coll'autorità sua, nè ha mestieri della conferma, od approvazione della Sede Apostolica, come si raccoglie dal cap. *cum accessissent n. 1. de constit.* Che se il Capitolo allega la pratica quasi costante di fare tali erezioni col consenso, e coll'autorità della S. Sede, convien indicargli, che ciò si usa a cautela, potendo facilmente succedere, che tali erezioni vengano attaccate per qualche difetto, cui non può supplire fuorchè il Romano Pontefice. Infatti per erigere un Canonicato è necessario stabilir la prebenda, e questa coll'assegnazione di rendite o risultanti dalla mensa Capitolare, e dalla unione di più Benefizj semplici. Può quindi in ciò avvenire, che non esattamente si osservi il prescritto dalla Chiesa. Si ricerca infatti primieramente la cognizion della causa della unione, secondo la Clementina *fin. de reb. eccles. non alien.*, e quando l'unione si fa dal R. Pontefice in forma graziosa, questa risparmiasi, nè fa d'uopo chiamare, chi deve esser chiamato. 2. Si ricerca il consenso del Capitolo della Chiesa Cattedrale, il quale alle volte può opporsi, e col ricorso al R. Pontefice si supplisce anche a questa deficienza. 3. Si ricercano le sollennità stabilite dal Gius, ed a queste pure se non sono state totalmente adem-

piute, si supplisce colla conferma Apostolica. Se dunque la pratica insegna di aver ricorso alla S. Sede nella erezione di un Canonicato tanto di Cattedrale come di Collegiata solamente ad *cautelam*, può il Vescovo coll' autorità sua propria far l' erezione, adempiendo però esattamente alle leggi stabilite della Chiesa, nè in questo caso è tenuto ad impetrare l' approvazione o conferma del Romano Pontefice. Vedi Pirr. Conrad. *Prax. Benefic. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 87. *e seg.*

CASO II.

* Un Canonico di fresco eletto in una Chiesa Cattedrale prima di prenderne il possesso ricerca se col semplice Canonicato abbia egli conseguito una Dignità Ecclesiastica, e quali doveri col Canonicato egli incontri?

Che i Canonici delle Chiese Cattedrali rappresentino il Clero di tutta la città, e compongano il senato del Vescovo, ciò senza dubbio e' insegnano concordemente i Canonisti. Che poi il Canonicato debba considerarsi una Dignità Ecclesiastica, questo è falso, ed ecco come ne parla su questo proposito il ch. Mons. Devoti nelle sue Istituzioni Canoniche Lib. 1. Tit. 3. Sect. 7. §. 60. *Honorantur autem Canonici supra cæteros clericos, maxime si sint canonici cathedralis templi, qui præcipua quædam habent supra canonicos collegiatarum. Singuli Canonici dignitatem non habent, quamquam ad eam proxime accedant canonici Ecclesiæ cathedralis. . . sed Dignitas est penes corpus universum.* Quindi è che vi sono dei Dottori, come può vedersi presso il Ferraris *v. Canonicus*, i quali pretendono, che i Canonici non possono usare dei loro fregj se non quando sono uniti in corpo.

Ciò esposto intorno alla Dignità parleremo adesso dei doveri annessi al Canonicato. È certo, che i Canonici sono tenuti in modo speciale a servire all' Altare ed al Culto divino, ed il principale loro dovere è di recitare o cantare in Coro l' Uffizio divino, al quale devono supplire per se medesimi, e non per sostituto, come prescrisse il Tridentino nella sess. 24. cap. 12. *de Reform.* Per adempire pertanto a questo dovere sono tenuti

alla perpetua residenza, nè è loro permesso assentarsi se non per lo spazio di tre mesi in cadaun anno. Se oltre a tre mesi volessero non risiedere, potrebbero farlo allora soltanto, che una giusta causa ammessa dai Canoni glielo permettesse, come sarebbe se fossero deputati ad agir per le sostanze della Chiesa o del Vescovo, ovvero fossero in qualche Università applicati allo studio di Teologia, o di Diritto Canonico. Ecco quanto si deve rispondere alle ricerche del novello Prebendato.

CASO III.

* Disputano due Chierici, se nella elezione ad un canonicato vacante fra due concorrenti di pari merito, uno de' quali è laureato, si debba eleggere il laureato. Checchè essi dicano a difesa del proprio parere, quale sarebbe la vera sentenza?

Il Tridentino nella sess. 24. *de Reform.* can. 12. così si esprime: *Hortatur etiam Sancta Synodus, ut in provinciis ubi id commode fieri potest dignitates omnes, et saltem dimidia pars Canonicatuum, in Cathedralibus ecclesiis, et collegiatis insignibus conferantur tantum magistris, vel doctoribus, aut etiam licentiatis in theologia, vel jure canonico.* Con queste parole avverte assai bene Pirro Corrado *in Prax. Benef. lib.* 2. *cap.* 9. *num.* 71. 72. *et* 77. non intese il Concilio di obbligare sotto precetto, che almeno una terza parte dei canonicati delle chiese cattedrali, e delle insigni collegiate sia conferita a soli dottori o licenziati in Teologia, o Gius canonico, ma solo lo consigliò pel decoro della chiesa, e perchè ricorrendo alle cattedrali ed alle collegiate insigni maggior numero di persone, abbiano queste a trovare degli ecclesiastici distinti nella dottrina, dovendosi supporre secondo la mente del Concilio, che fra i laureati non vi sia alcuno senza merito. Ciò anche si rileva dal termine *hortatur*, che non è confondibile col *præcipit*, e così dalle parole *ubi id commode fieri potest.* Volendo dunque rispondere alla questione promossa dai due Chierici, convien distinguere, e conoscere se parlino di un canonicato vacante in una chiesa cattedrale, o collegiata insigne, oppure di altra collegiata che non go-

de della prerogativa d'insigne. Se il canonicato è di una chiesa non insigne, il laureato concorrente non ha verun diritto di preminenza sul suo competitore, poichè dal Concilio non si ricerca nemmen in via di consiglio, che in tali chiese alcuni dei canonici abbiano conseguita la laurea, oppure siano licenziati. Se poi si tratta di un canonicato di cattedrale, o di collegiata insigne non vi ha dubbio, che debba preferirsi il laureato a chi non ha questa qualità, e ciò per seguire il solo consiglio del Tridentino, sempre però ritenuto che egli sia almen pari nel merito a' suoi competitori.

CASO IV.

* Fabio eletto canonico di una chiesa cattedrale fece la professione di fede innanzi al Vescovo mentre si trovava in Capitolo presenti tutti gli altri Canonici. Cercasi se debba farla di nuovo dinanzi al Capitolo?

La legge, che obbliga gli eletti a dignità e canonicati delle chiese cattedrali a far la professione di fede entro due mesi da computarsi dal giorno del possesso tanto in mano del Vescovo quanto alla presenza del Capitolo, trovasi espressa nella sess. 24. *de reformat.* cap. 12. del Tridentino, e nella costituzione *injunctum nobis* del sommo pontefice Pio IV. E poichè il Concilio, ed il lodato sommo Pontefice prescrivono semplicemente che questa professione di fede sia fatta alla presenza del Vescovo, ed ancora in Capitolo: *Non solum coram episcopo seu ejus officiali, sed etiam in capitulo*, rettamente pensa il Ferraris v. *canonicatus, canonici art.* 4. *n.* 3. che Fabio non sia tenuto a rinovarla in Capitolo, quando in Capitolo l'ha fatta alla presenza del Vescovo. Così fu anche deciso dalla sacra Congregazione del Concilio *in Segontina* 18. *aprile.* 1590. e così sostengono il Garzia *de Benef. part.* 3. *cap.* 3. *num.* 27. ed il Barbosa, *de offic. et potest. episc. alleg.* 61. *n.* 18.

CASO V.

* Suppongasi, che Fabio essendo la Sede vescovile vacante abbia fatta la professione di fede soltanto in Capitolo. Ha egli soddisfatto al dover suo?

Rispondo che no. Ed è la ragione, perchè quantunque il Capitolo succeda al Vescovo nella giurisdizione e funga le di lui veci, tuttavia avendo stabilito il Tridentino nella sess. 24. *de reform. c.* 16. che la giurisdizione vescovile venga amministrata pel Vicario capitolare, e non per lo stesso Capitolo, deve Fabio ripeterla presso il Vicario capitolare, che il Vescovo più propriamente del Capitolo rappresenta.

CASO VI.

* Publio dopo sei mesi, dacchè è Canonico di una chiesa cattedrale, viene avvertito di non aver fatta la professione di fede. Cercasi 1. Se abbia mortalmente peccato. 2. Se sia tenuto a restituire i frutti di sua prebenda. 3. Se non ostante che sia trascorso il termine sia tenuto a farla?

Al 1. Se Pubblio avvertentemente non ha fatta la professione di fede entro i due mesi dall' ottenuto possesso del Canonicato, non v' ha dubbio, ch' è reo di mortal colpa, essendo questa prescritta dal Tridentino, come dice il Sanchez *lib.* 2. *in Decalog. c.* 5. *num.* 1. con termini obbligatorj, e comandata sotto gravissime pene. Se poi l' ha omessa per ignoranza, inavvertenza, o scordo, ritengono il Navarro *Consil.* 2. *de Jurejurand.* ed il Reiffenst. nel *lib.* 1. *Decret. tit.* 1. §. 9. *n.* 288. con altri molti, che non abbia mortalmente peccato, potendolo scusare l' ignoranza, e l' inavvertenza. Tale ignoranza, ed inavvertenza non deve essere però, che Publio credesse di non dover fare la professione di fede se non quando fosse stato chiamato; poichè doveva sapere, che non era per chiamarlo essendo abbastanza ammonito dal Canone, di doverla fare entro i due mesi dall' ottenuto pacifico possesso,

Al 2. Rispondo, che non può ritenersi i frutti per-

cepiti dal suo Canonicato decorsi dopo il termine dei due mesi dal conseguito possesso: *Fructus non faciant suos, nec in illis possessio suffragetur*, così il Tridentino sess. 24. *de Reform. cap.* 12. Si avverta però, che pei frutti della prebenda non s'intendono comprese le distribuzioni quotidiane, perchè queste vengono date per causa del sacro ministero e del servigio personale, avendo così definito la Sacra Congregazione, come riferisce l'Ugolino *de Off. et potest. Episc. cap.* 50. §. 10. *n.* 5. Che se i frutti del Canonicato consistessero totalmente in distribuzioni, allora dovrebbe restituire le distribuzioni medesime percepite, ed applicarle a sovvenimento dei poveri, od alla fabbrica della chiesa, come opina il Barbosa *in Concil. Trident. sess.* 24. *de Reform. cap.* 12. *n.* 31.

Al 3. È tenuto ad emettere la professione di fede, perchè il termine prescritto dal Tridentino, non è come disse il Ferraris v. *Canonicatus*, *Canonicus* art. 4. n. 12. *præfixum ad remittendum, et terminandam obligationem; sed ad differendam executionem atque pœnam.* Si avverta poi, che Publio, soddisfacendo a questo suo dovere, non ricupera i frutti del Canonicato, che ha perduti per la sua negligenza, perchè ciò, che si ha perduto per legge del Concilio, non più si acquista, come ha dichiarato la Sacra Ruota *in Ovetensi Mercedis*, sotto il dì 12. Decembre 1601.

CASO VII.

Un Sacerdote Canonico di una chiesa collegiale è angustiato dallo scrupolo, e dal dubbio di essere tenuto alla restituzione dei frutti percepiti dal suo Canonicato, perchè non ha mai fatto la professione di fede. Cercasi se lo sia con ragione?

L'obbligazione di far la professione di fede fu imposta dal Tridentino, e dalla Bolla di Pio IV. ai soli proveduti di Benefizio Curato, oppure di Canonicati e Dignità nelle chiese cattedrali, e non nelle chiese collegiate tanto di città, come di campagna. Così rispose la sacra Congregazione *in una Avenionensi* del 1586. ed *in una Catanzari* del dì 9. febbraro 1726. Il nostro Sacer-

dote dunque non deve avere alcuno scrupolo per la sua omissione, nè quindi è tenuto a restituzione alcuna. Così anche il Lambertini nella sua Istruzione del dì 26. agosto 1736.

CASO VIII.

Niccolò Canonico frequenta il Coro, ma non canta, e recita solo sotto voce l' uffizio divino. Cercasi 1. se pecchi gravemente: 2. se sia tenuto a restituzione?

Al 1. Pecca gravemente, quando non abbia un legittimo impedimento, perchè è tenuto a cantare in coro cogli altri per obbligo di giustizia, essendochè a questo fine gli fu conferita la prebenda. Infatti senza cantare egli assiste al coro colla sola presenza, e così non soddisfa al dover suo principale, quale è quello di recitare ad alta voce, e col canto le divine lodi. Nè giova che reciti sotto voce l' uffizio, perchè il dovere di lui è di unirsi agli altri nel canto. Quindi è che il Concilio di Basilea decretò nella sess. 21. cap. 3. *Quum psallendi gratia ibidem conveniunt, juncta et clausa labia tenere non debent, sed omnes, præsertim qui majore funguntur honore, in psalmis, hymnis, et canticis Deo alacriter modulentur.* Nello stesso senso parlò pure il Tridentino nella sess. 24. cap. 3. dichiarando, che la milizia dei Benefiziati fu istituita *ut in choro ad psallendum instituto hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte, devoteque laudent.* Si ascolti anche S. Carlo Borromeo nel suo 1. Concilio par. 3. cap. 3. *Itaque auctoritate etiam concilii Tridentini præcipimus, ut quum in choro psallendum est, ipsi quoque, quantum honoris gradu præ cæteris præstant, tantum studiosis psalmis, et hymnis, et canticis una cum aliis modulantes, Dei laudes concelebrent. Cui officio si defuerint, pro absentibus habeantur, et earum horarum, quas ea ratione obierint distributionibus mulctentur.* Questa sentenza fu finalmente confermata da Benedetto XIV. nella sua bolla *Quum semper.*

Al 2. La risposta si desume dalla soluzione del primo quesito. Se Niccolò pecca mortalmente contro la giustizia, perchè non adempie al suo dovere, egli certamente non può ritenersi i frutti della sua prebenda,

ma deve restituirli. Così ha definito eziandio il sullodato sommo pontefice Benedetto XIV. nel suo breve al Patriarca di Aquileja Daniele Delfino, che incomincia *præclara decora*, dato il dì 19. gennaro 1748. In questo così si esprime: *Canonicos choro quidem interessentes, adsistentesque, minime vero canentes, psallentesve, nullo pacto ex præbendis, et distributionibus facere fructus suos, atque restitutioni obnoxios esse et fore.* E lo stesso avea egli insegnato essendo Arcivescovo di Bologna nella sua Istituzione 107. al §. 3. n. 16. dove dimostra che l'opposta opinione è contraria all'autorità Pontificia, ed ai Concilj, e specialmente ai decreti del Tridentino.

CASO IX.

* Tiburzio canonico ricerca quando, e per quanto tempo possa egli senza colpa star lontano dal coro. Che gli si deve rispondere?

L'obbligo della residenza nei canonici è determinato dal Tridentino nella sess. 24. c. 12. *de Reform.* ove si legge: *Obtinentibus in eisdem Cathedralibus, aut Collegiatis, dignitates, Canonicatus, præbendas, aut portiones, non liceat vigore cujuslibet statuti, aut consuetudinis ultra tres menses ab iisdem ecclesiis quolibet anno abesse.* Può dunque un canonico senza colpa goder per tre mesi per ciascun anno, ove v'ha la consuetudine, della esenzione del coro. Con questo però, che non vi manchi nelle principali solennità, e che i canonici tutti per la loro respettiva assenza si combinino in modo, che non manchi l'uffiziatura. Se poi oltre tre mesi senza giusta causa si fa lecito di non adempiere al dovere della sua residenza, egli va soggetto alle pene già stabilite nella stessa sessione dal sullodato Sacro Concilio con questi termini: *alioquin primo anno privetur unusquisque dimidia parte fructuum, quos ratione etiam præbendæ, ac residentiæ fecit suos. Quod si iterum eadem fuerit usus negligentia, privetur omnibus fructibus, quos eodem anno lucratus fuerit: crescente vero contumacia, contra eos juxta sacrorum Canonum Constitutiones procedatur. Distributiones vero, qui statis horis interfuerint recipiant: reliqui quavis collusione, aut re-*

missione exclusa, his careant, juxta Bonifacii VIII. decretum, quod incipit Consuetudinem, quod sancta Synodus in usum revocat.

Dissi *senza giusta causa*, ma quali sono quelle cause per cui potrà un canonico oltre a tre mesi star lontano dal coro senza mancare al proprio dovere, e senza incorrere la pena dal Concilio stabilita? Sebbene le cause giuste per mancare alla residenza dei Benefiziati sieno state determinate dallo stesso sacro Concilio nella sess. 23. cap. 1. *de Reform.* colle seguenti parole: *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiæ utilitas*; nullameno perchè parlando dei canonici rinova il decreto di Bonifacio VIII. dobbiam dire, che le cause per cui un canonico assente non incontra alcuna pena, e percepisce eziandio le distribuzioni sono le infermità, e l' utilità della chiesa: *exceptis illis, quos infirmitas, seu justa, et rationabilis corporalis necessitas, aut evidens ecclesiæ utilitas excusaret.* cap. Consuetud. de cleric. non resident. in 6.

Ecco quanto si deve rispondere a Tiburzio intorno al tempo, in cui è lecito ad un Canonico l' assentarsi dal coro.

CASO X.

Raniero Canonico nell' anno del Giubileo stette sei mesi in Roma, e fu privato dal Capitolo delle distribuzioni di tutto l' anno. Egli ricerca le distribuzioni di nove mesi, perchè il Concilio di Trento gli accorda lo spazio di tre mesi di assenza. Cercasi chi abbia ragione?

Benedetto XIV. *Instit. Eccles.* 107. insegna 1. che l' assenza di tre mesi dal coro fu accordata dal Tridentino ov' è già introdotta, ma non permise, che sia introdotta: *si ecclesiæ consuetudines servitium totius anni obsque ulla intermissione requirant*, e così ha dichiarato la sacra Congregazione del Concilio nel 1573. *in una Mutinen.* 2. che quelli, i quali possono lecitamente stare assenti godono della prebenda, ma non delle distribuzioni, avendo pure così dichiarato la stessa sacra Congregazione *in una Bononien. et Pistorien.* del 1586. 3. che quelli che potendo stare assenti tre mesi, vi stanno più

di questo tempo, perdono le distribuzioni di tutto l'anno, avendo parimenti così deciso la sacra Congregazione, come riferisce il Barbosa *in collect. DD. ad Trid. sess.* 24. *c.* 12. *n.* 66. ed il Gavanto *Manual. Episc. Tit. Canonic. distrib. n.* 45. Ha dunque nel nostro caso ragione il Capitolo, e l'avrebbe Raniero, quando la sua assenza fosse stata di tre soli mesi, ed appartenesse ad un Capitolo ai cui membri per particolari costituzioni dei sommi Pontefici è concessa l'assenza di tre mesi colla percezione delle distribuzioni, come del Capitolo della cattedrale di Padova afferma il Chiericato *de benef. disc.* 78. Ma poichè è stato assente sei mesi, egli non ha ragione alcuna di pretendere le distribuzioni di un trimestre negate dal Capitolo, come appunto di un canonico padovano ha deciso la sacra Congregazione sotto il dì 16. dec. 1588. con queste parole: *Non posse canonicos, qui novem mensibus integris non resederint, vacatione trium mensium, de qua in libello, gaudere.*

CASO XI.

Per una lunga infermità non può un Canonico esercitare il suo uffizio. 1. Cercasi se gli si debbano tutti i frutti del suo benefizio, ed anche le distribuzioni quotidiane. 2. Se possa ricevere le porzioni delle distribuzioni quotidiane, che perdonsi dagli assenti, e si dividono tra i presenti?

Al 1. Quando il Canonico infermo era solito nello stato di salute ad intervenire al coro, egli è fuori di dubbio, che gli si devono tutti i frutti del suo benefizio ed anche le distribuzioni quotidiane. Tanto si raccoglie dal cap. *Quum percussio de cler. ægrot.* ove si legge: *Secundum ejus ordinem*, (si noti) *quæcumque ei, ac si sanus esset, poterunt ministrari.* Se gli si deve tutto, *quæcumque*, come se fosse sano; gli si devono dunque anche le distribuzioni. Vedi il Fagnano *in cap. laud. n.* 11. Dissi *quando era solito ad intervenire al coro*, perchè se il Canonico infermo fosse stato negligente, non potrebbe percepire le distribuzioni, come dichiarò la sacra Ruota alla presenza di Bischio Decis. 16. e come

insegnano il Moneta *de distrib. quot. par.* 2. *quæst.* 5. *n.* 21. ed il Barbosa *de potest. Episc. alleg.* 53. *num.* 157. ed altri.

Al 2. Può anche ricevere la porzione delle distribuzioni spettante agli assenti, e che va divisa tra i presenti, perchè quantunque tali porzioni non abbiano ad esser date se non ai soli presenti, cosicchè non può lucrarle nemmen chi per Breve apostolico può godere assente come fosse presente; nondimeno l' infermo gode di questo privilegio a senso della Costituzione di Bonifazio VIII. nella quale si legge: *infirmitas, seu justa et corporalis necessitas, aut evidens Ecclesiæ utilitas excusaret.* Lo stesso si raccoglie dalla legge *quum ex filio* §. *fin. ff.* de vulg. et pupil. substit.

CASO XII.

* Sergio Canonico ridotto allo stato di decrepitezza, ed impotente specialmente per debolezza di gambe a portarsi al coro, ricerca dal suo Vescovo la dichiarazione di esserne esente, onde poter con tranquilla coscienza fruir del reddito del suo beneficio, e delle distribuzioni quotidiane. Cercasi 1. Se il Vescovo possa annuire alle ricerche di Sergio. 2. Se per poter percepire i frutti e le distribuzioni debba Sergio in tal caso avere 40 anni di servizio. 3. Se per tale percezione si ricerca, che abbia pel corso di 40 anni prestato un lodevole servizio?

Al 1. Convengono tutti i Canonisti, che possa il Vescovo accordare ad un canonico la licenza di assentarsi dal coro oltre a tre mesi quando interviene una delle cause giuste stabilite dal Gius per la lecita assenza. Così il Monacelli nel Tom. I. *tit.* 4. *ann.* 8. *in form.* 7. ed il Garzia *de Benef. par.* 3. *cap.* 2. *num.* 406. E la ragione è chiara ed evidente, perchè il Vescovo in tal caso non già dispensa dal coro, ma dichiara intervenire nella persona una delle cause per cui può lecitamente assentarsi. Ora secondo il Decreto di Bonifazio VIII. tra le cause giuste, per cui un canonico assente può percepire tutti gl'interi frutti del suo benefizio, ed anche le distribuzioni quotidiane, si è appunto l' infermi-

tà, od altra urgente corporale necessità: *quos infirmitas, seu justa et rationabilis corporis necessitas . . . excusaret.* Può dunque in questo caso il Vescovo concedere a Sergio di star assente dal coro, vale a dire dichiarare, che attesa la sua infermità gli è lecito star lontano dal coro, e percepire tutti i frutti della sua prebenda, e le distribuzioni quotidiane. Anzi avendo la Sacra Congregazione del Concilio definito nel dì 5. Marzo 1697, che la infermità per cui si possono percepire i redditi di un canonicato debba provarsi presso il giudice ecclesiastico, non può il canonico aggravato da lunga infermità conseguire la prebenda e le distribuzioni, se il Vescovo non ha dichiarata la legittimità dell'assenza, sebbene secondo il Passerino in cap. *Consuetudin. reg.* 4. *Concl.* 5. *n.* 90. et *de cleric. non resident. in* 6.° *n* 9. la cognizione della infermità può essere rimessa ad un uomo di retta coscienza. Ma il nostro Sergio per la decrepitezza, e debolezza di gambe avrà titolo sufficiente per conseguire i frutti del benefizio? Non può negarsi, che la decrepitezza non rechi seco degl'incomodi, i quali rendono l'uomo infermo, *senectus ipsa est morbus*: che la debolezza nelle gambe non sia un'infermità, sebbene sia tale, che permetta all'infermo di uscire qualche momento di casa. Così il Barbosa *in collect. DD. in Trid. sess.* 24. *de Reform. c.* 12. *n.* 89. Può dunque in tal caso il Vescovo dichiarare, che Sergio è legittimamente assente, e può godere dei redditi di sua prebenda e delle distribuzioni quotidiane.

Al 2. Non è necessario che Sergio abbia servito al coro per lo spazio di 40 anni. 1. Perchè la legge non fissa questo termine nè nel cap. *Cum percussio*, de *clerico ægrotante vel debil.* nè nel decreto di Bonifazio VIII. dove non vien detto, fuorchè *necessitas corporis et infirmitas.* 2. Perchè ciò ripugna allo spirito stesso della legge, spiegato nel lodato cap. *Cum percussio*, ove è prescritto doversi agl'infermi tutti i frutti del benefizio: *quia si alii ejus essent exemplo deterriti*, cioè per la privazione dei frutti, *forte non posset, qui militaret Ecclesiæ, inveniri.* 3. Perchè nessun tempo di servizio stabilì pure la sacra Congregazione nel suo decreto 15 aprile 1611, col quale disse che gl'infermi devono per-

cepire eziandio gli aumenti delle distribuzioni, che perdono quelli che senza legittima causa non intervengono alla ufficiatura del coro. Nè si dica, che essendo una tale licenza una specie di giubilazione, si richiede anche per questa il precedente servizio di 40 anni. Imperciocchè questa licenza non è giubilazione di veruna specie, nè le leggi stabilite per la giubilazione devono osservarsi dove si tratta della causa giusta per istar assente dal coro. Infatti per la giubilazione non è necessario che intervenga la causa giusta, non importa cioè, che il canonico sia infermo, o si applichi in utilità della chiesa, come si ricerca nel caso nostro. Quindi non è mai confondibile la giubilazione colla esenzione dalla residenza per motivi legittimi.

Al 3. Risponde l'Azorio, *lib.* 7. *c.* 7. *q.* 12. che l'infermo Canonico per conseguire i frutti interi del suo Benefizio deve essere stato solito ad intervenire al coro, sicchè non si ricerca, che non mai abbia mancato, ma che soltanto non abbia dinotata una riprovevole negligenza. Il termine *consuevisse* vien pure usato dalla sacra Congregazione nel suo decreto 15. dic. 1588. Siccome pertanto il giudicare sulla infermità spetta al Vescovo, così anche sul servizio prestato alla chiesa, come definì la stessa Sacra Congregazione sotto il dì 6. Feb. 1627. ed il Vescovo nel caso di manifesta negligenza deve esaminare se questa sia stata colpevole, ed oltre le vacanze concesse ai canonici secondo il Tridentino, e le consuetudini della propria chiesa, oppure se abbia proceduto da giusto e legittimo impedimento.

CASO XIII.

* Rufino canonico per grave infermità si è ridotto nella miseria, e nell'impotenza di portarsi al coro. Non potendo il Capitolo accordargli la porzione delle distribuzioni, perchè fu negligente quand'era sano nell'intervenire alle ore canoniche, stabilì per suffragarlo, di dividere prima fra i presenti le distribuzioni, e poscia di levar ognuno di essi dalla propria parte quella moneta, che insieme forma la quota della distribuzione di ogni giorno. Cercasi se il Capitolo abbia bene operato?

Rispondo che no, e si è opposto alla legge del Concilio. Rinnovando infatti il Concilio quanto fu stabilito da Bonifacio VIII. vietò di accordare la porzione delle distribuzioni ai Canonici assenti senza legittima causa, od agli assenti legittimamente senza precedente merito, *quavis collusione, aut remissione exclusa.* Ora chi non vede la collusione manifesta nella determinazione del Capitolo? Egli conosce il rigore e lo spirito del Canone, e ritiene; che Rufino non ha alcun diritto di pretendere le distribuzioni, e poi contro il Concilio artifiziosamente gli accorda le stesse distribuzioni. Se questa non è collusione, non saprei qual altra potesse darsi. Siccome è condannata l'unione personale de' Benefizj appunto perchè introdotta per deludere la legge, che vieta la pluralità dei Benefizj in una sola persona, così è condannabile il nostro Capitolo, che per suffragare alla miseria di Rufino stabilisce ciò che va a ferire il canone del Tridentino: tanto più che il Tridentino prevedendo gli artifizj, che si sarebbero usati in questo argomento, volle tutti toglierli coi termini, *quavis collusione aut remissione exclusa.* Nè si dica che il Capitolo intiero concorda, e ch' egli siccome è padrone delle sue distribuzioni, così può rinunciarvi, ed accordarle a Rufino a titolo di elemosina. Imperciocchè non è a ciò abilitato il Capitolo, anzi gli è stata tolta su questo punto ogni facoltà, come sostengono il Navarro *de hor. Canon. cap.* 5. *num.* 20. *et cap.* 21. *num.* 63. il Menochio *d. casu* 429. *num.* 6. *in addit.* con altri molti, nè lo giustifica il titolo di limosina, non potendo dirsi opera buona quella che anche indirettamente offende gli statuti della Chiesa. Possono dunque gl' individui Capitolari separatamente corrispondere a Rufino una sovvenzione, secondo le proprie forze; ma non mai potevano prendere in Capitolo di contribuirgli dopo fatte le distribuzioni quel tanto per ognuno, che avrebbe percepito Rufino se fosse stato presente.

CASO XIV.

* Salustio Canonico avendo servito al coro pel corso di quaranta anni compiuti ricerca di essere giubilato. Si

domanda 1. Se possa conseguire questa giubilazione colla percezione di tutti i frutti e le distribuzioni del suo Canonicato. 2. Da quale autorità ecclesiastica debba impetrarla?

Al 1. Benedetto XIV. nel suo Sinodo Diocesano *lib.* 13. *cap.* 9. *n.* 15. avendo premesso, appoggiato al Navarro *in cons.* 12. *lib.* 3. *de Cleric. non resident.* che nel Diritto Canonico non si ritrova alcun testo, che accordi ai Canonici il privilegio della esenzione dal coro per la causa di avere per molti anni servito, espone che avendosi avuto riflesso alla Legge Mosaica, che assolveva da ogni peso e fatica il Levita, che dall'anno 25 fino al 50 di sua età avea adempiuto accuratamente al suo ministero, *Num.* c. 8. e che le leggi civili accordano l'esenzione dal servigio militare ai veterani soldati *ex l. a muneribus. ff. de vacat. et excusat. muner. et ex l.* 1. *C. de veteranis lib.* 12. credè la Sacra Congrazione di tollerare gli statuti di qualche Capitolo, che espressamente permettono l'esenzione dall'intervento al coro senza perdita dei frutti e delle distribuzioni a quel Canonico, che per 40 anni avesse lodevolmente adempito al dover suo, e tale sentenza e risoluzione della Congregazione fu approvata da Gregorio Papa XIII. come nota il Garzia *de Benef. part.* 3. *cap.* 2. §. 1. *n.* 144. dal che ne venne, che passò a poco a poco in universal consuetudine. Può dunque Salustio venir giubilato e godere dei frutti e delle distribuzioni del suo Canonicato senza intervenire al coro, e trasportando eziandio altrove il suo domicilio. È necessario però, che in lui vi sia il servigio di 40 anni, e che questo servigio sia stato lodevole. Quindi scrive il Ferraris v. *Canonicatus, Canonicus* n. 101. sull'appoggio di un Decreto della Sacra Congregazione: *Indultum jubilationis, quod est Ecclesiæ odiosum, et ideo parce concedendum, non constito de laudabili servitio Ecclesiæ per* 40. *annos præstito, ac de aliqua commiserationis causa, puta infirmitatis habitualis vel senectutis, quæ una cum laudabili servitio concurrere debet, non solet, nec debet concedi.* Si aggiunga per ultimo, che Salustio giubilato può essere nullaostante richiamato dal Vescovo al servizio della Chiesa, se per la di lui assenza avesse a soffrir de-

trimento il Culto Divino, come chiaramente si raccoglie dal cap. *Cum ad hoc. de Clericis non residenl.*

Al 2. Salustio per conseguire il privilegio della giubilazione deve rivolgersi alla Sacra Congregazione del Concilio, nè può il Vescovo, nè il Capitolo accordarglielo, come la stessa Sacra Congregazione ha definito in più incontri, e specialmente in una *Segobien.* del dì 15. Dic. 1703. in una *Viterbien.* del dì 26 Agosto 1628. ed in una *Aquipend.* del 13 Marzo 1697. Si ricordi però, che i 40 anni di servizio devono essere tutti di Canonicato, poichè come avverte il Ferraris nel luogo citato, la Sacra Congregazione non computa il tempo di servigio prestato nel Chiericato, od in altro uffizio ecclesiastico: *Quod ex tempore laudabilis servitutis Ecclesiæ quadraginta annorum, propter quod solet a Sacra Congregatione concedi indultum jubilationis, est deducendum servitium præstitum tempore Clericatus ante adeptam Præbendam, quod non computatur ad favorem Indultum petentis, ut respondit Sacra Congregatio Concilii in Trid.* 13. *Jan.* 1603.

CASO XV.

* Pietro Canonico vien destinato dal suo Vescovo ad insegnare la Teologia ai Chierici del Seminario Diocesano. Cercasi se mancando egli al coro per motivo delle sue lezioni possa lucrare delle distribuzioni quotidiane?

Prima di rispondere al proposto quesito domanderemo se Pietro abbia la prebenda Teologale, o qualche altra prebenda. Se ha la prebenda Teologale, insegna Benedetto XIV. nel suo Sinodo Diocesano lib. 13. c. 9. num. 17. ch' egli insegnando la Teologia Scolastica adempie al suo dovere, e che quindi, come nota il lodato Pontefice nella sua Istituzione CVII. §. 9. num. 55., deve percepire tutti i frutti di sua prebenda, e le quotidiane distribuzioni per tutto quel tempo, che dà lezioni ai chierici. Egualmente deve opinarsi se Pietro non essendo un Canonico Teologale, fosse stato dal Vescovo destinato a supplirvi per vacanza di questa prebenda, poichè siccome ha il Vescovo il diritto di destinare un idoneo fra i Capitolari a funger le veci di

Canonico Teologale nella vacanza, come ha deciso la Sacra Congregazione *in Camerin* 8. *Febr.* 1593. così deve il Canonico destinato egualmente goderne tutti i privilegj. Ma se Pietro è un semplice Canonico e non sostituito all' uffizio di Teologo, può egli pretendere le distribuzioni quotidiane? È certo, che una delle cause ammesse da Bonifazio VIII. nel suo Decreto *Consuetudo de Cler. non residen. in* 6. per la legittima esenzione dal coro si è l' utilità della Chiesa. Deve quindi esaminarsi se l' opera di Pietro sia *in utilitatem Ecclesiæ*, secondo questa disposizione di Bonifacio VIII., la quale però deve sempre interpretarsi, come avverte il Fattuzzi *Theol. Mor. Tom.* 3. *Tract.* 5. *dissert.* 2. *cap.* 11. *n.* 8. strettissimamente, perchè tali eseuzioni *in divini cultus diminutionem vergunt.* Il Fagnano *in cap. De cæter. de Cler. non Resid. in* 6. opina, c' e un tale privilegio debba accordarsi ai soli professori di una pubblica Università, e non a quelli di un Seminario Vescovile; il Ferraris v. *Distributiones a.* 2. *n.* 11. insegna, che nemmen questi godono di un tale privilegio, quand' anche tutti i redditi del Canonicato consistessero nelle sole distribuzioni. Contuttociò v' è il Sinodo Cameracense *c.* 7. che decretò: *Favore studiorum eos, qui ad docendum in ipsis Ecclesiis Cathedralibus aut Collegiatis. vel in Universitatibus (quoad Beneficia, quæ in ipsis Universitatibus possident) obligantur, iis diebus, quibus actu docebunt, aut publicis disputationibus intererunt pro præsentibus habendos esse statuit, modo duabus de majoribus in die intersint.* In tale stato di cose opinerei, che quando Pietro fosse stato assunto a dar lezioni di Teologia, nella deficienza di altro maestro capace, ed intervenisse fedelmente al coro tutte le volte, che non è occupato pel suo uffizio, potesse percepire delle distribuzioni quotidiane; perchè non sarebbe in questo caso la sua volontà, che lo tenesse assente, ma l' evidente utilità della Chiesa nell' istruire i giovani iniziati nel Sacerdozio, e quindi non avendo egli colpa non dovrebbe nemmeno soffrirne la pena.

CASO XVI.

* Pretendono alcuni Canonici di non essere tenuti alla recita in coro di tutte le ore canoniche a cagione della povertà della loro prebenda, e della tenuità delle loro distribuzioni. Cercasi se pensino rettamente?

Rispondo che no. Sebbene infatti l'opinione de' nostri Canonici sia appoggiata al Gaetano *in sua summa V. Hor. Canon. num.* 14. nulladimeno riferisce Benedetto XIV. *de Syn. Diœces. lib.* 13. *cap.* 9. *n.* 13. che rappresentata tale circostanza alla S. Sede da alcuni Vescovi, non fu giammai approvata, anzi la stessa Santa Sede sostenne lo zelo di quei Vescovi, i quali si sono opposti ai Canonici, che così pretendevano. Altre ragioni potrebbero qui addursi, ma si vegga quanto abbiam detto dei Beneficiati, che per tenuità di rendite domandano se possono tralasciare in alcuni giorni la recita del Divino Uffizio.

CASO XVII.

* Roberto Canonico sente di aver mortalmente peccato per non essere intervenuto un giorno al coro senza legittimo motivo; ed è inoltre angustiato dallo scrupolo di non aver soddisfatto giammai al suo dovere, avendo più volte omesso di cantare qualche verso dei salmi, nè avendo mai da se recitato qualche versetto dell' Uffizio che si diceva dagli altri, e ch' ei non intendeva. Richiedendo egli un consiglio a sua quiete, che gli si deve rispondere?

Che un Canonico mancando al coro volontariamente e senza legittima causa sia reo di colpa, lo insegnano comunemente i Teologi, i quali per altro non vanno d'accordo nel definire quando sia questa colpa mortale o veniale. Il Suarez *Tom.* 18. *lib.* 4. *cap.* 13. ritiene, che non sia peccato mortale il mancare ad un'intera ora: ed alcuni dottissimi uomini sono di parere, che nemmen sia mortale peccato il mancare un giorno intero. Il Grossis *cap.* 51. ed il Silvestro *verbo horæ q.* 2, *cap.* 4. giudicano, che nemmen l'assenza di due

giorni possa dirsi mortale peccato, quando per altro il Canonico abbia sempre con tutta la diligenza adempiuto al suo dovere. Per questa parte dunque si può consolare Roberto, e ritenere di non avere di mortal colpa aggravata l'anima sua. Procuri per altro di usare tutta la cautela per non mancare in seguito, giacchè come riflette il dottissimo Cuniliati *tract.* 4. *cap.* 11. *n.* 4. la disparità delle opinioni de' Teologi su questo punto, dà a conoscere, che facilmente si può gravemente peccare.

Intorno poi allo scrupolo di Roberto si può rispondergli con quelle parole d' Innocenzo IV. che si leggono nel cap. 9. *de celebratione Missarum.* Insegna il Sommo Pontefice: *Si aliquem versum omittat, non peccat; nec etiam a capite Psalmi revertendum est: quia si fieret, posset aliquibus scandalum generari sine magna causa.* Lo stesso insegna S. Antonino *p.* 2. *tit.* 9. *cap.* 12. §. 3. dopo aver riferito il testo d' Innocenzo IV. e soggiunge per quelli che non intendono qualche parte recitata dagli altri: *Si quis ergo lectionem, vel aliud quod in Choro legitur, non intelligit propter legentis ineptitudinem, non peccat, dummodo conetur intelligere saltem verba. Sed si propter mentis evagationem non intelligit, quæ dicit, vel audit, non est absque culpa negligentiæ aliqua.* Deponga dunque Roberto il suo timore, e certo di aver fatto quanto poteva non dubiti di aver adempiuto al suo dovere.

CASO XVIII.

* Fausto Canonico si maraviglia, come per inveterate consuetudine si canti ogni giorno nella Chiesa Cattedrale una sola Messa Conventuale, e questa ora Votiva, ora di Anniversario. Per quiete di sua coscienza ricerca se il Capitolo soddisfaccia con una sola Messa al suo dovere?

Abbiamo più Decreti della Sacra Congregazione, dai quali vengono obbligati i Canonici a cantare la Messa Conventuale del giorno, quantunque abbiano cantate ovvero a cantare una o più per altri motivi o cause. *In una Urbinaten.* 21. *Jun.* 1611 è prescritto, che per una Messa votiva non si tralasci giammai la Conventua-

le, e sotto il dì 18 Giugno e 28 Agosto 1628 *in Faventina* fu deciso, che abbia ad essere abrogata qualunque consuetudine di non cantare la Messa del giorno, quando si canta la Votiva, o pei Defunti. Quindi la stessa Sacra Congregazione nel dì 2 Decembre 1684 decretò, che abbia a continuare la pia consuetudine in qualche luogo introdotta di cantar ne' Sabati la Messa della B. V. purchè non si ometta la Conventuale, e nel dì 5 Marzo 1633 *in Lunen. Sarzan.* che nella Quaresima, nell' Avvento e nei Quattro Tempi ed altre Vigilie, cadendo la festa di un Santo di doppio rito, non si tralasci giammai di cantare la Messa del Santo, e quella del Tempo. Da tuttociò apparisce chiaramente, che l'inveterata consuetudine del Capitolo cui Fausto appartiene, è riprovevole, e contraria alle leggi della Chiesa. S'aggiunga tuttavia, che avendo i Canonici della Chiesa Cattedrale di Faenza richiesto alla Sacra Congregazione de' Riti di essere esenti dall' obbligo di cantare la Messa del giorno, quando cantar devono altra Messa votiva, oppur pe' Defunti, fu loro risposto nel Marzo 1631. *non posse prætermitti Conventualem*, e la stessa risposta nel dì 9 Nov. 1613 diede pure la Congregazione del Concilio ai Canonici di Sarni, i quali per essere pochi di numero, ed alcuno di essi spesse volte infermo, e per essere la loro Chiesa fuori dell' abitato in luogo insalubre, domandarono di essere dispensati dal cantare la Conventuale in quei giorni fra la settimana, attesochè per una convenzione firmata tra essi ed il loro Vescovo da novant' anni dovevano cantar la Messa dei Defunti, degli Angeli e della Ss. Croce.

CASO XIX.

** Un semplice Chierico avendo ottenuta la Coadjutoria d'un Canonicato senza frutto alcuno, pensa che basti nel Coro la sola sua presenza, e che fuori del Coro non sia tenuto a cosa alcuna. Come si potrà dirgli quali siano i di lui doveri?

Fuori del Coro, sebbene abbia nel Coro il posto, la voce in Capitolo, e la speranza della futura successione, tuttavia non è tenuto alla recita del Divino Uf-

fizio, perchè non è Beneficiato, nè un solo Benefizio può dare obbligazioni a due persone, a quello cioè che lo ritiene, ed al Coadiutore. Sarebbe obbligato al Divino Uffizio se godesse di qualche pensione, come sono obbligati a tutti i doveri Parrocchiali quelli che fanno a' Parrochi i Coadjutori.

Ma essendo in Coro, egli non adempie al suo dovere colla sola presenza. Egli fu assunto a Coadjutore pel servizio della Chiesa, ed in Coro è Canonico. Dunque siccome il Canonico non soddisfa colla presenza, ma bensì col salmeggiare e cantare, così alla recita e canto dell' Uffizio è tenuto il Coadiutore.

CASO XX.

* Essendo Terenzio defunto, vengono invitati al di lui funerale i Canonici della Chiesa Cattedrale. Tra i Canonici ed il Parroco del defunto per quest' invito nascono delle quistioni sulla precedenza. Cercasi 1. Se possano i Canonici senza il Parroco levare il defunto. 2. Se debba il Canonico maggiore, oppure il Parroco indossare la Stola?

Al 1. È deciso dalla Sacra Congregazione de' Riti *in Thelesina* 18 *Augusti* 1629, *et in Adrianensi* 29 *Nov.* 1631, che non possono i Canonici della Chiesa Cattedrale, quando non vi sia una legittima contraria consuetudine, levar dalla casa un cadavere, ed accompagnarlo alla sepoltura senza l' assenso del Parroco. E lo stesso confermò la Sacra Congregazione del Concilio parlando *in Narnien. Jurium Paroch.* 26. *Sept.* 1699. di un Canonico defunto, il cui cadavere deve essere sempre tumulato nella Chiesa Cattedrale: *Canonicum decessum in domo propria asportandam esse ad Cathedralem, requisito tamen Parocho domicilii.* Se poi il Parroco possa, se voglia, intervenire al funerale, quando non vi sia alcuna legittima contraria consuetudine, fu ciò deciso a di lui favore dalla sullodata Congregazione de' Riti *in Novarien.* 15. *Januar.* 1633.

Al 2. Intorno poi alla precedenza, parmi facile la risposta, riferendo le decisioni date dalla più volte citata Congregazione de' Riti ai dubbj assoggettati per par-

te dei Parrochi della città di Anversa dall' Eminentissimo Paleotto: *Ad primum: Vocato ad funus Capitulo Cathedralis, non aliam Crucem, quam ipsius Capituli deferendam esse. Ad secundum: Capitulo interveniente, ut supra, proprium Parochum defuncti, etiam quod sit Stola indutus, incedere debere ante Canonicos Cathedralis. Ad tertium: Ad solum Parochum spectare aspergere aqua benedicta Cadaver, antequam levetur de domo, et ad eumdem pertinère intonare Antiph.* Si iniquitates, *et Officium super cadaver in sua Ecclesia peragere.* Così sotto il giorno 15 Settembre 1640, e confermò la stessa decisione *in Novariensi* del dì 21 Sett. 1651, e dichiarò che a togliere le precedenze indicate fa d'uopo comprovare sussistente e ferma una contraria consuetudine di tempo immemorabile.

CARITA'.

Vedi nel Volume Primo i due Articoli *Amor di Dio* ed *Amor del prossimo.*

CASI RISERVATI

Vedi *Riserve.*

CENSURA.

CASO I.

Ilario viene avvertito dal suo Confessore di essere incorso in una Censura. Non sapendo egli cosa sia questo nome, gli ricerca istruzione. Che deve dirgli il Confessore?

Ecco quanto deve rispondere il Confessore alla ricerca d' Ilario. La Censura è una pena medicinale imposta dall' Ecclesiastica autorità ad un battezzato delinquente, per la quale rimane privo di alcuni beni spirituali. Si dice *pena*, perchè suppone un delitto: si dice *medicinale*, perchè inflitta a correzione: si dice *imposta dall' Ecclesiastica autorità*, perchè è la Chiesa, che ha il diritto d' infliggere questa pena: si dice *ad un battezzato*, perchè chi non è battezzato non è suddito della Chiesa: si dice finalmente *di alcuni beni spirituali*, perchè non tutte le Censure portano un' egual privazione. Vi sono infatti tre specie di Censura, cioè: Scomunica, Sospensione, Interdetto. Ognuna di queste specie può essere *a jure*, oppure *ab homine*. Si chiama Censura *a jure* quella che viene stabilita ed imposta dalla Legge, ed è perenne, sicchè dura anche dopo la morte del Legislatore; ed *ab homine* quella che viene imposta dal Superiore avente giurisdizione nel foro esterno, e questa o riguarda un delitto di già commesso, v.g. quando il Vescovo sospende il Chierico delinquente dalle cose divine; o vieta il fare qualche cosa, come quando il Vescovo proibisce sotto pena di sospensione ad un Chierico l' andare alla taverna. Questa Censura per sè non è perenne: se il delinquente l' ha incorsa, dura anche dopo la morte del Superiore, nè può togliersi se non coll' assoluzione: se poi non l' ha incorsa, cessa col cessare della giurisdizione in chi l' ha imposta. La Censura *ab homine* può essere generale, come sarebbe quella

contro tutti i celebranti senza veste talare; ovvero particolare, se contro un solo fosse fulminata. Ogni Censura inoltre può essere *latæ*, ovvero *ferendæ sententiæ*. La prima s'incorre tostochè il reo ha commesso il delitto; la seconda non ha effetto se non colla dichiarazione del Giudice, ossia Superiore. Aggiunga finalmente, che vi sono delle Censure riservate, e delle non riservate. Dalle prime può assolvere soltanto chi ha ottenuta particolarmente la facoltà, e dalle altre qualunque Confessore.

CASO II.

* Un Vescovo prescrisse ad un Sacerdote sotto pena di sospensione di non frequentare la taverna. Cercasi se questa Censura sia *latæ*, oppure *ferendæ sententiæ*?

Per decidere se la Censura, di cui si tratta, sia *latæ*, oppure *ferendæ sententiæ*, convien esaminare i termini, di cui si è il Vescovo servito nell'intimarla. Se ha detto *ipso facto*, *confestim*, *illicò*, oppure altre consimili espressioni di tempo presente, v.g. *sospendo*, *sia sospeso*, allora la Censura è *latæ sententiæ*; se poi non ha usato tali espressioni, e se è servito del tempo futuro, v. g. *sarà sospeso*, la Censura è *ferendæ sententiæ*, sicchè in questo caso il Sacerdote, disobbedendo il suo Vescovo, col frequentare la taverna, non avrà a tenersi per sospeso se non dopo che il Vescovo stesso avrà dichiarato esserne egli incorso.

CASO III.

* Un Vescovo nella Visita della sua Diocesi emanò varj Decreti, fra' quali ve ne sono, che portano la pena della Censura. Cercasi 1. Se tale Censura sia *a jure*, oppure *ab homine*. 2. Se colla morte, oppure colla rinunzia del Vescovo cessino di obbligare sotto la stessa pena?

Poichè le Censure sotto cui i Vescovi nelle loro Visite Pastorali emanano i loro decreti riguardano ordinariamente i fatti particolari di un luogo o Parrocchia, e non sono Costituzioni, che perpetuamente durano; così insegna il Cabrino *Elucid. cas. reserv. p. 2. cas. 1.*

annot. 5. *n.* 12. *et* 13. appoggiato al Suarez ed al Silvestro, che devono annoverarsi tra le Censure *ab homine*, e che quindi cessano colla morte o colla traslazione del Vescovo. A me pare però, che debbasi distinguere così. Se il Vescovo ha emanato i suoi decreti a modo di Costituzione, ed ha dichiarato, che obblighino in perpetuo, le Censure in essi contenute sono *a jure*, e durano fino a tanto, che hanno vigore le stesse Costituzioni, le quali non cessano se non per la rivocazione del Vescovo successore, o di una contraria consuetudine legittimamente introdotta, come avviene delle Costituzioni Sinodali, che perdono la loro forza soltanto per le due adotte cause. Se poi il Vescovo si contentò nei suoi Decreti di comandare sotto pena di Censura alcune cose temporaneamente, senza dichiararne la perpetua obbligazione, allora le Censure devono dirsi *ab homine*, e cessano colla morte o traslazione del Vescovo.

CASO IV.

* Provolo è incorso nella Scomunica, e pretende di non essere scomunicato, perchè non fu canonicamente ammonito. Cercasi se la sua pretensione sia giusta?

Se la Scomunica, da cui è innodato Provolo, è una di quelle che sono fulminate dal Gius, o dal Superiore per modo di legge, *ipso facto incurrenda*, la sua pretensione è ingiusta, perchè fu ammonito dalla legge stessa, la quale vietando quella tale azione sotto pena di Scomunica, lo avverte di astenersene per non incontrare la pena. Se poi la Scomunica è *ferendæ sententiæ*, non v'ha dubbio, egli non è scomunicato, perchè questa pena non s'impone, che ai contumaci, e quindi è necessario ammonirli previamente. Quest' ammonizione, ossia monitorio, deve essere fatta per tre volte, quando però la urgente necessità non esigesse altrimenti, nel qual caso una sola perentoria ammonizione basta per tre. Si avverte inoltre, che il monitorio deve essere in iscritto, e darsi, o leggersi al reo alla presenza di testimonj, come fu stabilito nel cap. *Sacro de sent. Excom.* Quindi ripeto, non è scomunicato Provolo, se la

censura in cui dicesi incorso è *ferendæ sententiæ*, appunto perchè non fu canonicamente ammonito.

CASO V.

* Claudio per timor della morte ferisce un Chierico. Cercasi se sia incorso nella Censura?

Premetto, che vi sono dei Teologi, i quali sostengono, che l' impotenza e la necessità esentano dalla Censura. Siccome, dicono, la necessità non ha legge, ed all' impossibile nessuno è tenuto; così quando un uomo dalla impotenza o dalla necessità è condotto a violare una legge, egli non deve portare la pena. Ma perchè sia vera questa dottrina conviene che concorra una impotenza od una necessità assoluta. Io non dirò che incorra la pena della Censura, chi per timor grave e cadente in uom costante opera contro la legge; ma dirò bensì, che nel caso nostro convien distinguere. Se Claudio ferisce il Chierico senza colpa, siccome non ha commesso alcun peccato, così non è incorso nella Censura: se poi lo ferisce, ed è reo di colpa, perchè il timore non fu tale da non far intimorire un uomo coraggioso, nè v' era tutta la necessità di ferirlo; siccome non è senza peccato, così non è senza Censura.

CASO VI.

Aliprando per puro capriccio ruppe la Clausura ed entrò in un monastero di Monache sapendo benissimo di peccare, ma non d' incorrere in una Censura. Due Parrochi contendono su questo fatto. Pretende uno di essi, ch' abbia egli incorsa la Censura, e lo nega l' altro ritenendo che la ignoranza lo deve abbastanza scusare. Cercasi chi abbia di essi ragione?

Sono divisi su questo punto gli Autori. L' Antoine *Tract. de Cens. cap.* 1. *q.* 4. ed il Patuzzi *Diss.* 6. *c.* 6. *n.* 6. col Suarez ed altri sostengono, che chi sa essere un' azione vietata dalla Chiesa, benchè non sappia esservi annessa la Censura, tuttavia facendola non solo pecca, ma è soggetto altresì alla Censura, perchè è contumace ed inobbediente alla Chiesa se non espressamen-

te e formalmente, almeno interpretativamente e virtualmente. *Est igitur*, così il Patuzzi, *contumax et inobediens Ecclesiæ, sin expresse et formaliter, interpretative et virtualiter in ipso crimine, quod committit. Est igitur obnoxius censuræ.* Ciò per altro s' intende delle Censure *latæ sententiæ*, ma non di quelle *ferendæ sententiæ*, nelle quali non può darsi contumacia, quando il reo si mostri pronto a portarsi diversamente.

Difendono altri non meno dotti Teologi la sentenza contraria, e stabiliscono la ignoranza incolpevole salva della censura. Quindi nel caso nostro dicono, che Aliprando ha gravemente peccato, ma è immune dalla censura. E questa è l' opinione, che mi sembra doversi seguire. Infatti la censura è la pena de' contumaci. Ciò confessano anche i Teologi, che sostengono la prima opinione. Ma può dirsi contumace Aliprando, che volontariamente è bensì entrato nella clausura, ma che non sapeva nè punto nè poco della censura annessa ad un tale delitto? Perchè un Cristiano si dica contumace, non basta che in qualsivoglia maniera trasgredisca la legge, od il divieto della Chiesa, ma deve trasgredirlo sciente la pena, che vi è annessa, e perciò alla censura è necessaria o la previa ammonizione, od almeno la cognizione di essa.

CASO VII.

I detti due Parrochi questionano pure se la ignoranza vincibile e colpevole esenti dalla Censura. Non andando essi d' accordo, nemmeno su questo punto, cercasi, che debba dirsene?

Premetto ch' è certo presso tutti i Teologi, che l' ignoranza sia di gius, e sia di fatto, quando è invincibile, oppure colpevole solo venialmente, scusa dalla Censura, ch' è pena grave non proporzionata ad una colpa leggiera. Non incorre perciò nella scomunica chi uccide un Chierico, che non sa essere tale, ma crede incolpevolmente essere un laico. Ciò si rileva dal cap. *Si vero* 3. *de sent. excom.* ove si legge: *Si vero aliquis in Clericum nutrientem comam manus injecerit violentas, propter hoc non debet Apostolico præsentari conspectui, nec*

etiam excommunicatione notari, dummodo ipsum esse Clericum ignoraverit. Premetto inoltre essere parimente certo, che l'ignoranza affettata, quella cioè per cui taluno ricusa d'ignorare la legge, e ciò ch'è tenuto a sapere, non iscusa dalla Censura anche nel caso, in cui la legge stessa ricerchi scienza e temerità, perchè tale ignoranza nel gius si ammette come la scienza certa. Ciò premesso, vengo allo scioglimento della Questione.

Se l'ignoranza è affettata non v'ha dubbio, che incorra nella Censura, chi con tale ignoranza commette il delitto. Se poi l'ignoranza è mortalmente colpevole, (giacchè s'è venialmente colpevole scusa dalla Censura) dico, che si devono esaminare le parole della legge. Se questa vieta sotto pena di censura assolutamente un delitto, egli è certo, che l'ignoranza mortalmente colpevole non salva dalla Censura, perchè non ricercando la legge nel reo fuor che il delitto, commesso questo, il reo va soggetto alla pena. Se poi la legge oltre il delitto ammette o certa scienza, o presunzione, o temerità, v. g. se dicesse: *qui temere hoc fecerit, qui ausus fuerit, qui præsumpserit, qui scienter fecerit*, allora sebbene pecchi mortalmente chi con siffatta ignoranza trasgredisce la legge, tuttavia non incorre nella Censura. Ma dirà taluno, che l'ignoranza quand'è mortalmente colpevole deve pareggiarsi alla affettata e crassa. Dunque commettendo un delitto, che ha annessa la censura con ignoranza colpevole mortalmente, si deve incorrere la pena, come se il delitto commesso fosse con ignoranza affettata. Ma non è vero, che la ignoranza mortalmente colpevole debba pareggiarsi all'affetta e crassa. Può taluno aver usata diligenza per conoscere la verità, ma non aver posta tutta la diligenza necessaria, e per quanto poteva ed era tenuto. Questi non è nella ignoranza affettata, e nemmen nella crassa e supina, ma in una ignoranza mortalmente colpevole. Non mancano per altro dei Teologi, che nel nostro caso vogliono, che scusi dalla censura l'ignoranza anche crassa e supina, cioè quando molto poco di diligenza si è usata per conoscere il vero, e ciò perchè nemmen con tale ignoranza si avverta, che il delitto sia commesso *ex certa scientia vel ausu temerario* etc.

CASO VIII.

** Lucio dubita se sia incorso nella Censura, ed avendola incorsa dubita se sia riservata. Domanda che debba fare?

Se il dubbio di Lucio fosse soltanto di Gius, cioè se la Censura sia stata o no fulminata, potrebbe ritenersene immune, dovendosi stare in tali dubbj alla parte più mite, nè si deve giudicare giammai secondo una legge, che non si sa di certo, ch' esiste. Se poi il dubbio è di fatto, come apparisce dal caso, cioè certa essendo la legge si dubita se taluno sia incorso nella pena; allora si deve attenere alla parte più sicura, e deve Lucio far ciò che farebbe, come fosse incorso senza alcun dubbio nella Censura, sia dessa riservata, o non sia, perchè il dubbio non toglie la riserva.

Nel dubbio quindi che la Censura sia riservata deve Lucio presentarsi al Superiore per esserne assoluto, quando non fosse in pericolo di morte, nel qual caso può qualunque Sacerdote assolverlo, purchè la Censura sia di quelle che impediscono la ricezione del Sacro Viatico, ma non mai la sospensione, o l' irregolarità. Si rifletta però qui, che Lucio fuori dell' articolo di morte, se non ha il Superiore, e può presentarsi ad un Confessore, deve scegliere quello che n' è autorizzato per il suo caso, e non qualunque Confessore anche fornito di maggiori concessioni, perchè nelle facoltà non ha luogo l' argomento *a majori ad minus*, ma si deve stare al tenore delle parole, cosicchè chi ha ottenuto di poter assolvere dai Casi riservatj al Sommo Pontefice, non può assolvere da quelli riservati all' Ordinario, senza che ad assolvere da questi eziandio sia stato legittimamente autorizzato.

CASO IX.

* Un Vescovo comanda ad un Chierico sotto pena di sospensione ch' entro lo spazio di un mese parta dalla Parrocchia, in cui egli dimora. Il Chierico appella il Decreto o Sentenza del Vescovo. Cercasi se continuando dopo il mese a rimanere in quella Parrocchia sia egli sospeso?

Perchè l' appellazione esenti dalla Censura è necessario, che sia interposta a tempo, cioè prima del termine stabilito per la esecuzione della sentenza, altrimenti punto non giova, come la stessa appellazione non può essere ammessa. Ed è chiaro, che l' appellazione interposta impedisce la Censura, poichè per essa la causa si devolve al Giudice superiore, e sospesa rimane la giurisdizione dell' inferiore, e senza effetto il giudizio da lui pronunciato. Ciò si raccoglie dal cap. *Prætera* Extr. *de appellat.* È però da riflettersi, che se l' appellazione interposta non è legittima, ma procede da mala fede ad oggetto di tirare in lungo la causa, e perciò ingiuriosa al Giudice ordinario; allora nel foro esterno non s' incontra la Censura fino a tanto che è manifesto il difetto dell' ingiusta appellazione, ma s' incontra bensì nel foro della coscienza, perchè *fraus et dolus nemini patrocinatur*. Da tuttociò si deduce, che se il Chierico ha appellato entro il termine e legittimamente il Decreto o Sentenza del suo Vescovo, egli è immune dalla censura; se poi ha interposta un' appellazione ingiusta, lo sarà nel foro esterno finchè sia conosciuta la di lui frode, non però della coscienza; e se ha appellato fuori del termine, egli è innodato della pena canonica.

CIBI VIETATI.

Rapporto ai servi, che li preparono pe' loro padroni.

CASO UNICO.

Vitale nella Quaresima prepara al suo padrone, che così comanda, dei cibi vietati, sapendo di certo, che non può mangiarne senza grave peccato. Cercasi se possa scusarsi da colpa?

Vi sono dei Teologi fra' quali l'Azorio, ed il Bonacina, che scusano Vitale da colpa 1. Perchè il preparar le vivande è un atto indifferente, essendo i cibi ordinati a sostenimento della vita; 2. perchè in quest' atto egli non fa che il suo dovere, nè serve il padrone in quanto viola la legge, ma in quanto vuol pranzare o cenare. Ma pare senza dubbio più sicura la contraria sentenza. Imperciocchè non è azion indifferente il preparar dei cibi per chi vuol violare il digiuno, nè è lo stesso il preparare il pranzo o la cena a chi lecitamente mangia, ed a chi illecitamente vuol mangiare, ed il dover del servo verso il padrone è sempre subordinato al voler della Chiesa, ch' è quello di Dio. Siccome pertanto è reo quel servo, che prepara la scala al padrone, che vuole salire per stuprare una donzella, come consta dalla proposizione 51. condannata da Innocenzo XI., così è reo quegli, che al suo padrone prepara, onde trasgredire il precetto del digiuno. Nè si dica, che il paragone non regge, perchè lo stupro di sua natura è illecito, e non lo sono così i cibi. Imperciocchè sono i cibi per legge dell' astinenza in que' giorni illeciti, ed è egualmente indifferente il prepararli, come è indifferente il portare la scala. Dunque Vitale non può scusarsi di colpa.

Quanto poi alla pratica si avverte, che trattandosi di padroni cattolici, siccome per giusti motivi si posso-

no mangiare le carni anche ne' giorni di Quaresima; così i servi devono sempre presumere, che tali motivi vi siano ne' lor padroni, nè loro spetta l' esaminare se siano reali ed apparenti. Trattandosi poi di padroni Luterani, i quali come battezzati appartengono alla Chiesa, e che dicono o colla bocca o col fatto di voler mangiare le carni per trasgredirne i precetti; allora i servi sono obbligati a fuggirsene per non partecipare della loro empietà.

COGNAZIONE SPIRITUALE.

Vedi gli articoli Battesimo *e* Cresima, *dai quali nasce quest' impedimento.*

COMPENSAZIONE OCCULTA.

CASO I.

Una persona civile e ricca, villeggiando in campagna, si servì quasi sempre degli uomini del Castaldo occupandoli nelle sue faccende, per cui il Castaldo sofferse un considerabile danno. Ricercando egli dal suo Confessore se possa occultamente compensarsi, cercasi cosa il Confessore gli debba rispondere?

La compensazione occulta consiste nel prendere, o ritenere senza saputa del debitore quanto basta per ricuperare o risarcirsi di quello ch' è tenuto a dare. Secondo S. Antonino, l' Antoine ed il Cuniliati, ella è lecita, quando vi concorrano le seguenti condizioni. 1. Che il

debito sia liquido, perchè altrimenti si spoglierebbe un altro del suo per un debito incerto, lo che è contro giustizia. 2. Che il creditore non abbia altro modo onde compensarsi senza un pericolo manifesto di grave danno. 3. Che la compensazione non si faccia colla roba dal debitore imprestata o depositata, perchè ciò sarebbe contro la fedeltà dovuta in tali contratti. 4. Che la compensazione si faccia con cose della stessa specie, e se ciò non è possibile almen colla roba, di cui il debitore è meno sollecito. 5. Che non si faccia col pericolo dell' altrui scandalo od infamia, sicchè venga giudicato, che altra persona abbia trafugato quella data roba. 6. Che non si faccia coll' ingiuria di un terzo, v. g. non si prenda ciò che il debitore avesse in deposito, in pegno, in affitto, anzi non può avere luogo la compensazione occulta, dove i beni del debitore fossero ipotecati così, che non avesse niente del suo. 7. Che fatta la compensazione si avverta di essa con cautela il debitore, onde non abbia rimorso pel debito non pagato, nè abbia a pagarlo due volte.

Concorrendo pertanto tutte queste condizioni, io dico che la compensazione occulta è lecita, perchè essendo lecito per naturale diritto il conservarsi indenne contro l'altrui ingiuria, ciò per appunto è cui tende l' occulta compensazione. Nè osservando le condizioni suesposte si fa ingiuria al debitore, che può e non vuol pagare il suo debito liquido e certo, perchè v' ha la giustizia commutativa, mentre si prende con giustizia ciò ch' egli deve, ed ingiustamente ritiene, nè egli può dirsi ragionevolmente invito in quanto alla sostanza, e nemmen in quanto al modo, perchè il creditore è scusato dalla mancanza di mezzi di conseguire il suo, nè altra strada gli rimane per ricuperarlo. Parimente non si offende la pubblica podestà, e nemmen la giustizia legale; perchè al creditore è moralmente chiusa la via di ripetere il suo col mezzo dei Tribunali.

Dal fin qui detto ne viene, che se è lecita la compensazione occulta quando v' intervengono tutte le espresse condizioni, egli è rarissimo il caso, che in pratica possa farsi, perchè rare volte concorrono le condizioni stesse. Quindi il Confessore deve osservare le tre se-

guenti cose: 1. Di non mai consigliare un Penitente a compensarsi occultamente. 2. Alloraquando n'è interrogato rispondere, che secondo la più comune sentenza si ritiene lecita l'occulta compensazione, poste però tali condizioni, che in pratica difficilmente concorrono, quindi essere ella piena di pericoli, nè poter consigliarsi giammai. 3. Nel caso abbiasi un penitente, che siasi occultamente compensato, lo esamini con diligenza, e lo assolva senza obbligarlo a restituzione, quando vi trovi concorse le condizioni ricordate, ma insieme lo avverta del pericolo, al quale inconsiderato si è esposto.

Ora venendo al caso proposto, se il Castaldo non si è compensato, la risposta è quella che si è detta di sopra; se poi spinto dal proprio bisogno ha mandato ad effetto il suo pensiere, esamini diligentemente, se egli ha patito un danno certo: se il compenso è eguale al danno: se poteva per altra via almen senza grave detrimento essere risarcito: se il padrone di propria autorità, e senza di lui consenso si sia servito dei di lui uomini: se il padrone dimorando in villa ha dato da mangiare e da bere ai di lui domestici, talchè ne sia in lui ridondata una qualche utilità per le spese giornaliere: e finalmente se il Padrone venendo pregato a compensarlo possa credersi disposto ad acconsentire, od a gratificare il Castaldo in qualche circostanza dell' uso fatto dei di lui operaj. Dalle risposte rileverà, se abbia egli avuto titolo alla compensazione, e se debba obbligarlo a restituire. Non va dubbio però che il Castaldo sia tenuto alla restituzione: 1. Quando avesse prestato il suo assenso, ed avesse mostrato di concedere al Padrone di servirsi dei suoi operaj: 2. quando il Padrone fosse disposto a riconoscerlo per i danni sofferti: 3. quando avesse una speranza di essere dal Padrone più facilmente sovvenuto in qualche sua necessità: 4. finalmente quando avesse riportato un qualche vantaggio dal cibo somministrato dal Padrone agli uomini di servizio.

CASO II.

Lamberto avvezzo sempre a servire, non trovando padrone che lo riceva con giusto salario, si accorda per

necessità con un uomo nobile per un meschino stipendio, ed occultamente gli toglie quanto basta per eguagliare un giusto salario. Cercasi se ciò sia lecito?

Abbiamo condannata da Innocenzo XI. la proposizione: *Famuli et famulæ possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod acceperunt.* I servi dunque e le serve non possono occultamente compensarsi. È chiara n'è la ragione. Essi sono convenuti col loro padrone per la loro opera, e compensandosi, commettono un' ingiustizia, e si fanno giudici in causa propria. Che se v' ha disparità tra il salario, e l' opera, possono dimostrarla al loro padrone; e non adattandosi egli all' aumento del salario, devono o partire, o contentarsi dello stabilito denaro. Ciò che si dice de' servi, è applicabile eziandio agli uffiziali della Repubblica, agli artefici, agli operaj ec. per evidente parità di ragione.

Ora venendo al caso nostro, vi sono dei Teologi, che giudicano lecita la compensazione ad un servitore, che per necessità si è posto a servire un padrone con uno stipendio minore del giusto: *Si ex necessitate*, così i Salmaticensi Tract. 3. de restit. cap. 1. *punct.* 19. §. 2. n. 317. *cum stipendio inferiori famulus se conduxit, quia illi ampliùs nolebat Dominus concedere, potest, quod deficit, compensare, si id absque animo condonandi fecit, sed ne amitteret illam commoditatem. Vel etiam SI CONDONAVIT, si tamen pactum fuit injustum excedens limites justi pretii; quia est obligatio reducendi illud ad æqualitatem.* Ma quest' opinione è falsa, 1. Perchè si oppone alla condanna d' Innocenzo XI. che proscrisse la proposizione succennata, appunto perchè accorda ai servi il giudicare sul loro servizio. 2. Perchè come sta notato nel caso antecedente, è illecita la compensazione occulta quando il debito non è liquido, nè i servi possono, senza temere di ingannarsi, stabilire il prezzo della lor opera. 3. Perchè ammessa la dottrina dei Salmaticensi, vengono i servi ad agire manifestamente contro la loro convenzione, avendo essi acconsentito al prezzo minore, quando potevano non aderirvi.

Che se Lamberto si è adattato a servire col salario

inferiore per non patire la fame, non può darsi, che l'utilità, che dal di lui servizio ricava il padrone sia proporzionata al salario? Allora senza dubbio il padrone non lo avrebbe accettato per un maggiore stipendio. E che la cosa sia così, pare ch'ella si deduca dal caso stesso. Lamberto non ha ritrovato padrone per maggior prezzo, e si è adattato per la necessità. Se il giusto prezzo è quello, che pagano gli uomini comunemente; è da dirsi, che dandogli tutti il salario medesimo, quel salario sia il vero prezzo della di lui opera. Dalla necessità per cui si è posto a servire non si può dunque dedurre, ch'abbia titolo a compensarsi, ma piuttosto, che se si compensa, egli danneggia il padrone. Che se fosse lecito ai servi il compensarsi occultamente, innumerabili sarebbero i furti, poichè d'ordinario non v'ha domestico, che si lagni del suo stipendio, e non giudichi di esso maggiore la sua opera. È poi ridicolo ciò che aggiungono i Salmaticensi, che può il servo compensarsi, *etiam si condonavit*. Qual maggiore iniquità prendere quello che si ha donato? Dicano pure, che la giustizia obbliga a togliere la ineguaglianza, che noi ripeteremo, che a chi così vuole ed acconsente non si fa veruna ingiuria: *volenti, et consentienti non fit injuria*. Non è dunque lecita per verun modo a Lamberto la compensazione occulta.

CASO III.

* * Lo stesso Lamberto prende soltanto quello che gli prescrive il suo Confessore, e non già a titolo del servizio ordinario, ma per altri lavori, cui non è tenuto. Sarà ciò lecito a Lamberto?

Il Confessore non ha diritto sopra la roba altrui: non è giudice tra il padrone ed il servo; e quando lo fosse non potrebbe giudicare sulle pure asserzioni di Lamberto. Deve piuttosto suggerirgli o di esporre al padrone, che la sua opera merita maggior ricompensa, o di trovarsi altro padrone. Da ciò non viene dunque giustificato Lamberto, e sappia, che l'opposta sentenza è condannata dalla Santa Sede coll'Apologia de' Casuisti fino dal dì 27 agosto 1659. Nè tampoco lo giustifica

l'altro motivo, cioè di compensarsi pei lavori straordinarj, cui non è tenuto. Ciò accordano i Salmaticensi, ed anche il Tournely, il quale però consiglia i servi in tal caso a licenziarsi. I migliori Teologi combattono la opinion dei Salmaticensi, e vogliono, o che il servo si adatti senza compenso al lavoro straordinario, o che si proveda d'altro padrone. Infatti il padrone, ch'esige dal servitore più del convenuto, intende di esigerlo gratuitamente. Se così non l'intende il servo, egli non ha per questo alcun diritto a compensarsi, perchè su di ciò non si è convenuto col padrone. Inoltre qual padrone v'è mai, il quale occupi i servi in un determinato servizio? Nell'atto, che il padrone li ferma, non può avere, nè ha presenti tutti i casi, ne' quali avrà bisogno della lor opera. S'include quindi nel patto, o contratto il servigio ordinario, e qualche eziandio straordinario lavoro. Dunque nemmen il titolo addotto da Lamberto può giustificare in lui l'occulta compensazione.

CASO IV.

Tiburzio per compassione di Cajo bisognoso, che non può in verun modo esigere da Ambrogio un credito certo, toglie occultamente allo stesso Ambrogio quanto basta a soddisfar Cajo. Cercasi se pecchi, e se debba restituire?

Pecca mortalmente almeno contro la giustizia legale, perchè usurpa l'uffizio di Giudice arrogandosi il diritto, che non è suo di mettere l'uguaglianza fra le parti. Quindi dovrà il Confessore obbligarlo a mettere le cose nello stato primiero, e specialmente se queste trovansi nelle sue mani, e gli effetti, od il denaro non fu consegnato a Cajo creditore. Ciò infatti se fosse lecito, qual adito non sarebbe a mille compensazioni secrete? e chi più sarebbe sicuro delle cose sue?

Dissi poi, che pecca mortalmente almeno contro la giustizia legale. Non potrebbe darsi, che peccasse ancora contro la giustizia commutativa? Sì, se il debito di Ambrogio non fosse certo, o minore del preteso da Cajo, o la roba fosse maggiore del credito, od Ambrogio avesse ragioni fondate di non pagar in tutto, od in par-

te il suo debito. Quindi se Tiburzio ha consegnato a Cajo la roba, deve prima il Confessore esaminarlo per conoscere se ha operato solamente contro la giustizia commutativa. Se trova aver offeso la giustizia commutativa, deve obbligarlo a restituire a misura della lezione della medesima. Se poi ha peccato contro la sola giustizia legale, perchè non v' ha alcuna disuguaglianza tra il credito, e la compensazione, non lo deve obbligare ad alcuna restituzione. Stia però egli cauto per non restare ingannato, e non errare nel suo giudizio, e non avvenga, che obbligando o disobbligando indebitamente ed ingiustamente il suo penitente dalla restituzione, non resti egli stesso obbligato. Avverta poi bene, che se fatta la compensazione restasse contro di Ambrogio la carta del debito presso di Cajo, cosicchè Cajo, o gli eredi potessero costringerlo nuovamente al pagamento, ciò succedendo sarebbe egli tenuto a risarcirlo, e lo sarebbe pur anche se Ambrogio stimolato dalla propria coscienza soddisfacesse il suo debito, e Cajo o gli eredi di lui, ritenesse la somma. A cautela dunque Tiburzio ritiri il chirografo e lo laceri, ed avverta industriosamente Ambrogio d'essere sgravato dall'obbligo suo verso di Cajo.

CASO V.

Muore Alberto pieno di debiti, e lascia presso di Federico suo creditore di dugento zecchini molte merci già da lui dategli in pegno, ed affinchè le vendesse in suo nome, ed un oriuolo d' oro dato in deposito. Cercasi se Federico possa colle merci e coll' oriuolo compensarsi, benchè sappia esservi dei creditori anziani?

Separiamo le merci dall' oriuolo. Quanto alle merci date in pegno non è una l' opinion dei Teologi. Gli autori, che negano potersi Federico compensare con queste merci, s' appoggiano a queste due ragioni: 1. Perchè Federico si compensa con roba obbligata ai creditori anziani di Alberto, quindi roba dei creditori, e non di Alberto. 2. Perchè se Alberto vivesse, dovrebbe pagare i debiti anteriori a quelli di Federico. Il Comitolo *lib.* 3. *q.* 36. seguito dall' Omobono, e dal Fernandez tiene

la contraria opinione, ed appella le ragioni suesposte col nome di ragioni generali, adattabili ai crediti puramente personali, quindi non ammissibili contro il credito di Federico, il quale sulle merci ha un' ipoteca ossia pegno speciale a sua cauzione. È vero, soggiungono, che gli anziani creditori devono prima pagarsi, ma sempre sulla sostanza libera, non già su quella ch' è ad altri specialmente obbligata. Le leggi stesse prescrivono, che i creditori, che hanno pegno od ipoteca, abbiano ad essere privilegiati ossia anteposti ai creditori puramente chirografarj (1). E secondo questa seconda opinione, ch' è la più probabile, Federico può compensarsi del suo credito.

Non così poi deve dirsi dell' oriuolo. Il deposito, come abbiamo nella leg. *Postremos* Cod. *de pactis*, e secondo la comune opinion de' Dottori, non può essere soggetto di compensazione (2). Fra il pegno, ed il deposito passa tal differenza, che il pegno è dal debitore consegnato a cauzione del credito, di modo che il creditore non venendo soddisfatto può pagarsi colla vendita di esso; laddove il deposito è una cosa data ad un altro in custodia, nè può questi senza il consenso del padrone impunemente servirsene, e molto meno venderla od alienarla. Non può dunque sull' oriuolo compensarsi Federico, ma bensì sulle merci.

CASO VI.

Un figliuolo di famiglia ha tolto in casa secretamente un poco alla volta e roba e dauari per compensarsi dei frutti di una eredità, che ha egli colla condizione, che il padre suo non abbia a goderne, e che frattanto

---

(1) Le nostre leggi dicono, che il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pegnorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori. *Cod. legg. civil. art.* 1943.

(2) Secondo le nostre leggi la compensazione non ha luogo, quando si domanda la restituzione del deposito, o del comodato. *Cod. legg. civil. art.* 1247.

il padre gli nega. Cercasi, che far debba il Confessore prudente in questo caso?

Ammessa l'eredità del figliuolo deve il Confessore esaminarlo 1. Se le cose involate appartengano veramente al di lui padre. 2. Se sia certo, che non nasca sospetto, che il furto sia stato fatto da altra persona. 3. Se possa temersi, che il padre venga un giorno astretto a sborsare i frutti dell'eredità. 4. Se per le cose tolte sia stato alcun danneggiato.

Poste tali cautele soggiungo, esservi degli Autori, che dubitano se sussista un tale Legato, perchè l'aggiunta condizione è contraria alle disposizioni del Gius (*), e supposta la validità ritengono, che l'usofrutto appartiene al padre, come appunto un Legato lasciato ad un Religioso professo colla condizione, che debba essere del religioso cede a favore del monastero, essendo illecita la condizione, perchè contraria alle disposizioni del Gius. Se ciò fosse, sarebbe certamente ingiusta la compensazione proposta.

Con più verità però il Silvestro, il Bortolo, e Pietro Navarro con altri *lib.* 3. *de restit. c.* 1. dicono che non ostante la condizione sussiste il legato, e che l'usofrutto spetta al figliuolo. Imperciocchè se ad un figliuolo di famiglia, che non sia soldato, viene donata qualche cosa colla condizione, che sia considerata bene castrense, benchè non possa la donazione sussistere, come bene castrense, sussiste tuttavia come bene avventizio. Per la stessa ragione dunque dovrà considerarsi bene quasi castrense l'eredità fatta del figlio, e che quindi a lui appartenga l'usofrutto. Dippiù. La condizione apposta, che l'usofrutto non appartenga al padre non irrita la legge, perchè la legge parla del caso, in cui sia lasciata l'eredità al figlio senza far parola de' frutti del-

---

(*) Le nostre leggi han decisa la controversia prescrivendo che usofrutto (dovuto al padre de' beni del figlio) non si estenderà beni, che i figli potranno acquistare separatamente colla loro fa- ed industria, nè a quelli che loro perverranno per donazione o legato coll'espressa condizione che il padre o la madre non ne ...uno a godere. *Cod. legg. civil. art.* 301.

la eredità, e prescrive, che allora la proprietà sia dell'erede, e l'usofrutto del padre. Questa disposizione poi del gius non toglie, che possa il testatore donar al figlio anche i frutti dell'eredità, perchè il legato procede dalla libera volontà del legante, il quale alle cose sue può stabilire quella legge, che più gli piace. Ne segue quindi, che la condizione non già è contraria alla legge, ma soltanto è oltre alla legge. Nè vale la parità tra il figliuolo di famiglia ed il Religioso professo. Questi infatti per la solenne profession religiosa è incapace a qualunque eredità, e perciò la condizione per lui diviene impossibile; laddove il figliuolo di famiglia n'è capace, come lo è nei beni castrensi.

Si deduce da tuttociò, che al nostro figliuolo di famiglia è lecita l'occulta compensazione, quando vi concorrano le altre necessarie condizioni. Per altro il saggio Confessore in pratica non deve mai permettere, che i figli prendano occultamente in casa cosa alcuna, essendo ciò sempre contro la riverenza dovuta ai loro genitori; eccettuato il solo caso, in cui mancassero del necessario, e vi concorressero le altre condizioni. Leggiamo nei Proverbj: *Qui subtrahit aliquid a patre suo et a matre, et dicit, hoc non esse peccatum, particeps homicidæ est.* Veggasi il Gennetto Tract. 8. de Sept. Decal. Præcept. cap. 11. q. 9.

CASO VII.

* * Anna per soddisfare ad alcuni debiti di suo marito, che non vuol pagarli, e per provedere [illegible] bisogni suoi e della casa, gli ruba considerabili [illegible] Può ella scusarsi di furto?

Se Anna oltre la dote ha dei beni paraternali, come di quelli che sono suoi, di questi può lecitamente disporre senza il consenso del marito, ma non così de' beni comuni. Tale è il sentimento di Sant' Agostino *Ep.* 199. e di S. Raimondo nel lib. 2. tit. *de furtis* n. 9. Per altro non dubito che Anna possa disporre senza peccato dei beni comuni, poste le cautele espresse nei casi antecedenti, quando si tratta di pagare i creditori, e sovvenire ai suoi bisogni, od a quelli della casa, pur-

chè questi siano veri, e non siano mode, e vanità. Nel libro 1. dei Re cap. 25. si chiama Abigaille col nome di donna prudente, perchè seppe allontanare dalla sua casa a forza di doni il giusto sdegno di Davidde contro Nabal suo marito. Ora se i creditori volendo esser soddisfatti procedono per via di foro, perchè Anna non potrà riparare al disonore, ed alle spese col compensarli? Lo potrà eziandio se il marito sarà prodigo, o toglierà a lei ed alla famiglia il necessario. Osservi però bene Anna, che in lei si verifichino tutte le circostanze sovraesposte: e quando ne fosse in dubbio, si assoggetti al marito, e si regoli secondo i consigli di un prudente Confessore.

CASO VIII.

* * Fortunato di professione sarto si compensa del suo lavoro, che non gli viene pagato come esigerebbe, col fare un conto maggiore di spese, e col ritenersi alcuni avanzi di panno. Può egli ciò fare?

Se Fortunato sa per esperienza, chè taluni sono soliti pagargli di meno di quello pretende le sue manifatture, perchè mai impiega per essi la sua opera? Se poi non azzarda a chieder loro di più, tacitamente dunque conviene della giustizia del prezzo. L'alterare il conto delle spese è una menzogna ed un inganno, e ricevendo il di più a questo titolo, è un vero furto. Ecco come de' sarti parla Sant' Antonino in Summula Confess. 3. interr. cap. 8. de artificib. et mechanic. par. 6. de sutor. pannor. *Si quod restat sibi de serico, vel panno, vel tela, vel aliis sibi datis pro fiendis vestibus retinet sibi, furatur illud; quod si sit quid notabile, nisi ille diminutias dedisset sibi in mercede laboris, et illud capit sibi ad supplendum tantum.* Devesi dunque conchiudere, che gli artefici in generale non possono ritenersi gli avanzi, nè da se compensarsi, e che quando lo fanno anche in piccola quantità, peccano gravemente e sono obbligati alla restituzione. Lo stesso dunque si dica di Fortunato.

CASO IX.

Orazio non può riscuotere da un suo cugino cento zecchini che gli sono dovuti. Gliene domanda quindi ad imprestito altrettanti, promettendogli con giuramento la restituzione, e poi pensa di compensarsi con essi del suo credito. Cercasi se possa farlo?

È questione, se per adempiere il giuramento possa servirsi della compensazione. Il Suarez *de Relig. lib.* 2. *cap.* 37. sostiene l'affermativa sentenza, ma con tali limitazioni, che sembra non essere del tutto persuaso. Esclude infatti tutti i seguenti casi. 1. Se la cosa promessa, e la cosa dovuta non sono semplicemente o moralmente della medesima specie. 2. Se il debito non è liquido e certo. 3. Se non v'è una ragionevole causa di compensarsi. 4. Se chi ha giurato non ha inteso di giurare, che veramente e realmente pagherà. Il Tamburino *lib.* 3. *cap.* 3. n. 35. insegna, che Orazio possa lecitamente compensarsi, quand'anche nel giuramento non n'avesse avuta intenzione, nel caso però, che non possa riscuotere dal suo cugino i cento zecchini.

In pratica l'opposta sentenza è quella che deve seguirsi, e che, come osserva lo stesso Suarez, è comunissima presso i Canonisti. E per verità il giuramento esige, che si paghi realmente, e non per via di compensazione. Il Suarez istesso insegna al n. 13. *Juramentum obligat ad solvendum realiter: hoc pertinet ad reverentiam juramenti, ut ad literam (ut sic dicam) impleatur.* Il pagamento per compensazione è un pagamento finto ed interpretativo; non è quello dunque, ch'esige la riverenza del giuramento. Chi ha giurato di lavorare in una vigna, deve lavorare colla sua opera, nè verifica la giurata promessa se paga l'interesse o manda altri a supplirvi. Quindi nel cap. 7. *Ad nostram de jurejur.* è prescritto al debitore che ha giurato, di non inferire verun aggravio sopra il pegno, di pagare primamente il suo debito, e poi di esigere il credito.

Nè può esservi verun motivo per quanto ragionevole sia, che giustifichi tale compensazione, quando questo non sia una vera e reale impotenza, che sola li-

bera dal giuramento. Imperciocchè dice S. Tommaso 2. 2. q. 89. a. 7. ad 7. *Magis debes damnum temporale sustinere, quam juramentum violare*; ed Alessandro III. cap. *Si vero de jurejur.* decretò: *Non est tutum contra juramentum suum venire, nisi tale sit damnum, quod servatum vergat in interitum salutis æternæ.* Qui per verità non si tratta di una semplice compensazione, la quale è sempre lecita quando si salva la giustizia, e l' equità, ma di un giuramento, che riguarda unicamente la religione, che per qualunque motivo non può essere violata.

Orazio dunque non può compensarsi senza mancare al giuramento. Potrebbe per altro far uso della compensazione allora soltanto, quando v' aderisse il di lui cugino creditore, perchè le promesse giurate fatte agli uomini sono tali di lor natura, che possono estinguersi col libero consenso, e colla remissione del creditore.

COMPLICI.

Veggansi i casi spettanti a quest' articolo alla parola Assoluzione del complice.

COMUNIONE.

Intorno al Ministro.

CASO I.

Questionano due Chierici, se lecitamente possa un sacerdote senza licenza del Parroco amministrare la SS. Comunione ai Fedeli nella Chiesa tanto celebrando la Messa, quanto estraendo la Pisside dal Tabernacolo. Uno di essi lo nega, e l'altro difende l' affermativa sentenza. Qual di essi ha ragione?

Che il Ministro della Comunione sia il Sacerdote, lo insegna Eugenio IV. nel suo Decreto *pro Armenis*, ed il concilio Tridentino nella sess. 23. cap. 4. Nè se ne può dubitare, perchè a quelli, cui di pien diritto compete la facoltà di consegnare l' Eucaristia, ai medesimi pure spetta l' amministrarla. Questa facoltà fu data da Cristo agli Apostoli, e nella persona degli Apostoli a tutti i Sacerdoti. Quindi il Tridentino nella sess. 13. c. 8. decretò: *In Sacramentali sumptione semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut Laici a Sacerdotibus Communionem acciperent.* E poco dopo soggiunge: *Qui mos tamquam a traditione Apostolica descendens, jure ac merito retineri debet.* Posto ciò, prima di rispondere alla questione proposta soggiungo, che ogni Sacerdote avea una volta una Chiesa, alla quale concorrevano i Fedeli ad

ascoltare la Messa, ed ai divini uffizj, nè loro era lecito di recarsi ad altra Chiesa: che a questa Chiesa erano pure soggetti i Monaci, i quali nella loro prima istituzione non erano Sacerdoti: che i fedeli ed i Monaci insieme si comunicavano dal solo Sacerdote. Cresciuti nel numero i fedeli, ne venne, che cangiò su questo punto la disciplina della Chiesa, nè più un solo Sacerdote fu dato a ciascun Tempio, ma più e più secondo il bisogno spirituale delle anime. Nel solo Sacerdote aveano trasfuso i Vescovi parte della loro giurisdizione, ed aumentando le Chiese di Sacerdoti, ritennero nel solo principale i concessi diritti. A questo fu dato il nome di Parroco; gli altri ebbero una filiazione alla loro Chiesa. Ne venne quindi, che questi ultimi si appellano ascritti al servizio di una Chiesa, ed in lato modo devono dirsi *in subsidium Parochi*, nè si può ordinar Sacerdote per legge del Tridentino, chi non abbia ascrizione a Chiesa o luogo pio.

Premesse queste dottrine distinguo Comunione da Comunione. Se la Comunione è Pasquale, spetta al solo Parroco l'amministrarla. Ma se è fuori del tempo pasquale, che si dovrà dire? Distinguo Sacerdote da Sacerdote. È certo, che anche per l'amministrazione dell'Eucaristia è necessaria una giurisdizione. Il Sacerdote, che non è ascritto alla Chiesa ove celebra, egli non ha veruna giurisdizione, e se per uso introdotto amministra la Comunione, l'amministra per tacito o presunto assenso del Parroco. Ma se il Sacerdote è addetto al servizio della Chiesa, io dico, che l'amministra fuori del tempo Pasquale di suo diritto tanto *intra* quanto *extra missam*, nè offende menomamente la giurisdizione del Parroco. Ed eccone le ragioni, che mi muovono a questa opinione. 1. È ritenuto presso i Canonisti, che il gius parrocchiale intorno alla Comunione nella presente disciplina Ecclesiastica si riduce al solo tempo di Pasqua, ed al Viatico. Così attesta il Devoti nelle sue Istituzioni Canoniche *Lib.* 1. *tit.* 3. *sect.* 10. §. 92. *Jus Parochorum reductum est ad paschalem communionem, ad viaticum, ad extremam unctionem.* Nè può estendersi alle Comunioni fra l'anno: poichè siccome i Fedeli non sono obbligati a comunicarsi dal proprio Par-

roco se non alla Pasqua, così possono comunicarsi da qualunque altro Sacerdote. 2. I Sacerdoti addetti ad una Chiesa, hanno nella stessa Chiesa una qualche giurisdizione. Dessi sono posti *in subsidium Parochi*, e come tali debbono prestarsi. Il dire, che sono assegnati per assistere alle sacre funzioni, è un pareggiarli coi Chierici inferiori. Devono avere un ministero maggiore e proprio del loro carattere. Quando il Vescovo gli ascrive, ed accorda loro di celebrare la S. Messa, accorda loro la giurisdizione di consecrare l'Eucaristia, e ciò possono fare *jure proprio*. Se hanno questa facoltà, perchè non avranno di proprio diritto quella di dispensare la stessa Eucaristia? Non sono queste facoltà una sola? Ma si dirà, che essi non hanno sudditi. È vero, ma se il Parroco avesse il diritto di amministrare la Comunione ai proprj sudditi, dovrebbe nella Chiesa escludere molti dalla Comunione. Si soggiungerà forse, che non hanno diritto nella Chiesa? Dunque vi sono dei Sacerdoti senza Chiesa, ed il Sacerdote, che celebra in una Chiesa, ch' è addetto al servizio della Chiesa, non può esercitare verun ministero nella Chiesa stessa. Queste mi sembrano contraddizioni di tal genere, che non facciano se non comprovare la mia opinione. 3. Finalmente non vi è luogo del Diritto Canonico, dove si trovi spogliato il semplice Sacerdote di questo diritto inerente al suo carattere, diritto che può esercitare coll' assegnazione o ascrizione ad una Chiesa.

Siccome poi militano le stesse ragioni per amministrar l' Eucaristia tanto celebrando la Messa, come fuori della Messa estraendo la sacra Pisside dal Tabernacolo; così io giudico, che nell' uno e nell' altro caso possa lecitamente il Sacerdote addetto ad una Chiesa, senza licenza del Parroco, nella Chiesa stessa fuori del tempo pasquale dispensare ai fedeli la santissima Comunione.

CASO II.

* Un Parroco trovandosi stanco dalle fatiche del suo ministero ha commesso a Publio Diacono di comunicare alquanti suoi Parrocchiani, che per divozione lo chiedevano. Potè egli lecitamente ciò fare?

Compete pure ai Diaconi il poter distribuire anche solennemente l' Eucaristia, ma però per commissione o del Vescovo o del Parroco, essendo Ministri straordinarj. Ciò si dimostra colla pratica antica della Chiesa, come si raccoglie da S. Giustino Martire nell' Apolog. 2. dal canone 2. Niceno, da S Cipriano *Tract. de Lapsis*, e dalle Costituzioni Apostoliche lib. 8. cap. 28. Resta però ad osservarsi che nella Chiesa Occidentale ossia Latina per commettersi a' Diaconi la distribuzione dell' Eucaristia sotto la specie del pane sempre si richiese il caso di necessità. Ciò è chiaro nel canone 38. del Concilio Cartaginese IV., che così prescrisse: *Diaconus præsente Presbytero Eucharistiam Corporis Christi populo, si necessitas cogat, jussus eroget.* E ne dà la ragione S. Tommaso *q.* 82. *a* 3. *ad* 2. dicendo, che più liberamente ai Diaconi fu concesso di amministrare il Calice, perchè il Sangue di Gesù Cristo è contenuto nel vaso, e quindi non è necessario, che venga toccato dal Ministro con mani non consegrate, com'è necessario toccare nel dispensarlo il Corpo del Signore. Ora venendo al caso proposto, ben si vede, che il Parroco non può assolutamente commettere a Publio Diacono di comunicare i suoi Parrocchiani, sì perchè, abolita la costumanza di dare ai laici la Comunione sotto ambe le specie, ed in tanta copia di Sacerdoti sembra essere cessata l'opera dei Diaconi nell'amministrazione dell' Eucaristia, sì perchè non v'è alcuna necessità che lo giustifichi.

CASO III.

* Un Parroco nega ingiustamente ad un moribondo la Comunione. Trovandosi presente Alipio Diacono, conosciuta la ingiustizia della negativa, ed il desiderio del moriente, prende la sacra Pisside e si porta a comunicarlo. Opera egli lecitamente?

Alcuni Teologi benigni assentono, che il Diacono possa dare la Comunione nei giorni di solennità, e di gran concorso di popolo, quando non si trovi veruno Sacerdote presente. Ma questa opinione vien rigettata dai più sani Teologi, perchè la prima divozione, come dicono essi, deve cedere ai riti della Chiesa, ed alla vigen.

te disciplina, la quale accorda al Diacono l'amministrazione dell' Eucaristia nel solo caso di necessità urgente. Venendo poi al caso proposto, dico che si deve distinguere. Se Alipio può avere altro Sacerdote, opera illecitamente a comunicare il moribondo; se poi la necessità è urgente, nè v'è alcun Sacerdote, fa ottimamente a supplire al Parroco, che senza motivo nega al moriente la Comunione. Imperciocchè per una parte in detto caso obbliga il precetto divino di ricevere l'Eucaristia, e per l'altra in tale circostanza può il Diacono amministrarla, come ministro estraordinario, nè apparisce veruna irriverenza al Sacramento, nè disordine od inconvenienza quanto all' ecclesiastica disciplina.

CASO IV.

* Sofronio pretende, ch' essendo di precetto divino il ricevere il Viatico, possa amministrarlo in caso di urgente necessità anche un Laico. Opina egli rettamente?

Una volta era permesso ai Chierici inferiori, al Diacono, e ai Laici di amministrare la Comunione a sè, ed anche agli altri, ma da novecento e più anni presso i Latini è loro vietata una tale amministrazione per la riverenza dovuta a questo divin Sacramento, come consta dalla vigente disciplina, confermata da più e più canoni della Chiesa. Anzi ai Laici è perfino proibito di toccare con nude mani i vasi sacri. Quindi S. Tommaso che nel 4. *distinct.* 13. *q.* 1. *art.* 3. *quæstiunc.* 1. *ad* 3. accorda ai Laici anche peccatori di toccar l' Eucaristia nel caso di necessità, v. g. per levarla da un luogo immondo, insegna che loro però non è lecito di amministrarla nel caso pure di necessità quantosivoglia urgente: *Non est simile de dispensatione Sacramenti, quia receptio hujus Sacramenti non est necessitatis; unde ei, qui non potest Sacramentum taliter manducare, dicendum est: Crede et manducasti.* Quindi è che non solo al Suddiacono, ed ai Chierici inferiori, ma molto meno ai Laici è lecito di amministrare il Viatico in qualunque caso. E la ragione è manifesta. L'Eucaristia non è assolutamente necessaria per la salute, cosicchè può salvarsi chi non potendo riceverla, non la ri-

ceve. Se ella non è assolutamente necessaria, ne viene, che non deve essere mai amministrata se non da chi è ministro ordinario od almen estraordinario secondo il rito prescritto, per la riverenza e dignità ad essa dovuta. Ma i Suddiaconi, e molto meno i Laici non ne sono i Ministri. Dunque questi non possono darla giammai ai moribondi, nè il precetto divino di sumere il Viatico può obbligare, dove manca il Ministro legittimo. Sofronio dunque non opina rettamente.

CASO V.

* Mario Sacerdote ricerca se per mancanza di Ministro possa egli medesimo comunicarsi, e se lo stesso possano fare anche i Diaconi. Che gli si deve rispondere?

È certo, che anche il Sacerdote, quando vuole comunicarsi fuori della Messa, deve farlo col ministero di altro Sacerdote. Non è poi da dubitarsi, come insegna il Cavalieri *in Rit. Rom. cap. 4. Decret.* 13. *n.* 8, che il Sacerdote per mancanza di altro Sacerdote ministro non possa da se stesso comunicarsi, anche fuori del caso di necessità. Se può amministrarla ad altri, perchè non può amministrarla a se stesso? Non è di assoluta necessità in questo Sacramento che il Ministro sia una persona distinta dal suscipiente. Abbiamo anche nel can. 14. del Concilio Niceno: *Accipiunt Diaconi Eucharistiam secundum ordinem post Presbyterum ab Episcopo, vel a Presbytero. Quod si non fuerit in præsenti vel Episcopus, vel Presbyter, tunc ipsi proferant et edant.*

Non così però deve dirsi del Diacono. Essendo egli nella vigente disciplina Ministro estraordinario dell' Eucaristia, pare a me, che non possa comunicarsi da se solo se non nel caso di somma necessità, come sarebbe nell' articolo di morte. Imperciocchè potendo in tal caso per mancanza di Sacerdote amministrarla ad altri, non sembra disconvenire, che possa altresì amministrarla a se medesimo.

CASO VI.

* Tito in peccato mortale amministrò l'Eucaristia a più persone in una sola distribuzione. Cercasi se abbia commesso un solo o più sacrilegj?

La legge naturale e divina ricerca, che le cose sante abbiano ad essere trattate santamente: *sancta sancte tractanda sunt*. Qual cosa più santa della sacratissima Eucaristia? Insegnano perciò comunemente i Teologi, che commette un enorme sacrilegio quel Sacerdote, che reo di mortal colpa dispensa la Comunione ai Fedeli anche nel caso di necessità. Non si accordano poi nel diffinire se un solo o più peccati commetta comunicando più persone, in una sola distribuzione. Insegna S. Tommaso *q.* 36. *a.* 5. *ad* 4. che ogni volta che il Ministro della Chiesa esercita il suo uffizio in istato di mortal colpa, pecca mortalmente. Se ogni volta, pare ad alcuni Teologi che una sola distribuzione dell'Eucaristia, sebbene a più persone, tuttavia debba computarsi un sol atto, e perciò facendosi in peccato mortale debba dirsi un solo sacrilegio ben più o men grave secondo il numero delle persone cui si amministra. Non piace ad altri questa dottrina; e poichè ogni Comunione per sè è completa, così pensano che sia reo il Sacerdote di tanti sacrilegj, quante sono le persone che comunica. Comunque sia, questa questione in pratica poco importa, e diremo, che se Tito non ha commesso tanti sacrilegj quante sono le persone, che ha reso partecipi della mensa Eucaristica; ha commesso però un sacrilegio gravissimo secondo il numero delle persone che ha comunicato. Quindi se in Confessione devono manifestarsi non solo i peccati, ma le circostanze eziandio che gli aggravano notabilmente; non basterà che Tito si accusi di aver in mortale peccato distribuita l'Eucaristia, ma dovrà anche indicare il numero delle persone, cui l'ha dispensata.

COMUNIONE.

Intorno al tempo, al luogo, ed al modo di amministrarla.

CASO I.

* Onofrio viene ammesso dal suo Confessore alla santissima Comunione, e prima di accostarsi gli domanda in qual tempo del giorno si possa fare. Cercasi che debba rispondere il Confessore non tanto a lume di Onofrio, ma ad istruzione eziandio di chi ciò ricercasse?

Non v' ha dubbio, che il tempo più proprio di amministrare l' Eucaristia si è quello del divin Sacrifizio, affinchè i Fedeli, che vi assistono partecipino sacramentalmente di esso Sacrifizio, nè possono i Sacerdoti senza giusto motivo o per mera pigrizia ciò ricusare a chi domanda. Nella Messa poi deve farsi la Comunione immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote. Così il Rituale Romano: *Communio autem populi statim post Communionem Sacerdotis celebrantis fieri debet; nisi quandoque ex rationabili causa post Missam sit facienda; quum orationes, quæ post Communionem in Missa dicuntur, non solum ad Sacerdotem, sed etiam ad alios Communicantes spectent.* Fuori della Messa non può amministrarsi l' Eucaristia in tutte le ore del giorno, se non ai moribondi, ma nella sola mattina dall' aurora al meriggio, e non in tutti i giorni. Infatti non possono i sani comunicarsi nel Venerdì Santo, quand' anche in tal giorno cadesse la festa della Nunziata. Anticamente ciò era permesso, ma non lo è in presente, e ciò, come riflette Benedetto XIV. *Synod. Diœces. lib.* 3. *cap.* 18. *n.* 14. in vigore della consuetudine della Chiesa Romana, per Decreto della Congregazione de' Sacri Riti, e per la rubrica del Messale, che prescrive di serbare nel Giovedì Santo alcune particole consagrate per i soli in-

fermi. Inoltre non si deve ai sani amministrare l' Eucaristia nel Sabato Santo, e ciò come insegna nello stesso luogo il lodato Sommo Pontefice, per consuetudine della Chiesa.

CASO II.

Berta per vieppiù accendere il suo cuore di carità verso Gesù Bambino ricerca di comunicarsi nella Messa che si celebra nella Notte del santo Natale. Cercasi se si possa compiacerla?

Rispondo che no, e lo prova Benedetto XIV. *de Sacrif. Miss. sect.* 2. *c.* 6. con quei Decreti, coi quali la S.Congregazione lo ha proibito. Ecco il Decreto 7 Decembre 1641. *Quum superioribus diebus consulta esset hæc Sacra Rituum Congregatio, an esset permittendum celebrare in media nocte Nativitatis Domini post Missam decantatam successive alias duas Missas, et in eis sacram Communionem exhibere fidelibus illam deposcentibus; respondit non esse permittendum, sed omnibus utrumque prohibendum. Nihilominus nonnulli Regulares asserentes hoc licere, supplicarunt audiri, et Sacrorum Rituum Congregatio ipsis auditis, cum Procuratoribus et Advocatis, ad relationem Eminentissimi Palloci stetit in Decreto, et respondit iterum prohibendum tam Sacerdotibus celebrare volentibus, quam confluentibus in media nocte ad Ecclesiam, et Communionem deposcentibus.*

CASO III.

* Un Sacerdote suole spessissimo comunicare prima d' incominciare la Messa, e talvolta eziandio finita la Messa. Si domanda se operi lecitamente.

Abbiamo un decreto della Sacra Congregazione emanato nel Pontificato di Urbano VIII. riferito dal Merati *part.* 2. *tit.* 10. *num.* 29. che prescrive di non comunicare prima d' incominciare la Messa senza gran necessità. Questa necessità ci viene spiegata dal Cavalieri *in Rit. Rom. cap.* 4. *Decret.* 10. *num.* 1. Tutte le volte, disse, che le persone petenti la Comunione non possono trattenersi in Chiesa fino al termine della Messa, per-

chè chiamate dai loro doveri, oppure non possono serbarsi digiune fino all' assunzione della Messa, si verifica la necessità richiesta dal sullodato Decreto per cui è lecito comunicare anche prima d' incominciare la Messa: *necessitatem magnam, quam præsens Decretum exigit ad Communionem Missæ præmittendam, nobis explicare liceat de casu, in quo communicaturi, usque ad communionem Sacerdotis expectare nequeunt, vel a propriis alio vocati curis, aut quia adeo non valent permanere jejuni.* Non pare dunque lodevole, nè lecito, che il nostro Sacerdote soglia spessissimo comunicare prima d' incominciare la Messa. Egli deve prima conoscere se le persone, che desiderano comunicarsi siano tali, che non possano trattenersi in Chiesa, e si verifichi in essi la necessità richiesta dal Decreto, ed in questo caso soltanto deve prestarsi alle loro brame.

Lo stesso deve dirsi della Comunione che dispensa finita la Messa. Imperciocchè quantunque la Sacra Congregazione nel sullodato Decreto nulla dica su questo punto, e si restringa a prescrivere, che il Sacerdote si tenga la pianeta ed il manipolo, e che il Chierico non estingua il cereo dell' elevazione; nullameno la Rubrica del Messale nota, che non è permesso di comunicare al fine della Messa, se non nel caso, che *rationabilis adsit causa.*

CASO IV.

* Placido novello Sacerdote ricerca se celebrando la Messa dei Defunti può comunicare gli astanti. Che gli si deve rispondere?

La Sacra Congregazione de' Riti sotto il dì 2 Settembre 1741. pubblicò il seguente Decreto: *In Missis Defunctorum, quæ in paramentis nigris celebrantur, non ministretur Eucharistia per modum Sacramenti, scilicet cum particulis præconsecratis, extrahendo pyxidem a custodia; potest tamen ministrari per modum sacrificii, prout est quando fidelibus præbetur communio cum particulis intra eamdem Missam consecratis.* Da questo Decreto evidentemente si deduce, che si deve rispondere a Placido potersi dispensare la Eucaristia nelle Messe de' Morti,

consecrando le particole nelle stesse Messe, cioè per modo di sacrifizio.

Ma si può comunicare *cum particulis præconsecratis*, estraendo cioè dal Tabernacolo la pisside? Il Merati asserisce contro il Gavanto, ed il Benvenuti, ch'è pur lecita la Comunione coi preconsecrati, e questa opinione vien adottata da Benedetto XIV. *Annot. tom.* 2. *part.* 4. *sect.* 2. *num.* 161. Ecco le parole del lodato Sommo Pontefice nel suo trattato della Messa sez. 2. cap. 6. » Leggasi il detto Autore (cioè il Merati) nel » luogo allegato. e conchiudasi con esso potersi nelle » Messe de' morti distribuire l'Eucaristia o consacrata » nella stessa Messa, o in un'altra Messa, purchè però » l'Eucaristia si amministri, parlando della Messa de' mor» ti, non prima, nè dopo la Messa, ma nella stessa » Messa, dopo che il Sacerdote s'è comunicato, pre» scrivendo il Rituale Romano, che fuori della Messa » l'Eucaristia si amministri dal Sacerdote colla Cotta e » Stola del colore conveniente all' uffizio di quel gior» no, od almeno di color bianco. » Ma con tanto riveribile decisione, come mai può conciliarsi il Decreto sullodato della Sacra Congregazione che assolutamente proibisce il dispensar la Comunione nella Messa de' morti con particole precedentemente consecrate? Se è lecito qui esporre la mia opinione, parmi di dovere stabilire, che nella Messa de' morti non è assolutamente proibito il comunicare; e tant' è vero ciò, quanto che ognun accorda la Comunione *per modum sacrificii*, e che prescrivendo la rubrica di dispensar l'Eucaristia colla stola del colore dell' uffizio, può usarsi ogni altro colore ad eccezione del nero, che come proprio della morte ed attribuito ai defunti, non conviene a Gesù Cristo, che si nasconde glorioso sotto le specie Eucaristiche, quindi potersi comunicare anche dei preconsecrati, quando la Messa dei Morti si celebri coi paramenti violacei. Infatti il Decreto proibisce una tal Comunione nelle Messe de' Morti, *quæ in paramentis nigris celebrantur*, e conchiude perciò il Cavalieri *in Rit. Rom. cap.* 4. *Decret.* 6. *n.* 4. *ut hinc ediscas, quod si forte celebretur in violaceo non est, quod vetet eamdem administrationem fieri pedum intra, sed etiam immediate ante, vel post mortualem Missam.* Nè

si dica, che il color violaceo potrebbe non essere il color dell' uffizio del giorno. Imperciocchè se non è proibito amministrare l' Eucaristia coi preconsecrati nelle Messe votive, che si celebrano con colore diverso da quello del giorno, e tante volte violaceo; così deve dirsi lecito il dispensarla nelle Messe de' Morti celebrate collo stesso color violetto. Ecco quanto io credo che si debba rispondere al nostro novello Sacerdote.

CASO V.

Un Sacerdote celebrando la Messa nell'Oratorio domestico di una pia Dama, suole amministrare alla medesima la SS. Eucaristia. Cercasi se possa farlo?

Non può farlo. Il Sommo Pontefice ha accordato alla pia Dama di poter farsi celebrare la Santa Messa nel suo privato Oratorio; ma con questa concessione non le ha accordato, nè si accorda d' amministrare l' Eucaristia alle persone comprese nel Breve. È necessaria per la Comunione la licenza, non già del Parroco, come pretesero alcuni Autori, ma del Vescovo, quantunque su di ciò non vi sia veruna Costituzione Sinodale, o prescritto dell' Ordinario. Così comandò Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Magno cum animi nostri* del dì 2. Luglio 1751., nella quale al §. 3. così si legge: *Extra Paschalem vero Communionem, quum in Trid. Concilio sess. 22. cap. 5. quæ subjicimus verba legantur:* Optaret S. Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali Eucharistiæ perceptione communicarent etc. *non defuit, qui ex iisdem verbis deduceret, quod certe, et clare inde consequatur, ut in privatis Oratoriis, quando in ipsis celebrandi Missam facultas est, distribui Eucharistia possit iis, qui Missæ præsentes adsunt; neque ad hoc præstandum ullo particulari indulto opus sit. Super hujusmodi quæstionis capite Nos in nostra Instit. 34. §. 3. disseruimus. . . . Ibi autem expositam paullo ante opinionem retulimus; verum aliam esse subjunximus, quæ Episcopalem licentiam requirit, ut qui domesticum Oratorium domi habet, dum Missæ in eodem interest, communicare possit. Hujusmodi opinio tum bono rerum or-*

dini, tum Romanæ etiam consuetudini, sive praxi nobis cohærens visa est, ac proinde ordinavimus, ne in privato Oratorio recipi communio posset ab iis, qui in eodem Missæ intersunt, quam vel Sæcularis Sacerdos vel Sacerdos Regularis celebraret, nisi vel nostram, vel Generalis Vicarii nostri licentiam obtinuisset. Nè si contentò il sullodato Sommo Pontefice di riprovare l'opinione di quelli, che non ammettevano come necessaria la licenza del Vescovo, e dall'esporre ciò ch' avea egli fatto essendo Arcivescovo di Bologna, ma aggiunse in via precettiva nel §. 24. *Nequæ etiam in præsens voluntas nobis aut ratio est, cur ab hoc systemate recedamus.* Ne segue dunque, che il nostro Sacerdote, comunicando la pia Dama senza la licenza del Vescovo, ha operato illecitamente.

CASO VI.

* Un Parroco comunicando fra la Messa solenne ordina al Diacono di tenere sottoposta al mento di chi si comunica una Patena. Cercasi se operi bene?

Il Quarto *part.* 2. *tit.* 10. *sect.* 3. *dub.* 3. *diffic.* 4. parlando del Sacerdote che comunica, disse: *Supponat pyxidem, vel patenam, ne casu aliquid specierum cadat in terram.* Il Merati *par.* 2. *tit.* 10. *num.* 54. insegna lo stesso, ma vuole che soltanto ciò si faccia nelle Messe solenni. Ma poichè la Rubrica del Messale, ed il Rituale Romano prescrivono, che fuori della Messa solenne, cioè nelle Messe private si abbia a stendere un linteo o pannicello, non veggo come il Quarto ordini al Sacerdote comunicante di sottoporre la Pisside, o la Patena; nè so intendere, come il Merati trovi ciò lecito nella Messa solenne, quando abbia il Decreto 3. Sett. 1661. in *Andriem.* della Sacra Congregazione de' Riti in questi termini: *Patenæ suppositio per Sacerdotem cotta indutum in Communione generali, quæ per Dignitates agitur licita est.* Da questo Decreto infatti si raccoglie, che l'uso della Patena in luogo del pannicello è permesso ai Vescovi ed alle Dignità, non però ai Parrochi, ed altri semplici Sacerdoti, ond' è che il Macri alla parola *Patena* scrisse: *Nec a Ministris sub mento*

illorum, qui communicaturi sunt, supponi debet patena, nisi quando Episcopus communionem ministrat, quod fit ratione majestatis ministrantis. Il nostro Parroco dunque richiedendo dal Diacono l'uso della Patena, ricerca quello che non gli si compete. Deve piuttosto procurare, che due Acoliti tengano steso un pannicello, oppure che questo pannicello venga tenuto da quelli che si comunicano, affinchè cadendo per avventura una particola o un frammento non abbia a cader sulle mani di chi si comunica, ovvero in terra. Avverta poi, che questo pannicello sia sempre destinato a tal uso, nè mai si serva del velo del Calice, e molto meno del fazzoletto delle ampolle, essendo ciò stato proibito dalla Sacra Congregazione sotto di Urbano VIII. come può vedersi presso il Merati *part.* 2. *tit.* 10. *n.* 29.

CASO VII.

• Florio chiamato a comunicare indossa la Cotta, e perchè non ha Stola nè bianca nè del color dell' uffizio del giorno, senza di essa dispensa l'Eucaristia. Cercasi se abbia mortalmente peccato?

Al P. Ottavio Maria da S. Giuseppe Agostiniano *tit.* 94. *q.* 6. sembra assai lassa l'opinion del Bordoni, che *in Consil. Regular. tom.* 2. *resol. n.* 20. insegnò peccare soltanto venialmente quel Sacerdote che senza la Cotta e la Stola trasporta dal Tabernacolo la Sacra Pisside ad un altro Altare, e con ragione sostiene, che di tal guisa operando un Sacerdote toglie gravemente della riverenza dovuta all' Augustissimo Sacramento, e trascura un rito precettato dalla Chiesa con sommo rigore. Che dunque si dovrà dire di Florio, il quale bensì colla Cotta, ma senza la Stola non già trasporta ma dispensa l'Eucaristia? Vi sono dei Teologi assai benigni, i quali lo scusano di mortal colpa, ma sono combattuti dai più sani, i quali, tolto il caso di necessità, insegnano concordemente, che essendo la Stola Sacerdotale la veste propria del Sacerdote nel ministero, non può egli senza di essa amministrare l'Eucaristia, quando non voglia aggravarsi di mortal colpa.

CASO VIII.

* Timoteo per la chiragra non può far uso delle due dita pollice ed indice della mano destra. Si cerca se possa amministrare l' Eucaristia ?

Eccettuato il caso di necessità, ed in mancanza di altri Sacerdoti, non può Timoteo dispensare l' Eucaristia. La ragione si è non già come pensarono alcuni, perchè le sole due dita pollice ed indice sono unte col sacro Olio, essendo chiaro dal Pontificale Romano, che il Vescovo ordinante il Sacerdote gli unge ambedue e tutte intere le mani : ma perchè comunicando con altre dita v' è pericolo che cada a terra la sacra particola, e perchè non è giammai lecito senza necessità il discostarsi dai riti prescritti dalla Chiesa.

CASO IX.

Una divota donna prega il suo Confessore di comunicarla con una porzione dell' Ostia, ch' ei consecrerà nella Messa. Cercasi se il Confessore possa compiacerla ?

Non può compiacerla, perchè ciò è contro la presente consuetudine della Chiesa, la quale come consta dal Decreto della S. Congregazione del dì 12. Feb. 1679, approvato da Innocenzo XI. vieta di amministrare l' Eucaristia con parte dell' Ostia, e colle particole più grandi del solito. V'ha però il Chiericato *de Eucharist. decis.* 33. il quale con molti Autori da lui citati pensa essere ciò lecito, quando non vi fossero particole consecrate, o comodamente non si potesse averne da consecrarsi, ed il petente mostrasse una somma divozione, oppur anche vi fosse un qualche altro ragionevole motivo. Il nostro Autore in difesa del Chiericato apporta eziandio la Rubrica del Messale *tit. de defect. in Ministr. occurr.* dove è prescritto, che al Sacerdote caduto in mortale accidente dopo la prima o seconda consegrazione si porga per comunicarlo una parte dell' Ostia da lui consecrata, quando non vi siano particole consegrate. Ma noi siam di contrario parere per rapporto della devota donna, nè crediamo coll' Editore Romano che la sola

divozione sia una causa sufficiente per poter senza colpa uscire dalla pratica della Chiesa, ed all' autorità del Chiericato apponiamo quella di S. Tommaso 3. p. q. 82. a. 4. che insegna, essere necessario che ogni volta che il Sacerdote consacra *sumat integre hoc Sacramentum.*

CASO X.

Un Parroco affine di comunicare quelle persone che lo desiderano, divide l' Ostia consecrata, che ha portato in processione. Cercasi se possa farlo?

Il Suarez opina, che possa farlo per un ragionevole motivo 3. p. q. 85. sect. 2. ed il Quarto *punct.* 2. *tit.* 7. *sect* 1. ritiene, che sia meglio far così, di quello sia ammettere dopo aver incominciato il Canone, ed offerire nuove particole da consecrarsi, e pare, che ciò abbia una qualche congruenza colla disciplina antica, secondo la quale si divideva l' Ostia in tre parti, di cui una ponevasi nel Calice, l' altra era assunta dal Sacerdote, e la terza spezzata, in più particelle veniva distribuita agli astanti od agl' infermi, siccome dice il can. *Triforme* de Consecr. dist. 2. Di questo rito ci restano per anco alcune tracce e nella Messa solenne del Sommo Pontefice, e nella Messa che celebrasi nella consegrazione del Vescovo. In quella il Pontefice assunta una porzione dell' Ostia, divide la terza parte al Diacono ed al Suddiacono: in questa il Vescovo consecrante assume una sola porzione, e coll' altra comunica il Vescovo che consacra. A fronte di tutto questo insegna il Gavanto sopra le Rubriche del Messale p. 2. tit. 10. de Orat. Dominica litt. I. che ciò non è lecito, nè deve farsi: *Per particulas danda est Communio, non autem cuicumque de populo dandæ videntur partes illius Hostiæ, quæ forte reservatur post Orationem quadraginta horarum.* Ciò altresì viene proibito da S. Carlo Borromeo nel suo Sinodo Diocesano, prescrivendo, che quest' Ostia si assuma dal solo Sacerdote dopo l' assunzione del Calice, lo che deve farsi ogni volta che si rinnova il SS. Sacramento, cioè ogni otto giorni, come sembra stabilito dal Concilio Turonese IV. celebrato l' anno 768. *Illa*, cioè l' Ostia vecchia, *a Presbytero sumatur*, *et alia*,

quæ eadem die consecrata est in ejus locum subrogetur. Deve dunque riprovarsi ciò che fece il nostro Parroco.

CASO XI.

** Lucia per effetto di somma divozione chiede da un Sacerdote, che invece di una sola particola ne porga di più sulla lingua. Cercasi se possa compiacerla?

Rispondo che no. Imperciocchè siccome dalla consecrazione di più ostie in una Messa non si moltiplica l'effetto del Sacrificio; così non si ritrova in molte ostie consegrate maggior virtù di quella ch'è in una sola. Questa dottrina ch'è di S. Tommaso 3. p. q. 79. a. 7. si trova anche espressa nel cap. *Ubi pars dist.* 2. *de Consecr.* ove così si legge: *Ubi pars est, Corpus est et totum: eadem ratio est in corpore Domini, quæ in manna, quod in ejus figura præcessit, de quo dicitur, qui plus collegerat non habuit amplius, neque qui minus paraverat invenit minus: non est omnino quantitas visibilis in hoc æstimanda mysterio, sed virtus Sacramenti spiritualis.* Ciò quanto all'errore della divozione di questa donna. Non può poi in verun modo compiacerla, avendolo proibito la S. Congregazione de' Cardinali sotto Clemente XI. nel dì 12. Feb. 1679 col seguente Decreto: *Episcopi, Parochi, seu Confessarii insuper admoneant nulli tradendas plures Eucharistiæ formas, seu particulas, neque grandiores sed consuetas.*

CASO XII.

* Un Sacerdote novello ricerca, che debba fare se nell'atto di comunicare una femmina, avesse a cadergli nel di lei seno la sacra particola. Come si deve istruirlo?

La Rubrica del Messale nota il caso, in cui per accidente avesse a cadere in terra una particola, oppure un frammento, e prescrive che il Sacerdote riverentemente la prenda, ed il luogo ov'è caduta si lavi, ed alquanto si rasi, ponendo nel sacrario la polve e l'abluzione. Assegnano poi gli Autori che se la particola avesse a cadere entro la clausura delle Monache, si deve prescrivere alla Monaca, la quale è per comunicarsi,

che si prostri a terra, colla lingua la prenda e si comunichi da se sola, senza però toccare colle mani il Sacramento. Ma se la particola cade nel seno di una femmina, come si deve regolare il Sacerdote? A questa domanda cui tende il novello Sacerdote risponde Benedetto XIV. *de Sacrif. Miss. sect.* 2. *cap.* 6. §. 6. Insegna egli, che non il Sacerdote, ma la donna stessa ricerchi la sacra particola, ed il frammento, e ritrovatala si comunichi colle sue mani. E per verità se giusta la dottrina di S. Tommaso 3. *p. q.* 82. *a.* 3. possono i laici toccare l' Eucaristia nel caso di necessità, è chiaro, che non potendosi nella circostanza proposta ricuperare la particola senza l' opera delle mani, e senza toccare il Sacramento, può la femmina ricercarla, non essendo dall' altra parte decente che il Sacerdote impieghi in ciò e sue mani.

COMUNIONE.

Intorno al soggetto, ed alle di lui disposizioni.

CASO I.

Egesippo non sa intendere per qual motivo ai bambini, ed ai fanciulli non si accorda la Comunione. Richiedendo di essere istrutto su questo punto, che gli si deve rispondere?

È vero che il soggetto capace di ricevere la Comunione è qualunque uomo viatore battezzato, e che per molti secoli nella Chiesa vi fu consuetudine d' infondere nella bocca de' bambini dopo il Battesimo la santissima Eucaristia sotto le specie di vino; la qual consuetudine nella Chiesa Latina fu totalmente abolita fino dal secolo XII. poichè nei Rituali scritti da questo

secolo in poi non viene fatto alcun cenno della Comunion degl'infanti. Se poi Egesippo vuol conoscere i motivi, per cui successe una tale abolizione, sappia egli 1. Che ella non è necessaria nè a' bambini, nè ai fanciulli che non hanno l'uso di ragione, come riflette il Tridentino *sess.* 21. *can.* 4. perchè siccome a cagione della loro età non possono perdere la grazia battesimale, così non hanno obbligo del pane eucaristico per rendersi forti a conservare in se medesimi la grazia stessa. 2. Che abolito nella Chiesa Latina l'uso del Calice, dovè cessare altresì la Comunion degl'infanti, che non si poteva loro dare comodamente se non sotto la specie di vino. 3. Che cessar dovè ancora per la riverenza dovuta al Sacramento, perchè succedeva non di rado, che le sagre specie non passavano allo stomaco dell'infante, e si gettavano da esso fuori di bocca. 4. Che togliere finalmente si dovè quest'uso, perchè avvezzati i bambini fino dall'infanzia a ricevere l'Eucaristia, e continuando a prenderla senza il pieno uso di ragione, la prendevano poi come pane comune per tutto il tempo della lor vita. Per questi motivi ha abolito assolutamente la Chiesa la Comunion de'bambini e fanciulli, e quindi ne viene, secondo il comun consenso dei Teologi, che peccherebbe mortalmente il Sacerdote che l'accordasse ad un fanciullo, prima che avesse l'uso di ragione.

CASO II.

* Un Sacerdote vien chiamato a comunicare Filippo, che conosce per peccatore, ma dubita se sia peccatore occulto, o pubblico. Cercasi. 1. Quali si debbano giudicare pubblici peccatori, e se a questi debba darsi la Eucaristia. 2. Se nel dubbio, che sia pubblico o occulto peccatore, si possa farlo partecipe delle carni di G.C.?

Al 1. I pubblici peccatori si dicono quelli, che sono tali per notorietà di fatto, v. g. i pubblici usurai, i pubblici concubinarj ec., e quelli ancora, che tali dir si debbono per notorietà di gius, come sono i rei condannati da un giudizio ecclesiastico o secolare. Tanto ai primi, che ai secondi non si deve assolutamente amministrare l'Eucaristia sempre che non consti della loro

penitenza, e non abbiano riparato allo scandalo, che hanno dato. Devono poi riparare allo scandalo gli scomunicati, gl' interdetti, ed i manifestamente infami, come sono le meretrici, i concubinarj, i commedianti, gli usurej, i sacrileghi, i bestemmiatori, ec. Così insegna S. Tommaso 3. *p. q.* 80. *art.* 6. ove scrive: *Manifestis peccatoribus non debet etiam petentibus sacra communio dari.* E così pure sentono tutti i Teologi, sicchè la dottrina non ammette alcun dubbio.

Al 2. Ma si dovrà dare la Comunione a Filippo riconosciuto per peccatore, ma non si sa bene se sia pubblico od occulto? Il Diana *part.* 3. *tr.* 4. *resp.* 54. pensa, che in dubbio siffatto debba starsi pel petente la Comunione, cioè si debba comunicarlo. Lo nega il Bonacina *tom.* 1. *de Sacr. disp.* 1. *q.* 6. *punct.* 4. *num.* 2. e vuole, che si abbia a comunicare il peccatore allora soltanto che non si ha una morale certezza del delitto commesso. Io però in tal caso opinerei, che dovendosi ne' dubbj tenere la parte più sicura, si dovesse comunicarlo solo allora che il sospetto del delitto fosse assai lieve; ed insieme dal non comunicarlo ne venisse, che perdesse la fama. Infatti quando il sospetto della pubblicità del delitto ha un qualche fondamento, ne nasce che il Sacerdote lo conosce indegno pel peccato, che sa di certo aver egli commesso, e solo teme di fargli una pubblica ingiuria, che dubita di non potergli fare. Ma così è, che in questo caso ha la certezza dell' indegnità, ed un fondamento di sospettare per la pubblicità. Dunque deve attenersi al sicuro, ch' è di non comunicare Filippo.

CASO III.

Un pubblico concubinario minaccia al Parroco la morte, se gli nega la Comunione. Cercasi se il Parroco possa amministrargliela?

Vi sono dei Teologi benigni, che quando il timore ed il pericolo della morte è imminente, asseriscono potersi dare la Comunione ai pubblici peccatori. Questo è il fondamento della loro opinione. Siccome, dicono, è lecito comunicare un peccatore occulto, che in pubbli-

co si presenta, e ciò per non pregiudicare alla di lui fama; così deve ritenersi lecito comunicare un pubblico peccatore, per non esporsi alla morte, od a qualche altro gravissimo male. Ma la maggior parte dei Teologi rigettano questa opinione come lassa e falsa. Ecco pertanto la dottrina di S. Tommaso 3. p. q. 8. a. 6. in c. *Manifestis peccatoribus non debet*, *etiam petentibus*, *sacra communio dari*; e nel IV. delle sentenze dist. 9. c. 1. a. 1. q. 1. *Si peccatum est manifestum*, *debet ei denegare sive in occulto*, *sive in manifesto petat*. Dunque nemmen nel caso, che il Parroco si esponesse al pericolo di perdere la vita. Ed infatti è mai lecito esporre un Sacramento alla profanazione? Se gli antichi Fedeli davan la vita, piuttostochè consegnare agl' infedeli i sacri Codici, od i sacri vasi, quanto più il nostro Parroco dovrà incontrare la morte, piuttostochè ad un indegno pubblico accordare la Comunione. *Non parva vobis*, così il Grisostomo Hom. 83. in Math. *imminet pœna*, *si quem aliqua improbitate teneri scientes*, *ei hujus mensæ participationem permittatis*. *Sanguis enim ejus ex manibus requiretur vestris*. *Sed si quidem aliquis præ vecordia*, *aut amentia mensam adiverit nullo timore territus*, *abjice*. *Deum*, *non hominem timeas*. *Animam prius tradam meam*, *quam Dominicum alicui Corpus indigno tradam*, *sanguinemque meum effundi potius patiar*, *quam sacratissimum illum Sanguinem præterquam digno concedam*. *Non de ignotis*, *sed de notis hæc disputo*.

Nè vale la parità addotta dai Teologi benigni. Imperciocchè chi amministra l' Eucaristia al peccatore occulto, che pubblicamente la chiede, non l' amministra per provvedere alla di lui fama, ma per non peccare egli stesso, infamandolo col negargliela. Inoltre chi la amministra ad un indegno pubblicamente riconosciuto per evitare la morte, preferisce la propria vita all' offesa divina, che per gius di natura è tenuto ad impedire. Dunque non può il nostro Parroco prestarsi all' ingiuste ricerche del pubblico concubinario. Veggasi Natale Alessandro *Theol. Dogm. Moral. lib.* 2. *cap.* 5. *prop.* 4.

CASO IV.

Ad un peccatore occulto, che pubblicamente chiede la SS. Comunione, diede il Parroco una particola non consegrata. Cercasi se lo abbia fatto lecitamente?

Ai peccatori occulti quando chiedono pubblicamente l'Eucaristia è tenuto il Parroco ad amministrarla, e ciò come dicemmo nel caso precedente, per non commettere il peccato della diffamazione. Così ritiene ed insegna S. Tommaso 3. *p. q.* 80. *a.* 6. *ad* 2. con queste parole: *Licet pejus sit peccatori occulto peccare mortaliter sumendo Corpus Christi, quam infamari: tamen Sacerdoti ministranti Corpus Christi pejus est peccare mortaliter infamando injuste peccatorem occultum, quam quod ille mortaliter peccet: quia nullus debet peccatum mortale committere, ut alium liberet a peccato.* Abbiamo anche l'esempio del Redentore, che fè partecipe delle sue carni Giuda traditore, quantunque lo conoscesse indegno. Ha poi gravemente peccato il Parroco dando una particola non consegrata al peccatore occulto, che chiese pubblicamente la SS. Comunione, ed eccone le ragioni. 1. Innocenzo XI. condannò la proposizione, che asseriva lecito il simulare i Sacramenti per il timor della morte: *Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi*; e la stessa dottrina avea già innanzi insegnata S. Tommaso nel quodlib. 5. a. 12. in corp. ove scrisse: *Veritati non est fictio aliqua adjungenda, quia nulla est conventio lucis ad tenebras, ut dicit Apostolus* 2. *ad Corinth. Et ideo in Sacramentis Ecclesiæ nihil est per fictionem agendum, et præcipue in Sacramento Altaris.* 2. Colla particola non consegrata ha dato occasione ai circostanti d'idolatrare, lo che è un peccato più grave dell'indegno ricevimento di Gesù Cristo. 3. Perchè in questo modo non ha impedito il sacrilegio del peccatore occulto, avendolo egli commesso ciò nullaostante col pravo suo animo di voler ricevere indegnamente Gesù Cristo.

CASO V.

* Un Turco tenuto comunemente per Cristiano, affine di mantenere la sua buona opinione, si confessa dal Parroco ed espone di essere Turco, e di non volersi battezzare, e poscia ricerca pubblicamente la Comunione. Cercasi se il Parroco debba amministrargliela?

Non deve amministrargliela. La ragione si è perchè è incapace de' Sacramenti, non essendo battezzato. Deve dunque il Parroco ammonirlo, perchè si ritiri dall' Altare, e nel caso persistesse deve pubblicarlo per non battezzato. Nè qui v'è il peccato di detrazione. Imperciocchè se la detrazione non è peccato, quando vi concorra una giusta causa, cioè come insegna S. Tommaso, quando la ricerchi il ben comune, e l'allontanamento del male del prossimo 2. 2. quæst. 73. a. 2. ad 1. ognun vede, che tali giusti motivi vi sono nel caso nostro. Ricerca infatti il ben comune, che sia riconosciuto per Turco chi è tale, e si finge di essere Cristiano; ed è un vero male che soffre il prossimo nel trattare con una persona, che osserva l'Alcorano, e che perciò dovrebbe schivare. Nè si dica, che essendo occulto ha diritto di non essere diffamato, come si è esposto nel caso precedente, perchè S. Tommaso parla ivi dei peccatori occulti, battezzati, ma non di quelli che sono fuori della Chiesa. E nemmeno osta, che il Parroco abbia inteso nella Confessione ch' è Turco, perchè come insegnano comunemente i Teologi, non è obbligato dalla legge del sigillo, essendo stata la di lui Confessione simulata, e non vera Confessione, dalla quale nasce l' obbligazion del sigillo. Imputi dunque a se stesso il Turco se viene manifestato, e non al Parroco, che resistendo ei a voler la SS. Comunione non gliela amministra e lo pubblica. Così il P. Ottavio di S. Giuseppe tit. 194. q. 1870. dopo aver interrogato su questo punto il P. Jacopo Ricci Procurator Generale dei Domenicani, ed il P. Simeon di Santa Croce Agostiniano Scalzo Ex-Provinciale nella Provincia Romana.

CASO VI.

Una donna viene ripresa dal Confessore, perchè ricevè la SS. Comunione, essendosi poco prima ricordata di un grave peccato ommesso per dimenticanza nella Confessione. Cercasi se poteva farlo?

La più comune sentenza dei Teologi si è quella, che chi per obblivione non palesò un peccato in Confessione, deve prima di comunicarsi ritornare al Confessore e manifestarglielo. Le ragioni di questa sentenza sono assai forti, ed eccole. 1. I fedeli per precetto divino devono confessarsi prima di accostarsi all' Altare tutti i peccati, che si ricordano. Dunque non adempie al precetto chi gli sovviene un peccato ommesso, e va a comunicarsi senza prima manifestarlo al Confessore. 2. Perchè il consenso e la pratica di tutti i fedeli, che è un ottimo interprete della legge, così prescrive, nè solo il consenso e la pratica delle persone semplici ed idiote, ma altresì dei Dottori, sicchè il Lugo attesta di non aver letto uno, che insegna l' opposto. 3. Perchè il precetto divino di confessarsi tutti i peccati, si estende anche a quelli, che sono stati indirettamente rimessi coll'assoluzione Sacramentale. 4. Perchè il Concilio di Trento *sess.* 13. *can.* 11. prescrive di accostarsi all' Altare dopo aver confessati tutti quelli *quos conscientia peccati mortalis gravat*, lo che non si dà, in chi conscio di un grave peccato commesso, e tralasciato per dimenticanza in Confessione, va a comunicarsi senza far prima ritorno al Confessore.

Secondo questa dottrina, che è la vera, e tale che l' opposta sembra improbabile allo stesso Diana, ebbe ragione il nostro Confessore se sgridò la donna, di cui si tratta nel caso, quando per altro senza pericolo d'infamia poteva ritornare a lui, o ad altro Confessore a manifestase la colpa risovvenutale. Imperciocchè se vi era il pericolo d' infamia (che è rarissimo, secondo molti e molte ritirarsi dall' Altare senza che ne siegua infamia, od ammirazione) poteva comunicarsi anche senza premettere l' atto di contrizione, giacchè il pecca-

to era stato indirettamente assolto, ed accorrere dopo la Comunione al Confessore per esporlo.

Contuttociò oppone il Continuatore del Tournelì *de Euch. p. 1. cap.* 6. che non corre l' obbligo di recarsi al Confessore prima della Comunione, perchè il Tridentino disse: *quos conscientia peccati mortalis gravat*, e non può verificarsi il *gravat* in chi è stato indirettamente assolto. A quest' argomento aggiunge degli altri, che non sono da disprezzarsi. Ma non essendo la di lui opinione la più sicura, ritengo che in pratica non sia da seguirsi.

CASO VII.

* Un Confessore non permette a' suoi penitenti la Comunione, quando nella notte precedente abbiano involontariamente sofferta un' immondezza. Ha egli ragione?

Ne' primi tempi, come può vedersi presso S. Basilio *in resp. ad interr.* 309. non si dava la Comunione a chi avea sofferta qualche turpezza nella notte precedente. Ma non così posteriormente al Santo Dottore. Ecco su questo punto la dottrina di San Tommaso 3. p. q. 80. a. 7. *Pollutio nocturna* ex quadam congruentia *impedit quantum ad duo, quorum unum semper accidit, scilicet quædam fœditas corporalis, cum qua propter reverentiam Sacramenti non decet ad Altare accedere; unde et volentes tangere aliquid sacrum manus lavant; nisi forte talis immunditia sit perpetua, vel diuturna, sicut est lepra vel fluxus sanguinis, vel aliquid hujusmodi. Aliud autem est evagatio mentis, quæ sequitur pollutionem nocturnam, præcipue quando cum turpi imaginatione contigit. Hoc autem impedimentum quod* ex congruitate *provenit, postponi debet propter aliquam necessitatem, puta, ut Gregorius dicit, quum fortasse dies festus exigit.* Erra dunque il nostro Confessore se proibisce la Comunione ai suoi penitenti quando hanno sofferto un' illusione notturna involontaria. Tale illusione, secondo S. Tommaso, impedisce la Comunione *ex congruitate*, e non *ex necessitate*: ed allora specialmente non se ne deve far certo conto quando la persona o per superfluità di umori, o per infermità di natura ne sof-

frisse di frequente. *Sic enim contingit*, soggiunge San Tommaso, *sanguinem fluere absque peccato*; *ita et semen*, *quod est superfluitas sanguinis*. Dunque siccome non impedisce la Comunione l' innocente spargimento di sangue, così nemmeno l' involontaria notturna turpezza.

CASO VIII.

* Irene per timore di offendere Dio col negare al marito il debito conjugale, lo accontenta spessissimo, e secondo le insinuazioni del suo Confessore non si accosta per tal motivo alla Sacra Mensa. Cercasi. 1. Se l' atto conjugale impedisca la Comunione. 2. Come debba regolarsi un Confessore quando la sua penitente per contentare il marito è di frequente obbligata a rendere il debito?

Al 1. È da desiderarsi, che i conjugati si astengano da ogni atto matrimoniale nella notte precedente alla Comunione; ma non è peccato mortale se si accostano senza tale astinenza, non essendo questo giammai se non veniale peccato allora, che effettuato viene per sedare la concupiscenza. Per altro siccome *raro contingit*, come riflette S. Bonaventura in 4. dist. 12. q. 3. n. 90. *quod homo conjungatur cum uxore*, *quin sit ibi aliqua culpa*; così deve procurarsi dai Confessori, che i conjugati si astengano dal comunicarsi in quei giorni, nella notte antecedente ai quali hanno usato del matrimonio, e ciò per una maggior decenza dovuta al Sacramento. Quindi è che San Tommaso 3. p. q. 80. a. 7. ad 2. chiama l' atto conjugale impediente la Comunione *secundum congruitatem*, *et non secundum necessitatem*.

Al 2. Venendo alla pratica non veggo, perchè allontanare si debba dall' Altare una donna che per obbedire al marito gli rende il debito. Ecco come parla S. Tommaso nel luogo sopraccitato: *Si non amor procreandæ sobolis*, *sed voluptas dominatur in opere*, *ut dicit Gregorius*, *tunc prohiberi debet*, *ne accedat ad Sacramentum*. Opinerei quindi, che se la donna non chiese il debito, anzi avvertì il marito della Comunione, che in quel giorno, o nel giorno seguente, essendo la notte, è per fare, e ciò nullaostante dovè ubbidirlo, può ella

accostarsi alla sacra Mensa, dolendosi della immondezza contratta, con sua pena e con sua molestia. Ma se ella medesima *voluptatis causa*, o per piacere al marito ha domandato, in questo caso si deve differirle la Comunione ad altro giorno.

CASO IX.

* Una donna si lagna del suo Confessore, perchè non gli accorda la Comunione a motivo, che ogni volta che si confessa ha sempre qualche peccato mortale. Cercasi se abbia ragione?

È vero, che da Alessandro VIII. fu condannata questa proposizione: *Arcendi sunt a Sacra Communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus, et omnis mixtionis expers*; ma è vero altresì, secondo il pieno consenso dei Teologi, che può il Confessore differire la Comunione a chi non già per umana fralezza, ma con piena deliberazione è solito commettere dei peccati veniali. Intorno poi a quelli che si accostano alla Confessione con un peccato mortale, insegna S. Tommaso in 4. Sent. dist. 9. q. 1. art. 1. quæstiunc. 2. ad 2. che *non est consulendum alicui, quod statim post peccatum mortale etiam contritus et confessus ad Eucharistiam accedat; sed debet nisi magna necessitas urgeat, per aliquod tempus propter reverentiam abstinere.* Come dunque può lagnarsi la donna del suo Confessore? Ella che alterna confessioni e peccati? Qual diritto ha mai di partecipare della Mensa del Signore, quando non lascia di gustare le vivande de' Demonj? Ha ragione il Confessore se con essa così si dirige, poichè quantunque non sia abituata, nè recidiva, ed i peccati in cui cade non siano mai della medesima spezie; nullameno dà a sospettare, che le sue Confessioni manchino delle disposizioni dovute, e quindi siano nulle. Deve piuttosto essere ripresa, e richiamata a cangiar vita, se vuole ricevere l'Eucaristia.

CASO X.

* Mario abituato nei peccati di carne, fè tutto il possibile per togliersi da questo vizio, e praticò quanto gli venne suggerito dall' esperto suo Confessore, ma non gli riuscì di superare la sua abitudine. Vedendo il Confessore la di lui docilità, e la disperazione in cui trovasi pel suo infelice stato; nonchè il vivo pentimento da cui è ferito, pensa di dargli la Comunione. Cercasi se possa farlo?

Mario certamente non può dirsi un peccatore indisposto alla Comunione. Imperciocchè da quanto sta esposto nel caso, non tralasciò alcun mezzo per rompere il suo abito, ed è veramente pentito. Mario in tale stato si può dire, che pecchi più per debolezza, che per mancanza di pentimento. Giudicherei quindi, che si potesse ammettere alla Comunione. Egli è fuor di dubbio che questo Sacramento è un cibo spirituale, che non solo alimenta l' anima, ma la preserva dal peccato. Disse Gesù Cristo Joan. 6. *Hic est panis de cœlo descendens, ut si quis ex ipso manducet, non moriatur*, le quali parole vengono così spiegate da S. Tommaso 3. p. q. 79. a. 6. *Quod quidem manifestum est non intelligi de morte corporali: ergo intelligitur, quod hoc Sacramentum præservet a morte spirituali, quæ est per peccatum.* E non deve essere la Comunione a Mario un efficace rimedio per la sua debolezza? Non si deve forse sperare, che dal ricevimento del pane eucaristico prenda forza il suo spirito e resista all' insurrezion della carne? Si sono provati tutti gli altri mezzi, e riuscirono inutili, si tenti dunque anche questo. Che se Mario dopo la Comunione non sarà men frequente nelle sue cadute, allora potrà il Confessore sospenderla, e regolarsi nel modo stesso, ch' è prescritto pegli abituati.

CASO XI.

* Un cuoco assaggiò una vivanda ponendosene sulla lingua un pocolino, e subito lo sputò fuori. Domanda se possa fare la SS. Comunione?

Chi s'accosta alla Comunione dev' essere assolutamente digiuno. Questo digiuno che si appella naturale, e che deve essere dal punto della mezza notte, può venir interrotto da qualsivoglia cosa, atta a servire di cibo, o di bevanda, o che si prende per modo di cibo, o di bevanda. *Nec refert*, dice S. Tommaso 3. p. q. 80. art. 8. ad 4. *utrum aliquid hujusmodi nutriat, vel non nutriat aut per se, aut cum aliis, dummodo sumatur per modum cibi, vel potus.* Quindi è, che i Teologi comunemente insegnano, che si frange il digiuno col trangugiare terra, carboni, ed anche di quella creta, che prendono le donne per divenir bianche; e così della cera, tanto più, ch' essendo la cera oleosa è capace d' alterazione. Frange il digiuno eziandio il sugo di tabacco masticato in bocca, come pure i pezzetti di carta, di fieno, di paglia, di unghia tagliata, ed anche le polveri medicinali, sebben fatte d' ossa triturate e di crostacci. Per l' opposto non frangono il digiuno le reliquie del cibo che restano fra i denti, se però queste a bella posta non si trangugiano. Così S. Tommaso nel luogo citato: *Reliquiæ tamen cibi remanentes in ore, si causaliter transglutiantur, non impediunt sumptionem hujus Sacramenti, quia non trajiciuntur per modum cibi, sed per modum salivæ.* Similmente non si deve ritenere per guasto il digiuno allorachè passa allo stomaco qualche cosa per via di respirazione, v. g. il fumo, la polvere di tabacco, una mosca, un fiocchetto di neve, una bricciola di pane, come appunto insegna Benedetto XIV. *de Syn. Diæces. lib.* 11. *cap.* 13. *n.* 3. Ciò premesso, chi assaggia una vivanda colla lingua e sputa fuori può accostarsi alla Comunione? Rispondo che sì, appoggiato alla sentenza di S. Antonino, che nella 3. par. tit. 31. cap. 6. §. 8. così insegna: *De his quæ sumuntur per modum gustationis, sicut tabernarii, et coqui faciunt, qui cibum, et potum super linguam ponunt solum ad probandum, et statim projiciunt, videtur, quod non impediant Communionem.* Può dunque fare la Comunione il cuoco di cui parla il caso, ma guardi bene, che dalla lingua non siasi passata qualche particella nello stomaco.

CASO XII.

* Carlo si pose in bocca nell' andare a letto un poco di liquirizia, e dubita se siasi liquefatto, e se l' abbia inghiottito prima della mezza notte. Cercasi se possa accostarsi alla Comunione?

Quando Carlo ha un dubbio prudente d' aver infranto colla liquirizia il digiuno naturale, deve astenersi dalla Comunione. Ecco come sui dubbj in tal materia ne parla Benedetto XIV. sez. 2. cap. del Sacrifizio della Messa. « È questione fra i Moralisti, se possa comunicarsi, o celebrare la Santa Messa, chi dubita di aver guastato il naturale digiuno. Alcuni distinguono dubbio da dubbio, e vogliono, che se taluno è sicuro di aver mangiato, e dubita se ha mangiato dopo la mezza notte, non debba comunicarsi, nè dir Messa; ma che può comunicarsi, e dir Messa, se non ha verun dubbio circa il tempo, e lo ha soltanto se ha mangiato. Altri vogliono, che nè nell'uno nè nell' atro caso possa comunicarsi nè dir Messa, ed altri pel contrario sostengono, che nell'uno e nell' altro caso può comunicarsi o dir Messa. Ciascuna di queste opinioni ha i suoi fondamenti, non lo neghiamo; ma nello stesso tempo stimiamo bene di avvertire aver luogo l' esame delle medesime, quando l'atto è già fatto, ma non quando deve farsi. . . Ma quando taluno non s' è per anco comunicato, o non ha detta la Messa, e gli nasce il dubbio se mangiò, o se la mezza notte era passata quando mangiò, deve tanto nell'uno, quanto nell' altro caso astenersi dalla Comunione, e dal celebrare la Messa: come anche fu ben risoluto dal Clero di Padova nelle sue savie risoluzioni del 1708. De Sacram. Euch. nel Ques. 2. n. 13. »

CASO XIII.

* Faustino, essendovi talvolta della varietà ne' pubblici oriuoli nel segnare la mezza notte, si regola sempre col più tardivo. Cercasi se in tale circostanza possa lecitamente fare la SS. Comunione?

Insegnano alcuni Teologi per verità poco cauti, essere in libertà di ciascuno lo scegliere fra molti varianti oriuoli quello, che più gli aggrada. La ragione che apportano si è, perchè tutti gli oriuoli sono come altrettante probabili opinioni, delle quali è lecito seguire quella che più piace. Quanto sia strano e falso questo argomento ben si vede da ciò, che fra le opinioni probabili non si può scegliere quella che piace, ma bensì quella che sta a favore della legge, o che ha qualche grado di maggior probabilità. Da questa dottrina si deve dunque dedurre, che Faustino non si può regolare col più tardivo oriuolo pubblico. Se tra i più oriuoli pubblici ve ne ha uno, che da più perita mano e più prudente è regolato, questo sia il più tardivo, o segni la mezza notte prima degli altri, deve essere la norma di Faustino: perchè ammettendo, che tutti gli oriuoli siano come altrettante opinioni probabili, il regolato da diligente ed esperta mano è in confronto degli altri, come l' opinione più probabile. Se poi non ve ne ha uno che possa giudicare esatto, egli è tenuto a stare a quello, che prima degli altri segna la mezza notte, perchè in questo caso è come l' opinione probabile, che più favorisce la legge. Aggiungo a lume di Faustino, che se mai si trovasse in luoghi, ove un solo oriuolo vi fosse, deve sospendere di mangiare al primo tocco, poichè questo indica l' incominciamento del seguente giorno, ed in conseguenza il principio del digiuno.

COMUNIONE.

Intorno all' uso frequente, ed agli effetti.

CASO I.

Un Confessore concede a certe divote sue penitenti non solo la frequente, ma anche la quotidiana Comunione. Cercasi se sia da lodarsi o biasimarsi?

Non è da lodarsi, nè da biasimarsi. Così l'intendeva S. Francesco di Sales, che nella 2. p. dell' Introduzione cap. 20. apporta il detto di un antico creduto S. Agostino: *quotidie Eucharistiam percipere nec laudo, nec reprehendo.* Tocca invero al savio Direttore conoscere se le sue penitenti sieno meritevoli o no della frequente, ed anche della quotidiana Comunione. Il Sacro Concilio di Trento nella sess. 22. cap. 2. asserisce, che sarebbe desiderabile, che ognuno de' Fedeli vivesse in modo da potere degnamente ricevere ogni giorno l' Eucaristia. Ma è difficile ritrovar persona degna della frequente Comunione? Sentiamo su di questo punto S. Bonaventura *de profectu Religiosorum cap. 77.* ove così scrive: *Vix aliquis ita religiosus esse videtur, et sanctus, exceptis Sacerdotibus, quin semel in septimana sufficiat ei ex consuetudine communicare; nisi specialis causa quandoque vel vario plus suadeat, infirmitas superveniens, vel singularis festivitas solemnis, vel inusitatæ devotionis fervor, et intemperata desiderii sitis pro illius susceptione, quod solum sufficit amantis animæ desiderium refrigerare.* Ed osserva S. Tommaso, 3. p. q. 80. a. 10. che nelle persone laiche d' ordinario non trovasi tanta divozione, tanto fervore, ed amor di Dio, per cui sieno degne d' accostarsi ogni giorno alla sagra Mensa. Noti il nostro Direttore l' espressioni di S. Bonaventura e di S. Tommaso, e da esse interi-

sca, che per l'uso frequente della Comunione si ricerca uno straordinario fervore di divozione: *inusitatæ devotionis fervor.*

Ma per la Comunion quotidiana, che si ricercherà? S. Francesco di Sales prosegue col creduto S. Agostino: *Omnibus tamen Dominicis communicandum suadeo, si tamen MENS SINE PECCANDI AFFECTU fuerit.* E poco dopo: *Ut quis octavo quoque die Eucharistiæ Sacramentum percipiat, ab omni eum mortali labe, ab omni peccatorum venialium studio ac voluntate immunem esse, ac præterea Sacræ Eucharistiæ vehementi desiderio flagrare oportet.* Se tanto ricerca San Francesco per comunicarsi una sola volta per settimana, ognun ben vede, che ciò sarà necessario per la Comunione di ogni giorno, e molto più, cioè maggior purità di cuore, e più fervido desiderio. Non deve dunque accordarsi, come parla il Maestro Avila *Epist.* 66. a certe persone tiepide e negligenti, che non fanno progresso nella strada della perfezione, ma a quelle le quali od hanno uno straordinario bisogno di un tale alimento, o la loro vita accompagnata da santi costumi è irreprensibile in riguardo almeno alle mancanze volontarie, od è tale il loro desiderio, che sarebbe una specie d'ingiuria il negargliela.

Il nostro Direttore consideri questa dottrina, e da essa avrà ad imparare se si regoli bene o male nell'accordare la frequente e la quotidiana Comunione.

CASO II.

* * Luisa donna di gran pietà fa la Comunione due o tre volte per settimana col consenso del suo Direttore, che gliela accorderebbe ancor più di frequente, ma talora si astiene riputandosi indegna, o per timore, o per non avere sensibile divozione. È da riprovarsi o commendarsi tanto il Direttore quanto la donna?

Che la frequente Comunione, in chi è disposto, sia da preferirsi alla Comunione fatta di rado, abbiamo più argomenti, che lo comprovano. 1. L'Eucaristia è cibo dell'anima, laonde siccome il corpo ha bisogno frequentemente del cibo per riparare le perdite e per

fortificarsi, così l'anima ha bisogno dell'Eucaristia. 2. Nei tempi degli Apostoli i fedeli si comunicavano ogni giorno: *Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, et communicatione fractionis panis.* 3. I Ss. Padri commendano sommamente l'uso frequente della Comunione, e lo consigliano con le più energiche espressioni. S. Cipriano *de Orat. Dominic.* dice; *Hunc panem dari nobis quotidie postulamus, ne qui in Christo sumus, et Eucharistiam quotidie in cibum salutis sumimus, intercedente aliquo graviore delicto, dum adstantes, et non communicantes a cœlesti Pane prohibemur, a Christi corpore separemur.* San Basilio *ep.* 280. *ad Cæsar. Patric.* così parla: *singulis certe diebus communicare, et participem esse Sacri Corporis et Sanguinis Christi bonum et fructuosum est.* S. Gio. Grisostomo *Hom.* 6. *in Ep.* 1. *ad Timoth.* dimostra, che ogni giorno è Pasqua pei ben disposti. Collo stesso sentimento parlano S. Girolamo nella sua Lettera a Lucinio *Epist.* 28. e S. Ambrogio nel libro quinto dei Sacramenti cap. 4. Da tuttociò pertanto si raccoglie, ch'è commendevole quel Direttore, che concede l'uso frequente della Comunione alle sue penitenti ben disposte e veramente pie, e che commendevoli sono del pari tali anime, che dietro il consiglio del loro Direttore la frequentano.

Ma che si dovrà dir di Luisa, che o per timore, o per mancanza di sensibile divozione si astiene talora dal comunicarsi? Sono questi motivi giusti per cui debba ella non comunicarsi? S. Cirillo Alessandrino *lib.* 3. *in Jo. p.* 324. dimostra che tali motivi sono d'ordinario un laccio per cadere nella tentazione, e S. Isidoro *lib. de Eccles. offic. cap.* 18. insegna, che chi ha lasciato di peccare, non deve lasciar di comunicarsi: *qui enim peccare jam quievit, communicare non desinat.* Il timore dunque di Luisa potendo essere una tentazion del Demonio per privarla del frutto della Comunione, non deve giammai allontanarla dal sacro Altare secondo il prescritto dal suo Direttore. E nemmeno la mancanza di divozione sensibile. Imperciocchè sebbene sia necessaria per la fruttuosa Comunione la divozione attuale, non è poi necessaria la divozione sensibile in chi la frequen-

ta, potendo senza una tale divozione essere egualmente ed anche più fruttuoso il Sacramento. Ecco come parla S. Antonino 3. *p. tit.* 13. *cap.* 6. » Senza desiderio non » ci dobbiamo accostare. Dovendo poi il Cristiano vive- » re in maniera di meritar sempre di ricevere Gesù, mai » dovrà essere senza desiderio di riceverlo quante volte » sarà espediente. Se poi alcuno vorrà giudicare, se ha » in sè questa divozione dalla sensibile compunzione del » cuore, dal fervor della mente, dalla profusione delle » lagrime, in maniera di giudicarsi disposto, quando sen- » te qualche cosa di simile, ed indisposto, quando non » lo sente, chi giudica in tal maniera cammina incauta- » mente, e spesse volte s' inganna. Molte volte che » niente esperimenta di sensibile è in grande stato di » grazia, e quelli che l' esperimentano fuori della gra- » zia. Di più la privazione di questa sensibile divo- » zione è ancora vantaggiosa. 1. Per moderare il gau- » dio con la tribolazione. 2. Perchè si tema d'esser pri- » vato di un tal gaudio, e più ardentemente si sospiri » all' eterna patria, dove dobbiamo esser sempre uniti » a Dio, e satollati dal torrente del piacere. 3. Perchè » più meritiamo camminando per la fede. 4. Perchè con- » serviamo l'umiltà. 5. Acciò intendiamo, che quello, » che deriva dalla grazia non deve ascriversi alle nostre » forze. » Egualmente poi parlano S. Francesco di Sales, il Taulero, Rodriguez ed altri. Luisa dunque non deve astenersi dalla Comunione nè per timore, nè per mancanza di divozione sensibile, ma essendo donna di gran pietà deve il suo Direttore animarla a frequentemente riceverla.

CASO III.

** Catterina combina insieme divertimenti e divozione, e perchè il suo Confessore le nega la Comunione, va a cercare un altro che condiscende ai suoi desiderj. Che si deve dire della pratica dell' uno e dell' altro di questi due Confessori?

Il primo di questi Confessori opera prudentemente secondo le regole di pratica insegnate dai migliori Moralisti, ed il secondo espone Catterina al pericolo di

far tanti sacrilegj, quante sono le Comunioni che le permette.

Se infatti il primo Confessore crede non combinabili i divertimenti di Catterina colla divozione, convien dire che li giudica inducenti al male, od almen tali da distogliere la di lei mente da Dio, e da occuparla in frivolezze. » La vita di chi vuole frequentemente comunicarsi deve essere una continua preparazione, dice S. » Antonino 3. p. tit. 13. cap. 6, e principalmente col » distruggere i vizj, col fuggir la vanità, l' occasioni di » peccato anche leggiero e veniale, l' occupazioni non » necessarie, per cui si potrebbe distorre dalla custodia del cuore. » E. S. Francesco di Sales nella Filotea part. 2. cap. 28. e nella Lett. 18. lib. 2. dimostra, che tali Comunioni riescono infruttuose, dicendo in pruova, che tali persone non divengono giammai migliori.

Se così è, deve dirsi, che il secondo Confessore abbia formato un giudizio opposto dei divertimenti di Catterina, quando avrebbe dovuto renderlo molto cauto il solo aver inteso, ch'avea ella abbandonato il suo Confessore, perchè non le permetteva la Comunione. Nè dica, che condiscende, perchè la frequente Comunione è una nota di predestinazione. Questa dottrina fu condannata dal Clero Gallicano nel 1700 come temeraria, scandalosa, erronea, empia e contraria alle sacre Scritture, e fu anche prima proscritta nel dì 2. Marzo 1679. da Innocenzo XI, che condannò la seguente tesi: *Frequens confessio, et communio, etiam in his, qui gentiliter vivunt, est nota prædestinationis.*

In generale la Comunione frequente non si deve accordare a quelli che non divengono migliori, o che vivono secolarescamente, stanno sulle mode, e godono dei piaceri, degli spettacoli, dei divertimenti. Tali persone, dice S. Gio. Grisostomo *Hom. 7. in Matth.* possono dirsi in qualche maniera somiglianti ad Erode: *Et dicas, et ego veniens adorem eum, cumque veneris interimere coneris. Hujus enim similes sunt, qui indigne abutuntur communione Mysterii.* Hanno una divozione apparente, e non la sostanza. Gesù Cristo, che nell' Eucaristia viene in noi, richiede come alla Samaritana,

non già l'acqua, ma la santità, e non quella santità che unisce la divozione ai divertimenti, ma quella santità che si pasce delle sole delizie del Cielo. Quand' anche i divertimenti di Catterina siano senza colpa, nullameno non deve ella frequentemente comunicarsi, perchè l'eccesso nei divertimenti è colpa, e perchè può nascere, che gli altri si scandalizzino nel vederla così spesso all' Altare. S. Gio. Grisostomo nel luogo sopraccitato parlando dei divertimenti dice: *Sin vero hæc aspiciendo nihil poteris, culpæ nihilominus teneris obnoxius, factus scandalum cæterorum.* Ecco il giudizio che deve darsi dei due Confessori proposti nel caso.

CASO IV.

** La stessa Catterina ne' suoi divertimenti talora pecca gravemente, e quasi sempre venialmente, e ciò nullaostante il Confessore benigno gli accorda la Comunione frequente. Cosa si deve dire di questo Confessore?

Questo Confessore colla sua benignità fa il maggior male, che possa fare a Catterina. Eccone le ragioni. » Quelli, dice S. Isidoro lib. 1. sentent. cap. 4., che » vivono male nella Chiesa, e non lasciano di comunicarsi, credendo di mondarsi con la Comunione, sappiano, che niente profittano per la loro emenda, dicendo il Profeta (Jerem. 2. 25.) *Quid est quod dilectus meus in domo mea fecit scelera multa?* Forse, » che le carni sante toglieranno da sè la sua malizia? » E lo stesso si rileva dal cap. *Quotidie* dist. 2. *de consecrat.*

Intanto se questo Confessore permette a Catterina la Comunione subito dopo il grave peccato, egli è condannabile. Dice S. Agostino *Epist.* 54. *alias* 118. ad Januar. *Hoc est indigne accipere si eo tempore quis accipiat, quo debet agere pœnitentiam.* E Sant' Ambrogio ci dà l'idea di tali Comunioni, e di quelli che le permettono dicendoci, che sono simili ad uno, che volendo sciogliere se stesso lega altri senza potersi sciogliere.

Intorno poi ai peccati veniali che sono in Catterina frequentissimi, convien distinguere i peccati dall' affetto ai medesimi. Negli uomini viatori si possono dare peccati veniali senza affetto ai medesimi, quando li piangono sinceramente e procurano di evitarli. Coll'affetto ai peccati ve-

niali, come si trova in Catterina, non deve congiungersi la Comunione frequente, perchè in tal caso la Comunione se non è indegna, è però inutile, nè apporta aumento di grazia. S. Giovanni Grisostomo *Hom.* 17. *in Epist. ad Hæbr.* diceva: » Chi non è santo non s' accosti: non » solo puro dai peccati, ma ancora santo, con essere » non solamente libero dai peccati, ma ancora per la » presenza dello spirito, e per l'abbondanza dei beni, » non solo purgati dal fango, ma bianchi e speciosi. Se » il Re di Babilonia si elegge tra i giovani schiavi quei » di bell' aspetto, e di bel volto per assistere alla sua » mensa, quanto più dovendo assistere alla mensa del » Re dei regi! » Egualmente parla S. Francesco di Sales nella Filotea p. 2. cap. 20. dicendo: « I peccati ve- » niali, ai quali siamo troppo attaccati, ossia dei quali » persevera in noi l'affetto, impediscono il frutto della » Comunione, e perciò ancora la frequente Comunione. » Quanto è mai diversa la pratica del nostro Confessore da quella che ci hanno insegnata i Santi! Quanto non è dunque condannabile!

CASO V.

** Antonio solito a fare in ogni festa la SS. Comunione, sente nel suo cuore qualche commozione per un' ingiuria ricevuta nell' ultima settimana, nè è capace di estinguerla, od almeno di sopirla. Questa commozione avrà ad impedirgli la Comunione?

Prescindendo da una gran necessità, è più conveniente che Antonio si contenti di far la sola comunione spirituale. S. Giov. Grisostomo, come racconta Palladio nella sua vita, si commosse alquanto in una radunanza di Vescovi, e benchè giustamente, tuttavia pregò il Vescovo di Pissidia, che celebrasse in sua vece. S. Bernardo *de præc. et discipl. cap.* 19. « Mi domandate, » dice, qual consiglio dar si debba a chi in sè risente » della commozione inverso qualcuno da non offenderlo, » ma se da altri venga offeso in qualche maniera ne » goda; è sicuro in tale stato nell' accostarsi al sacro » altare, o si deve sinchè non cessi la commozione sot- » trarsi? A me non accade giammai d' accostarmi turbato

» al Sacrifizio di pace, adirato ricevere il Sacramento, » nel quale Dio riconcilia il mondo a se stesso. Certa» mente non sarà ricevuto qualunque mio dono portato » all' Altare, se avanti non sarò riconciliato col fratello, » quanto meno sarò io stesso ricevuto, se prima non » mi sarò placato? »

Ma se Antonio oltre all' affaticarsi per sopir nel suo animo la commozione prodotta dall' ingiuria ingiustamente ricevuta, avesse un sommo desiderio di comunicarsi; cosa in tal caso dovrebbe farsi? Se il desiderio di Antonio deriva da amor di Dio, può questo essere un giusto motivo da accordargli la Comunione non ostante la commozione del di lui animo. Un tal desiderio è la maggior disposizione secondo S. Giovanni Grisostomo *Hom.* 83. *in Matth.*, e S. Giovanni Damasceno *lib. de fid. Orthodox. cap.* 14. così parla: » Con ardente deside» rio a lui accostiamoci, con le mani stese in forma di » croce riceviamo il corpo del Crocifisso, e cogli occhi, » colle mani, colla fronte, del divino fuoco rendiamo» ci partecipi, acciocchè il fuoco del desiderio ch' è in » noi unito col divino fuoco consumi i nostri peccati, e » risplenda nei nostri cuori. Procuriamo che per mezzo » della partecipazione del divino fuoco divampiamo, e » diventiamo Dei. Il fuoco non è semplice legno, ma » unito al legno, così il pane della Comunione non è » semplice pane, ma unito alla Divinità. »

Siccome, dice S. Francesco di Sales nel cap. 20. della Filotea, vi sono due sorta di fame, l' una che deriva dalla buona disposizione dello stomaco, l' altra dallo stomaco male affetto; così il desiderio dell' Eucaristia o nasce da un ardor veemente di amor di Dio, o da qualche buona causa accidentale, ovvero deriva da qualche viziosa abitudine. Il primo è un desiderio santo, e nasce dallo spirito del Signore, il secondo è un desiderio fallace, insidioso e cattivo, e deriva dal Demonio. Quale desiderio di comunicarsi arda in un' anima, si può in pratica rilevarlo dalla vita e dal vantaggio che ricava dalle Comunioni. Se dunque il desiderio di Antonio fosse del primo genere, non v' ha dubbio, che la sua commozione non deve essergli d' impedimento a ricevere il pane degli Angeli.

CASO VI.

* Cirino insegnò, che l'Eucaristia rimette per accidente il peccato mortale, e produce la remissione dei peccati veniali. Un Contadino non avendo ben intesa questa dottrina ricerca se sia vera, ed una spiegazione di essa. Come si deve istruirlo?

La dottrina è vera, ed appoggiata alle definizioni della Chiesa, ed all' autorità dei Teologi. Ecco però come questa dottrina può spiegarsi per la istruzione del Contadino. Essendo l' Eucaristia un Sacramento, che devesi ricevere in grazia di Dio, non può direttamente rimettere il peccato mortale. Imperciocchè dice l' Apostolo 1. ad Cor. 11. *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat. Qui enim manducat, et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit*, ed il Concilio di Trento sess. 13. can. 5. decretò: *Si quis dixerit . . . præcipuum fructum SS. Eucharistiæ esse remissionem peccatorum. . . anathema sit.* Non è però da negarsi, che questo Sacramento rimetta il peccato mortale indirettamente, ossia per accidente. Così ritengono S. Antonino, Durando, Soto, Silvio, Bellarmino, e moltissimi altri insigni Teologi. Si ascolti S. Tommaso 3. p. q. 79. a. 3. che in breve ne dà la richiesta spiegazione: « Chiunque sa di essere aggravato di mortal colpa, non può » ricevere l' effetto di questo Sacramento . . . . perchè » non vive spiritualmente. . . . e perchè non può unirsi con Cristo. . . . Questo Sacramento adunque non » opera la remission de' peccati in chi lo riceve lordo da » mortal colpa. . . . Può nullaostante operare la remissione del peccato quand' è ricevuto da persona, che » trovasi in peccato mortale, ma non sa di esserlo, nè » ha affetto al peccato stesso: poichè se questa non è » quanto basta contrita, accostandosi con divozione e » riverenza conseguisce la grazia di carità che perfeziona la contrizione, ed opera la remission del peccato. » Così il S. Dottore, dalle cui parole può trarsi l' istruzione la più adattata al nostro Contadino.

Che poi la Comunione operi la remissione dei peccati veniali, ciò fu deciso da Innocenzo III, nel lib. de

Missa cap. 44. ove dice: *Venialia delet, et cavet mortalia*, ed anche il Tridentino nella sess. 13. cap. 2. che l'appellò *Antidotum, quo liberamur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus præservamur.* È però da riflettersi, che questa remissione non opera il Sacramento, quando la persona si accosta con affetto ed attacco alle sue colpe, ma allora soltanto che si accosta pentita destandole nel suo cuore. Nè deve dirsi, che la remission de' veniali è attribuibile alla contrizione e non al Sacramento; poichè questa detestazione e dolore con cui il Cristiano si accosta all'Altare per lo più è imperfetto, e però da se solo non basta per la remissione: Ecco dunque, che quanto manca, vien supplito dall'efficacia di questo Sacramento.

CASO VII.

* Lo stesso Contadino avendo inteso l'effetto della Comunione per riguardo alla remission delle colpe, desidera conoscere con brevità e chiarezza quali altri effetti la stessa Comunione operi in noi. Che si dovrà rispondergli

Si deve rispondergli, che oltre della remission delle colpe già accennata, opera in noi i seguenti effetti. 1. Dona la grazia seconda, ossia l'aumento di grazia, che nodrisce, e conserva la vita spirituale conferita dalla grazia prima, e che santifica vieppiù l'uomo giusto, lo nobilita, e lo perfeziona; avendo pronunciato Gesù Cristo presso S. Giovanni cap. 6. *Panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo. Et qui manducat me, ipse vivet propter me.* 2. Rimette la pena temporale dovuta ai peccati commessi. Imperciocchè scrive S. Tommaso 3. p. q. 79. a. 5. che chi la riceve si unisce a Gesù Cristo con una unione di carità, pel fervor della quale l'uomo ottiene non già solamente la remission della colpa, ma altresì della pena. Siccome poi anche il fervore ammette gradi, siccome gradi pure ammette la pena dovuta pei peccati; così deve dirsi, che a misura della divozione e del fervore, con cui taluno s'accosta alla Comunione gli vie-

ne rimessa e condonata la pena che dovrebbe per le sue colpe. 3. Preserva dai peccati futuri. Abbiamo anche intorno a ciò le promesse di Gesù Cristo, poich'egli così parlò: *Qui manducat hunc panem, vivet in æternum.* S. Tommaso nel luogo citato art. 6. spiega egregiamente quest' effetto della Comunione. « Viene, dice, preservato l' uomo dal peccato futuro, come appunto viene preservato il corpo dalla futura morte. Ciò avviene » in due modi: 1. in quanto la natura dell' uomo viene » rinforzata internamente contro le cause interiori, che » la corrompono; ed in questa maniera è preservato » l' uomo dalla morte, mediante il cibo e la medicina: » 2. inquanto viene munito contro chi esternamente lo » insidia; ed in questa guisa vien preservato colle armi, colle quali il suo corpo viene munito. Ora l' Eucaristia in ambedue queste guise preserva dal peccato. » Imperciocchè primieramente congiunge l' uomo con » Cristo per la grazia, e così fortifica la vita spirituale » dell' uomo, come cibo e medicina spirituale, secondo » quelle parole del Salmo 103. *Panis cor hominis confirmat.* . . . Secondariamente essendo un segno della » passione di Gesù Cristo, colla quale furono vinti i Demonj, difende l' uomo contro ogni loro tentazione. » Laonde scrisse il Grisostomo hom. 45. sup. Jo. *Ut » leones flammam spirantes, sic ab illa mensa discedimus, terribiles effecti diabolo.* » 4. Diminuisce il fomite della concupiscenza e del peccato, e ciò coll' accrescere nell'anima la carità, perchè come parla S. Agostino libro 83. quæst. 36. *Augmentum caritatis est diminutio cupiditatis.* Diceva perciò S. Bernardo ai suoi Monaci Serm. de Bapt. et Sacram. Altar. *Si quis vestrum non tam sæpe modo, non tam acerbos sentit immunditiæ motus, iracundiæ, luxuriæ, aut cæterorum hujusmodi, gratias agat Corpori et Sanguini Domini, quoniam virtus Sacramenti operatur in eo.* 5. Riempie di spirituale soavità e dolcezza: ma questa, insegna S. Tommaso *l. laud. a.* 1. *ad* 2. non la sperimentano se non quelle anime, che sono arrivate a disprezzare del tutto le terrene delizie, e non si prendono piacere se non di Gesù Cristo. 6. Finalmente l' Eucaristia è un pegno della gloria eterna. Ciò ce l' ha detto lo stesso Gesù Cristo

Jo. 6. con queste espressioni: *Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam æternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die.* Si aggiunga poi a compimento di questa istruzione, che questi effetti della SS. Comunione non sono in tutti eguali. Imperciocchè essendo essi o *ex opere operato*, oppure *ex opere operantis*, ne segue, che ognuno riceve gli effetti del Sacramento *ex opere operato*, quando non si comunica indegnamente, ma la maggiore, o minore abbondanza della grazia e del frutto dipende dalle disposizioni di chi si comunica, ossia *ex opere operantis.*

CASO VIII.

* Felicita, donna di qualche pietà, applica le sue Comunioni ora per qualche persona, che si raccomanda alle di lei orazioni, ed ora in suffragio dei Defunti. Cercasi se le persone per cui applica le Comunioni, conseguiscano verun effetto?

Non ritraggono verun effetto *ex opere operato.* Infatti avendo Gesù Cristo istituito questo Sacramento a modo di cibo e di bevanda, ne viene, che siccome il cibo e la bevanda giovano a que' soli che la prendono, così l'Eucaristia non apporta verun effetto se non a chi la riceve. *Sumptio*, insegna San Tommaso 3. p. q. 79. a. 7. ad 3. *pertinet ad rationem Sacramenti. . . . . et ideo ex hoc, quod aliquis sumit Corpus Christi non accrescit aliis aliquod juvamentum.* Ma ritrarranno almen qualche giovamento *ex opere operantis*? Sì, e non v'ha dubbio, perchè la SS. Comunione può giovare ai vivi per modo d'impetrazione, ed ai defunti per modo di suffragio. Ella è un atto di Religione, capace ad accitare la carità; dunque è da sè soddisfattorio *ex opere operantis*

CASO IX.

* Celso uomo rozzo s'accosta alla SS. Comunione, e ricevuta la sacra Particola la tiene in bocca fino a tanto che si è sciolta e consumata senza inghiottirla. Riceve gli effetti di questo Sacramento?

Rispondo che no. Tale è per appunto la più probabile, e la più comune opinione dei Teologi. Ogni volta, che Gesù Cristo ha parlato di questo Sacramento, non ha detto chi mi riceve, ma bensì chi mangia le mie carni e beve il mio sangue: *Accipite, et comedite. . . . Accipite et bibite. . . . Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam æternam.* Si ammonisca dunque Celso, di usare tutta l'attenzione per inghiottire tutta la sacra Particola, tosto che l'ha ricevuta, affine di conseguire gli effetti preziosi di questo Sacramento.

CASO X.

* Nerva uomo pio per allontanare qualche anima ch' ei conosce, dal ricevere sacrilegamente Gesù Cristo, vorrebbe essere istrutto della enormità del peccato, che commette chi così si comunica. Cosa si deve suggerirgli?

Facile è la risposta. L'Apostolo S. Paolo nella sua prima Lettera chiama questo sacrilego: *Reus corporis et sanguinis Domini.* Infatti, colle altre colpe Dio vien offeso nelle sue opere, ed in questa vien offeso in se stesso, e si fa così, che le carni purissime di Gesù Cristo entrino in un' anima schiava del peccato Un tale sacrilegio vien chiamato da S. Agostino più enorme dello stesso Deicidio commesso dai Giudei. Essi uccidendo Gesù Cristo non intesero di far ingiuria alla di lui divinità, che non volevano riconoscere, ma alla sola umanità, e gli diedero la morte quand' era passibile e mortale; laddove colla Comunione sacrilega si fa ingiuria a Gesù Cristo glorioso, ed alla umanità di lui insieme alla divinità. Cresce ancora la gravità di questa colpa dal riflesso che Gesù Cristo è vilipeso nel punto medesimo, in cui egli esercita la maggior sua carità, e vuole darsi tutto all'uomo. Si raccoglie per ultimo, che un tale sacrilegio dispiace sommamente a Dio dai castighi, coi quali percuote i sacrileghi. Soggiunse l'Apostolo nella sullodata Lettera a quei di Corinto: *Ideo inter vos multi infirmi, et imbecilles, et dormiunt multi*, vale a dire, che per le Comunioni mal fatte vengono molti pu-

niti colle infermità corporali, ed eziandio colla morte del corpo.

COMUNIONE PASQUALE.

CASO I.

Silvestro domanda. 1. Per quale precetto debba farsi la Comunione Pasquale. 2. Chi sia tenuto all' osservanza di questo precetto. 3. Entro quali giorni debba adempirsi. Cosa gli si deve rispondere?

Al 1. È precetto divino quello, che obbliga ciascun dei fedeli di ricevere non già col desiderio, ma in fatto la SS. Eucaristia. Ciò si raccoglie da quelle parole del Redentore *Joa.* 6. *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus Sanguinem, non habebitis vitam æternam.* Questo precetto divino, che non determina tempo, deve avere la sua osservanza per precetto della Chiesa nel tempo della Pasqua, ed una volta non solo nella Pasqua, ma eziandio nella Pentecoste e nel Natale; sicchè il precetto della Comunione Pasquale si può dire un precetto divino, la cui osservanza fu dalla Chiesa stabilita nei giorni di Pasqua. In quale epoca poi abbia la Chiesa così decretato, è facile il conoscere, che ciò avvenne nel secolo decimoterzo, e precisamente nel Concilio Lateranense IV. celebrato sotto Innocenzo III. nell' anno 1215. Ecco le parole del Concilio. *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio Sacerdoti, et injunctam sibi pœnitentiam propriis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramen-*

tum, nisi forte de proprii Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum, alioquin et vivens ab ingressu Ecclesiæ arceatur, et mortuus Christiana careat sepultura. Non v' ha pertanto chi dubiti, che questo precetto obblighi sotto grave peccato, e che siano rei di grave colpa non solo quelli, che lo trasgrediscono per disprezzo, ma quelli ancora che non l' adempiono per negligenza, per accidia, e per qualsivoglia non giusta causa. Quindi è che il Concilio di Trento nella sess. 13. cap. 8. can.9. proferisce l' anatema contro chiunque negasse essere tenuti i fedeli, giunti all' età della discrezione, a comunicarsi almeno nella Pasqua secondo il precettodella santa Chiesa: *Si quis negaverit omnes, et singulos Christi fideles utriusque sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri singulis annis, saltem in Paschate ad communicandum juxta præceptum sanctæ Matris Ecclesiæ, anathema sit.*

Al 2. Poichè il Canone Lateranense dice: *Omnes utriusque sexus*: ed il Tridentino; *Omnes et singulos*; ognuno vede che questo precetto obbliga tutti indistintamente; purchè siano giunti all' età della discrezione: *postquam ad annos discretionis pervenerint.* Ma qual è quest' età della discrezione? Questa età non può fissarsi, perchè non tutti arrivano nello stesso anno ad avere il discernimento, che si ricerca per ricevere l' Eucaristia. Alcuni Teologi pretendono, che abbia a differirsi la Comunione fino all' anno duodecimo, ma questa regola non è ammessibile, perchè vi sono dei fanciulli, che prima dell' anno duodecimo sono capaci della Comunione, ed altri, che nel decimoterzo non hanno le cognizioni sufficienti. Il Catechismo Romano insegna, che deve di ciò lasciarsi il giudizio ai parenti, ed ai Sacerdoti. Dalla pratica rileviamo, che ordinariamente i Parrochi non ammettono alla Comunione i minori di dieci anni, e che nell' undecimo gli approvano, se vi scoprano discernimento bastante, cognizione e divozione di questo Sacramento. E tale si è pure il parere di S. Tommaso, che nel 4. delle Sentenze dist. 9. q. 1. a. 5. *questiunc.* 4. così scrive: *Pueris jam incipientibus habere discretionem etiam ante perfectam ætatem, puta quum*

sunt decem, aut undecim annorum aut circa, potest dari, si in iis signa discretionis appareant et devotionis. Si avverta però anche da quello che abbiamo detto qui sopra, che questa non deve dirsi una legge stabile, ma che si deve dare la Comunione anche a que' fanciulli, i quali sebbene non abbiano compinto il decimo anno, tuttavia hanno la capacità di riceverla.

Al 3. abbiamo la Costituzione *Fide digna* del dì 8 Luglio 1440 di Eugenio IV. che così si esprime: *Intelligimus optimo jure satisfactum esse canoni, si in hebdomada sancta, vel intra octavam Paschæ Resurrectionis Dominicæ, secundum meliorem dispensationem conscientiæ, et aptiorem mentis devotionem, fideles præparatione debita Sanctum Eucharistiæ pignus accipiant, et cum Domino Pascha celebrent ad salutem, et hanc sententiæ omnes volumus acquiescere.* Il tempo dunque entro cui si soddisfa al precetto della Comunione annua è circoscritto entro i quindici giorni, che decorrono dalla Domenica delle Palme a tutta la Domenica in Albis. In qualsivoglia di questi quindici giorni possono i fedeli adempire a questo precetto, e quantunque abbiano fatta più volte fra l' anno la SS. Comunione, devono tuttavia farla in questo tempo, perchè non è soltanto comandata l' annua Comunione, ma è altresì per essa stabilito il tempo Pasquale.

CASO II.

* Silvestro ricerca inoltre. 1. In quale Chiesa debba farsi. 2. Se il tempo per questa Comunione possa essere prolungato. Cosa si deve soggiungere?

Al 1. La Chiesa, nella quale deve farsi la Comunione Pasquale è quella della propria Parrocchia. Così è stato sempre interpretato il Canone Lateranense, e così parlano tutti i Rituali. Non importa poi che il Parroco, od altro Sacerdote comunichi, perchè niuno, come si deve supporre, amministra nella Chiesa questo od altro Sacramento senza che il Parroco ne sia inteso. Quindi non soddisfa al precetto chiunque si comunica nella Pasqua, ma non nella sua Parrocchia.

Al 2. La Congregazione del Concilio sotto il dì 19.

Nov. 1619. emanò il seguente Decreto: *Communionis in Paschate præceptum potest extendi in longius tempus ex Episcopi, aut Parochi dispensatione rationabili, veluti si timeatur de relapsu in peccatum, seu gr vitas delicti perpetrati id requirat, aut si causa alicujus forensis expeditionis impediat conscientiæ serenitatem.* Infatti il Decreto di Eugenio IV. non è tale, che voglia assolutamente entro gli stabiliti quindici giorni la Comunione, ma accorda bensì, che per ragionevoli motivi, possa anche differirsi. Possono dunque i Vescovi nella loro rispettiva Diocesi, quando vi concorrono dei ragionevoli motivi, prolungare il tempo della Comunione, e possono i Parrochi, ed anche i Confessori, come nota Benedetto XIV. *tom.* 3. *notif.* 4. prolungarla a quei penitenti, che credono prudente di non ammettere alla sacra Mensa. I Confessori però, come insegna Benedetto XIV. non possono differirla a piacere, ma solo per un tempo congruo, secondo il prudente loro giudizio.

CASO III.

Francesco non adempì maliziosamente al precetto pasquale, ed essendo passato il tempo, crede di non essere tenuto a comunicarsi. Cercasi se pensi bene o male?

Rispondo, che pensa male. Chiunque ha ommesso di comunicarsi nella Pasqua o per malizia, o per qualsivoglia altro impedimento, è tenuto a comunicarsi quanto prima. Così opinano comunemente i Teologi anche i più benigni, come il Figliucci, il Tamburino, i Salmaticensi, il Laiman, ed altri. Infatti il Canone Lateranense non comanda la Comunione nella Pasqua così, che non facendola in tal tempo, resta il Cristiano disobbligato dal farla: *Omnis utriusque Sexus. . . . suscipiat ad minus.* Si noti la parola *ad minus.* Con questo stabilisce il tempo della Pasqua, ma prescrive altresì la Comunione. Siccome dunque quando o per malizia, o per qualche impedimento non si adempie un precetto, resta l'obbligo di adiemperlo in quella parte, che si può, così non adempiuto il precetto della Comunione nella Pasqua, resta nulla ostante l'obbligo della Comunione.

Ciò più chiaro apparisce dal canone Tridentino: *Si quis negaverit, omnes fideles teneri singulis annis saltem in Paschate ad communicandum, anathema sit.* Imperciocchè il Sacro Concilio vuole essere tenuti i fedeli a comunicarsi ogni anno, e ciò nella Pasqua. Dunque non avendo Francesco ricevuta la Comunione nella Pasqua, egli è tenuto alla Comunione entro l'anno. A tuttociò si aggiunge il comune consentimento di tutti i Vescovi e Prelati, i quali non solo puniscono con pene Ecclesiastiche quelli che non soddisfano nella Pasqua, ma gli obbligano altresì a ricevere la Comunione: e se ciò non promettono, non gli sciolgono dalle Censure.

Nè vale il dire coi Teologi difensori dell'opposta sentenza, che quando un precetto affermativo è affisso ad un determinato tempo, passato il tempo cessa d'obbligare. Imperciocchè è vero, che passato il tempo Pasquale cesserà il precetto di far la Comunione in quei giorni, ma non essendo spirato l'anno resterà l'obbligo di farla entro l'anno, come ricercano quelle espressioni: *singulis annis*, *ad minus in Paschate*, *saltem in Paschate.* Dall'addotto argomento si deve piuttosto concludere, che se Francesco avesse omesso da molti anni di fare la sua Comunione, non sarebbe obbligato a fare tante comunioni, quante sono quelle lasciate; perchè gli anni sono passati, ma non già, che non sia tenuto a comunicarsi per soddisfare al precetto dell'annua Comunione, essendo spirato il tempo Pasquale. Veggasi Natale Alessandro nella sua Teologia Dogmatica e Morale lib. 2. art. 4. prop. 3. reg. 7.

CASO IV.

Polidoro prevede, che entro i quindici giorni di Pasqua non potrà soddisfare al precetto della Comunione, atteso un viaggio, che deve necessariamente intraprendere. È egli tenuto a prevenire il detto tempo, ed a comunicarsi prima di partire?

Se Polidoro non si è comunicato nemmeno una sola volta entro quell'anno, è tenuto a comunicarsi prima di partire, perchè non potendo soddisfare al precetto della Comunione Pasquale, è tenuto a soddisfare

almen in quella parte che può, cioè dell'annua Comunione, che non deve essere differita oltre l'anno. Inoltre quando un precetto può adempirsi in qualche modo, niuno è libero da quella osservanza che gli è possibile. Ma così è, che Polidoro può adempierlo col prevenire il tempo. Dunque è obbligato a comunicarsi. Nè osta, che ritornando egli a casa prima, che spirasse il tempo della Comunione, sarebbe tenuto a comunicarsi un'altra volta (lo che per altro negano alcuni Teologi); poichè ciò accaderebbe per accidente, e sarebbe tenuto a soddisfare quello che non ha potuto fare prima della sua partenza.

Se poi Polidoro s'è comunicato almeno una volta entro l'anno, cioè dopo la Comunione Pasquale dell'anno scorso, non pecca se differisce la Comunione al suo ritorno. Infatti egli ha adempiuto all'obbligo della Comunione annua, nè gli resta se non il precetto della Comunione Pasquale, che non può adempiere per non essere ancora giunto il tempo. Per altro se la sua dilazione avesse ad essere assai lunga, sicchè avesse a scorrere un anno dall'ultima Comunione, sarebbe in questo caso tenuto a comunicarsi, perchè ritornerebbe ad obbligarlo il precetto del nuovo anno.

CASO V.

Giovanni per una cattiva pratica, che non vuole lasciare, va nella Domenica in Albis a trovare il suo Parroco, e lo prega a prorogargli il tempo per la Comunione, e ciò per una certa spirituale necessità. Compiacendolo il Parroco, cercasi se Giovanni sia reo della trasgression del precetto, come se non avesse richiesta veruna dilazione?

Il Concilio Lateranense nel Canone *Omnis utriusque sexus* accorda bensì al Parroco di poter prolungare il tempo Pasquale, ma *de proprii Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam*. Non può quindi Giovanni essere esente dal peccato della trasgressione del precetto Pasquale, perchè la concessione ottenuta fu surrettizia a cagione della taciuta verità, ed orrettizia per l'espressa falsità manifestata al Parroco, e perchè

manca in lui il ragionevole motivo, per cui il Parroco stesso può accordargli la richiesta dilazione. Imperciocchè è tenuto in ogni tempo ad abbandonare la pratica, ed è tenuto assai più allora, che dal precetto è obbligato ad accostarsi al sacro Altare.

CASO VI.

Un contadino crede di soddisfare al precetto ricevendo la Comunione nella Chiesa Metropolitana o Cattedrale. Cercasi se veramente lo adempia?

Dicemmo nel caso secondo, che ognuno è tenuto a comunicarsi nella propria Parrocchia. Se la Chiesa Metropolitana o Cattedrale non è la Parrocchia del contadino, egli non adempie al precetto. Inoltre Innocenzo XI. sotto il dì 5 febbraro 1682 dichiarò, che non soddisfanno all'obbligazione pasquale quelli, che in Roma ricevono la Comunione nella Chiesa di S. Giovanni Laterano, od in quella di S. Pietro, come riferisce il Pignatelli tom. 7. consult. 89. Dunque nemmeno chi la riceve nella Metropolitana o Cattedrale, quando per altro non vi sia la licenza del Vescovo, o del Vicario Generale, od almeno del proprio Parroco. Insegna pure questa dottrina Benedetto XIV. nella sua Istituzione 18 num. 11 e 12. ove riferisce la testè lodata dichiarazione d' Innocenzo XI. ed il testimonio del Cardinale de Lugo, il quale attesta, che proposto un tal dubbio alla presenza del Papa, fu anche così deciso. Finalmente, siccome non può il Parroco della Cattedrale assistere ai Matrimonj di persone di altra Parrocchia; così una persona di altra Parrocchia non può adempiere al precetto della Comunione pasquale ricevendola nella Cattedrale. Si aggiunge, ch' essendo il fine di questa legge, che il Pastore conosca le sue pecorelle, questo fine andrebbe a vuoto, quando fosse lecito ai Parrocchiani portarsi ad altre Chiese, e declinare il proprio Pastore. Altre ragioni sopra questo argomento possono vedersi nel luogo citato di Benedetto XIV. ed in Natale Alessandro lib. 2. art. 4. pro. 3. reg. 3.

CASO VII.

Un altro Contadino, cui per giusti motivi era stata differita la Comunione dopo il tempo Pasquale, crede di non essere più tenuto a farla nella sua Parrocchia. Cercasi se ciò sia vero?

L'obbligo di fare nella Pasqua la Comunione nella propria Parrocchia punto non cessa in chi ha differito di soddisfarlo o per negligenza, o per malizia, o per licenza ottenuta dal proprio Sacerdote. Dunque è falso ciò che crede il contadino. Nel capo *Omnis utriusque sexus* più volte sopracitato si legge sciolta una tale difficoltà con le seguenti parole: *Nisi forte de Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum.* Qui non dice il Concilio nè la Parrocchia propria, nè altra Parrocchia; ma bensì nominando il proprio Sacerdote indica chiaramente il proprio Parroco. Così ritiene Natale Alessandro lib. 2. art. 4. prop. 3. reg. 3. e così pure l'immortal Pontefice Benedetto XIV. nella sua Notificazione 14. sopra l'adempimento del precetto Pasquale nella propria Parrocchia. Nè si dica, che il Confessore differendo la Comunione, dispensa dal farla nella propria Parrocchia. Tanto è ciò falso, che anzi i Confessori saggi e diligenti quando dubitano che i loro penitenti ignorino questo loro dovere, gli avvisano, ed intimano loro di portarsi alla propria Parrocchia per soddisfare al loro dovere.

CASO VIII.

Un Cittadino solito a comunicarsi in una Chiesa di Regolari, eccettuata la Pasqua, teme che ci vada del suo, se essendogli stata differita per giusti motivi la Comunione Pasquale, va nella Parrocchia a farla fuori del tempo. Cercasi se in questo caso per provvedere alla propria fama possa comunicarsi in altra Chiesa?

Rispondo primieramente, ch'egli non deve essere giudice di se medesimo, e dispensarsi di proprio arbitrio dall'adempiere al suo dovere nella propria Parroc-

chia. Deve dunque esporre con sincerità al suo Direttore i fondamenti del suo timore, e del pericolo, cui crede esposta la sua fama, facendosi vedere a comunicarsi nella propria Parrocchia fuori delli quindici giorni fissati per la Comunione pasquale, e se il Direttore giudicherà fondato il di lui timore, e conoscerà veramente in pericolo la di lui fama, potrà non già dispensarlo dalla legge, ma bensì interpretarla, e dichiarare, che non obbliga in tal caso con tanto danno e pericolo.

Rispondo secondariamente, che non può essere se non rarissimo il caso, in cui corra pericolo la fama del penitente per l' accennato motivo. Imperciocchè se dal Parroco si usa diligenza per conoscere i trasgressori del precetto Pasquale, egli ha di già perduta la fama, ed è obbligato a portarsi alla Parrocchia per lo scandalo che ha dato colla sua omissione. Che se dal Parroco non si usa questa diligenza; in tale ipotesi, siccome non fu antecedentemente conosciuta la sua omissione, così questa nemmen si rileverà dalla Comunione ricevuta dopo il tempo Pasquale.

Ma si dirà, ch'egli è solito a comunicarsi nella Chiesa dei Regolari, e quindi la novità di comunicarsi nella propria Parrocchia deve al certo richiamare il Parroco e gli astanti a giudicare, che non ha soddisfatto al dover suo nel tempo Pasquale per qualche colpa grave, nella quale sarà caduto? Ma e non possono ancor giudicare, che ha cangiato parere, che nel tempo Pasquale fu legittimamente impedito? Con qual fondamento possono fare il giudizio che vien opposto? Un tale giudizio sarà sempre temerario, ma non mai egli col comunicarsi darà motivo che si giudichi sinistramente di lui. Dunque non già un pericolo reale della fama, ma un pazzo e vano timore deve dirsi quello del nostro cittadino, che non può aver luogo in uomo assennato.

Che se vi fosse il vero e reale pericolo della propria fama, deve subito il Confessore dispensarlo dal recarsi alla propria Parrocchia? No. Deve in tal caso prima esaminare se possa rimetterlo al Parroco senza che nascano inconvenienti, e quest' è il miglior consiglio, quando possa moralmente eseguirsi. *Consultius*,

dice Natale Alessandro nel lib. 2. de Euch. cap. 1. art. 5. reg. 4. *erit si Confessarii hujusmodi homines ad proprium Sacerdotem remittant.* Ed eccone le ragioni. 1. Perchè la Chiesa ha il diritto di sapere quanti s' accostano alla sacra mensa, e perciò ha prescritto di comunicarsi nella propria Parrocchia, e ciò non si ottiene, qualora si tiene nascosto al proprio Pastore quello, che vuole ella che gli sia manifesto. 2. Perchè il Parroco inscio della Comunione differita, o ricevuta in altra Chiesa, potrebbe far uso del suo diritto, e denunziare la persona al Vescovo, o dichiararlo incorso nelle pene della più volte ricordata Costituzione *Omnis utriusque sexus.* Se poi non è moralmente possibile (lo che in pratica non avverrà mai), allora potrà sgravarlo dall'obbligo di comunicarsi nella propria Chiesa Parrocchiale, perchè i precetti ecclesiastici non obbligano, quando non possono adempiersi senza pericolo di scandalo o di grave danno.

CASO IX.

* * Lo stesso Cittadino non avendo fatta la Comunione nella propria Parrocchia, ma in una Chiesa di Regolari, viene dal Parroco dichiarato incorso nelle pene stabilite contro quelli, che non adempiono questo precetto. Si domanda se giustamente?

Premetto 1. Che secondo il sentimento più comune le censure stabilite contro quelli che non si comunicano nella Pasqua non sono *latæ sententiæ*, ma *ferendæ sententiæ*, alla qual sentenza deve precedere l' avviso, affinchè i trasgressori possano dirsi contumaci, come parla S. Carlo nel Concilio I. di Milano, e Benedetto XIV. nella sua Notificazione 4. Il Parroco dunque deve denunziare al Vescovo, ma non deve egli dichiarare che per l' omissione di tal precetto è taluno incorso nelle pene. Premetto 2. Che se si riguardano i diversi Sinodi tanto generali, che provinciali e diocesani, diverse sono le pene stabilite contro i trasgressori del precetto Pasquale. Nel Concilio Lateranense IV. can. 21. sopraccitato si legge la pena dell' interdetto dall' ingresso nella Chiesa, e la privazione dell' ecclesiastica sepoltura, la

qual legge è conforme a quella di Mosè Num. 5. *Si quis non fecerit phase, exterminabitur anima illius de populis suis, quia sacrificium Domino non obtulit tempore suo.* Il Concilio Tridentino sess. 13. cap. 9. dichiara scomunicato chi sente diversamente dallo stabilito, come sopra, dal Sinodo Lateranense. Il Rituale Romano annovera i trasgressori del precetto Pasquale tra quelli che non si possono seppellire in Chiesa, quando non abbiano dati segni di penitenza prima di morire. Nel Concilio Bituricense del 1584. *Tit.* 22. *can.* 9. si legge la pena della scomunica contro quelli che nel dì di Pasqua da altro Sacerdote fuori del proprio Parroco ricevono l' Eucaristia, e straordinariamente punito il Sacerdote che l'amministra. Nel Concilio di Burges del 1585. si trova obbligato il Parroco a denunziare, e l'autorità all' Ordinario, od al Sinodo da celebrarsi dentro l'anno, di fulminare le censure od altre pene ne' contumaci. Il Concilio di Aqui dello stesso anno 1585. ripete quanto fu fissato nel Concilio IV. di Laterano, e chiama incorsi nella scomunica quei Regolari, che osassero di amministrare l' Eucaristia senza l' espressa licenza del Parroco secondo la prima Clementina *de privilegiis.* Finalmente il Concilio di Tolosa del 1590 comanda, che chi ha fatto la Comunione in altra Chiesa, se non vuole incorrere le pene, debba farla di nuovo nella propria Chiesa per togliere ogni sospetto di peccato. Da tuttociò si raccoglie, che la dichiarazione del Parroco non ha veruna forza, per mancanza di autorità, e che solo dopo averlo avvertito, può pretendere l'attestato d'aver fatto la Comunione, o nel caso non potesse fidarsi, di esigere, che la faccia nuovamente nella propria Chiesa.

Inoltre per incorrere l'interdetto è necessaria la contumacia. Come dunque potrà il Parroco giudicare che il nostro cittadino ha violato il precetto, quando non lo ha trasgredito se non relativamente al modo di adempierlo? Come potrà dirlo contumace, non essendo stato ammonito? Il cittadino dunque non avendo ottenuta la licenza del Parroco, e non avendo un motivo legittimo per non comunicarsi nella propria Chiesa, avrà

peccato bensì gravemente, ma non è incorso nelle pene, come lo dichiara il Parroco.

CASO X.

Paolo si fa lecito di comunicarsi in una Chiesa che non è la propria Parrocchia, perchè il Parroco negli anni scorsi non ha ripreso quei Parrocchiani, che altrove si sono comunicati. Cercasi se Paolo soddisfaccia al precetto Pasquale?

Rispondo che no, perchè se il Parroco non ha ripreso quelli che altrove negli anni decorsi ricevettero la Pasqua, ciò punto non toglie, che si ricerchi per la Comunione in altra Chiesa la espressa licenza del Vescovo o del Parroco. Per qualunque motivo abbia silenziato il Parroco, il suo silenzio non iscioglie Paolo dal dover di comunicarsi nella propria Parrocchia; dunque non ha soddisfatto al precetto.

CASO XI.

Un Sacerdote per aver un braccio offeso non potè mai celebrare la S. Messa nel tempo Pasquale, e fece solo la Comunione nel Giovedì Santo, nella Chiesa ove è solito celebrare. Il suo Parroco si lagna perchè non ha fatta la Comunione nella sua Chiesa, e pretende che non abbia soddisfatto al precetto. Cercasi se abbia ragione?

Il Sinodo Tusculano celebrato nel 1763. dal Card. Duca di Yorck par. 3. cap. 9. de Sacram. Euchar. art. 1. §. 14. stabilisce, che non hanno adempiuto al precetto Pasquale quei Sacerdoti, che non celebrando la S. Messa, non si comunicano nella propria Parrocchia: *Sacerdotes ubicumque Paschali tempore Missam celebrent, Ecclesiæ præcepto faciunt satis. Quod si vel ob infirmitatem, vel alia de causa celebrare nequeant, ipsi quoque non minus ac Laici ad sacra recipienda Mysteria in sua Paræcia debent convenire.* Nè questa dottrina decreta una nuova legge, ma promulga l' antica. Negli antichi tempi i semplici Preti chiamati perciò *Sacerdoti d' ordine inferiore* erano così vincolati nella loro

Ordinazione alla propria Chiesa Parrocchiale, che nemmen potevano fuori di essa celebrare la S. Messa. Così ne parlano i Capitolari di Carlo Magno: *Nullus Presbyter in alterius Parochia Missam cantare præsumat nisi in itinere fuerit*, e nel lib. 5. cap. 456. add. 4. cap. 37. *Statutum est ut unusquisque Clericus, vel Laicus non communicet in aliena plebe sine litteris Episcopi sui.* Che se iuvalse l' uso, per cui i Sacerdoti possono celebrare in ogni Chiesa in qualunque tempo, quest' uso fa sì, che celebrando essi nel tempo Pasquale adempiono al precetto ecclesiastico, ma non li dispensa dal comunicarsi nella propria Parrocchia, quando non celebrano. Il Concilio Lateranense IV. obbliga a questa Comunione nel cap. *Omnis utriusque sexus* etc. tutti gli adulti, nè distingue Laici da Chierici, nè Chierici da Sacerdoti.

Tale si è pure la sentenza di Benedetto XIV., il quale nella sua Notificazione 14. parlando di que' Sacerdoti, che non celebrano se non rade volte fra l' anno, e non celebrano punto nel tempo Pasquale, così dichiara: *Se i predetti Sacerdoti nemmeno nella Pasqua vorranno, o potranno celebrare la Messa, li dichiariamo sottoposti al precetto di dover andare a comunicarsi nella Parrocchia, dovendo valutarsi come persone laiche nel caso di cui si tratta.* Siccome dunque un Secolare, che si fosse comunicato nel Giovedì Santo nella Chiesa Cattedrale sarebbe tenuto a comunicarsi nella sua Parrocchia per adempiere al precetto, come riferisce Benedetto XIV. nella Notificazione 18. aver dichiarato la Sacra Congregazione; così ed egualmente il Sacerdote, che non celebra. Sono dunque giusti i lagni del Parroco, e non ha adempiuto al precetto Pasquale il nostro Sacerdote, sebbene si sia comunicato nella Chiesa, in cui è solito a Celebrare.

CASO XII.

* Eugenio non ha certo domicilio, ma ora si trova in una Prrocchia, ed ora in un' altra. Ricercando egli dove abbia a fare la sua Comunione nel tempo Pasquale, che gli si deve rispondere?

Enrico da S. Ignazio *de Euch. Sacr. c.* 58. *n.* 756. seguendo l'opinione del Gaetano, del Navarro, dell' Azorio, e di altri molti da lui citati, è di parere, che ai forestieri ed ai peregrini, che o non hanno domicilio stabile, oppure non possono ritornare alla Parrocchia del lor domicilio, sia lecito il comunicarsi nel tempo Pasquale in qualunque Chiesa anche di Regolari; ed a questa sentenza si sottoscrisse il P. Daniele Concina nella sua Teologia Cristiana *tom.* 5. *lib.* 4. *disp.* 2. *c.* 3. *num.* 9. Il Suarez però, l' Antoine, ed il Cuniliati, nonchè il Continuatore del Tournely *tom.* 4. *tract. de præcept. Eccl. c.* 5. *q.* 10. sono di opinione contraria, ed insegnano, che i forestieri ed i pellegrini sono tenuti a comunicarsi nella Parrocchia in cui si trovano, e questa mi pare l'opinione che in pratica si deve seguire. Infatti quelli che non hanno domicilio stabile, oppure che sono fuori della patria, devono dirsi sudditi di quel Parroco, nella cui Parrocchia dimorano; e nel caso avessero a correr pericolo di vita, non altri che il Parroco del luogo avrebbe diritto di amministrar loro il sacratissimo viatico. Dunque sono tenuti anche a comunicarsi nella Chiesa Parrocchiale ove si trovano. Di più, secondo la dichiarazione di Eugenio IV. se taluno pei proprj negozj trovasi in altra Parrocchia, e non può entro dei quindici giorni Pasquali far ritorno alla propria Chiesa, adempie al precetto, comunicandosi nella Parrocchia nella quale si trova. Finalmente prescrive il Rituale Romano, che il Parroco: *alienos a Parochia Fideles ad propriam Parochiam remittat, præter Peregrinos et advenas, et qui certum domicilium non habent, quibus ipse sacram præbebit Communionem.* È chiaro quindi da tuttociò, che sopra sta esposto, che Eugenio per soddisfare al precetto Pasquale deve fare la sua Comunione nella Chiesa Parrocchiale del luogo, in cui nei quindici giorni di Pasqua si trova. Che se entro gli stessi quindici giorni cambiasse domicilio, quantunque sarebbe cauto, che la facesse nella Chiesa del luogo in cui in quel giorno è di permanenza, pure opinerei, che gli fosse libero sciegliere quella tra le Chiese de' luoghi in cui visse, nella quale gli piace di farla, purchè fosse la Parrocchiale.

CASO XIII.

Giovanni, che serve abitualmente ad una famiglia di Religiosi Claustrali, riceve la Comunione in tempo di Pasqua nella loro Chiesa. Cercasi se soddisfaccia al precetto?

Se Giovanni serve ogni giorno così che viva sotto la ubbidienza dei Religiosi, e risieda entro il Monastero, dico, che soddisfa al precetto, perchè in tal caso intervengono in lui, e si verificano tutte le condizioni volute dal Tridentino *sess.* 24. *cap.* 11. *de Reform.* affinchè possa taluno essere esente dal comunicarsi nella sua Parrocchia. Ma se Giovanni benchè serva ai Religiosi non vive sotto la loro ubbidienza, nè risiede entro il loro Monastero, allora per l'opposta ragione non soddisfa al precetto. Ciò consta dal lodato cap. del Concilio, e da molti Decreti della Sagra Congregazione emanati su questo punto, e specialmente *in una Lauden.* 14. Aprile 1665., *in una Spolet.* 19. aprile 1631., *in una Borcin.* 21. Gennajo 1713., ed *in una Ulyssipponen.* 22. Novembre 1721. Inoltre fu deciso dalla stessa Congregazione del Concilio, come riferisce Benedetto XIV. *Inst.* 55. che non sono esenti dalla giurisdizione del Parroco quei servi e quelle serve, che abitano negli atrj dei Monasteri, benchè le loro case sieno entro il circondario di muro, contigue ai Monasteri medesimi, e benchè gli atrj si chiudano con una porta; perchè non sono veramente entro i confini, e la clausura dei Monasteri.

CASO XIV.

* Ambrogio Rettore di un collegio di giovani convittori, che gode il privilegio Apostolico dell' Oratorio privato, pensa di amministrare agli stessi giovani la SS. Comunione, celebrando ivi la S. Messa entro i quindici giorni Pasquali. Cercasi se pensa bene, e quindi se comunicandosi i giovani convittori soddisfacciano al precetto?

Con ragione vien concesso dalla S. Sede il privi-

legio di erigere nei Collegj di giovani studenti l'Oratorio privato, e di celebrare in esso la S. Messa, affinchè non abbiano essi a distrarsi coll'uscire, e camminar per le pubbliche strade. A quest' oggetto la stessa Santa Sede loro accorda di poter anche ricevere negli Oratorj medesimi la SS. Comunione. Ma possono essi adempiere anche il precetto Pasquale? Rispondo che no, ed è quindi, che opina male Ambrogio. Abbiamo infatti un Decreto della Sagra Congregazione del Concilio emanato sotto il dì 11. giugno 1718. che così espressamente dichiara: *In Oratoriis Collegiorum, Convictoribus discipulis, et Domesticis, hoc est, illis, qui actu degunt in Collegio, et illi inserviunt, communio Paschalis administrari non potest.* Che se Ambrogio richiedesse da qual Parroco devono i suoi alunni ricevere la SS. Comunione, essendo essi di diverse Parrocchie; sarebbe assai strano il rispondergli, che tutti devono portarsi dal proprio Parroco. Uniti come sono nel Collegio, e viventi nel Collegio, essi hanno ancora il loro domicilio colà; sicchè, come nel caso d' infermità dovrebbero ricevere i Sacramenti dal Parroco, entro la cui Parrocchia è il Collegio, così da esso pure ricever devono la Comunione Pasquale. Così opina il Cavalieri interpretando il sullodato Decreto *in Rit. Rom. cap.* 2. *Dec.* 20. *num.* 2. Ecco le di lui parole: *Licet in favorem Parochi respectivi domicilii, decidenda videatur, nos stamus ex parte Parochi, intra cujus Parochiæ limites Collegium est institutum.* Veggasi il Caso XII. di questo articolo, ove abbiamo parlato dei pellegrini, e di quelli che non possono ritornare nel tempo Pasquale alla propria Parrocchia.

CASO XV.

Pietro in età di anni dodici senza l'esame del Parroco si presenta all' Altare per ricevere la Comunione Pasquale. Cercasi se debba il Parroco amministrargliela?

Rispondo che nò, perchè il Parroco è tenuto ad amministrar la Comunione a chi n' è capace, e non a quei fanciulli, che o per se medesimo, o col mezzo di prudente Confessore non sono stati riconosciuti idonei.

Che se ricusando il Parroco di amministrarla a Pietro temesse con fondamento di eccitare ammirazione nel popolo, oppure infamia nel fanciullo, potrà egli in tale caso ovviare a questo disordine dicendo con alta voce al giovinetto: *Quest' è la prima volta che ti presenti alla Sacra Mensa, vieni dimani che ti esaminerò intorno la tua capacità, e se ti conoscerò capace ti comunicherò.* Con queste ed altre parole potrà far cessare l' ammirazione ed il pericolo d' infamia.

CASO XVI.

Un Parroco ricusa di ammettere alla Comunione nel tempo Pasquale quei fanciulli, che non superano l' età di anni dodici. Cercasi se operi bene?

Si regola malamente. Da ciò, che abbiamo detto nel Caso I. di questo articolo, il precetto della Comunione Pasquale incomincia ad obbligare, quando nell' uomo si sviluppa un lume di ragione sufficiente per conoscere la differenza di questo pane spirituale dal pane materiale, e la dignità, santità e maestà di questo Sacramento. Quello pertanto ch' è certo si è, che i fanciulli non hanno questo sviluppo in una stessa età, e che perciò, come dicemmo nel suindicato caso, non può fissarsi l' età, in cui tutti generalmente comincino ad avere l' obbligo di comunicarsi. Quanto male dunque non la intende il nostro Parroco, che vuole tutti i giovani superiori agli anni dodici?

Peggio poi si è, ch' egli differisce la Comunione oltre al dovere. Imperciocchè dalla consuetudine quasi universale della Chiesa nell' ammettere i fanciulli alla Comunione si raccoglie, che prima degli anni dodici ne sono capaci, e però l' antichissimo Autore del poema M. S. riferito dal Marteue *de antiquis Ecclesiæ ritibus* cantò così:

Non pueris infra his quinque manentibus annis
Des Corpus Domini, quamvis sint corpore puri.
Quid sumant cum ignorent, ergo prohibentur.

Pensi piuttosto il nostro Parroco, che la Comunione secondo i più saggi Maestri di spirito, quando nei giovanetti vi ha sufficiente cognizione e divozione, è me-

glio anticiparla, che posticiparla, potendo servire questa loro prima Comunione fatta bene a santificare tutta la loro vita, secondo il detto di Santa Teresa: *Una comunione ben fatta serve per fare un' anima santa.*

CASO XVII.

Giovenale Parroco non ammette alla Comunione Pasquale quelli tra i suoi Parrocchiani, che non hanno l' attestato della fatta Confessione. Cercasi se abbia diritto di esigerlo?

Tratta questa questione S. Tommaso nel *Quodlib.* 1. *q.* 6. *a.* 12. e distingue un Penitente pubblico peccatore, da un penitente peccatore come sono tutti gli uomini. Se il Parrocchiano è un peccatore pubblico, v. g. un concubinario, ha diritto il Parroco di esigere la fede della fatta Confessione, perchè chi pecca pubblicamente, deve anche pubblicamente rendere nota la sua penitenza. Ma se il Parrocchiano è un peccatore del secondo genere, non ha diritto Giovenale di esigere questa fede, perchè come insegna l' Angelico, nel foro di Penitenza l' uomo fa testimonianza contro di sè, ed in suo favore; a differenza del foro giudiziale in cui gli si crede contro di sè, ma non per sè, ed in suo favore. Inoltre non v' ha alcun precetto, ch' obblighi a confessarsi nella Pasqua, ma in qualunque tempo dell' anno si può adempiere all' annua Confessione.

So, che vi sono varj Sinodi Diocesani, fra quali il Concilio Provinciale IV. di Milano, che vietano ai Parrochi di amministrare la Comunione a quelli che non sono da essi confessati, o non hanno la fede scritta della fatta Confessione. Ma osserva il Morone nel cap. *Responsis* respons. 21. che tali Decreti Sinodali parlano di peccatori pubblici. Quindi Benedetto XIV. nella sua Instituzione 4. Tom. 3. dopo aver riferita la Costituzione del Concilio di Milano succennato, professa di abbracciare la sentenza di S. Tommaso, e conchiude: *Postremo testimonium de peracta Confessione non quidem ab omnibus exigendum præscribimus, sed ab illis tantum, qui eam indolem moresque præseferunt, ut suspicionem merito injiciant, dum asserunt se ad Pœni-*

tentiæ Sacramentum accessisse. Quum hæc ita se habeant, neminem queri de nobis jure posse confidimus. Romalius Consil. 13. n. 20. eadem tradidit, quæ nos proposuimus: Item certum est, Parochum posse denegare in Paschate Communionem non exibenti schedulam Confessionis, quoties prudenter credi non possit alicui asserenti se confessum esse: nam tunc quum Parochianus fidem non mereatur, bene Parochus abstinet se ab administranda eidem Communione.

CASO XVIII.

Un Parroco non vuol ammettere alla Comunione Pasquale un suo Parrocchiano, perchè non gli ha data soddisfazione di una ingiuria, che gli ha occultamente recato. Cercasi se ciò possa fare?

Non può farlo. Se il Parroco rigetta dal sacro Altare pubblicamente il suo oltraggiatore, egli offende gravemente la di lui fama; che anzi per mantenere illesa, insegnano i Teologi, non doversi nè potersi ricusare la Comunione nemmen agli occulti peccatori, quando pubblicamente la ricercano. Se poi privatamente gli proibisce di accostarsi all' Altare prima di aver riparato l'ingiuria, nemmen qui serba la dovuta giustizia, perchè in tal guisa abusa della pastorale giurisdizione, mette in confronto dell' ingiuria la partecipazione delle carni sacrate di Gesù Cristo, ed invece di rimettere l' offesa colla mansuetudine ed umiltà propria del vero pastore, gli dà a divedere essere esso amante della vendetta. Considerando finalmente la circostanza del tempo Pasquale, rispingendo il parrocchiano dalla sagra Mensa, ne viene, che lo espone all' infamia ed a gravi danni, attese le pene stabilite dalla Chiesa contro i trasgressori del precetto pasquale, le quali senza dubbio eccedono il reato di un' ingiuria privata. Così molti Teologi, ed anche il Tamburino cap. 6. de Comm. §. 2. n. 10.

CASO XIX.

Un Parroco obbliga i suoi Parrocchiani a restituirgli il viglietto prima della Domenica *in Albis*, e ri-

prende quelli, che differiscono la Comunione alla detta Domenica, perchè in essa è solito accompagnare gran parte del suo popolo alla visita di una Chiesa fuori della Parrocchia. Cercasi se operi bene?

Rispondo che no. Il precetto della Comunione Pasquale secondo la dichiarazione di Eugenio IV. può soddisfarsi fino alla Domenica *in Albis*, nè può il Parroco restringere od abbreviare questo tempo senza far ingiuria ai suoi Parrocchiani; poichè è lo stesso, che spogliarli di un diritto che godono per legge della Chiesa. Non può in conseguenza richiamare il viglietto, che suol darsi per segno della ricevuta Comunione Pasquale, nè riprendere quelli che la differiscono alla Domenica *in Albis*, specialmente se ciò fanno per qualche giusto motivo. Nè lo scusa l' uso introdotto nella sua Parrocchia di processionalmente portarsi nella detta Domenica alla visita di una Chiesa; sì perchè non v' ha necessità di questa processione, sì perchè può mandare un altro Sacerdote, oppur deve dire ai suoi Parrocchiani, che si proveggano d' altro prete, essendo egli tenuto in tal giorno a non abbandonar la Chiesa per assistere a quelli che non hanno ancora soddisfatto al precetto della Comunione Pasquale.

CASO XX.

Cajo nella Domenica delle Palme ricevè la Comunione Pasquale, e nel giorno di Pasqua ascoltando la Messa in altra Chiesa, prega il Sacerdote a consecrare una particola, ed a comunicarlo per divozione. Cercasi se il Sacerdote possa compiacerlo?

Non può compiacerlo. Nel giorno di Pasqua non si può amministrare l' Eucaristia nelle Chiese non Parrocchiali senza espressa licenza dell' Ordinario, od almeno del Parroco, nemmen a quelli che hanno adempiuto il precetto della Comunione Pasquale. Ciò si prova co' decreti delle Congregazioni del Concilio Tridentino, e dei Vescovi e Regolari, che proibirono di comunicare nelle chiese de' Regolari, che non hanno cura d' anime. Benchè questi Decreti possano vedersi nel Cavalieri tom. 4. in Rit. Rom. dal decreto 3. fino al 35; tuttavia ne ri-

feriremo qui alcuni. 1. Riferisce il Gavanto *Man Episc.* V. *Eucharistia* num. 23. che la Congregazione del Concilio nel dì 23. Genn. 1586. e 14. Marzo 1615., decretò: *Qui satisfecit in Paschate in Parochiali, non tamen potest in ipso die Paschatis Eucharistiam sumere in ecclesiis Regularium non habentium curam animarum.* 2. La stessa Congregazione nel dì 8. Giug. 1619. *Non possunt Sæculares in ipso die Paschatis de manu Regularium Sanctam Communionem accipere, etiamsi in alia die satisfecerint Ecclesiæ Præcepto.* 3. La Congregazione de' Vescovi e Regolari nel dì 19. Sett. 1627. emanò pure consimile Decreto: *Prohibentur Regulares administrare Sæcularibus Sacramentum Communionis, etiam devotionis gratia, ipso die Paschatis, in aliis vero diebus Temporis Paschalis declaratur, eos, qui Sacram Communionem receperint extra Parochiam, præcepto Ecclesiæ non satisfacere.* 4. Finalmente riferisce Benedetto XIV. nella sua opera de Synodo Diœcesana lib. 9. cap. 16. che uscì *in causa Burdigal.* il seguente decreto ai 19. Luglio 1644. che fu poi confermato in una *Senonen.* degli 11. giugno 1650. *Sacra Congregatio Concilii post maturam discussionem censuit, Archiepiscopum Burdigalensem non posse prohibere Regularibus habentibus privilegia Apostolica, ut a Dominica Palmarum usque ad Dominicam in Albis inclusive non valeant ministrare personis sæcularibus Sacramentum Communionis; posse tamen iisdem prohibere ut personis sæcularibus die Paschatis non administrent dictum Eucharistiæ Sacramentum, etiamsi dictæ personæ sæculares satisfecissent præcepto Ecclesiæ hac de re edito.* Per lo che soggiunge il lodato Sommo Pontefice: *Controversia sæpius discussa fuit in Sacra Congregatione Concilii, quæ censuit sola die solemnitatis Paschatis absolute prohiberi Regularibus, ne Eucharistiam in suis Ecclesiis porrigant sæcularibus, etiamsi isti jam antea annuæ Communionis præceptum in propria Parochia impleverint.* E lo stesso ripete nella sua Costituzione 48. tom. 3. del suo Bollario §. 22. Che se il Concina con altri Teologi pretende, che tali Decreti siano stati emanati per inculcare l'osservanza del precetto ecclesiastico, non già per proibire assolutamente ai Regolari di co-

municare i Fedeli nella propria Chiesa nel giorno di Pasqua, ognun vede quanto tale interpretazione vada lungi dal vero. Negli addotti decreti si parla di persone che hanno soddisfatto al precetto, che si comunicano per mera divozione; come dunque possono interpretarsi, che non hanno altra forza, fuorchè quella d' inculcare l' osservanza del precetto di comunicarsi alla propria Parrocchia nella Pasqua? Così la sentono non solo i più rigidi Teologi, il Navarro, il Silvio, Enrico di S. Ignazio, ma anche i più benigni, fra i quali il Ferrari, V. *Eucharistia n.* 20.

Nè si dica, che i decreti parlano di Regolari, e non di Sacerdoti Secolari. Imperciocchè se ciò far non possono i Regolari, che godono dalla Sede Apostolica il privilegio d' amministrare nelle loro Chiese l' Eucaristia, come lo potranno i Sacerdoti Secolari nelle Chiese, che non hanno questo privilegio, e che nella Pasqua specialmente non possono dispensare la Comunione senza una licenza espressa o tacita dell' Ordinario o del Parroco? È vero, che il Concilio di Trento nella sess. 22. n. 6. dice: *Optaret quidem Sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent, quo ad eos Sanctissimi hujus Sacrificii fructus uberior perveniret*; ma questa difficoltà si scioglie con ciò che ha insegnato Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Certiores effecti*, nella quale, riferite le parole stesse del Concilio, soggiunge: *At quoniam in Ecclesia Christiana opus est cuncta ordinate, et congruenter disponi, Pastores vigilantiam, et curam suam conferent, ut ex una parte fidelium pietas minime fraudetur eo accessu, eoque participatione; ex alia vero ita utrumque sortiatur, quin ulla in laudabilibus aliis institutis oriatur perturbatio, unde facile confusio etiam et scandalum oriretur. Quare Pastores monere debent eosdem fideles, ut participes esse cupientes Sacræ Mensæ (quod maximopere probandum diximus) studeant tempus, locum, et circumstantias nancisci, quibus et ipsi votorum suorum compotes evadant, nec instituta illa pietatis impediant. Hisque Pastorum suorum monitis Fideles sese dociles præbentes cavebunt,*

ne sibi injuriam factam querantur, si quandoque pro tempore, loco, et personis Episcopus minime opportunum censuerit a Sacerdote celebrante Eucharistiam distribui iis, qui adstant, quibus scilicet eo ipso tempore facilis et obvia suppetit ratio ad eamdem Mensam accedendi pluribus aliis locis cuivis instructam. Haud ægre Episcopi, et Parochi id fidelibus persuadebunt, quoties ipsis significent ex Ecclesiæ disciplina, quæ modo viget, non quidem difficiliorem, sed faciliorem evasisse iisdem participationem, quam optant. Siquidem veteri more in singulis Ecclesiis passim unica Missa celebrabatur, cui Fideles adstabant, indeque participabant, quia a solis propriis Pastoribus, quemadmodum reliqua Sacramenta, ita etiam Eucharistiam licite accipere valebant.

Dunque nel solenne giorno di Pasqua nè i Regolari nelle loro Chiese, nè gli altri Sacerdoti che non hanno cura d' anime, possono dispensare l' Eucaristia nemmeno nel Sacrifizio della Messa. Così insegna anche il Gavanto nella Rubr. della Messa part. 2. tit. 10. *Quilibet autem Sacerdos communicare potest in Missa alios, excepto die Paschatis, quo neque possunt Regulares.* Dunque non può il Sacerdote compiacer Cajo, che domanda nel detto giorno di comunicarsi per divozione.

CASO XXI.

Teodosio volendo differire la Comunione Pasquale ad altro giorno fra l' Ottava, chiede nel dì di Pasqua di essere comunicato nella Messa per divozione da un Sacerdote che sta per celebrare in altra Chiesa. Può il Sacerdote compiacerlo?

Rispondo che no, e le ragioni sono manifeste dalla dottrina che abbiamo esposta rispondendo al caso precedente. Dirò di più, che se non è lecito amministrare l' Eucaristia nel dì di Pasqua in altra Chiesa a chi ab di già soddisfatto al precetto della Comunione Pasquale; molto meno potrà essere lecito amministrarla a chi non ha adempiuto il precetto, ed ha solamente in animo di adempierlo in altro giorno fra l' Ottava. Veggasi dunque quanto abbiamo detto nel caso precedente.

CASO XXII.

* Ilario Rettore di una Chiesa non Parrocchiale, in cui per inveterata consuetudine si dispensò l' Eucaristia anche nel giorno solenne di Pasqua, ricerca se possa continuare ad amministrarla nel detto giorno. Che gli si deve rispondere?

Dai Decreti riferiti nel Caso XX risulta, che Ilario non potrebbe amministrare l' Eucaristia nel giorno di Pasqua, quando non avesse un' espressa od almen tacita licenza dell' Ordinario o del Parroco. Sta dunque a vedere, se egli non avendola espressa possa dirsi, che l' abbia tacita in forza dell' inveterata consuetudine. Se il Vescovo od il Parroco sono a cognizione che nella sua Chiesa da molti anni si dispensa l' Eucaristia, nè si sono opposti, quegli co' suoi Decreti, e colle Sinodiali Costituzioni, e questi co' suoi reclami, egli deve prudentemente presumere, che abbiano tacitamente annuito alla pratica di parecchi anni introdotta. Se poi ciò si facesse clandestinamente, dovrebbe Ilario in tal caso sospendere l' amministrazione dell' Eucaristia in tal giorno, quando non ottenesse l' espressa richiesta licenza. Osservi però Ilario, che non succedano degli inconvenienti, e che le persone che si comunicano non credano di soddisfare al precetto della Chiesa, perocchè se ciò rilevasse sarebbe tenuto a sospendere l' amministrazione, onde non essere causa che non sia osservato il precetto, e venga così violato il diritto del Parroco.

CASO XXIII.

** Teodosio sa d' aver fatto una Confessione sacrilega, e ciò nullaostante va a comunicarsi per soddisfare al precetto. Cercasi se realmente lo soddisfi?

Benedetto XIV. nelle sue Notificazioni (*Not.* 4. *Tom.* 1.) unitamente a tutti i Teologi anche più benigni risponde, che con una Comunione sacrilega non si adempie al precetto. Questo precetto, come abbiam detto nel Caso I. del presente Articolo, non solo è Ecclesiastico, ma è anche Divino, in quanto che la Chiesa non

ha se non determinato il tempo, in cui devono i fedeli soddisfare al precetto divino. Siccome dunque con una Comunione sacrilega non si adempie all' obbligazione, che nasce dal divino precetto, dicendo l' Apostolo nella 1. ai Corintj cap. 11. *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat: qui enim manducat, et bibit indigne, judicium sibi manducat, et bibit, non dijudicans corpus Domini*, così per conseguenza con una tal Comunione non si adempirà il precetto della Chiesa. Inoltre questo precetto della Chiesa si contiene, come più volte si è detto, nel canone *Omnis utriusque sexus* del Concilio Lateranense IV. Ma se in questo Canone si comanda ai fedeli *ut suscipiant reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramentum*; l' Eucaristia ricevuta sacrilegamente è forse ricevuta con riverenza? *Non sai*, dicea il Grisostomo nell' Omilia 5. nell' Epist. 1. a Timoteo, *Non sai, che l' accostarsi indegnamente, anche una sola volta, ti rende degno del supplizio? Ma noi siamo sì stolidi e insensati, che avendo fatto nel decorso dell' anno un numero che appena può contarsi di peccati, non cerchiamo di spogliarcene, giudicando servire il non essere tanto assidui nel ricevere il corpo di Cristo? Non intendiamo, che quelli che lo confissero nella croce ciò fecero una sola volta? L' averlo però fatto una sola volta non fu perciò minor delitto; e quello che tradì Cristo, lo tradì una sola volta, e perchè fu una sola volta potè fuggire il supplizio?*

Si aggiunga all' esposto, che Innocenzo XI. condannò appunto come scandalosa, e perniciosa in pratica la proposizione: *Præcepto Communionis annuæ satisfit per sacrilegam Domini manducationem.* Non soddisfa dunque Teodosio al precetto della Comunione Pasquale. Nè si dica, che la Chiesa non comandi gli atti interni. Imperciocchè dato anche, che direttamente non li comandi, come non giudica dei medesimi nel foro esterno; indirettamente però li può comandare, cioè in quanto che non si possono compiere gli atti esterni senza gl' interni. Vorrà dir piuttosto, che Teodosio non potrà venir denunziato all' Ordinario come trasgressore del precetto della Comunione Pasquale, e quindi punito colle pene stabi-

lite dal Diritto della Chiesa, ma non mai, ch' egli internamente ossia pienamente abbia soddisfatto al precetto.

CASO XXIV.

* Cercasi quando uno scomunicato, od un interdetto debba dirsi violatore del precetto della Comunione Pasquale?

Gli scomunicati e gl' interdetti non possono assolutamente ricevere la Santissima Eucaristia, ma non per questo non devono dirsi sciolti dall' obbligazione di obbedire alla Chiesa, come sudditi di essa. Pertanto se colla loro contumacia sono cagione per cui non vengono assolti dalle censure, ed ammessi alla comunion de' fedeli; debbono allora tenersi per violatori del precetto Pasquale, perchè dalla loro volontà derivò, e non da altri la causa per cui non si sono disposti a ricevere l' Eucaristia. Se poi fecero dal loro canto quanto era loro possibile per ricevere l' assoluzione, nè credè la Chiesa di assolverli, allora debbono riguardarsi come quei peccatori, cui prudentemente viene differita la Comunione, nè sono rei della violazione del precetto.

CASO XXV.

* Un Parroco novello ricerca istruzione da un Teologo sulla maniera, con cui si deve regolare con quelli i quali non si sono comunicati nella Pasqua, onde non mancare al dover suo. Si domanda quale debba essere l' istruzion del Teologo?

Il Teologo potrà suggerire al novello nostro Parroco di leggere con attenzione le Notificazioni 18. 45. e 55. di Benedetto XIV. le quali tutte versano sul punto dell' annua Comunione Pasquale, e coll' appoggio di queste gli farà riflettere. 1. Che deve primieramente chiamare tali persone con segretezza, ed ammonirle a quattr' occhi del loro dovere, facendo loro conoscere l' importanza del precetto, ed i vantaggi spirituali, di cui privano la propria anima coll' omettere di ricevere la SS. Comunione, e della colpa di cui l' aggravano. Se le persone dicono di aver differita la Comunione per consiglio e

volere del Confessore, deve loro prestar fede, ma nel tempo stesso deve determinare alle medesime un tempo conveniente, entro il quale abbiano a soddisfare al precetto. 2. Quando trova degli ostinati, che non vogliono adempiere il loro dovere, caritatevolmente gli esorti, e gli ammonisca, e ritornando inutili i suoi sforzi, quando parla dall' Altare, o dal pulpito inculchi con tutto l' impegno l' osservanza di questo precetto, ammonendo in comune tutti quelli che non hanno fatto la Comunione Pasquale a togliere questo scandalo, ed a risparmiargli la dispiacenza amarissima di denunziarli al Vescovo, com' è tenuto a fare nel caso di contumacia. 3. Dopo aver aspettato qualche altro poco di tempo congruo e discreto, entro il quale potrà anche replicare le sue insinuazioni, ed avvertimenti, deve denunciare i contumaci al Vescovo, che ponderata maturamente ogni cosa, passerà a quelle misure che gli detteranno la prudenza e la giustizia.

COMUNIONE PER VIATICO.

CASO I.

* Quirico uomo rozzo, qualunque volta il Parroco porta la Comunione a qualche fedele infermo, ritiene, che gliela porti per Viatico. Cercasi che gli si dovrebbe dire volendo istruirlo?

Per istruire Quirico è necessario distinguere la Comunione, che si dà ad un infermo, che non è prossimo alla morte, da quella che si dà ad un infermo, che si trova in tale pericolo. La prima non si denomina *Viatico*, ed è quella che si fa dagl' infermi per divozione, particolarmente nei tempi delle maggiori solennità, e

che viene ad essi portata dal Parroco perchè sono impediti dal portarsi alla Chiesa. Quella poi che si appella *Viatico* è quando il Parroco comunica un moribondo, affinchè confortato da questo Sacramento possa vincere più facilmente le tentazioni che lo assalgono nel finir della vita, e felicemente passare agli eterni riposi. Ecco come dell' una e dall' altra Comunione parla il Rituale Romano: *Ut hortetur Parochus infirmum, ut sacram Communionem sumat, etiamsi graviter non ægrotet, aut mortis periculum immineat; maxime si festi alicujus celebritas id suadeat; neque ipse illam administrare recusabit. . . . . Pro viatico autem ministrabit, cum probabile est, quod eam amplius sumere non poterit.* Si potrà anche soggiungere, che non istà poi solo la differenza di queste Comunioni intorno al punto, in cui gl' infermi la ricevono, ma che inoltre si distinguono l' una dall' altra, in quantochè per la prima devono gl' infermi esser digiuni, lo che non è necessario pel Viatico; e quella si amministra colla solita forma: *Corpus Domini nostri Jesu Christi* etc. ed il Viatico invece si dà con queste parole: *Accipe Frater (vel Soror) Viaticum Corporis Domini nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab hoste maligno, et perducat ad vitam æternam.*

Che se Quirico sarà suscettibile di maggior istruzione, si potrà soggiungere qualche altra cosa intorno la denominazione di Viatico, dicendo che con questo nome s' intendeva una volta qualunque cosa poteva giovare ai morienti, affinchè più sicuramente partissero per l' altra vita. Quindi si diceva *Viatico*, come nota l' eruditissimo Albaspineo *lib.* 1. *observat. cap.* 1. e la riconciliazione dei peccatori segregati dalla Chiesa, e il Battesimo che si conferiva ai Catecumeni morienti, e la Confermazione, e l' Estrema Unzione, ed anche l' Eucaristia. Ma che in presente non s' intende per *Viatico* se non quest' ultima. Questa parola *Viatico* poi non altro significa, fuorchè provvedimento pel viaggio dell' eternità, come appunto dagli antichi dicevasi *Viatico* la moneta necessaria per viaggiare, come si raccoglie dalla Legge *cum quem.* 29. *ff. de judiciis.*

CASO II.

* Due Parrochi questionano se il Viatico sia di precetto divino, affermandolo uno di essi, e difendendo l'altro ch'è soltanto di precetto ecclesiastico. Cercasi quale dei due abbia ragione?

Non deve negarsi, che sia questa una questione agitata dai Teologi, e che vi sono e per l'una, e per l'altra parte delle ragioni fortissime. La sentenza però che viene difesa dalla maggior parte, e che sembra prevalere, si è quella che sostiene, essere il Viatico di precetto divino. Abbiamo infatti nel cap. *de iis* q. 6. *Cum his qui vita credùntur discessuri, antiqua lex servetur, nempe ut ultimo et necessario viatico non priventur*, sopra le quali parole avverte assai bene il Cavalieri *in Rit. Rom. cap.* 5. *Dec.* 1. *num.* 1. col Cacherano, che dicendosi *antiqua lex*, nè trovandosi traccie, in cui questa legge ebbe principio, si deve intendere essere questa legge non già fatta dalla Chiesa, ma dall'istesso Legislatore divino Gesù Cristo con quelle sue voci registrate nel cap. 6. di San Giovanni: *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.* Ed in vero può decisamente dimostrarsi che la Chiesa sempre con somma sollecitudine ha dato il Viatico alle persone prossime a morire, quantunque per lo innanzi fossero state rigettate dalla sagra Mensa pei loro delitti, nè questi fossero interamente espiati. Inoltre, s'è di precetto divino, che i Fedeli abbiano a ricevere l'Eucaristia, allora deve dirsi, che siano dallo stesso precetto obbligati, quando ne hanno maggior bisogno. Ma se al punto di morte l'Eucaristia è sommamente necessaria, perchè l'anima si unisca vieppiù a Dio, e venga munita e difesa contro i nemici di sua salute, deve dunque concludersi, che obblighi il precetto divino a ricevere il Viatico. Così il Suarez, l'Habert, il Juvenin con molti altri.

CASO III.

* Gli stessi due Parrochi agitano altra quistione, ed è, se dessi, soli oppure qualunque Sacerdote Secolare o Regolare possano per diritto comunicare gl' infermi. Cercasi se in tal questione debba tenersi a favore dei Parrochi, ovvero se qualunque altro Sacerdote possa amministrare il Viatico?

Per rispondere a questo quisito richiameremo quello che abbiam detto intorno il Ministro dell' Eucaristia, vale a dire, che non possono i semplici Sacerdoti amministrarla nella Pasqua senza licenza del Parroco, e ciò perchè essendo precettiva questa Comunione, deve soddisfarsi presso di quelli che lo stesso precetto determina. Abbiam inoltre insegnato, che i Regolari non possono amministrar nel giorno di Pasqua la Comunione, perchè nei loro privilegj fu loro eccettuato un tal giorno, e ciò in riguardo all' osservanza del precetto Pasquale. Ora, dice il Suarez, se i Regolari in riguardo al precetto della Comunione Pasquale, non possono nel giorno di Pasqua dispensar l' Eucaristia, quanto più non si deve intendere ad essi proibito l'amministrarla agli infermi per Viatico, quando il Viatico deve riceversi per precetto divino? *Suarez t.* 3. *disp.*72. *sect.*2. *dub. ult.* E lo stesso per conseguenza deve dirsi di ogni altro semplice Sacerdote. È dunque di diritto esclusivo dei Parrochi l' amministrare agl' infermi la Comunione. In conferma di questa opinione abbiamo alcuni decreti della Sacra Congregazione del Concilio. 1. *Laicis, qui intra claustra Regularium habitant, et illis actu serviunt, possunt Regulares Sacramentum Eucharistiæ, et tempore Paschæ, ac Extremæ Unctionis ministrare.* Junii 1587. et 25. Januar. 1738. Dunque se ai Regolari è lecito l'amministrare ai Laici l' Eucaristia, che sono entro i loro chiostri, e che attualmente li servono, non lo è poi a quelli che vivono fuori de' Chiostri, nè sono addetti al loro servizio. 2. *An ad Parochos spectet in casu ultimæ infirmitatis Sacramenta ministrare famulis et famulabus monialium sæcularibus, habitantibus in mansionibus sitis in atriis monasteriorum muro circumvallatis, et quæ sunt contigua Monasteriis, et habent portam quæ*

clauditur. Resp. affirmative Congregatio Concilii 19. Sept. 1722. Dunque se nemmeno il Rettore o Confessore di un Monastero di Monache non ha diritto di amministrare la Eucaristia agl' infermi abitanti negli atrj circondati di muro e chiusi con porta annessa ai Monasterj; molto meno un semplice Sacerdote potrà portarla alle case degli infermi. Per conchiudere diremo, che non potendosi fare senza giurisdizione una sacra funzione pubblica e solenne, così non possono i Regolari fuori del loro Chiostro, nè i semplici Sacerdoti portare il Viatico agl' infermi, dovendosi fare la processione dalla Chiesa alla casa del moriente: sicchè anche per rapporto alle cerimonie esteriori, l' amministrazione del Viatico è di esclusivo diritto dei Parrochi.

CASO IV.

* Essendo un Canonico della Chiesa Cattedrale ammalato gravemente nella propria casa situata fuori della giurisdizione parrocchiale della stessa Cattedrale, pretende l' Arciprete del suo Capitolo di avere il diritto di amministrargli il Viatico. Cercasi se abbia ragione?

Rispondo che no, ma spetta al Parroco del domicilio. Imperciocchè il Concilio di Trento *sess.* 24. *cap.* 13. *de Reform.* decretando, che nella Città siano stabiliti i confini di ciascuna Parrocchia, comandò ai Vescovi, *ut distincto populo in certas propriasque parochias, unicuique suum perpetuum, peculiaremque Parochum assignent, qui eas cognoscere valeat, et a quo solo licite Sacramenta suscipiant.* Essendo dunque stabiliti i confini della parrocchialità della Chiesa Cattedrale, e trovandosi il nostro Canonico colla sua abitazione fuori di essi, ed in altra Parrocchia, non è l' Arciprete *a quo solo licite Sacramenta suscipiat.*

Ma si dirà, che essendo la Chiesa Cattedrale la madre di tutte le Chiese Parrocchiali della Diocesi, compete alla medesima un diritto sopra tutte le altre Chiese, il quale diritto può estenderlo verso i Canonici ed altri Beneficiati suoi, come suoi figli principali. Accordo che la Chiesa Cattedrale è superiore alle altre Chiese, ma non posso accordare, che chi in essa amministra la

cura delle anime, abbia diritto di dar i Sacramenti nelle altre Parrocchie, nemmen ai Canonici ed ai Benefiziati. La sacra Congregazione del Concilio sotto il giorno 24. Maggio 1732 decretò: *Ubi Parochiæ distinctæ sunt per determinatas familias; administratio Baptismi, aliorumque Sacramentorum spectat ad proprium dictarum familiarum Parochum; et non ad Archipresbyterum Collegiatæ seu Matricis.* E per rapporto ai Canonici Benefiziati ed altri Chierici, promossa la quistione dalla Chiesa di Gubbio, la stessa sacra Congregazione sotto il giorno 2. Aprile 1729. decise, come avea egualmente determinato nel dì 30 Settembre 1628. *Parocho Cathedralis non licet ministrare Sacramenta quibuscumque clericis et sacerdotibus infirmis, in alienis Parochiis commorantibus, sed id competit privative Parochis domiciliariis.*

CASO V.

* Un Parroco porta la SS. Comunione agl' infermi vestito soltanto di Cotta e Stola senza velo umerale, non essendo provveduto di questo la sua Chiesa. Cercasi se possa farlo lecitamente?

Non può farlo. Il Rituale Romano parla chiaramente, che debba usarsi il velo umerale: e sebbene non dica, che con esso si debba coprire la sacra Pisside, abbiamo però un decreto della Sacra Congregazione dei Riti emanato sotto il dì 21. Marzo 1699: in *Bergomen.* che lo prescrive in questi termini: *Pyxis, in qua proprio velo cooperium defertur SS. Viaticum infirmis, debet etiam cooperiri extremitatibus veli oblongi humeralis.* E la ragione ne dà il Baruffaldi con queste parole: *Operiri debet tota pyxis, non ut oculis humanis celatum remaneat Sacramentum, sed ut pulveris, et aeris injuriæ arceantur.* Che se la Chiesa del nosto Parroco non è provveduta di un velo umerale, che deve esser di seta di color bianco lungo almeno sei piedi, come si legge prescritto negli Atti della Chiesa di Milano *par.* 4. studii egli possibilmente di provvederlo, onde non avere mai più a portar la SS. Comunione agl' infermi senza di esso.

CASO VI.

Narciso, Parroco di Città, porta il Sacratissimo Viatico agl' infermi nel tempo di notte vestito del mantello sopra la Cotta e la Stola, e col berrettino in testa. Cercasi 1. Se possa farlo lecitamente. 2. Se ricorrendo al suo Vescovo per una tale licenza possa ottenerla?

Al 1. Se ben si attende a quanto su questo punto prescrive il Rituale Romano, con piena evidenza si scopre, che Narciso opera illecitamente, e contro la riverenza dovuta al Sacro Viatico, portandolo coperto di mantello, e con berrettino in testa. Si prescrive infatti, che il Sacerdote abbia la Cotta e la Stola nonchè il velo umerale, e così vestito col capo nudo proceda sotto il baldacchino, anche nel tempo di notte: sebbene deve notarsi, che di notte dallo stesso Rituale Romano è proibito il portare il Viatico, quando non vi sia urgente necessità: *Nocte autem hoc Sacramentum deferri non debet nisi necessitas urgeat.* Inoltre la Sacra Congregazione de' Riti nel dì 5. Marzo 1633. *in Ascaluna* emanò il seguente Decreto: *Parocho rheumate laboranti, et SS. Sacramentum infirmis deferenti, solet indulgeri usus pileoli in itinere, non tamen intra civitatem vel Oppidum.* Come può dunque Narciso adoperare il mantello ed il berrettino in Città? Se poi dice il Decreto *solet indulgeri*, riflette molto bene il Cavalieri *in Rit. Rom. cap* 5. *Decr.* 8. *num.* 3. che non può di propria autorità un Parroco nemmeno in campagna servirsi del berrettino senza aver prima ottenuto l' indulto di usarlo.

Al 2. Non può nemmeno il Vescovo accordare a Narciso, nè l' uso del mantello, nè quello del berrettino. Se egli fosse Parroco di campagna avrebbe il Vescovo la facoltà di accordare l' uso del berrettino nel caso, c' egli fosse infermo, come dichiarò sopra il Decreto 5. Marzo 1633. sopraccitato la stessa sacra Congregazione nel dì 10 Genn. 1693. *in Treverin.* nelli seguenti termini: *Et ita remisit arbitrio Episcopi usum pileoli ad tenorem dati Decreti.* Ma per Città la dispensa è riservata alla stessa Sacra Congregazione. 13. Agosto 1693. *in una Urbis*, ch'è il seguente: *Parochis ministraturis SS. Sacramentum infirmis, non est licitum, neque de nocte uti*

parvo pileolo in delatione ejusdem per civitatem sub prætextu alicujus infirmitatis absque speciali S. Sedis licentia. E come mai potrebbe il Vescovo dispensare sull'uso del berrettino, se come riflette il Nicolio *Lucubr. can. lib.* 3. *tit.* 41. *de celeb. Missar.* non può nemmen egli usarlo, per la proibizione espressa che trovasi nel cap. *nullus* 57. *de consecr. dist.* 1.? È inutile dunque, che Narciso ricorra al suo Vescovo per poter coprirsi il capo, e molto meno usar del mantello nel portare l'Eucaristia agl' infermi.

CASO VII.

* Un Parroco per accorrere con prontezza all' infermo che pericola, mette nella pisside una sola particola consegrata, e senza il suono delle campane si porta a comunicarlo. Cercasi se operi bene?

Rispondo che no. Il Rituale Romano prescrive, che col mezzo delle Campane convochi i Confratelli della Scuola del Santissimo Sacramento, e gli altri del popolo, affinchè abbiano con cerei, e torcie accese ad accompagnare il Sacratissimo Viatico. E per questa pia opera hanno appunto i Romani Pontefici concesse molte indulgenze: sicchè il nostro Parroco va a togliere quella riverenza e culto che sono dovuti a Gesù Cristo Sacramentato, ed a privare i suoi Parrocchiani dello spiritual benefizio delle sante Indulgenze che possono lucrare. Quali poi siano queste Indulgenze, è facile il conoscerle nella parte seconda del Sinodo di Monsignor Battistelli Vescovo di Foligno, dove si trovano descritte. Quelli che accompagnano il Santissimo Viatico colla torcia, acquistano l'indulgenza di anni sette, ed altrettante quarantene, quelli senza torcia, l'hanno di anni cinque ed altrettante quarantene. Quelli, che trovandosi legittimamente, impediti mandano le torcie per altri, e le consegnano alla Parrocchia, lucrano l'indulgenza di anni tre, ed altrettante quarantene. Cento giorni d'Indulgenza guadagna chi similmente impedito, recita un *Pater* ed un *Ave*, e così pure le Donne, che senza uscir di casa recitano il *Pater* ed *Ave* pregando il Signore per l'infermo che si comunica. Senta pertanto il nostro Parroco cosa prescrisse

S. Carlo Borromeo su questo punto nel suo Concilio IV. *Parochus hortetur, et curet ut unusquisque pater familias præsertim dato campanæ Parochialis signo, quo sacræ Eucharistiæ ad ægrum deferendæ significatio fit, sine mora in Ecclesiam Parochialem conveniat, vel alium de familia digniorem mittat ad illam cerei candelæve lumine prosequendam. Si quando autem is, qui Paterfamilias est, per necessariam occupationem non potest, saltem certum aliquem hominem, vel filium natu majorem, vel denique famulum, aliumve mittat, qui id pietatis officium præstet.*

E parimenti opera male il nostro Parroco ponendo sempre nella Pisside una sola particola consecrata. Ecco come prescrive il Rituale Romano: *Decenter et de more acceptas aliquot particulas consecratas, vel unam tantum (si longior aut difficilius iter sit faciendum) ponat in pyxide, seu parva custodia.* Può dunque il Parroco riporre nella Pisside una sola particola, quando la strada fosse lunga e difficile, ma non mai tutte le volte, onde non licenziare il popolo alla casa dell' Infermo, ma ritornare con esso processionalmente alla Chiesa. Può similmente riporre una sola particola, come dichiarò S. Carlo Borromeo *Act. Eccl. Mediolan. par.* 4. nei casi, in cui o fosse di notte, e dovesse subito amministrare all' Infermo l' Estrema Unzione: *Particulas autem duas feret, nisi cum aliquando ob mortem instantem, vel noctu defert, vel certus est Parochus, necesse esse, ut statim post communionem, extremam etiam unctionem ministret.*

CASO VIII.

* Un Cappellano suggerisce al suo Parroco di usare il Turibulo quando porta il Santissimo Viatico agl' Infermi. Il Parroco si oppone, e ricusa assolutamente di farlo. Cercasi se il Parroco, od il Cappellano pensi bene?

Esiste un decreto della Sacra Congregazione de' Riti del dì 21. Giugno 1738. *in Ulixb. Orient.* espresso in questi termini: *Servari debet dicta cerœmonia thurificandi SS. Sacramentum inclusum in pyxide, cum defertur pro Viatico infirmis, et cum ipso benedicitur po-*

pulus. Questo Decreto sortì dietro istanza dei Canonici della Chiesa di Lisbona Orientale, i quali per uso antichissimo essendo soliti incensare il SS. Sacramento, quando il Parroco della stessa Cattedrale lo portava agli Infermi, esposero, che si era a questo loro uso opposto il loro Maestro di Cerimonie, e desideravano perciò di intendere il parere della Sacra Congregazione. Quindi è, che interpretando questo Decreto l'erudito Cavalieri *in Rit. Rom. cap.* 5. *Dec.* 22. *num.* 2. saggiamente riflette, che l'incensazione, dove v'è la consuetudine di farla, non si deve omettere, perchè ridonda in maggior decoro; ma che in quei luoghi, in cui non v'è quest'uso, non è necessario d'introdurla. In fatti nessuna menzione delle incensazioni si fa su questo punto dal Rituale Romano, ed il Decreto suesposto esprimendo *servari debet* spiega chiaramente, che parla di consuetudine ed uso di già introdotto. Ciò posto può il Parroco opporsi al Cappellano che suggerisce di adoperare il Turibolo, perchè non v'è alcun precetto che l'obblighi; ma è da lodare lo zelo del Cappellano, che cerca di aumentare il decoro della sacra funzione, decoro, come soggiunge il Cavalieri nel luogo citato, che non essendo giammai eccedente perchè si tratta di Gesù Cristo, deve essere sempre promosso, e devono gli Ecclesiastici procurare con tutto l'impegno di aumentare.

CASO IX.

* Fabiano Parroco, trovandosi nella sua Parrocchia alcuni attaccati da morbo pestilenziale, crede di non doversi esporre al pericolo di morte coll'amministrare loro il sacratissimo Viatico. Cercasi 1. Se sia tenuto a tale amministrazione. 2. In qual modo lo debba amministrare?

Al 1. Vi sono dei Teologi i quali sostengono non essere il Parroco tenuto ad amministrare agl' Infermi la SS. Eucaristia, quando corra rischio la sua vita: ma quest'opinione è rigettata dai più sani, i quali difendono essere tenuto il Parroco anche in tale pericolo, non già solo per dover di carità, ma eziandio per dover di giustizia. Così S. Tommaso 2. 2. q. 184. a. 7. il Soto

in 4. *dist.* 12. *q.* 1. *a.* 11. *dub. ult.* il Suarez *Tom.* 4. *disp.* 44. *sect.* 3. *num.* 17. *et* 18. Sebbene infatti il Sacramento dell' Eucaristia non sia di necessità di mezzo per la salute, egli è però pegl' Infermi di necessità di precetto divino, e mancherebbe certamente il Parroco al dover suo se non lo amministrasse. Anzi il Suarez nel luogo citato soggiunge, che in mancanza del Parroco, sarebbe a ciò tenuto qualunque altro Sacerdote o Diacono, che vi fosse. Ama quindi Fabiano di troppo la propria vita, e non si ricorda, che *bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis*, quando pel timore di perderla, non accorre ai bisogni spirituali delle sue pecorelle.

Al 2. Disputano i Teologi se nel caso di pestilenza debba il Parroco amministrare colla propria mano all'infermo la SS. Comunione, oppure possa servirsi di qualche decente istrumento per evitare il pericolo della morte. Quelli che sostengono non essere lecito il servirsi di un istrumento, dicono, essere più ragionevole il dare la SS. Comunione agl' Infermi colla dovuta riverenza anche col pericolo della vita, di quello sia o non amministrarla, oppure non osservare la forma dalla Chiesa prescritta. Così il Bonacina *de Sacram. d.* 4. *q.* 5. *pun.* 2. *n.* 10. Anzi aggiunge il Possevino *c.* 8. *n.* 34. che ai tempi di S. Carlo Borromeo era vietato l' uso di qualunque istrumento, e ciò perchè gli attaccati dalla pestilenza non potevano pel calore febbrile trangugiare la sacra Particola, e rimaneva alquanto di essa attaccata al palato; sicchè aveano bisogno del sacro Ministro, che loro desse l' acqua della purificazione, od altra acqua, per facilitar loro l' inghiottirla. Ma sembra, ed è da seguirsi in pratica l' opposta sentenza, che ritiene potersi in tali casi il Sacerdote servirsi di decente istrumento, quando non vi sia pericolo d' irriverenza al Sacramento. Imperciocchè se è lecito amministrare per l'istrumento l'Estrema Unzione, perchè non lo sarà egualmente l' Eucaristia? Le Rubriche e le leggi puramente ecclesiastiche non obbligano con grave danno. E perchè non potrà in tali casi il Parroco riporre in una patena la sacra Particola, ed avvicinandola con qualche istrumento alla bocca dell' infermo ordinargli, che colla lingua prenda la particola stessa, senza toccarla colle mani? Quello che giova, e non nuoce

ad altri, facilmente si deve concedere. Così l' Azorio *p.* 1. *Instit. moral. lib.* 10. *cap.* 27. *q.* 7. il Vittorelli *in addit. ad Possev. c.* 8. *n.* 34. Che se l' infermo ha bisogno di acqua per ajutarsi ad inghiottire la sacra Particola, non è necessario che gliela porga il Sacerdote, ma possono servirlo quelli che sono destinati ad assisterlo. Il nostro Fabiano adunque non si ritiri dall' amministrare il Sacro Viatico agli appestati, ma usi della esposta maniera di amministrarlo, per adempiere anche senza certo pericolo di vita al suo dovere.

CASO X.

Fiorenzo Cappellano portando il sacro Viatico nel Venerdì santo usa la Stola di color bianco, e recita con voce bassa i Salmi consueti aggiungendo in fine il *Gloria Patri* ec. Venendo egli ripreso dal Parroco, cercasi se giustamente?

Viene ingiustamente ripreso, poichè così ha stabilito la Sacra Congregazione de' Riti col suo Decreto 15. Maggio 1745. emanato per troncar la contesa vertente su tal punto. Ecco il Decreto quale viene riportato dal Cavalieri *in Rit. Rom. de Comm. Infirm. Decr.* 12. » Non est reprobandus Parochus, qui defert SS. Viati-
» cum infirmis fer. 6. in Parasceve, dummodo private
» et submisse, quinimo submississima voce recitet Psal-
» mos consuetos per vias publicas, etiamsi dicat ℣.
» *Gloria Patri*; quia in tali circumstantia actio talis ni-
» hil habet esse cum functionibus Ecclesiæ hujus diei.
» Et considerandum est, quod defertur cum Stola, at-
» que Pluviali *albi coloris*, quando in feria supradicta
» color paramentorum est niger pro Ecclesiæ functioni-
» bus; ideoque si defert privatim pro aliqua necessita-
» te, non est reprobandus, si populum absque bene-
» dictione dimittat, quia in publica Ecclesia non debet
» recondi. »

Che se qui si volesse sapere quali Salmi debbano recitarsi in tali circostanze, il sovrallodato Cavalieri nel luogo citato *Dec.* 11. insegna che nel partire dall' Altare deve recitarsi il *Miserere mei Deus*, e poi qualunque altro Salmo, giacchè il Rituale dice *et alios psalmos et*

cantica, purchè questi siano adattati alla funzione; e così nel ritorno alla Chiesa, suggerendo però egli nel ritorno la recita dei Salmi, che lo stesso Rituale Romano prescrive nelle processioni *pro gratiarum actione*, v.g. *Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite* etc. *Exultate Deo adjutori nostro* etc. *Laudate Dominum de cœlis* etc. *Laudate Dominum omnes gentes* etc. ed altri.

CASO XI.

Un Parroco porta il Viatico ad un mentecatto che sta per morire, giudicando non esservi pericolo d'irriverenza. Cercasi se faccia bene?

Se il moribondo è pazzo fino dalla nascita, nè perciò ebbe mai veruna notizia dell'Eucaristia, opera male il Parroco che gliela amministra, quantunque non tema irriverenza alcuna. Opera egli così contro la pratica lodevolissima della Chiesa, che non diede mai la SS. Comunione ai mentecatti, sì perchè questo Sacramento nè agl'infanti, nè ai perpetuamente stolti è necessario alla salute, sì perchè non distinguendo l'infermo il cibo corporale dallo spirituale, non può concepire quella venerazione che gli è dovuta, e riceverlo con quella fede, che si conviene.

Se poi non è pazzo dalla nascita, ma divenne tale dopo aver acquistato il lume di ragione, sicchè o prima della pazzia, oppure ne' lucidi intervalli ha conosciuto questo SS. Sacramento, ed ha l'animo disposto a riceverlo, quando non consti essere caduto in demenza reo di mortal peccato, e non vi sia pericolo d'irriverenza, potrà il Parroco amministrarglielo. Così il Roncaglia dietro S. Tommaso, che 3. *p. q.* 80. insegna: *Aut numquam habuerunt usum rationis, sed sic a nativitate permanserunt: et sic talibus non est hoc Sacramentum exhibendum; quia in eis nullo modo præcessit hujus Sacramenti devotio. Aut non semper caruerunt usu rationis: et tunc si prius, quando erant compotes suæ mentis, apparuit in eis devotio hujus Sacramenti, debet eis in articulo mortis hoc Sacramentum exhiberi; nisi forte timeatur periculum vomitus vel expultionis.* Così anche insegna il Catechismo Romano *de Euch. n.* 64.

Da questa dottrina raccolga anzi il Parroco, che l'Eucaristia in punto di morte non deve negarsi ai semipazzi, a quelli che sono mezzo stolti, o deboli di mente, quando possono concepire qualche divozione verso questo Sacramento, Imperciocchè così soggiunge nel luogo citato l'Angelico: *Aliqui dicuntur non habere usum rationis dupliciter. Uno modo, quia habent debilem usum rationis, sicut dicitur non videns, qui male videt. Et quia tales possunt aliquam devotionem hujus Sacramenti concipere, non est hoc Sacramentum denegandum.*

CASO XII.

Un Parroco visita un fanciullo di nove anni gravemente ammalato, e dubita s'egli abbia per anco acquistato il perfetto uso di ragione. Cercasi 1. Se il Parroco possa comunicarlo nell'età di nove anni. 2. Se lo possa eziandio nel dubbio predetto?

Al 1. Lo negano il Vasquez, il Corduba, e l'Urtado, il quale nel trattato dell'Eucaristia disp. 10. così scrive. Si deve osservare, che pei fanciulli viene prima il tempo di soddisfare al precetto della Confessione, poi quello di ricevere l'Eucaristia, anche in punto di morte, perchè per confessarsi si ricerca meno discernimento che per comunicarsi. Infatti per confessarsi basta distinguere il bene dal male, laddove per comunicarsi fa d'uopo distinguere il pane comune dal pane celeste. Può quindi accadere, che un fanciullo sia tenuto in punto di morte a confessarsi, e non a comunicarsi. Così l'Urtado. Contuttociò è più probabile, come anco più comune l'opposta sentenza. Asseriscono ad una voce i Dottori, che per comunicarsi in pericolo di morte non è necessario tanto di età, quanto se ne ricerca per ammettere all'Eucaristia, sicchè basta in tal caso, che un fanciullo sia capace di malizia, perchè gli si debba amministrare il Sacro Viatico. Così insegna Benedetto XIV. *de Syn. Diœces. lib.* 7. *cap.* 12. *n.*3. anche coll'autorità del Suarez che nella Sezione 5.disp. 68. così scrive: *Existimo, in illo articulo dandam esse communionem cuicumque homini habenti usum ratio-*

nis ad peccandum, et capaci Confessionis et Extremæ Unctionis. Quod Navarrus quidem fatetur esse omnibus consulendum. Ego vero existimo esse obligationem tam ex parte petentis, quam dispensantis. Lo stesso ritiene il Card. De Lugo *de Euch. disp.* 13. *sect.* 4. *num.* 37. e l'antichissimo autore del poema MS. riferito dal Martene *de antiq. Eccles. ritibus. l.* 1. *cap.* 4. *art.* 10. §. 14. il quale dopo i versi da noi addotti nel caso XVI. dell'articolo *Comunione Pasquale* soggiunge:

Excipe quos urget fera mors, anni licet his sint
Octo, sive novem, vel septem, dum sibi constet
Scire Pater Noster, *et eorum vita probata.*

Nè senza ragione è che si debba far differenza dalla Comunione dei fanciulli in istato di salute, da quella in pericolo di morte. Imperciocchè essendo indeterminato il precetto divino di comunicarsi in vita, può la Chiesa determinare, che non sieno ammessi al sacro Altare prima, che non abbiano perfettamente acquistato l'uso di ragione; laddove essendo determinato e certo il tempo del precetto divino di comunicarsi in morte, quando sono capaci di malizia, non ha più luogo in questi casi la determinazion della Chiesa di attendere l'uso perfetto di ragione.

Al 2. Vi sono delle ragioni per ambedue le parti. Vogliono alcuni che sul dubbio, che il fanciullo abbia o non abbia l'uso di ragione, debbasi presumerlo privo, quando non venga provato il contrario; perchè quando consta la legge e il divieto, e si dubita, se alcuno in essa sia compreso, il possesso deve essere per la legge, vale a dire si deve tenere la parte della legge. Pretendono altri, che in tal dubbio debbasi stare per la parte dell'infermo, perchè sembra che la proibizione della Chiesa di dar l'Eucaristia a chi è privo dell'uso di ragione, non sia maggiore dell'obbligazione che nasce dal gius divino di dare in tali casi il Sacramento della Penitenza sotto condizione, e dell'Estrema Unzione, ed anche quello dell'Eucaristia. In questa varietà di opinioni ritiene il De Lugo, che non vi sia obbligazione di comunicare un fanciullo con siffatto dubbio, ma nemmeno, che non vi sia fondamento convincente per negarla. E per verità il divieto di darla ai

fanciulli non aventi l'uso di ragione è fondato in una consuetudine spiegata nelle Rubriche del Rituale Romano, le quali notano simile proibizione anche per l'Estrema Unzione. Siccome dunque il divieto dell' Estrema Unzione non ha luogo nel caso dubbio, così non deve avere luogo in pari circostanza quello intorno l' Eucaristia.

Tale è l' opinione del nostro Autore appoggiato al dotto Giribaldo, io però ritengo la contraria opinione coll' Autore delle note Romane. 1. Perchè l' Eucaristia non è di necessità di mezzo per la salute. 2. Perchè non si deve esporre il Sacramento al pericolo d' irriverenza, poichè non è di quei Sacramenti, che si possano amministrare sotto condizione. 3. Perchè l' argomento tratto dal Rituale è puramente negativo, nè perciò ha tanta forza da poter far mutare parere. 4. Perchè non v' ha parità tra il Sacramento dell' Estrema Unzione, e quello dell' Eucaristia, ch' è il più eccellente di tutti. Quindi nel dubbio proposto penso, che il Parroco debba stare per la legge e pel Sacramento, nè debba amministrare l' Eucaristia ad un fanciullo, che dubita se abbia l' uso di ragione, e se sia perciò capace di malizia.

CASO XIII.

* * Veremondo pei furti, e pegli omicidj commessi vien condannato al patibolo. Egli si confessa e domanda il Sacro Viatico. Il Sacerdote lo contenterebbe, ma dice, che ciò non gli è permesso. Cercasi se ciò sia vero?

Preso il termine *Viatico* nel suo vero e stretto significato, ha ragione il Sacerdote, perchè Veremondo non è vicino a morte per male fisico, ma per sentenza di giudice, e quindi non deve essere comunicato per Viatico, nè gli si deve dare l' Estrema Unzione. Se poi Veremondo ha inteso di chiedere l' Eucaristia, sono discordi su di questo punto i Teologi. Benedetto XIV. *de Sacrificio Missæ Sect.* 2. §. 175. è di parere che star si debba al costume particolare dei luoghi, e nel suo *Synod. Diœces.* fa osservare, ch'è più conforme alla cristiana pietà il dare a questa sorta di gente

l'Eucaristia, di quello sia il negarla, quando però la chiedano, e diano segni di vera penitenza. Inoltre avvisa i Vescovi ad introdurre tal consuetudine nelle loro Diocesi per mezzo delle Sinodali Costituzioni, secondo l'autorità di S. Pio V. che in questo senso scrisse all'Arcivescovo Rosanense suo Nunzio nella Spagna. Ecco le parole di Benedetto XIV. quali si leggono nel *Synodo Diœcesana lib.* 11. cap. 7. n. 3. *Id nos minime esse denegandum censemus, cum Christianæ Caritati magis conveniat eos ad resistendum tali tempore diabolicis tentationibus sacra communione muniri, ut perituro corpore saluti animæ quantum fieri potest subveniatur.* Presa dunque la voce Viatico in senso di Eucaristia, non deve dire il Sacerdote a Veremondo, che non gli è permesso il riceverlo. Vedi il caso seguente.

CASO XIV.

Ma Veremondo non trovasi digiuno, potrà il Sacerdote ciò nullaostante compiacerlo?

L'Autore Romano nel caso precedente non vuole, che la Comunione amministrata ai condannati all'ultimo supplizio appellar si debba col nome di Viatico, io però son di contrario parere. Ed eccone la ragione. Il Rituale Romano prescrive di dare il Viatico *cum probabile est, quod eam*, cioè l'Eucaristia, *amplius sumere non poterit.* Se dunque il condannato non è più per ricevere l'Eucaristia, deve dirsi Viatico, quella che ultimamente gli viene amministrata. Di più. Insegnano tutti gli Autori, come può vedersi presso il Cavalieri *in Rit. Rom. cap.* 5. *Decr.* 2. *num.* 30. che in tal caso non deve il Sacerdote usare la forma, *Corpus Domini nostri*, etc. ma bensì l'altra: *Accipe Frater Viaticum* etc. Dunque questa Comunione deve dirsi Viatico. Ciò posto venendo a Veremondo è di parere il Coninck che non essendo digiuno non possa comunicarsi; ma la sentenza comune esposta dal Cavalieri nel luogo citato è, che deve regolarsi con lui, come se fosse un infermo prossimo a morte. Imperciocchè vive per lui il precetto divino di comunicarsi in punto di morte, precet-

to che in concorso del precetto ecclesiastico del digiuno, deve prevalere. Inoltre se non è necessario, che pel Viatico l'infermo sia digiuno, egualmente deve dirsi pel condannato al patibolo. Aggiunge anzi il Cavalieri, che se fosse in tali casi necessario il digiuno, non si comunicerebbe alcun reo, perchè difficilmente tali infelici possono astenersi dal prendere qualche bevanda corroborante, ed altronde è fuor di dubbio per l'esperienze fatte dai periti, che subito intimata ad un uomo la sentenza di morte, viene egli assalito da un' interna febbre, e dal male di morte, per la commozione dell'animo e del sangue. Può dunque il Sacerdote compiacere Veremondo sebbene non digiuno.

CASO XV.

Una Persona nobile assai divota, e solita a frequentare, quand' era sana, la Comunione, trovasi da qualche mese inferma, fuori però del pericolo di morte. E non potendo star digiuna pregò ciò nullaostante il Parroco a comunicarla, celebrando la Messa nel suo privato Oratorio. Il Parroco la compiacque per non lasciarla per lungo tempo priva di questo spirituale conforto. Cercasi se lo abbia fatto lecitamente?

Il Casuista Elbel nel Tom. 3. *de Euch.* propone un consimile caso, e lo risolve affermativamente, dicendo: *Ut accedat ad sacram Synaxim. Ratio est, quia non est verisimile quod Ecclesia ceu pia mater hoc suo præcepto* (del digiuno) *voluerit comprehendere tales infirmos, qui vel nunquam vel certe raro admodum possunt communicare jejuni, ut tenent Diana, Bonacina, Busembaum.* Quanto però sia da rimproverarsi questa opinione, egli è chiaro da ciò, ch'è manifesta la legge della Chiesa intorno al digiuno, e la eccezione fatta per quelli soltanto, che sono in pericolo di morte. Si asserisce poi senza fondamento, ch'è verisimile non volere la Chiesa il digiuno nel caso nostro. Imperciocchè la Chiesa sa, che si danno di tali casi, e se avesse trovato di far un'eccezione anche per questi, l'avrebbe fatta. Illuminata com' è dallo Spirito Santo ben sa, che non solo coi Sagramenti, ma ancora col desiderio pio

si possono ricevere i doni del Signore. È piuttosto dunque da dirsi, che voglia ella che gl' infermi che non possono star digiuni abbiano a meritarsi la grazia co' loro voti, di quello sia dal suo silenzio interpretare, che dispensi dal digiuno. Inoltre non tocca ai sudditi l' interpretare le leggi, ma allo stesso Legislatore. Se quindi la persona divota non è contenta di offrire al Signore i desiderj del suo animo, e soffrir con pazienza di non poter ricevere Gesù Cristo, ricorra al Capo della Chiesa, e gli chiegga spiegazione, o dispensa di tale ecclesiastica legge, cui egli per urgenti e gravi motivi non mancherà di concedere, come l' ha accordata benignamente Benedetto XIV. al Principe Stuardo.

CASO XVI.

*** Giulio uomo di cognizioni, essendo infermo a morte, domanda l' Estrema Unzione prima del Viatico. Cercasi se il Sacerdote possa compiacerlo?

Poichè il Sacramento dell' Estrema Unzione è il compimento di quello della Penitenza; poichè fino al secolo XI., si dava nella Chiesa Latina prima l' Estrema Unzione, e poi l' Eucaristia, come tuttora pratica la Chiesa Greca; sembra molto probabile, che il Sacerdote possa compiacere Giulio, che coll' Estrema Unzione vuole vie maggiormente disporsi a ricevere l' Eucaristia. Sono molti quelli, che condannano la pratica di conferire l' Estrema Unzione agl' infermi quando debbonsi computare più tra i morti, che tra i viventi, e ciò per lo più onde non disgustare i parenti, e non far troppo d' impressione negl' infermi. E se questo Sacramento ha per effetto principale la remissione dei peccati, non sono da biasimarsi i desiderj di Giulio. Leone IX., che morì nel 1051., ricevè l' Estrema Unzione prima del Viatico. *Perpendens*, dice Wiberto scrittore della di lui vita lib. 2. cap. 16. *non diutius eum retinendum carnis ergastulo, decrevit, ut inungeretur Sacri olei liquore, super quo facto exhilaratus usquequaque, munitus Corporis et Sanguinis Domini communione etc.* Il Concilio di Magonza dell' 847. decretò al cap. 26. *Sacra cum unctione Dei animati secundum statuta*

Ss. Patrum communione Viatici reficiantur. I Rituali di alcune Chiese, tra quali quello di Parigi del Cardinale Arcivescovo di Noailles esorta, che si richiami in vigore l' antico costume, e molti nella Francia lo hanno secondato, e se il detto Cardinale non fu condannato su questo punto, come lo fu in altri, non essendovi alcuna legge, che prescriva d'amministrare il Viatico avanti l' Estrema Unzione, sembra a prima vista, che possa Giulio venir compiaciuto.

Ma per non errare ascoltiamo Benedetto XIV. che nella sua opera *de Synod. Diœces. lib. 7. cap. 7. n. 11.* dopo aver riportato l' uso antico della Chiesa così discorre: *Licet res ita se habeat, Ritualia collecta a Pouget extremam Unctionem ante Viaticum conferri permittunt, si ægrotus ex pio desiderio se melius ad Eucharistiam præparandi, ita secum fieri expostulet; idem indulget etiam Cardinalis de Rohan. . . . . Verum nos quamquam hanc permissionem nequaquam improbamus; siquidem a laudato Suarez discimus contrariam consuetudinem Ecclesiæ Romanæ, a Concilii Tridentini Catechismo pariter approbatam non esse, sub gravi saltem obligatione ab omnibus Christiani orbis regionibus receptam, ac propterea a Natali Alexandro Reg. 21.* (ubi de extrema Unctione) *accipimus apud Cistercienses etiam hodie perseverare antiquum morem: nihilominus in locis, in quibus hic mos obsolevit, et viget disciplina a Catechismo Concilii Tridentini præscripta, non facile permitteremus ab hac recedi, solum ad indulgendum privatæ et peculiari infirmi devotioni: sed potius Parocho injungeremus ut Extremam Unctionem petentibus ante Viaticum suaderent tutius, et utilius fore Ecclesiæ Romanæ ritui, ac usui a majori parte Ecclesiæ Catholicæ jam recepto accommodare.* Ed ecco quanto deve fare il Sacerdote per istare più nel sicuro.

CASO XVII.

Petronio nella mattina essendo sano ricevette la SS. Eucaristia, e sulla sera si ammala a morte. Cercasi se debba riceverla nuovamente per Viatico?

Rispondo essere più probabile, che non sia tenuto.

Da quanto insegna Benedetto XIV. *de Syn. Diœces. lib. 7. cap. 11. num. 2.* pare, che per Petronio non vi sia il precetto divino di comunicarsi vicino a morire, essendosi comunicato nello stesso giorno. Imperciocchè il lodato Sommo Pontefice lascia in arbitrio del Parroco il negare o concedere il Viatico in simili casi. Se poi Petronio non è obbligato dal precetto divino, egli deve obbedire a quello della Chiesa, che non suole, anzi vieta di dare in uno stesso giorno alla medesima persona due volte la Comunione. Inoltre essendo stato Petronio per quella Comunione sufficientemente confortato e fortificato nello spirito, prudentemente si deve giudicare, che nemmen il fine del precetto divino lo obblighi a comunicarsi nuovamente. Non è dunque tenuto a ricevere di nuovo la Comunione per Viatico.

S'oppone però a questa dottrina l'Autore dell'*Ethica amoris* con alcuni altri. Non è vero, scrive, che Petronio abbia soddisfatto al precetto divino. Questo precetto è legato al tempo, in cui sta il pericolo della morte: dunque chi si è comunicato prima, che sopraggiunga tal pericolo, non ha adempiuto il precetto, ed è obbligato a nuovamente comunicarsi. Ma è facile la risposta a quest' obbiezione. La legge divina esige, che l'uomo si comunichi nel fine di sua vita: nè è necessario, che l'uomo sappia di esser lontano o vicino alla morte, e formi intenzione di comunicarsi per Viatico, siccome appunto non è necessario, che chi ode Messa in giorno di festa comandata, sappia essere giorno di festa, ed abbia intenzione di soddisfare al precetto, richiedendo Iddio soltanto l'opera comandata colla generale intenzione di adempiere qualunque occorrente precetto. Ora se Petronio si è comunicato nella mattina, egli ha dunque soddisfatto al precetto divino di comunicarsi sulla fine della vita. E non soddisfarebbe forse al precetto, chi sano ricevesse in oggi la SS. Eucaristia, perchè conosce o per rivelazione divina od in altra maniera, che domani è per essere ucciso? Aggiungerò col Tournelì, che può anche dirsi, che in tal caso non più obbliga il precetto divino, come in Francia ed altrove non credesi obbligare quanto ai condannati all'estremo supplizio, nè obbliga dovunque, quan-

do per dare il Viatico celebrar si dovesse la S. Messa senza Altare o senza le sagre Vesti. Iddio, dice il Cabassuzio *nel lib.* 3. *cap.* 5. *n.* 11. non comandò certe cose così assolutamente, che non abbia lasciato alla prudenza della Chiesa il potere di modificare i precetti, quando dalla osservanza di essi ne fossero per nascere dei gravi incomodi. Era vietato ai Laici nel Lev. 23. 9. il cibarsi dei pani di proposizione; e nondimeno Gesù Cristo approvò la modificazione di un tal precetto fatta dal sommo Sacerdote. Fu abolita la legge della circoncisione; e ciò nullaostante S. Paolo *Act.* 16. circoncise Timoteo. Non è dunque Petronio tenuto per divino precetto a comunicarsi per Viatico.

Ma potrà egli domandare la Comunione, e potrà il Parroco amministrargliela? Gli Autori sono su questo punto divisi, altri l'affermano, ed altri lo negano. Ecco gli argomenti dei primi. Si può domandare il Viatico, e si può amministrarlo a chi si è comunicato nella mattina. 1. Perchè tale è la pratica degli uomini timorati. I Padri della Compagnia di Gesù della Casa professa di Palermo hanno comunicato il P. Bescona, che nella mattina avea celebrato la S. Messa. Lo stesso praticarono col padre Acquaviva Generale, come riferisce il p. Amico. 2. Chi si è comunicato per divozione tanto può comunicarsi nuovamente per Viatico, quanto può comunicarsi non digiuno, perchè la prima cosa non è proibita con più stretto precetto della seconda, anzi con meno rigore, essendo chiara la legge che vieta la Comunione a chi non è digiuno, e non così quella che proibisce due Comunioni in uno stesso giorno. Ora se si può fare la Comunione da chi non è digiuno quando v'è il pericolo della morte; ne segue, che succedendo tal pericolo sulla sera dopo aver fatta la Comunione nella mattina, si può alla stessa persona amministrare il Viatico. 3. Se il Sacerdote, quando è digiuno, può celebrare due volte in un giorno, quando si tratta di dare il Viatico ad un moribondo; pare che per lo stesso motivo comunicare si possa una persona per darle il Viatico.

Quelli che sostengono la contraria sentenza, fra i quali il Card. De Lugo, ed il Continuatore del Tour-

nell', s' appoggiano alle seguenti ragioni. 1. I Teologi di più sana dottrina quasi tutti definiscono non essere lecito comunicarsi due volte in un giorno, eccettuato il solo caso, che sia necessario consumare l'Eucaristia per toglierla alla irriverenza, cui fosse per essere esposta. 2. Se fosse lecito comunicarsi due volte in un giorno, cioè una per divozione, e l' altra per Viatico, ciò potrebbe anche accadere nello spazio di un' ora, e. g. quando una persona poco dopo ricevuta la SS. Comunione venisse ferita mortalmente. Ma in pratica ciò non si è mai veduto: *nec fieri sine scandalo posset*, dice il De-Lugo disp. 16. num. 56. *ut si aliquis ægrotus ex devotione communicaret, statim revocaretur Parochus, dum ad Ecclesiam rediret, ut iterum eidem ægroto jam morienti Communionem daret, quia vel prius periculose non ægrotabat, vel non acceperat Communionem cum intentione accipiendi Viaticum: ergo signum est, quod juxta sensum fidelium in eo casu nec sit obligatio id faciendi, neo licite possit fieri.* 3. Chi si è comunicato nella mattina ha di già adempiuto, come abbiam detto di sopra, il precetto divino, ed osta a comunicarsi per Viatico, il precetto che vieta di comunicarsi due volte nello stesso giorno. Dunque non può comunicarsi nuovamente per Viatico.

Gli stessi Teologi rispondono poi agli argomenti dell' affermativa sentenza. 1. Per quello riguarda la pratica dei timorati, cui s' appoggia Enrico di S. Ignazio, dicono, che questa per se sola non prova nulla o molto poco. Infatti come osserva il Card. De-Lugo al num. 51. *Quod semel, aut iterum fit in repentinis casibus, non æquivalet auctoritati eorum, qui de re cogitantes scribunt: facile enim fieri potest, ut in subita illa turbatione non occurrant rationes omnes, et ideo eligatur id, quod tutius, et utilius existimatur animæ ægroti.* Al 2. Soggiungono, che l' argomento riferito fa pruova per la sentenza negativa. Imperciocchè siccome fu necessaria un' espressa licenza della Chiesa per comunicare il moribondo non digiuno, così si renderebbe necessaria una licenza espressa per comunicarlo due volte in un sol giorno, quando si volesse dire, che tanto è contro la legge il comunicare chi non è digiuno, quanto

il dare la Comunione due volte in un giorno. Al 3. negano, che sia lecito di celebrare due volte la Messa in un giorno per dare il Viatico ad un moriente. Ciò una volta si poteva, e non solo nel detto caso, ma eziandio quando doveva dirsi la Messa per un defunto, ovvero in grazia di un Vescovo, o di un Principe, o di un gran Signore, che altrimenti non avrebbe potuto ascoltarla. Ma fu a tal pratica derogato dalla contraria consuetudine universale, che ha forza di legge, nè è permesso il celebrare due volte in un giorno, se non nelle Domeniche e feste di precetto a chi ha due Parrocchie sotto la sua direzione.

Dalle esposte ragioni parrebbe doversi concludere coll' Antoine *de Euchar. cap.* 2. nella *nota* aggiunta al n. 10. nè esservi obbligo nel caso, nè potersi lecitamente amministrare la SS. Eucaristia: ma ci atterremo alla sentenza di Benedetto XIV. che lascia ai Parrochi l' amministrare in tale circostanza, od il negare al moribondo il sacro Viatico. Ecco le di lui parole *de Syn. Diœces. lib.* 7. *cap.* 11. *In tanta opinionum varietate, Doctorumque discrepantia integrum erit Parocho eam sententiam amplecti, quæ sibi magis arriserit, quin fiat reus violati Statuti Synodalis* ec. Ponderi dunque il Parroco le qualità morali, e la divozione del moriente; abbia in vista, che i Teologi sembrano più disposti ad accordare il Viatico ai Sacerdoti, che nella mattina hanno celebrato, di quello che ai Laici, che hanno ricevuta nella mattina la Comunione, e si determini secondo quello che gli suggerirà la prudenza, e la pietà, ponendo in pratica quella opinione che vedrà più opportuna nel caso.

CASO XVIII.

La Fantesca di un Parroco solita a comunicarsi tre volte per settimana cadde in una infermità, per la quale non potendo comunicarsi digiuna, prega il Parroco ad amministrarle la SS. Eucaristia tre volte la settimana per modo di Viatico. Cercasi se possa egli compiacerla?

Rispondo, che non può compiacerla se trovasi in

una di quelle Diocesi, in cui ciò è proibito per costituzione Sinodale, come lo è in quella di Bologna, nel di cui Sinodo lib. 1. cap. 3. de Euchar. §. *Ægrorum* si legge: *Si æger in eodem vitæ discrimine diutius perseveret, aut superato per dies periculo relabitur in morbum, poterit iterum Viatico refici; nec petenti denegetur, dummodo dies saltem decem intercesserint a prima sumptione Eucharistiæ.* Che se nella Diocesi ove si trova il Parroco non v' ha alcun divieto, non può biasimarsi s' è così condiscendente alle istanze di un infermo. 1. Perchè vi sono Dottori e Teologi celebri, come il Chiericato *de Sacr. Euch. decis.* 19. il Card. Brancaccio *Opusc. de Sacr. Viat.* il Basseo, il Serra, il Cavalieri *Tom.* 4. *c.* 5. *num.* 10., e recentemente il Continuatore del Patuzzi, *Tr.* 10., *t.* 14. *p.* 4. *diss.* 1. *cap.* 12. *consect.* 5. che permettono il Viatico anche nel dì seguente se perseveri l' infermo nel pericolo della morte, e se, solito a gustare frequentemente il Pane Eucaristico, lo desideri di nuovo, purchè però possa ciò farsi con decenza e senza scandalo, ammirazione ed incomodo del popolo. 2. Perchè tale è pur l' opinione di Benedetto XIV. che nella sua opera *de Synod. Diœc. lib.* 7. *cap.* 12. *n.* 4. così insegna: *Debet Episcopus constituere, ne Parochi renuant SS. Eucharistiam iterato deferre ad ægrotos, qui perseverante eodem morbi periculo sæpius per modum Viatici, quum naturale jejunium servare nequeant, percipere cupiunt. Quamvis enim Vasquez in* 3. *p. disp.* 214. *cap.* 2. *in fine doceat divino præcepto satisfieri per unicam perceptionem SS. Viatici eadem ægritudine; nullum tamen invenimus alicujus nominis Theologum, qui neget et licitum, et pium, et laudabile esse illum sæpius repetere.* 3. Perchè ciò viene permesso dal cap. *Sane* Extrav. *de celebratione Missarum*, ch' è di Onorio III. nel quale si legge: *Cum præterea posteaquam Viaticum, Extremamque Unctionem æger suscepit, aliquot dies superstes sibi S. Communionem ministrari petit, ejus pio desiderio Parochus non deerit; sed pro Viatico illam iterum in eedem morbo non ministrabit, nisi periculum mortis post octo, vel decem dies perseveret, aut morbus paulisper imminutus deinde ingraveseat.* E S. Carlo Borromeo sta-

bilisce lo stesso nelle sue istruzioni *de Visitatione infirmorum*. Secondo questa dottrina può dunque il Parroco comunicare più volte la sua Fantesca, ossia tre volte per settimana.

Nè punto osta, che il Rituale Romano dica: *Se un infermo ricevuto il Viatico sia vissuto alquanti giorni . . . e voglia nuovamente comunicarsi, non mancherà il Parroco di soddisfare al di lui desiderio*, e che nella Estravagante sullodata si legga: *nisi periculum mortis post octo, vel decem dies perseveret*. Imperciocchè insegna il Card. Brancaccio nel suo Opuscolo *de sacro Viatico pag.* 158. che tali norme sono direttive, e non precettive, nè altro indicano fuorchè non si porti il Viatico con tanta frequenza, sì per provvedere alla riverenza dovuta al Sacramento, come per l' incomodo del Parroco e del popolo. È certo che dovendosi portare l' Eucaristia con decente pompa, e con accompagnamento conveniente di popolo e di lumi, non è possibile che ciò si ottenga senza grave incomodo del Parroco, del popolo e della Chiesa, quando vi fosse una troppo frequenza, ed è perciò, che di rado vengono gl' infermi comunicati anche per divozione.

È lecito dunque comunicare un infermo per Viatico anche una, due, e tre volte per settimana, ed altresì ogni giorno, secondo i sovrallodati Autori, quando la di lui pietà lo meriti, e quando si possa farlo con decenza, e senza aggravio del popolo, come sarebbe se avesse l' Oratorio in casa, ed il privilegio di celebrare in esso la S. Messa, e così un Religioso situato nell' infermeria presso l' Oratorio degl' infermi. Se dunque il Parroco può accorrere alle ricerche della sua Fantesca in modo decente, senza incomodo del popolo, e senza verun altro disordine, gli è lecito il contentarla, nè può essere ragionevolmente biasimato.

CASO XIX.

Un moribondo conscio di non aver commesso alcun peccato mortale, ricusò di confessarsi i veniali, e quindi il Parroco non volle amministrargli il sagro Viatico. Cercasi se il Parroco siasi ben regolato?

Sebbene sia cosa ottima, ed utile il confessarsi i peccati veniali, tuttavia non v' è alcun precetto, che obblighi a farlo nemmen in articolo di morte. Non poteva dunque il Parroco negare per questo motivo il sagro Viatico al moribondo, ma doveva persuaderlo colle possibili maniere a confessarsi de' veniali, sì per l' indiretta remission de' mortali, se mai alcun ne avesse da lui non conosciuto; sì per ricevere l' aumento di grazia mediante un tal Sagramento, ed il benefizio dell' assoluzione; sì per ottenere la remissione di parte della pena dovuta alle colpe anche leggiere da scontarsi nel Purgatorio; sì per conseguire l' effetto delle indulgenze, sì finalmente per uniformarsi alla pia costumanza dei buoni Cristiani. Che se a fronte di queste ed altre simili esortazioni il moribondo avesse persistito nel non voler confessarsi dei veniali, avrebbe dovuto allora eccitarlo alla detestazione interna dei peccati tutti in generale, ed in particolare dei veniali, di cui si conosce reo, e ciò fatto amministrargli il sacratissimo Viatico, onde adempisse il precetto di ricevere questo Sacramento negli estremi della sua vita. Così il Chiericato *de pœnit. dec.* 33. *num.* 22. *et seq.*

CASO XX.

Ambrogio moribondo ha scientemente ricevuto il Sagro Viatico in peccato mortale. Cercasi 1. Se abbia adempiuto il precetto. 2. Se sia tenuto a comunicarsi nuovamente per adempierlo?

Al 1. Non ha adempiuto il precetto, perchè siccome non si adempie il precetto Pasquale colla Comunione sacrilega, secondo la proposizione condannata da Innocenzo XI. nel dì 2. Marzo 1679. che diceva: *Præcepto Communionis annuæ satisfit per sacrilegam Domini manducationem*; così per la stessa ragione non adempie il precetto divino, chi riceve sacrilegamente il SS. Viatico. Inoltre il precetto divino obbliga ad una Comunione santa, che fortifichi l' infermo, e lo conforti nel suo passaggio, e perciò il Viatico si dice caparra e pegno di eterna salvezza. Come può dunque soddisfarsi a tale precetto con una Comunione sacrilega?

Al 2. Se Ambrogio non ha soddisfatto alla sua obbligazione, è tenuto a soddisfare trovandosi in uno stato, in cui il precetto sussista, quando per altro ciò possa fare il Parroco senza scandalo, e senza porgere occasione altrui di gravi sospetti, v. g. se il Parroco qualche giorno dopo portasse la Comunione a tutti gli altri infermi della Parrocchia, oppure nelle circostanze notate nel Caso XVIII. Guardisi però il Parroco dal portargli il Viatico occultamente e clandestinamente senza le prescritte formalità, perchè così non è lecito il portarlo nemmeno ad un innocente. Che se Ambrogio non può soddisfare al precetto per non dare scandalo, allora deve piangere amaramente il suo peccato, implorare la divina misericordia, e desiderare con acceso affetto la SS. Eucaristia.

CASO XXI.

* Pasquale dopo aver ricevuto il Sacro Viatico cade in peccato mortale. Cercasi se sia tenuto a nuovamente comunicarsi?

Non ha quest' obbligo, perchè colla Comunione ricevuta ha soddisfatto al precetto divino. È vero, che vi sono degli Autori, fra i quali il Soto, che sono di contrario parere, ma il Suarez nella 3. p. di S. Tommaso disp. 69. osserva, che non hanno alcun convincente argomento a prova della loro dottrina. Ciò infatti non può raccogliersi nè dalla Scrittura, nè dalla tradizione, nè dalla consuetudine della Chiesa. Quello per altro, che in tal caso può fare il Parroco, od il Confessore, si è, che dopo aver assolto Pasquale, lo esorti a ricevere dopo alcuni giorni, se sopravvive, la SS. Eucaristia, senza però obbligarnelo. Così il Suarez, il Bossio, il Concina, il Patuzzi, ed altri.

CASO XXII.

Un Cappellano ascolta la Confessione di un infermo, e non può assolverlo, perchè indisposto. Venendo dipoi interrogato dal Parroco se possa portare al malato la Comunione, che deve rispondere?

Se il Cappellano ha un ripiego vero e sufficiente per differire la Comunione, v. g. se il male non fosse tanto grave, ovvero se l'infermo avesse sconvolgimento di stomaco etc. deve appigliarsi a questo ripiego, perchè in questa guisa non resta violato nè direttamente, nè indirettamente il sigillo del Sacramento, e si ovvia al sacrilego ricevimento dell' Eucaristia. Se poi non ha verun ripiego, ed il male diviene sempre più grave, cosicchè v'è pericolo, che muoja senza Sacramenti, allora il Cappellano può rispondere al Parroco, che può comunicare l'infermo, quando l'infermo stesso lo voglia, perchè non gli ha detto di voler comunicarsi. Imperciocchè se l'infermo domanda pubblicamente di comunicarsi, ha diritto, che gli venga amministrata la Comunione, come peccatore occulto; ed aggiungendo, che l'infermo non gli ha detto niente, lascia la cosa sospesa, nè coopera per verun modo alla sacrilega Comunione.

Che se il Parroco ripiglia al Cappellano che ritorni dall'infermo, e lo interroghi se voglia essere comunicato; allora egli lo visiti, e con tutta dolcezza gli esponga la domanda del Parroco, manifestandogli il pericolo in cui si trova, ed il bisogno, che ha della misericordia di Dio, e di provvedere alla salute della sua anima. Se l'infermo ad un tale discorso fa parola della Confessione, allora, poichè ciò equivale ad un'espressa licenza, può il Cappellano esporgli la di lui indisposizione, esortandolo a rimuovere l'obice, ed a pentirsi sinceramente, onde avere il benefizio dell' Assoluzione. Se convinto del suo errore si esibisce pronto a tutto, il Cappellano non ha che ad ajutarlo e ad assolverlo, e poi disporlo a ricevere il SS. Viatico. Ciò fatto ritorni al Parroco e gli dica, che l'infermo vuole comunicarsi. Ma se non introduce discorso sulla Confessione, oppure mostrasi contumace, e persiste nella sua durezza, gli manifesti il prossimo e tremendo giudizio di Dio, insieme con le pene dell'inferno, che lo aspettano, e se ciò nulla giova, lo richieda della risposta che deve dare al Parroco, e quello che risponderà l'infermo, egli riferisca e faccia, raccomandandolo frattan-

to al Signore, affinchè *qui novit de lapidibus suscitare filios Abrahæ*, lo illumini e lo converta.

CASO XXIII.

Un Cappellano, assente il Parroco, viene avvisato, che un infermo di già confessato è in grave pericolo di morire. Prende egli in fretta il vasetto dell'Olio santo, e dal Tabernacolo la sacra pisside, e corre ad amministrargli questi Sacramenti. Cercasi 1. Se in tale caso sia lecito il correre portando la SS. Eucaristia. 2. Se trovandosi il Sacerdote all' Altare possa interrompere il divin Sacrificio. 3. Cosa debba farsi allora che l' infermo prima di ricevere la Comunione volesse nuovamente confessarsi?

Al 1. Poichè i Sacramenti dell' Eucaristia, e dell' Estrema Unzione non sono di assoluta necessità per l' eterna salute; così non è lecito per amministrarli ad un moribondo correre, ed usare indecenze all' Eucaristia, che cagionerebbero scemamento di divozione negli astanti; ma si deve sempre portarla camminando con modestia e gravità. Quindi è che il Possevino *de Off. Cur. cap.* 5. *n.* 37. dice, che il Curato è tenuto a correre quando in fretta è chiamato da un infermo, che non è confessato, o che non ha ricevuto il Battesimo, perchè questi due Sacramenti sono di necessità; ma quanto alle altre funzioni e Sacramenti basta soltanto, che non perda tempo, e che acceleri il passo.

Al 2. Se l' infermo si trova nella Chiesa stessa, in cui il Sacerdote celebra, od almeno in vicinanza, può il Sacerdote interrompere la Messa anche dopo la consecrazione per amministrargli il Viatico ed anche l' Estrema Unzione; perchè allora l' interruzione è breve, ed è giustificata dall' utilità che arreca il Sacramento all' infermo. Se poi l' infermo è lontano, non è lecito al Sacerdote interrompere la Messa, perchè non v' ha urgente necessità, e prevale in tal caso l' obbligazione di proseguire la Messa per la riverenza dovuta al sagrifizio. Se poi l' infermo non si fosse confessato, oppur anche non potesse confessarsi, allora se fosse capace dell' Estrema Unzione, ovvero ancora del SS. Viatico,

non solo potrebbe ma dovrebbe interrompere la Messa, anche dopo la consecrazione, affin di supplire mediante la virtù del Sacramento al difetto del dolore ossia contrizione imperfetta, ed assicurar meglio così la di lui salvezza. Così più comunemente gli Autori.

Al 3. Il Cappellano, posta la sacra pisside sovra il piccolo Trono, deve avvicinarsi all'infermo ed ascoltare la Confessione dell' infermo se sia breve; ma se si accorge, che sia lunga, e veda, che assai poco gli rimane di vita, lo deve ammonire di accusarsi in particolare dei gravi peccati, che tiene in memoria, e di tutti in generale con un dolore universale, proponendo confessarsene singolarmente di tutti se potrà farlo. Quindi lo assolva, e lo comunichi, poichè in tal guisa resta provveduto all'infermo ed ovviato allo scandalo. Così il Rotario, e comunemente gli altri. Se poi l'infermo non è tanto vicino a morte, trovata qualche occasione o di animo turbato, o di mente confusa etc. col consenso dello stesso infermo che ciò dichiari, differisca il Viatico, e poscia lo visiti, riceva l'intera di lui confessione, e gli amministri l'Eucaristia. Così il Tournelì *p.* 1. *c.* 6. *q.* 2.

CASO XXIV.

Ad un infermo, che non può inghiottire la sacra particola vorrebbe un Parroco celebrare nella mattina la Messa, e riserbata porzione di sangue, vorrebbe con questa comunicarlo. Cercasi se possa ciò fare lecitamente?

Anticamente era permesso di comunicare sotto la specie di vino quegl' infermi, che non potevano ricevere la SS. Eucaristia sotto la specie di pane, come si raccoglie dal canone 11. del Concilio Toletano XI. celebrato nel 675, e v' era pure la costumanza di dare il pane consecrato tinto nel vino pure consecrato, come attesta il Martene *De sacris Ritib. lib.* 1. *cap.* 4. *a.* 10. *n.* 13. ed il Card. Bona *Rer. Liturgic. cap.* 18. ma ciò in presente non è più lecito. Tale proibizione deriva dalla contraria consuetudine della Chiesa, che consta dal Concilio di Trento, il quale nella sessione 22. cap. 2. dichiarò: *Consuetudinem sub altera specie com-*

municandi approbavit (la Chiesa), *et pro lege habendam decrevit*, *quam reprobare*, *aut sine ipsius Ecclesiæ auctoritate pro libito mutare non licet.* E così insegnano il Suarez 3. p. t. 3. disp. 71. sect. 3 il Card. De Lugo, il Chiericato decis. 14. caso 2. num. 16. e Benedetto XIV. de Sacrif. Miss. sect. 2. cap. 9. §. 4. Meritamente dunque il Franzoja riprende l'Amico, che scusa di peccato mortale il Sacerdote, che amministra all' infermo il Viatico sotto le specie del Vino, ed il Busembaum, che senza confutazione riferisce la sentenza dell' Amico. Osserva infatti, che ed il Ministro e l'infermo presumerebbero d'introdurre una novità nella presente disciplina ch'è dalla legge vietata.

Nè osta, che la Comunione in articolo di morte sia di precetto divino, che deve prevalere all' Ecclesiastico divieto, qual è quello di riceverla sotto le specie del sangue. Imperciocchè non essendo l' Eucaristia di assoluta necessità, ed essendo sempre stato nella Chiesa il potere, *ut in Sacramentorum dispensatione*, *salva illorum substantia*, *ea statueret*, *vel mutaret*, *quæ suscipientium utilitati*, *seu ipsorum Sacramentorum veneratione*, *pro rerum*, *temporum*, *et locorum varietate magis expedire judicaret*, come parla il Tridentino nel luogo citato; ne segue che il precetto divino cessa di obbligare, quando l' Eucaristia non può amministrarsi come la Chiesa ha stabilito, che sia amministrata. Quindi avendo la Chiesa proibito di amministrarla sotto le specie del vino, non può il Parroco così dare il Viatico all' infermo.

CASO XXV.

** Il detto Parroco ricerca, se potesse comunicare sotto le specie del vino l' infermo quando fosse Sacerdote. Cosa se gli deve rispondere?

Che non può comunicarlo sotto la specie del vino, perchè la Comunione di un Sacerdote infermo non differisce da quella del laico, e perchè le ragioni, che indussero la Chiesa a proibirlo ai secolari, militano anche per il Sacerdote infermo, o che per qualunque altra causa non potendo celebrare si comunica. Il Tridenti-

no nel can. 2. della sess. 2. proibì l'amministrare l'Eucaristia sotto la specie del vino non solo ai laici, ma anche ai Chierici che non celebrano, e nel termine generale di Chierici sono compresi altresì i Sacerdoti non celebranti. Ed è vano il dire, che G. C. istituì questo Sacramento sotto ambedue le specie, e che S. Paolo nella 1. ai Corinti c. 11. v. 25. scrisse: *Hoc facite quotiescumque bibetis in meam commemorationem.* Imperciocchè l'istituzione dell'Eucaristia, e le parole di S. Paolo non esprimono il precetto divino di comunicarsi sotto ambedue le specie, ma indicano il precetto dato agli Apostoli nelle loro persone come Sacerdoti, sicchè secondo l'espressione dei Teologi, sono necessarie ambedue le specie in ragione di Sacrifizio, e non mai in quanto è Sacramento.

CASO XXVI.

Un infermo non potendo comunicarsi desidera, che il Parroco gli porti l'Eucaristia per adorarla, e consolarsi colla presenza nell'amara sua privazione d'un sì salutevole cibo. Cercasi se il Parroco possa compiacerlo?

Rispondo che no, perchè fu proibito dalla sacra Congregazione de' Cardinali, ed è vietato dal Rituale Romano con queste parole: *Alicui ad adorandum solum seu devotionis, seu cujusvis rei prætextu ad ostendendum non deferatur.* Se poi ed il Decreto della sacra Congregazione, e la Rubrica del Rituale lo proibiscano eziandio nel caso, che l'infermo abbia l'Oratorio privato a lui vicino, qui è dove sono discordi gli Autori. Lo nega francamente e rigidamente il Franzoja, e riprende il Busembaum, che lo afferma, sostenendo, che non deve per tal motivo scostarsi dall'Altare un Sacerdote, o consegnare ad altro Sacerdote l'Ostia consecrata, perchè la porti all'infermo. Non assente il Continuatore della Morale Patuzziana, e crede, che possa consolarsi un Ecclesiastico, od un Secolare, che avendo in salute spessissimo ed anche ogni giorno ricevuto il pane degli Angeli trovasi nell'amarezza di non poterlo ricevere sulla fine del viver suo. Ed eccone le ragioni. 1. Gli pare

che le leggi della Chiesa su questo punto non riguardino un caso particolare, ma che siano state fatte per l'uso comune dei fedeli, cui dalla Chiesa per le pubbliche strade con pompa e seguito di gente si porta l'Eucaristia. 2. Che ha un appoggio in Benedetto XIV. il quale nel libro de Sacrif. Miss. riferisce, che alcuni Rituali delle Chiese delle Fiandre permettono, che il Parroco porti a tal sorta d'infermi la sacra Pisside, l'apra, e loro mostri il sacratissimo corpo di Cristo, affinchè l'adorino, nè di ciò punto li riprende. L'esempio di S. Giuliana Falconieri prova, che ciò fu praticato almen nei tempi avanti il citato decreto. Il Parroco dunque da tuttociò rilevi quello, che crede più espediente, considerato il fervore, il desiderio, e la pietà dell'infermo.

CASO XXVII.

Un Parroco avendo amministrato il SS. Viatico ad un infermo osserva, che nella Pisside sono rimasti molti frammenti. Cercasi se debba riportarla coi lumi alla Chiesa?

Penso, che la sacra Pisside non debba per i frammenti essere portata alla Chiesa coi lumi, e che fatta l'abluzione delle dita col vino, o coll'acqua si possano in essa riporre i frammenti e darla a bere all'infermo. Imperciocchè il portare la sacra Pisside coi lumi alla Chiesa pei soli frammenti è contrario alla pratica della Chiesa, che prescrive nel Rituale Romano, che comunicato l'infermo si estinguano i lumi ed il popolo ritorni alle proprie case. Ecco le espressioni del Rituale: *Quod si ob difficultatem, aut longitudinem viarum, vel quia ea, qua decet veneratione Sacramentum ad Ecclesiam commode reportari non potest, sumpta fuerit una tantum particula consecrata, tunc, ea infirmo administrata Sacerdos una cum aliis privato habitu, extinctis luminibus, umbella dimissa, latente Pyxide ad Ecclesiam vel domum quisque suam revertatur.*

CONFERMAZIONE OSSIA CRESIMA.

Intorno alla natura, materia e forma di questo Sacramento.

CASO I.

* Disputano due Chierici se la materia del Sacramento della Confermazione sia l' imposizione delle mani, oppure l' unzione fatta col Crisma. A scioglimento della loro disputa ricercano. 1. Con quali argomenti si provi che la Confermazione è Sacramento. 2. Quale ne sia la materia. Cosa si deve loro rispondere?

Al 1. la Cresima è un Sacramento della nuova Legge, e prima di Lutero non vi fu chi l' abbia contrastato. Gli argomenti, coi quali si prova questa verità, si desumono dalle divine Sritture, e dalla perpetua tradizione de' Padri, come lo dimostrano chiaramente i Teologi Dommatici, e parzialmente Natale Alessandro, Bellarmino, Tornelì, ed altri, che trattano questo punto diffusamente contro gli Eretici. È vero, che intorno la sua istituzione non vanno d' accordo gli Autori, ed altri lo dicono istituito nell' ultima Cena appoggiati ad una Lettera apocrifa di Fabiano Pp. nella quale si legge, che Gesù Cristo insegnò nell' ultima Cena agli Apostoli il modo di consecrare il Crisma: ed altri dopo la Ascensione di G. C., come opinano Ugo di S. Vittore, S. Bonaventura, il Maestro delle Sentenze, lodati dal P. M. Farvacques; ma è vero altresì, che la Confermazione fu amministrata dagli Apostoli, come leggesi negli Atti Apostolici, e che si chiamava *Manuum impositio* nei primi secoli della Chiesa, poi *Consignatio*, e posteriormente *Signum*, *Obsignatio*. Noi pertanto abbiamo il Canone Tridentino *sess.* 7. *can.* 1. che così definisce: *Si quis dixerit*,

Sacramenta Novæ Legis non fuisse omnia a J. C. Domino nostro instituta, aut esse plura vel pauciora quam septem; videlicet Baptismum, Confirmationem. . . . aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie Sacramentum, anathema sit. Non resta dunque alcun dubbio che la Cresima sia Sacramento. Che se si volesse conoscere, come la Confermazione è un Sacramento distinto dal Battesimo, basterebbe leggere ciò che insegna S. Tommaso nella 3. p. q. 72. a. 1. » È cosa manifesta, egli » dice, che v'è nella vita del corpo una special perfe- » zione, cui giunge l'uomo, secondo il detto dell'Apo- » stolo 1. Corinth. 13. *Cum autem factus sum vir eva- » cuavi, quæ erant parvuli.* Quindi oltre all'atto del- » la generazione, per cui taluno acquista la vita del » corpo, v'è quello dell'accrescimento, per il quale » giunge alla perfetta età. In pari modo l'uomo ha la » vita spirituale pel Battesimo, ch'è una rigenerazione » spirituale, e nella Cresima riceve una certa perfetta » età di vita spirituale. Egli è perciò che Melchiade Pa- » pa scrisse ai Vescovi della Spagna, che lo Spirito San- » to. . . . . nel Sagro Fonte conferisce la pienezza al- » l'innocenza, e nella Confermazione dà l'accrescimen- » to della grazia: nel Battesimo siamo rigenerati alla gra- » zia, dopo il Battesimo siamo confermati alla pugna: » nel Battesimo veniamo lavati, e dopo il Battesimo ve- » niamo fortificati. »

Al 2 Varie sono le opinioni dei Teologi. Altri pensano che la materia della Confermazione sia la semplice e nuda imposizione delle mani: altri la sola unzione col Crisma: ed altri l'imposizione delle mani, e l'unzione insieme. A questa terza opinione mi pare che si debba attendere, presa però in questo modo, che l'imposizion delle mani sia quella, che fa il Vescovo quando col pollice unge la fronte del Cresimando. Sono di questo parere innumerevoli Teologi con S. Tommaso, il quale 3. p. q. 72. art. 2. non riconosce altra imposizione di mani, eccettochè quella che si fa nella unzione, e quindi nella sola Crismazione ripone la materia prossima di questo Sacramento. In questo modo sono conciliati con somma facilità i detti dei Santi Padri, de' quali alcuni attribuiscono la virtù di dare lo Spirito Santo nella Confer-

mazione al sagro Crisma, sicchè non fanno alcun cenno della imposizion delle mani; ed altri per contrario ricordano l'imposizion delle mani, e non fanno parola dell'unzione. Sembra infatti, che intender si debba, che l'imposizione e l'unzione siano una sola cosa, nè l'imposizione sia stata fatta separatamente dall'unzione. Ma si dirà, che il Pontificale Romano prescrive l'imposizion delle mani prima dell'unzione. Ma io rispondo, che il Pontificale prescrive una estensione od espansione di mani, e non un'imposizione. Imperciocchè dice: *Tunc extensis versus Confirmandos manibus*, laddove quando parla d'imposizione, come abbiamo nelle ordinazioni del Diacono, e del Sacerdote dice: *Manum dexteram extendens ponit super caput. Imponit simul utramque manum super caput cujuslibet.* Dippiù. L'estensione delle mani non si fa sopra i singoli Cresimandi, ma verso tutti collettivamente, e questa è ommessa dai Greci, nè si legge prescritta nei loro Eucologj, anche manoscritti ed antichissimi, come ci fa fede il Goario. Si ascolti però in conferma Benedetto XIV. che così parla nella sua Opera *de Syn. Diœc.* lib. 13. cap. 19. n. 17. *Cum Episcopus sub functionis exordium primam orationem recitet, simulque manus protendat super eos, qui præsentes adsunt Sacramentum suscepturi, nec amplius eamdem orationem repetat, manusque protendat ad eos, qui præsentes non aderant, cum primum hæc præstitit, sed paulatim subingressi sunt in locum eorum, qui Chrismate inuncti recesserunt; cumque hujusmodi agendi ratio communiter recepta sit, et passim servetur, nemine penitus contendente, propterea nullum, irritumque esse Confirmationis Sacramentum sic administratum iis, qui in locum priorum successerunt: satis id est ad evincendum, manuum extensionem, quæ præindicato tempore fit ab Episcopo super confirmandos, neque reipsa esse, neque censeri eam manuum impositionem, quæ ad validitatem Sacramenti requiritur.*

CASO II.

* Trovandosi un Vescovo in certa Parrocchia, chiese al Parroco il vaso del sacro Crisma per amministrare

la Confermazione ad alcuni fanciulli. Il Parroco avendo in pronto il vaso dell'olio degl'infermi, gli diede questo, e con questo olio il Vescovo li cresimò. Cercasi. 1. Se il sacro Crisma sia necessario nell'amministrazione del Sacramento di Confermazione. 2. Se siano stati i detti fanciulli validamente cresimati. 3. Se abbia peccato il Parroco nel dare l'Olio degl'infermi invece del Crisma?

Al 1. Alcuni moderni Teologi col Cardinal Gotti pretendono che il Crisma fatto con olio e balsamo benedetto dal Vescovo sia necessario per precetto ecclesiastico nella Confermazione, ovvero anche se si vuole per precetto divino, non però in modo, dice il Soto, che in di lui mancanza non si possa sostituire l'olio semplice. La comune dei Teologi rigettano quest'opinione, e sostengono, che il Crisma così composto è materia necessaria per la Confermazione. 1. Perchè il Concilio di Firenze decretò: *Secundum Sacramentum est Confirmatio, cujus materia est Chrisma confectum ex olio, quod nitorem significat conscientiæ, et balsamo, quod odorem significat bonæ famæ.* 2. Perchè l'uso del balsamo meschiato coll'olio è antichissimo, sicchè non potendosi assegnare il principio, deve presumersi, che abbia avuto origine dagli Apostoli. 3. Perchè tutti gli antichi Teologi, e S. Tommaso ancora 3. p. q. 72. a. 2. insegnarono che la materia della Confermazione è il Crisma, e non il semplice olio. Dunque il Crisma è la materia necessaria, e deve il Vescovo astenersi dal cresimare, quando non ha il Crisma.

Al 2. La più probabile opinione si è, che gli unti anche col semplice olio siano cresimati validamente, e per conseguenza anche i fanciulli, che ebbero l'Unzione coll'olio degl'infermi. La ragione si è. 1. Perchè non ancora è deciso se l'essenza della Confermazione sia riposta nell'imposizion delle mani, ovvero nella unzione. 2. Perchè non si legge, che gli Apostoli abbiano unto col Crisma quelli che cresimarono. 3. Perchè nella Chiesa Greca si adopera un Crisma diverso da quello dei Latini, poichè è composto di olio, e di trentatrè aromi. 4. Perchè colla imposizion delle mani v'intervenne l'unzione con una materia, che formando la parte principale del Crisma, sembra sufficiente per la validità.

Al 3. Peccò gravemente il Parroco, perchè fu causa che venisse almeno trasgredito un precetto gravissimo della Chiesa, e fosse sostituita una materia sufficiente alla materia necessaria per un Sacramento. Quindi se trattandosi di Sacramenti qualunque inversione del prescritto della Chiesa è peccato mortale, perchè versa sopra materia grave e di tutta importanza; così deve dirsi essere il nostro Parroco reo di mortale peccato per aver dato al Vescovo l'olio degl' infermi in luogo del Crisma, onde amministrasse il Sacramento della Confermazione.

CASO III.

* Cercasi se sia necessario, che il Crisma sia benedetto dal Vescovo?

I Teologi non sono concordi su questo punto. L'opinione però, che devesi seguire, è quella che ritiene essere probabilmente necessario che il Crisma sia dal Vescovo benedetto, per precetto gravissimo della Chiesa. 1. Perchè tutti i Greci Eucologj ed i Rituali Latini tanto antichi, che recenti parlano di questa Benedizione, ond' è che S. Basilio *lib. 2. de Sacram. cap. 27.* scrisse: *Benedicimus Baptismatis aquam et Unctionis oleum ex quibus scriptis? nonne a tacita, secretaque traditione?* 2. Perchè dice Innocenzo I. nell' epist. ad Decentium cap. 3. *Balsamum cum oleo Episcopali benedictione Chrisma efficitur*: dalle quali parole si raccoglie, che il balsamo meschiato con olio non sarebbe Crisma, se non vi fosse la benedizione del Vescovo. E tale è pure la sentenza di San Tommaso, come può vedersi nella 3. p. q. 72. a. 2. Anzi avendosi il Santo Dottore obbiettato, che il Crisma si consagra quando viene adoperato nell' amministrare il Sacramento senza che vi sia bisogno di previa benedizione; risponde, che l' una e l' altra consegrazione non si riferisce ad una cosa stessa. Siccome un istrumento acquista per due maniere la virtù istrumentale, cioè quando riceve la forma d' istrumento, e quando viene applicato all' effetto, così la materia del Sacramento ha bisogno di una doppia santificazione; vale a dire di una, per cui diviene materia propria del

Sacramento, e di altra, qual è l'applicazione di essa all' effetto. Dunque è necessario, che il Crisma sia benedetto dal Vescovo.

CASO IV.

Un Chierico pensa che la forma del Sacramento della Confermazione sia la preghiera che fa il Vescovo tenendo aperte le mani. Cercasi se questa opinione sia vera?

Da quanto si è detto nel caso primo sembra evidente, non essere ammissibile l'opinione del Chierico. La forma deve accompagnare la materia prossima. Ora se parlando della materia si è esposto, che non si deve dire imposizion delle mani l'estensione di esse, che fa il Vescovo recitando la preghiera, ma bensì quella, che fa ungendo col Crisma la fronte del Cresimando, ne segue che la forma di questo Sacramento sono le parole, colle quali il Vescovo acompagna l'unzione, cioè *Signo te signo Crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* E per verità questa è la forma, che come afferma S. Tommaso 3. p. q. 72. a. 4. ha usato sempre la Chiesa, ed incominciando dal Sagramentario di S. Gregorio e dall' Ordine Romano, non v'è Pontificale, o Rituale, o Sacramentario de' Latini anche antichissimo, che al Vescovo non prescriva di proferire una forma, che nelle descritte parole, almeno quanto alla sostanza, non si comprenda, sicchè come osserva il Berti lib. 32. cap. 6. le variazioni sono puramente accidentali. Infatti nell' antichissimo Pontificale attribuito ad Egeberto è scritto: *Accipe signum sanctæ Crucis Chrismate salutis in Christo Jesu: Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus*; ed in quello della Chiesa Caturigense, che conta oltre ottocent' anni d' antichità, si legge: *Confirmo, et consigno te in signum sanctæ Crucis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* Conviene pure colla forma dei Latini quella dei Greci, benchè consista nelle sole parole: *Signaculum doni Spiritus Sancti.* Imperciocchè nella nostra forma S. Tommaso nel luogo citato trova epressa la causa principale, l'effetto ed il segno della Cristiana

milizia, e lo stesso si riscontra in quella de' Greci. La causa viene indicata *in nomine Patris*, e così nella voce *doni*; l'effetto si espone colle parole *confirmo te chrismate salutis*, e così nei termini *Spiritus Sancti*; ed il segno si dimostra con quel *signo te signo Crucis*, ed appo i Greci col vocabolo *signaculum*. Dunque non può dirsi forma del Sacramento della Confermazione la preghiera recitata dal Vescovo colle mani estese.

CONFERMAZIONE OSSIA CRESIMA.

Intorno al Ministro ed al Suscipiente.

CASO I.

Eusebio pretende, che il Ministro del Sacramento della Confermazione sia il solo Vescovo, e che non possa giammai amministrarlo il semplice Sacerdote. Cercasi se questa opinione sia contraria alla dottrina della Chiesa?

Egli è dogma di fede, che il Ministro ordinario della Confermazione è il solo Vescovo. Dopo il Concilio di Costanza contro Wiclefo, e dopo Eugenio IV. nel suo Decreto pegli Armeni, lo ha definito contro Lutero, Calvino, ed altri Eretici, il Concilio di Trento sess. 7. can. 3. colle seguenti parole: *Si quis dixerit, sanctæ Confirmationis ordinarium Ministrum non esse solum Episcopum, sed quemvis simplicem Sacerdotem, anathema sit.* Non ne segue però, che anche il semplice Sacerdote non possa divenire Ministro straordinario di questo Sacramento, come ritenevano Ugone Vittorino, Adriano,

il Durando, l'Estio, ed altri. Può divenire straordinario Ministro anche il semplice Sacerdote per delegazione non già del Vescovo, ma del Sommo Pontefice. Ed ecco come ne discorre S. Tommaso 3. p. q. 72. a. 11. ad 1. » Il Papa nella Chiesa ha la pienezza della po-
» destà, per cui può commettere a degl' inferiori alcune
» cose che sono d'ordine superiore . . . . . Per questa
» pienezza di podestà S. Gregorio Papa ha concesso ai
» semplici Sacerdoti la facoltà di conferire questo Sa-
» cramento. » Inoltre dietro l'esempio di S. Gregorio molti altri Pontefici concessero simili facoltà, come può vedersi presso Benedetto XIV. *de Synod. Diœcesan. lib. 7. cap. 7. n. 6.* Finalmente nella Chiesa Greca per antichissima consuetudine non mai riprovata dai Romani Pontefici, ma permessa e tollerata, s'amministra la Confermazione dai semplici Sacerdoti. Da tuttociò si rileva che debba dirsi della opinione di Eusebio.

CASO II.

Flavio Sacerdote si ritiene Ministro straordinario della Cresima senza delegazione Pontificia, e pretende di poter cresimare que' fanciulli che sono in pericolo di morire, ed a' quali non può per la distanza portarsi il Vescovo. Cercasi se pensi bene?

Rispondo, che pensa male. Questionano i Teologi se il Sacerdote sia Ministro straordinario della Confermazione per l'ordine del Sacerdozio, oppure per la delegazione Pontificia. Quelli che ritengono, ch' egli sia per parte dell' Ordine, dicono, che deve essere tale, perchè colla delegazione non può venir accordata, se non una giurisdizione la quale non basta per amministrare un Sacramento. Quelli poi, che difendono la sentenza opposta, dicono, che se fosse il Sacerdote Ministro estraordinario per la sua ordinazione, quando amministrasse questo Sacramento in caso di urgente necessità, lo amministrerebbe validamente bensì (lo che è falso), ma illecitamente. La mia qualunque opinione su questo punto si è, che il semplice Sacerdote abbia nell' ordine una disposizione a ricevere la straordinaria potestà di conferire la Cresima, ma non già, ch' egli possa dirsi senza

la delegazione Pontificia Ministro straordinario della Cresima. Infatti un Diacono non può venir delegato a quest' amministrazione. Dunque si ricerca il carattere sacerdotale. Un semplice Sacerdote senza la delegazione, invalidamente lo amministra, come dimostra Benedetto XIV. *de Syn. lib. 7. cap. 8. num. 7.* Dunque non basta il carattere sacerdotale. Da tuttociò pronto si scorge quanto falsamente opini Flavio intorno al Ministro della Confermazione.

CASO III.

* Un semplice Sacerdote ebbe dal Sommo Pontefice la facoltà di conferire la Confermazione. Cercasi se debba usare del Crisma benedetto del Vescovo, oppure se possa egli stesso benedirlo?

Eugenio IV. nel suo Decreto pegli Armeni così si esprime: *Legitur tamen aliquando per Sedis Apostolicæ dispensationem, ex rationabili, ut urgenti admodum causa, simplicem Sacerdotem, Chrismate per Episcopum confecto, hoc administrasse Confirmationis Sacramentum.* Deve dunque il semplice Sacerdote usar del Crisma benedetto dal Vescovo. Non è poi da negarsi che non possa il semplice Sacerdote conseguire anche il potere di consecrare il Crisma. Basta scorrere le Costituzioni 10. e 87. di Benedetto XIV. per rilevare, che egli concesse al Padre Custode e Guardiano del S. Sepolcro di conferire la Cresima nei luoghi di Terra santa nella mancanza di Vescovo, ed anche di benedire il Crisma. Quindi così s'esprime nella sua Opera *de Syn.* lib. 7. c. 8. n. 2. *Is quippe, quocumque se conferat, potest secum deferre Chrisma ab Episcopo acceptum, et siquidem a sacris Canonibus . . . vetitus est usus Chrismatis ante annum benedicti, satis erit ut ab hoc positivo Ecclesiæ præcepto, summi Pontificis auctoritate eximatur; siculi nos in cit. nostra Constit. 10. ab eodem absolvimus prædictum Custodem Sepulchri, si in loco degat, ubi novi Chrismatis ei non suppetat copia.*

CASO IV.

* Ferunzio venne battezzato da un Sacerdote Greco, il quale gli amministrò subito il Sacramento della Cresima. Cercasi se debba essere nuovamente cresimato?

È certo che i Sacerdoti Greci per tacito consenso della S. Sede amministrano validamente la Cresima in quelle regioni però, nelle quali hanno tale facoltà. Quindi è, che Benedetto XIV. nella sua Costituzione 57. così parla: *Episcopi Latini, infantes, seu alios in suis diœcesibus baptizatos a Presbyteris Græcis absolute Chrismate in fronte consignatos confirment; cum neque per Prædecessores nostros, neque per nos Græcis Presbyteris in Italia, et Insulis adjacentibus, ut infantibus baptizatis Sacramentum Confirmationis conferant, facultas concessa sit, aut concedatur; quin immo usque ab anno* 1595. *a fel. record. Clement. VIII. Prædecessore nostro fuit Presbyteris Italo-Græcis expresse interdictum, ne baptizatos Chrismate consignent. Secus sub conditione, et cum cautela eos confirmare debent, de quibus verosimiliter dubitari potest, utrum ab Episcopis Græcis, ordinem Baptismi juxta eorum Euchologium servantibus, fuerint baptizati.* Ciò esposto venendo al Caso nostro io dico, che deve esaminarsi in qual luogo Ferunzio stato sia cresimato. Se lo fu in quelle regioni, dove vige la consuetudine che i Greci Sacerdoti diano la Confermazione, e questa consuetudine in quei luoghi non fu mai riprovata dalla S. Sede; Ferunzio è validamente cresimato, nè deve di nuovo cresimarsi. Se poi lo fu dove tal consuetudine non esiste, è necessario cresimarlo, perchè il Greco Sacerdote, non avea facoltà, ed il Sacramento fu invalidamente conferito. Ma se dubbia fosse la cosa, che si deve fare? Risponde Benedetto XIV. *de Syn. lib.* 7. *cap.* 9. *num.* 5. che in tal caso si deve esporre il fatto alla S. Sede, ed attendere quella decisione, che crederà di dare sul punto considerate tutte le circostanze.

CASO V.

* Cercasi quali requisiti debbano esservi nel Ministro della Cresima per la lecita amministrazione?

Raccogliendo quanto su questo punto insegnano i Teologi si ricerca. 1. Che il Ministro sia in istato di grazia. 2. Che sia immune da ogni censura impediente l'esercizio dell' Ordine. 3. Che sia egli stesso confermato, poichè sarebbe indecente, che confermasse altri, chi non fosse confermato, e secondo alcuni Teologi peccherebbe mortalmente. 4. Che abbia giurisdizione, perchè secondo il Diritto comune pecca mortalmente ed incorre nella sospensione il Vescovo, che nella propria Diocesi cresima il suddito di altro Vescovo, oppure cresima un proprio suddito nell' altrui Diocesi. È però da osservarsi, che dove vi è la consuetudine di confermare quei tutti che si presentano, può il Vescovo nella propria Diocesi confermar un estero, nè pecca, nè incorre la sospensione per la presunta volontà dell' altro. 5. Che si osservino le cerimonie, ed il rito dalla Chiesa ordinato, la cui inosservanza non è esente da colpa mortale, quando non iscusi l'accidentale inavvertenza, che per altro deve fuggirsi sottraendosi dall' amministrazione di un Sacramento. 6. Finalmente che quando possa essere digiuno, lo sia. Una volta questo digiuno era necessario. Ma poichè, come osserva S. Tommaso 3. p. q. 72. a. 12., per la moltitudine de' fedeli, e pei pericoli imminenti si tollera, che il Vescovo l'amministri non digiuno, così quando può osservarlo è conveniente che l' osservi.

CASO VI.

Un Padre fa cresimare i suoi figli mentre sono ancor bambini, nè passano l' età di tre o quattro anni. Cercasi se sia lodevole?

Tutti i battezzati sono capaci di ricevere il Sacramento della Confermazione, ed eziandio gl' infanti,

perchè come insegna S. Tommaso 3. p. q. 75. a. 8. *Anima ad quam pertinet et spiritualis nativitas et spiritualis ætatis perfectio immortalis est; et potest sicut tempore senectutis spiritualem nativitatem consequi, ita tempore juventutis vel pueritiæ consequi perfectam ætatem; quia hujusmodi corporales ætates animæ non præjudicant.* Quindi nel tempo delle persecuzioni la Chiesa confermava i bambini appena battezzati, come consta da Tertulliano *lib. de Bapt. cap.* 7. *et* 8. e da S. Cipriano *Ep.* 70. *et* 73. *ad Janua. et Jubajan.*

Nella Chiesa però Occidentale per varj Statuti Sinodali, e non per legge generale, è invalsa la disciplina di non amministrare la Cresima fuorchè a quei fanciulli, che sono giunti ad un' età conveniente, e che hanno l' uso di ragione; disciplina, ch' è lodevole pel frutto maggiore, che raccoglie il suscipiente in forza della cognizione, che ha del Sacramento, e della divozione e riverenza, con cui lo riceve. Sebbene poi questa disciplina sia varia, volendo in alcuni luoghi, che i fanciulli abbiano compiuto il settimo anno, altri che tocchino il duodecimo, ed altri che abbiano un' età più avanzata, per cui ognuno è obbligato a seguire il costume della Diocesi, in cui si trova; tuttavia la regola più universale è quella di non ammettere alla Cresima i fanciulli prima che abbiano l' uso di ragione, cioè prima dei sette anni. Così stabiliscono molti Concilj sì Provinciali, che Diocesani riferiti da Benedetto XIV. *de Synod. Diœces. lib.* 7. *c.* 10. *n.* 3. e così insegna il Catechismo Romano part. 2. de Confirm. num. 18. *Illud observandum, omnibus quidem post Baptismum Confirmationis Sacramentum posse administrari, sed minus tamen expedire hoc fieri, antequam pueri rationis usum habuerint. Quare, si duodecimus annus non expectandus videatur, usque ad septimum certe hoc Sacramentum differre maxime convenit. . . . Convenientius et utilis est, si infans supra septimum ætatis annum progressus fuerit, ut ea quæ aguntur intelligat.* E similmente decretò il Concilio Coloniense del 1536. ed anche il Concilio I. di Milano, che anzi espressamente proibì di dare la Cresima a chi non è arrivato all' età di sette anni.

Dall' esposto si raccoglie, che non è lodevole il padre, che fa cresimare i suoi figli, che passano appena il terzo e quarto anno, quando però non intervenga una causa giusta. Imperciocchè se il fanciullo si trovasse in pericolo di morire, oppure dovesse trasportarsi in luogo, dove difficilmente potesse essere cresimato, allora sarebbe ottima cosa il farlo cresimare. Quindi il Concilio V. di Milano sotto S. Carlo stabilisce: *Si episcopus aliquam justam causam atque adeo necessariam parvulo ac infanti, qui non modo eam ætatem* (di sette anni) *expleat, sed ne attingat quidem, ministrandi aliquando censuerit, ne sit vetitum.* E S. Tommaso parlando dei fanciulli moribondi insegna 3. p. q. 72. art. 8. ad 4. *Hoc Sacramentum dandum est, ut in resurrectione perfecti appareant .... unde etiam pueri confirmati decedentes majorem gloriam consequuntur; sicut et hic majorem obtinent et gratiam.* Anzi il Sommo Pontefice Benedetto XIV. *de Syn. lib.* 7. *cap.* 10. loda quei Vescovi, che o nei loro Sinodi, o col mezzo di editti si dichiarano pronti ad amministrare la Cresima a quelli che trovansi in pericolo di morire, e vi accorrono senza far distinzione da nobile a plebeo. Inoltre assegna due altre ragioni, per le quali può conferirsi la Cresima ai fanciulli che non arrivano all' età di sette anni, cioè 1. Se si prevegga una lunga assenza del Vescovo, cosicchè perduta l' occasione, si debba differire per molto tempo la Confermazione. 2. Se in certi luoghi non possa il Vescovo facilmente trasferirsi, o per l' età, o per la distanza, o per la difficoltà del viaggio, nel qual caso il Vescovo opererà saviamente, se avviserà i suoi sudditi a condurre i loro fanciulli in quel tal luogo, ove sta per cresimare.

CASO VII.

Un fanciullo non sa, che il *Pater*, *Ave* e *Credo*, è viene presentato al Parroco, perchè gli permetta di ricevere la Cresima. Cercasi se il Parroco possa condiscendere?

Il Parroco senza un giusto motivo non può permettere, che il fanciullo venga cresimato. La riverenza

dovuta al Sacramento esige, che il suscipiente sappia e conosca ciò che riceve, e sia informato delle disposizioni necessarie a conseguirne gli effetti. Ed è questo ciò che ricerca dai Parrochi il gran Lambertini nella Istituzione VI. desiderando, che sia osservato quanto venne prescritto da S. Carlo, cioè, che i Parrochi facciano, che i fanciulli prima di accostarsi alla Cresima si confessino, e che quelli, che sono da Comunione, dopo essere stati cresimati si accostino alla Sacra Mensa: *Hoc vero diligenter curabit, ut de peccatis confiteantur, confessique ad Sacramentum Confirmationis accedant, tum Confirmati sacram Communionem sumant.* Act. Eccl. Mediol. part. 4.

Dissi *senza un giusto motivo.* Imperciocchè siccome per un giusto motivo si può accordare la Cresima ad un fanciullo che ha un' età minore di sette anni, come si è detto nel caso precedente; così può accordarsi anche nel caso, che non sapesse se non il *Pater*, *Ave* e *Credo*. Quale poi possa dirsi giusto motivo, veggasi quanto si è detto nel Caso VI. di questo Articolo.

CASO VIII.

* Un fanciullo di otto anni si presenta ad un Confessore, onde disporsi alla Sacra Cresima. Il Confessore rileva, ch' è reo di peccato mortale. Cercasi come si debba regolare il Confessore?

Vi furono dei Teologi tanto benigni, i quali insegnarono, ch' è sufficiente la sola contrizione per ricevere degnamente la Confermazione. Questa sentenza merita di essere rigettata, come appunto la rigettò Benedetto XIV. nella sua Notificazione 6. n. 11. riferendo la Costituzione di Adone Vescovo di Parigi, che stabilisce: *Si adultus fuerit, confiteatur et postea confirmetur.* Si deve dunque il suscipiente assicurare per quanto può di essere nello stato di grazia, essendo la Confermazione un Sacramento, che conferisce per se stesso l' aumento di grazia, e *per accidens* soltanto la grazia prima, come insegna S. Tommaso 3. p. q. 72. a. 7. Ora venendo al caso proposto, se il fanciullo è tale, che possa il Confessore prudentemente assicurarsi, che

abbia le disposizioni necessarie per l' assoluzione, deve ajutarlo col fargli maggiormente conoscere la colpa di cui è gravata la di lui anima, e poscia assolverlo non senza raccomandargli con apposita istruzione di approfittare della grazia, che va a ricevere col Sacramento della Cresima. Ma se il fanciullo non ha le disposizioni, per le quali possa assicurarsi di assolverlo; allora dovrà dirgli apertamente, che si astenga dal cresimarsi, e che dica ai parenti di differire la Cresima ad altro tempo, affine di potere vieppiù disporsi a ricevere copioso il frutto del Sacramento. Se poi il Confessore fosse lo stesso Parroco, oppure trovasse opportuno anche come Confessore di fare dopo la confessione al fanciullo alcune interrogazioni dalle quali potesse risultare, ch'è incapace di cresimarsi; potrà usare anche di quest'arte, onde persuadere i parenti a differire di presentarlo alla Cresima. Abbia però tutta l'avvertenza di non violare il sigillo della Confessione, importando al Confessore, che per impedire l'altrui sacrilegio, non abbia ad aggravare l'anima sua di peccato.

CONFERMAZIONE OSSIA CRESIMA.

Intorno alla sua necessità ed effetti.

CASO I.

Un Contadino adulto trascura di ricevere il Sacramento della Cresima mentre il Vescovo si trova alla visita della di lui Parrocchia, e così un padre non si cura di far cresimare i suoi figli. Cercasi se ambedue peccino mortalmente?

Rispondo che sì. Imperciocchè sebbene questo sacramento non sia necessario di necessità di mezzo per la salute, lo è però di necessità di precetto. Così innumerevoli Teologi, fra i quali Sant'Antonino, che così scrive 3. p. tit. 14. cap. 14. *Etsi numquam occurrat infestatio persecutionis, tenetur homo semel in vita confirmari; et si possit, et negligat, licet Sacramentum aliter non contemnat, peccat mortaliter, et damnatur moriens, nisi tunc confirmetur, vel nisi pœniteat, et confiteatur de hoc, quod in infirmitate potuit et neglexit.* Ciò anche si deduce dalla pratica della Chiesa, che ha sempre punito con pene canoniche quelli che non lo ricevettero, o non procurarono che lo ricevessero le persone, che aveano soggette. Nei Canoni penitenziali abbiamo: *Cujus filius sine confirmationis Sacramento moritur, parentes, quorum negligentia id factum est, pœnitentiam agent annos tres.* Questo canone viene riportato da S. Carlo nelle sue Istruzioni ai Parrochi. Anzi nel Concilio IV. di Milano approvato dalla S. Sede viene stabilito: *Ut si quis neglexerit Confirmationem, subjaceat disciplinis.* Come non avrà dunque a peccar mortalmente e l'adulto che trascura di cresimarsi avendo la comodità di farlo, ed il padre che non cura di far cresimare i suoi figli? Ancora se tal negligenza derivasse dal padrone verso i suoi sottoposti, o dal tutore riguardo ai pupilli, non si dovrebbe esitare dal giudicarli con Benedetto XIV. *Notif.* 6. rei di mortal colpa. Nè può esservi alcun dubbio, poichè se la Confermazione è di necessità di precetto, ne deriva che, trascurando di riceverla avendo l'opportunità, si disprezza il precetto, e si espone la persona al pericolo di morire senza riceverla, lo che è ingiurioso a Cristo, che ci ha fornito di questo Sacramento per fortificarci, ed a tal fine vuole che i Vescovi siano pronti ad amministrarlo. Quindi il Concilio Senonense del 1524. decretò: *Confirmatio fortiorem reddit ad resistendum tentationibus, promptiorem ad Deo serviendum, et ad Dei præcepta implenda, in fidei confessione confirmatum constantiorem efficit, quam omnes Christiani, tam viri, quam mulieres usum rationis habentes obligantur suscipere, aut saltem non contemnere: contemni autem dici-*

tur, quando Episcopus est præsens, paratus dare, et persona hoc sciens negligit aut despicit suscipere. Ed ancora più chiaro Benedetto XIV. nella sua Costituzione *de Ritu Græc.* §. 3. *Eos gravi peccato teneri, si quum possunt ad confirmationem accedere, illam renuunt ac negligunt.*

CASO II.

Casimiro sta per ricevere la prima Tonsura, e non è cresimato. Consulta il Parroco se possa farsi tonsurare prima di ricevere la Confermazione. Cosa il Parroco gli deve rispondere?

Che riceva prima la Cresima, e poi la Tonsura. Il Concilio di Trento *sess.* 23. *cap.* 4. *de Reform.* espressamente comanda: *Prima Tonsura non initientur, qui Sacramentum Confirmationis non acceperint.* Questo precetto, quantunque al parere del Suarez e dei Salmaticensi non abbia la forza, che di un semplice avviso ai Vescovi; tuttavia insegnano Dottori gravissimi, ch'è obbligatorio, e che illecitamente riceverebbe la Tonsura il non cresimato. È vero, che al precetto non v'è aggiunta alcuna pena o censura, ma perchè sia precetto è forse necessaria l'imposizione della pena, o censura? Lo stesso Sacro Concilio nella stessa sessione cap. 12. stabilisce: *Nullus in posterum ad Subdiaconatus Ordinem ante vigesimum secundum, ad Diaconatum ante vigesimum tertium, ad Presbyteratum ante vigesimum quartum ætatis suæ annum promoveatur*, nè qui vi è aggiunta pena o censura. Ma chi non ritiene, che sia questo un rigoroso precetto?

Inoltre, ch'abbia voluto il Concilio espressamente comandare, che sia confermato chi riceve la prima Tonsura, si conosce da ciò, ch'egli intese di rinnovare quanto prescrivevano le leggi antiche. Abbiamo infatti, che S. Cornelio Papa nella sua Pistola a Fabio Antiocheno accusa come illecita l'Ordinazione di Novaziano, perchè non era peranco confermato, ed il Concilio Niceno concesse ai Novaziani di ritornare alla Chiesa, e di stare nel Clero, *si Confirmationis reciperent Sacramentum.* Anzi vi sono di quelli, che ritengono per ir-

regolari quelli che sono stati tonsurati prima di essere stati confermati. Altri però lo negano non improbabilmente, perchè quest' irregolarità sarà forse stata in uso ne' tempi antichi, ma è andata in desuetudine, nè si trova nel Decreto di Graziano, nè nelle Costituzioni dei Sommi Pontefici. Vedi il Juenin *de Sacram. diss.* III. *de Confirm. quæst.* 9. *cap.* 1.

Finalmente è contrario alla condizione e natura dello stato Chiericale, che vi sia ammesso quegli, che non è cresimato, dovendo i Chierici essere adulti perfetti nella professione di fede, come duci e antesignani della vita spirituale. Quindi la Facoltà di Parigi ha condannata la seguente proposizione: *Chrismate uncti in Baptismo, licet ab Episcopo non confirmentur, perfecti sunt Christiani in sensu Patrum.* E con ragione, perchè i Ss. Padri non reputano perfetti Cristiani se non quelli che hanno ricevuto la Confermazione.

CASO III.

* Ma Casimiro dubita se sia stato cresimato, nè può rilevarlo con certezza. Che deve fare?

Manifesti la cosa al suo Vescovo, il quale col mezzo degli esami dovrà procurare di venire in conoscenza se egli sia stato o no cresimato. Nel caso poi, che a fronte di tutti gli esami possibili sussistesse il dubbio, potrà il Vescovo conferirgli la Cresima sotto condizione prima di dargli la Tonsura. Così nel dubbio se una persona sia stata o no confermata, insegnano che deve farsi il Suarez, ed il Bonacina *disp.* 3. *de Sacram. q.* unica *cap.* 4. *n.* 10. asserendo essere questa la sentenza di tutti i Teologi.

CASO IV.

Un Parroco non tiene verun registro de' Cresimati, perchè molti ricevono questo Sacramento senza sua saputa, nè si cura d' istruire i fanciulli, che debbono cresimarsi, riservandosi ciò, quando è imminente la sacra Visita. Cercasi se manchi notabilmente al suo uffizio?

Al 1. Pecca gravemente il Parroco non tenendo o non conservando il registro de' Cresimati, perchè, come dice il Possevino *de Off. Paroch. cap.* 12. *num.* 42. si deve fare di questo registro lo stesso conto, che si fa dei libri o registri de' Battesimi e de' Matrimonj, nascendo egualmente i medesimi assurdi per difetto dei registri, cioè d'ignorarsi quali sieno i Cresimati, e quali i Padrini. Siccome dunque non sarebbe scusato da colpa grave un Parroco, che per qualsivoglia motivo non tenesse il registro de' Battesimi, e de' Matrimonj; così anche non tenendo quello dei Cresimati. La ragione addotta da Possevino pare certamente, che non ammetta replica, perchè tanto dal Battesimo, quanto dalla Confermazione nasce la cognazione spirituale, e sì l'uno che l'altro sono Sacramenti irreiterabili: sicchè egualmente importando il conoscere chi fu battezzato o cresimato, e quali sono stati i padrini, ne viene che eguale è pure la necessità di tenere il Registro, ed eguale l'obbligo nel Parroco.

Al 2. Manca notabilmente il Parroco al suo dovere, e pecca più e meno secondo la sua negligenza. Non deve differire il Parroco le sue istruzioni sulla Confermazione a quando è imminente la sacra Visita, ma deve di tratto in tratto far sentir su questo punto la sua voce, e ciò perchè non tutti aspettano alla Visita per cresimarsi, ed è necessario, che tutti ricevano questo Sacramento sufficientemente istrutti; perchè come riflette l'Habert *de Confirm. cap.* 8. molti non possono in allora per la urgenza di varj affari intervenire, e perchè finalmente la rozzezza di tutti, o di molti fa sì che confondansi per la copia delle cose, che in un ristretto spazio di tempo debbono imparare.

Inoltre soggiunge il lodato Autore, tale istruzione non solo è necessaria, ma anche utile. 1. I non cresimati imparano ciò che devono sapere, ed intendendo gli effetti di questo Sacramento, si accendono di desiderio di riceverlo, e questo desiderio diviene loro meritorio, anzi lo ricevono con più frutto. 2. I Cresimati ritengono in memoria ciò che hanno imparato, e vengono eccitati a riconoscenza verso Dio pei benefizj e grazie, che col mezzo di questo Sacramento ha loro im-

partito, lo che è un tributare culto a Dio. *Cultus enim Dei*, dice S. Agostino c. 11. de spir. et litt. *in hoc maxime constitutus est, ut anima ei non sit ingrata.* E nel serm. 21. de diversis cap. 2. *Hoc est glorificare Deum, gratias agere Deo.* 3. Nel ricevimento della Cresima si stipula un patto tra Dio, e l'uomo: Dio offre le grazie, e promette i suoi ajuti, ed il Confermato promette di pugnare a guisa di uomo forte e di perfetto Cristiano. È bensì vero, che ogni uomo è soldato quando trattasi di opporsi alla ingiuria del Creatore, come dicea Tertulliano; ma è vero ancora che il Cresimato è a questa pugna tenuto per uffizio, come osserva S. Tommaso. *Idcirco accepimus spiritum, ut non pavidi simus, aut metu contrahamur, sed ut celsiores evadamus*, dice S. Gio. Grisostomo sovra quelle parole dell' Epist. 1. a Timoteo cap. 1. *non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis.* Questi soldati adunque devono essere esortati, ed eccitati dalla voce de' loro duci, cioè dei Parrochi, onde non si raffreddino, e divenendo languidi e sonnacchiosi manchino al loro uffizio. Quindi è, che Benedetto XIV. nella sua Notificazione 7. raccomanda vivamente ai Parrochi questa istruzione dicendo, che dalla mancanza di essa, e da' disgraziati tempi nostri dovea ripetere il poco profitto, che d'ordinario si ritrae da un tal Sagramento.

Ma e cosa dovrà insegnare il Parroco a quelli che sono per cresimarsi? Dovrà istruirli delle cose, che sono necessarie da sapersi per ricevere con frutto questo Sacramento. 1. Dia loro una cognizione sufficientemente esplicita dei Misteri della fede, dei precetti, e regola Evangelica secondo la quale debbono formarsi i costumi. 2. Dia una notizia delle cose tutte spettanti al Battesimo, ed alla Confermazione. Spieghi dunque loro, non già alla sfuggita, ma di proposito quelle cose, nelle quali consiste la vita cristiana: spieghi l'eccellenza, l'importanza, e gli effetti della Cresima, e gli obblighi, che ad essa sono annessi: spieghi, come deve riceversi nello stato di grazia, onde non abbiano a commettere un sacrilegio ricevendolo in peccato mortale: spieghi finalmente e dimostri loro l'importanza di prepararsi a riceverla colla orazione, e meditazione di que-

sto mistero. Tale esercizio di divozione e di pietà fu prescritto da Gesù Cristo agli Apostoli, che stavano per ricevere lo Spirito Santo. *Vos autem sedete in civitate quoadusque induamini virtute ex alto.* Così in S. Luca al cap. 24. *Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, et Maria Matre Jesu.* Così negli Atti Apostolici al cap. 1. Si rifletta che Gesù Cristo non ha mai ricercato dagli Apostoli tante disposizioni, quante ha loro imposte per conseguire l'effetto della Confermazione. Non bastò loro essere giusti, ma li tenne dall'Ascensione fino alla Pentecoste nel Cenacolo chiusi in orazione. Ecco come il Parroco deve istruire quelli che sono per ricevere la Cresima, affinchè si dispongano a riceverla con frutto.

CASO V.

* Un Cresimando non avendo ben intesa l'istruzione fatta dal suo Parroco, gli ricerca quali sieno gli effetti della Confermazione. Che gli deve rispondere?

Che due sono gli effetti di questo Sacramento, cioè il carattere e la grazia; il primo dei quali non manca mai, quando sia validamente amministrato, ed il secondo dipende dalle disposizioni di chi lo riceve. Intorno al carattere è manifesto per dottrina della Chiesa espressa e nel Decreto di Eugenio IV. pegli Armeni, e nelle definizioni del Tridentino, che s'imprime nell'anima del Candidato. *Si quis dixerit*, così il Tridentino sess. 7. can. 9. *in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet, Confirmatione et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale, et indelebile, unde ea iterari non possunt, anathema sit.* Aggiunga, che da questo carattere ne deriva, che il Sacramento non può riceversi due volte, perchè lascia nell'anima un indelebile suo vestigio.

Intorno alla grazia gli dica, che questa, come insegna S. Tommaso, è una grazia di vigore spirituale, corroborante, e fortificante, grazia propria della Cresima, e che non può aversi, se non per essa: *In hoc Sacramento datur plenitudo Spiritus Sancti ad robur speciale, quod competit perfectæ ætati.* 3. p. q. 72. a.

*

2. E per disporlo viemmaggiormente lo istruisca, che la grazia è bensì *ex opere operato*, ma è anche *ex opere operantis*, ond'è, che quanto maggiori saranno le di lui disposizioni, tanto più copioso sarà il frutto, che avrà a ritrarre.

CONFERMAZIONE, OSSIA CRESIMA.

Rapporto ai Padrini, ed alla Cognazione spirituale.

CASO I.

Natale scelto a Padrino ricerca al Parroco quale sia l'uffizio del Padrino nell'amministrazione della Cresima; quanti Padrini possano esservi con uno stesso Cresimando; e quali sieno gli obblighi del Padrino. Che gli deve rispondere?

Ecco l'istruzione richiesta al Parroco da Natale, 1. Il Padrino non ha altro uffizio nell'amministrazione della Cresima, fuorchè di presentare il Confermando al Vescovo. Così sta scritto nell'Ordine Romano, e nel Sacramentario di S. Gregorio, e così viene inculcato da molti Concilj. Tale ceremonia poi è tanto universale e solenne, che, come opinano unanimemente i Teologi, sarebbe colpa mortale l'ommetterla. Il Confermando dunque divenuto pel Battesimo membro della Chiesa viene al Vescovo presentato dal Padrino, perchè fregiato venga del carattere militare, promettendo, che combatterà valorosamente, e perciò lo tiene colla destra mano s'è infante, e s'è adulto egli pone il piede proprio sul destro piede del Padrino. La ceremonia per

altro di porre il piede sembra ita in desuetudine, e perciò basta, che il Padrino tenga la sua destra sulla spalla del Cresimando.

Al 2. Il Concilio di Trento nel Sacramento del Battesimo ha permesso, che i Padrini possano essere uno ed una, e nulla decretò intorno a quello della Cresima. Deve dunque su questo punto attenersi a quanto è prescritto nel Cap. *Non plures*, cioè, che un solo sia il Padrino. S. Carlo, ed il Card. Paolucci Vicario del Sommo Pontefice in Roma nella sua Istruzione pei Confermandi del 1722. ricercano, che i Padrini siano in età più provetta dei Confermandi, e vietano che sia Padrino di una femmina un maschio, e di un maschio una femmina.

Al 3. Quali siano gli obblighi dei Padrini basta addurre quanto stabilì il Sinodo Cameracense p. 2. tit. 7. cap. 1. *Quod eorum puerorum, quos susceperint, tamquam filiorum spiritualium curam gerere, eosque prima fidei rudimenta docere debeant, si ea ignorent.* Vedi quanto abbiamo esposto su questo punto parlando dei Padrini al Battesimo.

CASO II.

Eugenio di tredici anni non ancora cresimato vuol tenere a Cresima Patrizio suo cugino. Cercasi. 1. Qual età si ricerchi per essere Padrino nella Confermazione. 2. Se possano essere i parenti. 3. Se lo possa chi non è confermato. 4. Se essendolo chi non è confermato, contraggà la cognazione spirituale?

Al 1. S. Carlo esige nel Padrino l' anno quattordicesimo di età, perchè un uomo in età minore non può essere se non rade volte dotto d' aversi in luogo e grado di Maestro. Lo stesso prescrisse il Card. Paolucci Vicario del Sommo Pontefice in Roma nella sua Istruzione data in luce il dì 22 Maggio 1722. Eugenio dunque non può essere padrino di Patrizio, perchè non ha che tredici anni.

Al 2. Che il padre e la madre sono esclusi nel caso eziandio di necessità, affinchè non contraggano la Cognazion spirituale, e restino impediti dall' uso del ma-

trimonio. Ma quanto agli altri consanguinei, sebbene il Toleto li voglia esclusi, tuttavia non si può provare, che non lo possano almen nel caso di necessità, poichè in niun luogo trovasi ciò proibito; anzi giudicano altri, che la pensino meglio quelli che vogliono essere tenuti alla Cresima dai consanguinei od affini, acciò gl' impedimenti del Matrimonio non si estendano a maggior numero di persone.

Al 3. Consta dal capo in *Baptismate* 102. de consecr. dist. 4. che chi non è confermato non può tenere un altro a Cresima: *In Baptismate, vel in Chrismate non potest alium suscipere in filium qui non est baptizatus vel confirmatus.* Quindi i Teologi ancor più benigni, fra i quali il Busembaum, ed il La Croix asseriscono ad una voce, che pecca mortalmente chi fa da Padrino alla Cresima non essendo cresimato. Ciò si conferma coll' autorità di S. Tommaso, che nella 3. p. q. 72. a. 10. ad 2. così scrisse: *Non debet alium ad Confirmationem tenere, qui nondum est confirmatus.*

Al 4. Non è una sola l' opinione dei Teologi. Ve ne sono, che ritengono contraere la cognazione spirituale anche il Padrino non confermato, ed altri per lo contrario più probabilmente lo negano. Così il Reiffenstuel tom. 4. Juris Canon. pag. 91. n. 27. che sta per la sentenza negativa, che viene dimostrata dal Ferrari nel supplemento dell'8. Tomo coi seguenti argomenti presi dal Chiericato, dal Barbosa, e da altri. 1. Perchè siccome chi non è battezzato facendo da Padrino al Battesimo non contrae la cognazione spirituale, così nemmeno chi non cresimato è Padrino alla Cresima, essendo sì l' uno, che l' altro colle medesime espressioni dalla legge proibito nel canone sopraccitato *in Baptismate* 102. *de Consecr. dist.* 4. *p.* 2. Perchè nel Pontificale Romano espressamente si dice: *Nullus qui non sit confirmatus potest esse in Confirmatione patrinus*, ove l' espressione *non potest* non indica soltanto la proibizione dell' atto, ma eziandio la irritazione del fatto. 3. Perchè il Cardinal di Laurea *de impedim. Matrim. disp.* 28 *n.* 102. *et seq.* al dubbio proposto: *Titius non confirmatus tenuit ad Confirmationem puerum, cujus deinde matrem viduam vult in uxorem ducere; quæritur an pos-*

sit: assolutamente rispose *posse*, appoggiato al citato capo *In Baptismate*. 4. Perchè tale opinione è difesa da molti e gravissimi Teologi e Canonisti, tra i quali il Barbosa, il Giordano, il Matteuccio, il Marcanzio, il Sanchez, il Pignatelli. 5. Perchè secondo il Ferrari, ed il Reiffenstuel venne deciso dalla Sacra Congregazione del Concilio *in una Ticinensi* del 13. Luglio 1654. *non confirmatum non contrahere cognationem spiritualem.* Contuttociò il Parroco prudente, considerando, che quantunque nel Battesimo sia proibito dal Tridentino, che due maschi o due femmine siano padrini, tuttavia se fanno quest' uffizio contraggono la cognazione spirituale; non dovrà fidarsi di congiungere in matrimonio tali persone senza prima consultare il suo Vescovo, anzi se vi sia tempo dovrà consultare la S. Sede per non dar luogo invece di matrimonio ad un incestuoso congiungimento.

CASO III.

Petronio in uno stesso giorno ha tenuto alla Cresima molti fanciulli. Cercasi se lo abbia fatto lecitamente?

Rispondo che no, fuori del caso di necessità. Il Pontificale romano prescrive: *Nullus præsentet nisi unum, aut duos, non plures, nisi aliter necessitas suadeat arbitrio Episcopi.* Da questo prescritto s' inferisce. 1. Che in uno stesso giorno non si può tenere da un solo Padrino più di due; 2. che più di due è lecito tenere nel caso di necessità; 3. che nel caso di necessità si deve impetrare la licenza dal Vescovo confermante. Così anche ordinano gli Editti de' Vescovi in ordine alle Cresime. Nell' Editto Romano si legge: *di più nessuno tenga alla Cresima se non uno, o due senza nostra licenza*; ed in quello di Bologna: *Sia un sol Padrino. . . . non tenga nel medesimo giorno più di due senza nostra licenza.*

CASO IV.

Patrizio fu padrino di Pipino nel Battesimo, e vuol esserlo anche nella Cresima. Cercasi se possa?

Non può esserlo, e questa è la comune sentenza dei Teologi, come può vedersi presso il Cuniliati *de Confirm.* §. 2. *num.* 2. Il Liguori *de Confirm. num.* 187. lo Sporer *in supplem.* §. 4. Ciò anche si raccoglie dal Cap. *Non plures*, e dal Cap. *in Catechismo* de consecr. Distinct. 4. ove sebbene si dica essere ciò lecito nel caso di necessità, nondimeno per consuetudine della Chiesa Romana, e per decreto di papa Leône deve il Padrino nella Cresima essere diverso da quello che fu nel Battesimo. Lo stesso si definisce nell' Istruzione od Editto Romano citato nel caso antecedente, in cui si legge: *I Padrini non possono essere nè quelli che sono stati Compari o Comari dei medesimi confermati nel Sacramento del Battesimo, secondo l' antichissima consuetudine di questa santa Romana Chiesa etc.* e così nell' altro Editto di Bologna: *Sia un sol Padrino ... e chi è stato di uno al Battesimo non deve tenerlo alla Cresima.*

CASO V.

Tizio figliuolo di Cajo essendo in altra Diocesi fu tenuto a Cresima da Marta. Rimasto vedovo Cajo non ricordandosi che suo figlio fosse stato tenuto a Cresima da Marta contrasse gli sponsali con essa Marta, e dubbioso di aver un qualche impedimento fè nuovi sponsali con Apollonia di lei sorella. Dipoi intendendo non esser deciso se si contragga la cognazione spirituale, quando una femmina tenga alla Cresima un maschio, ricerca 1. Se ciò sia lecito. 2. Se in tal caso contraggasi l' impedimento. 3. Se abbia incorso l' impedimento di pubblica onestà quanto all' una, ed all' altra sorella pegli sponsali fatti con ambedue?

Al 1. Dicemmo nel primo caso di quest' articolo, che nè un maschio una femmina, nè una femmina può tenere alla Cresima lecitamente un maschio. Ora lo dimostriamo col prescritto del Pontificale Romano, che dice: *Neque masculi fœminis patrini, neque fœminæ masculis matrinæ esse debent.* Ed è cosa indecente per la diversità del sesso, che abbia una femmina a fare l' uffizio di padrino ad un maschio. Così ha decretato

anche il Concilio provinciale V. di Milano sotto S. Carlo Borromeo tit. *Quæ ad Confirmationis Sacramentum pertinent* §. *ut ne fæminis*; e così pure Benedetto XIV. nella sua Notificazione 6. num. 14. ove dice: *Volumus insuper ut maribus erga fæminas, et e contrario fæminis erga mares Patrini officium persolvere omnino denegetur.*

Al 2. Che se per incuria dei ministri ciò accadesse, la femmina incontrerebbe nullaostante la cognazione spirituale, la quale come stabilisce il Tridentino *sess.* 24. *de Reform. Matrim. cap.* 2. si estende tra il Padrino o Matrina, il Cresimato, ed il padre e la madre di esso Cresimato; e ciò perchè illecitamente avrebbe la femmina fatto l'uffizio di padrino, ma non invalidamente. Infatti non v' ha alcuna legge, che dichiari invalido un tal atto, nè ciò è proibito per l' incapacità delle persone, ma solo a titolo di onestà e decenza.

Al 3. L' Impedimento di pubblica onestà secondo il Concilio di Trento *sess.* 24. *de Reform. Matrim.* c. 3. nasce dagli sponsali validamente contratti, e non dagli sponsali invalidi Cajo dunque può sposare Apollonia, perchè gli sponsali contratti con Marta erano invalidi, atteso l' impedimento di cognazione spirituale, ma non potrebbe sposar Marta quand' anche dal detto impedimento venisse dispensato, per l' altro impedimento di pubblica onestà nato coi validi sponsali fatti con Apollonia di lei sorella.

CASO VI.

Tizio credendo di tenere alla Cresima il figliuolo di Sempronio ha tenuto quello di Tiberio. Cercasi se abbia contratto la cognazione spirituale tanto colla persona tenuta, quanto coi di lei genitori?

Se Tizio ha inteso unicamente di tenere il figliuolo di Sempronio, e non un altro, non ha contratto la cognazione spirituale, perchè non intese di fare l' uffizio di padrino alla persona tenuta, come ricercasi per contraere la cognazione spirituale. Ciò chiaro apparisce coll' esempio di chi tiene al Battesimo come procuratore, il quale sebbene tenga realmente il bambino, tut-

tavia non contrae la cognazione, perchè non intende di fare l'uffizio di padrino.

Se poi Tizio non ha ristretta la sua intenzione al figliuolo di Sempronio, ma piuttosto intese di tenere il fanciullo, che avea presente; in questo caso ha contratto l'impedimento, e ciò perchè avea l'animo di far l'uffizio di padrino alla persona presente, quantunque speculativamente credesse, che fosse questa o quella. Siccome pertanto è valido il Battesimo conferito da un Parroco con questo errore speculativo, perchè praticamente intende di battezzare il bambino presente, ed in tal caso contrae la parentela spirituale, come insegna l'Omobono *Consult. Moral. vol.* 2. *resp.* 7. con San Tommaso *in* 5. *distinct.* 30. *q.* 1. così per la stessa ragione si deve concludere nel caso nostro.

FINE DEL SECONDO VOLUME.

INDICE

DELLE DECISIONI CONTENUTE IN QUESTO SECONDO VOLUME.

BENEFIZJ.

Sulla loro natura, istituzione, divisione e maniere di conseguirli.

I. Cosa siano i Benefizj Ecclesiastici. . pag. 1
II. Come si conseguisce un Benefizio. 2
III. Prospero lasciò una rendita in beni fondi, acciò sia provveduto un Sacerdote, il quale celebri due Messe per settimana. Avendo l' Ordinario investito un Sacerdote, cercasi se questo Legato appellar si debba col nome di Benefizio. 4

BENEFIZJ.

Sui Soggetti idonei a conseguirli.

I. Quali condizioni siano necessarie per conseguire un Benefizio. 5
II. Se si possa ricercare un Benefizio da chi è di ottimi costumi e povero di fortune. 7
III. Se sia lecito esporsi al Concorso. 8
IV. Se si possa conferire ad un Chierico Minorista una Cappellania, che per istituzione ricerca un Sacerdote. 9
V. Se pecchi mortalmente chi accetta un pingue Benefizio con intenzione di rinunciarlo al fratello, quando sarà per prender moglie. 10
VI. Se abbia mortalmente peccato, e possa ritenersi i frutti di un Benefizio quel Diacono, che senza intenzione di essere promosso al Sacerdo-

zio entro l'anno ottenne un Benefizio Curato, e poi cangiata volontà fu ordinato entro l'anno. 11

VII. Se un figlio legittimo, ed anche l'illegittimo possano avere un Benefizio nella Chiesa ove il Padre è Beneficiato. 12

VIII. Se un Padre possa avere un Benefizio rinunciato da un suo figliuolo illegittimo. 13

IX. Se Claudio nato da un figlio illegittimo di Roberto Beneficiato possa aspirare ad un Benefizio della Chiesa stessa di Roberto. ivi

X. Andrea de Ansaldis *instituì un Benefizio colla condizione, che nella collazione del medesimo sia preferito un suo discendente. Cercasi se abbia a dimettere il Benefizio, e restituirne i frutti Domenico* de Ansaldis, *il cui Padre fè sì, che gli toccasse il Benefizio facendosi conoscere per discendente di Andrea, quando non aveva che il solo cognome.* 14

XI. Se debba dimettere il Benefizio un Chierico, che n' è pacifico possessore, e viene in cognizione di essere stato provveduto simoniacamente. 16

XII. Guglielmo per voce comune è per essere eletto Parroco. Sempronio per odio impegna molti Parrocchiani con modi Simoniaci a dargli il voto. Cercasi se scoperta la frode possa Guglielmo godere il Benefizio. 18

BENEFIZJ.

Intorno gli Elettori e Collattori dei medesimi.

I. Se un Parroco debba dare un Benefizio ad un povero degno e capace, oppure ad uno che non è povero, ma è più degno e più capace, e ch' è suo nipote. 19

II. Se un Padre possa nominare ad un Benefizio il figlio discolo ed ignorante, perchè l'altro suo figlio studioso e morigerato possa attendere agli affari della famiglia. 20

III. Se alcuni Parrocchiani avendo giurato di nominare a Parroco il loro Cappellano, possano

nominare altro Sacerdote, che giudicano più utile alla Chiesa. 20

IV. Se la causa dell' indigenza di un soggetto degno possa indurre il Parroco a preferirlo ad un più degno non indigente. 21

V. Se tanto chi rassegna, quanto chi permuta un Benefizio sia obbligato ad eleggere il più degno. ivi

VI. Tra due Sacerdoti concorrenti ad un Benefizio, uno di sufficiente dottrina, uomo semplice e pio, e l' altro esperto, di molta scienza, ma dedito al giuoco ed al vino, quale si debba scegliere. 22

VII. Furono presentati due ad un Benefizio, l' uno dal Patrono Ecclesiastico, e l' altro dal Compatrono Laico. Dopo grande litigio si composero le parti così, che il laico nominasse il presentato dall' Ecclesiastico, e che il nominato compensasse al Laico padrono le spese del litigio, e contribuisse un' annua pensione a quegli, che avea prima presentato. Cercasi 1. Se la compensazione sia stata lecita. 2. Se possa un Giuspatrono dopo la presentazione di uno, presentare un altro. 3. Se il Giuspatronato parte Ecclesiastico parte Laicale sia ecclesiastico o laicale. 23

VIII. Se sia sicuro in coscienza un Parroco, che coll' approvazione Pontificia rassegnò il Benefizio a certo Giovine colla promessa di non prendere il possesso se non quando sia vicino a morte. 25

BENEFIZJ.

Intorno alla pluralità.

I. 1. Quali Benefizj si dicono compatibili, e quali incompatibili. 2. Quando sia lecito aver più di un Benefizio. 3. Quando taluno possa servirsi della Dispensa Apostolica per ritenere più Benefizj. 26

II. Se una Chiesa Battesimale sia un Benefizio incompatibile, e se un Rettore di tale Chiesa proveduto venendo di una Parrocchia, abbia perduto il primo Benefizio, oppure il secondo. 27

III. Sergio Parroco di una Chiesa di Città ed anche Canonico della Chiesa Cattedrale sa che gli fu conferita la Parrocchia per la tenuità della prebenda canonicale. Ricerca 1. Se possa ritenere e l' uno e l' altro Benefizio. 2. A chi spetti il decidere se un Benefizio sia o no sufficiente pel sostentamento di un Chierico. 28

BENEFIZJ.

Intorno alle ragioni, per cui vengono a vacare.

I. In quanti modi possono vacare i Benefizj, e se si perdono abbracciando lo stato Religioso. 29

II. Se i Benefizj si perdano col matrimonio rato, ed anche col matrimonio invalido. 30

III. Se sia sempre necessaria la sentenza condannatoria del Giudice, perchè un Chierico delinquente sia spogliato del Benefizio. 31

BENEFIZIATI.

I. 1. Se un Parroco possa fare la professione di Fede col mezzo di un suo procuratore. 2. Qual pena incorra non facendola entro due mesi dal suo possesso. 3. Se debba rinnovarla passando ad altra Parrocchia. 32

II. Se un Benefiziato ottuagenario possa vendere i frutti del Benefizio suo, ch' è semplice, ad avere tutto il prezzo in un solo pagamento. 33

III. Se chi ha un Benefizio insufficiente soddisfi al proprio dovere recitando l' Uffizio Divino soltanto tre o quattre volte la settimana. 34

IV. Se soddisfi alla propria obbligazione un Benefiziato, che recita l' Uffizio colla mente volontariamenle distratto. 35

V. Tralasciando un Benefiziato l' Uffizio in un gior-

no prima che spirano i sei mesi dal possesso, si ricerca: 1. Se dicendo il Concilio post sex menses ab obtento Beneficio, *sia esente dalla restituzione dei frutti. 2. Se spirato il semestre possa esimersi dalla restituzione recitando due volte l' Uffizio in un giorno.* 37

VI. Se un Benefiziato possa soddisfare all' obbligo della restituzione coll' applicar l' elemosine da sè fatte prima, o dopo l' omissione dell' Uffizio. 38

VII. Se un Benefiziato sia tenuto alla recita del Divino Uffizio, quando è molestato dalla febbre quartana. 39

VIII. Se sia esente da colpa, chi commettendo ad un altro la recita dell' Uffizio, gli cede la porzione dei frutti corrispondente. 40

IX Se chi senza colpa non percepisce i frutti del Benefizio sia esente dalla recita dell' Uffizio. 41

X. Se un Beneficiato possa impiegare nella compra di libri tutti i frutti, che gli sopravanzano dal Benefizio. 42

XI. Se un ricco possa vivere coi redditi di un Benefizio, e convertire in usi profani i suoi proprj beni. ivi

XII. Se gli eredi di un Prebendato possano coi di lui danari fabbricarsi una casa. 43

XIII. Lucio dopo aver goduto per molti anni un pingue Benefizio si fa Religioso, ed avanti la professione dona quanto avea avanzato ai suoi nipoti. Cercasi 1. Quando, e quanto possa egli donare. 2. Se possa ritenere il Benefizio per tutto il tempo del noviziato. ivi

BESTEMMIA.

I. 1. Cosa sia propriamente la Bestemmia. 2. Quanto grave peccato. Se l' ignoranza, la sorpresa, o l' abitudine da lungo tempo contratta sia scusa sufficiente, perchè non sia peccato. 45

II. Se pecchi mortalmente chi si serve della Bestemmia soltanto per intimorire il suo prossimo, e non intende giammai di voler offendere con essa il Signore. 47

III. Se siano Bestemmie ereticali queste due proposizioni. 1. Poss' io renegare Dio se non mi vendico del mio nemico. 2. A dispetto di Dio voglio vendicarmi. 48

IV. Se sia Bestemmia ereticale il dire ad una donna: il Diavolo t' ha fatto. 49

V. Se sieno Bestemmie i seguenti detti: pel cospettaccio di Dio ella è così. Cospettaccio di Dio ella è così. ivi

VI. Se sieno Bestemmie: Cospetto di Dio, Corpo di Dio, Sangue di Dio così mi parli? me la pagherai. Com' è vero Dio. *O* poter di Dio! poffar Dio! 50

VII. Se sieno Bestemmie: Corpo della Madonna, Sangue di S. Marco. 51

VIII. Se sia reo di Bestemmia chi essendo muto dimostra con segni ch' è irato contro Dio, la B. Vergine, ed i Santi. 52

IX. Se siano soggette alla riserva le Bestemmie proferite nella ubbriachezza da chi sa per esperienza, che quando è preso dal vino bestemmia, e nullaostante si ubbriaca. ivi

X. Se siasi regolato a dovere un Confessore, che rimette al Penitenziere un Contadino, che si confessa di aver detto oppresso dalla miseria, che per lui non v' è in Dio provvidenza. 53

XI Se abbia peccato, chi più volte ha sentito persona proferire più Bestemmie che parole, nè mai l' ha corretta prevedendo inutile la correzione, e nè mai per timore, l' ha denunziata. 54

XII. Come abbia a regolarsi il Confessore coi Bestemmiatori. ivi

XIII. Quali siano le pene stabilite dalle Leggi Ecclesiastiche e Civili contro i Bestemmiatori. 56

BUGIA.

I. Cosa sia veramente la Bugia, di quante sorta essa sia, e se sempre sia peccato. 58

II. Se sia lecito ad una persona, che prevede di essere visitata di obbligare i servitori a rispon-

dere, che non è in casa, intendendo, che non v' è per dare udienza, o per ricevere visite. 60

III. Come debba regolarsi, chi per restituire al prossimo la fama, cui ha gravemente pregiudicato, non può dire senza bugia, ch' è falso quello che ha detto. 62

IV. Se mentisca chi promette agli assassini una somma per non essere ucciso, con intenzione di ricorrere al giudice per riaverla. 63

V. Se nei paesi degl' infedeli possa taluno cercar d' occultarsi Cattolico per non essere ucciso, ed anche per essere più sicuro simulare di non esserlo, oppure costretto dalla necessità mentire la Religione. 64

VI. Cosa debba suggerire il Confessore ad una donna, che si confessa: 1. di aver detto per certo quello di cui dubitava; 2. che avendo perduto una scrittura, ne ha sostituita un' altra affatto simile; 3. che per fare del bene a sè ed agli altri ha detto qualche bugia. 65

VII. Se sia lecito ad una Donna il mentire per conservare la sua onestà, onde non essere a sè, e ad altri di spirituale rovina, ed ancora per richiamare un suo prossimo al proprio dovere. ivi

VIII. Se un Confessore senza premettere alcuna interrogazione possa assolvere un uomo, che si accusa di aver detto delle bugie senza distinguerne la specie. 67

IV. Qual giudizio debba farsi di una bugia detta in Confessione. 68

X. Che debba dirsi se la bugia fu detta dal Penitente per umiliarsi e per comparire più reo. 70

XI. Se pecchi gravemente, chi si confessa di un solo peccato veniale, che non ha mai commesso, e nega con bugia un peccato mortale, che ha altra volta manifestato, e dal quale fu assolto. ivi

XII. Se vi sia obbligo di dire la verità nel fare testimonianza, e quale peccato commetta chi per liberare un reo depone il falso. 71

XIII. Se abbia peccato, ed a che sia tenuto que-

gli, che chiamato dal suo Parroco a testificare, che due conjugandi non hanno un certo impedimento dirimente il matrimonio, depose il falso, perchè il Parroco assista allo stesso matrimonio. 73

XIV. Pancrazio uomo ricco e superbo sentesi con piacere adulare, e v'ha chi per interesse l'adula. Cosa si debba dire dell' adulatore. 74

CANONICI.

I. Se il Vescovo nella erezione di un Canonicato nella Chiesa sua Cattedrale sia strettamente tenuto ad impetrarne dalla S. Sede l'approvazione. 75

II. Se il semplice Canonicato sia una Dignità Ecclesiastica, e quali doveri vi siano annessi. 76

III. Se nella elezione ad un Canonicato vacante abbia ad essere preferito chi è laureato. 77

IV. Se debba rinnovare la professione di Fede dinanzi al Capitolo, chi eletto Canonico la fece dinanzi al Vescovo, mentre si trovava esso Vescovo in Capitolo presenti tutti i Canonici. 78

V. Se abbia soddisfatto il dover suo chi eletto Canonico fece la professione di fede soltanto in Capitolo, essendo la Sede Vescovile vacante. 79

VI. Se abbia mortalmente peccato Publio, che dopo sei mesi, dacchè è Canonico di una Chiesa Cattedrale, viene avvertito di non aver fatta la professione di Fede: se sia tenuto a restituire i frutti di sua prebenda: e se non ostante, che sia trascorso il termine, sia tenuto a farla. ivi

VII. Se con ragione si angustii un Canonico di una Chiesa collegiata, perchè non ha fatto la professione di Fede, e se sia perciò tenuto alla restituzione dei frutti. 80

VIII. Se pecchi gravemente un Canonico che non canta in Coro, e recita solo sotto voce il Divino Uffizio, e se sia tenuto alla restituzione dei frutti. 81

IX. Quando, e per quanto tempo possa un Canonico star lontano dal Coro. 82

X. Un Canonico nell' anno del Giubileo stette sei mesi in Roma, e fu privato dal Capitolo delle distribuzioni di tutto l' anno. Egli ricerca le distribuzioni di nove mesi, perchè il Concilio di Trento gli accorda lo spazio di tre mesi di assenza. Cercasi se abbia ragione. 83

XI. Per una lunga infermità non può un Canonico esercitare il suo uffizio. Cercasi 1. Se gli si debbano tutti i frutti del suo Benefizio; ed anche le distribuzioni quotidiane. 2. Se possa ricevere le porzioni delle distribuzioni, che perdonsi dagli assenti, e si dividono tra i presenti. 84

XII. Se ad un Canonico ridotto allo stato di decrepitezza, ed impotente per debolezza di gambe possa il Vescovo accordare, che resti lontano dal Coro, se ottenuta questa licenza possa percepire i frutti e le distribuzioni sebbene non conti 40 anni di servizio, e se per ottenere tale licenza il servizio da esso per lo innanzi debba essere stato lodevole. 85

XIII. Se operi bene un Capitolo di Canonici, che non potendo accordare le distribuzioni ad un Canonico infermo, perchè fu negligente quand' era sano nell' intervenire al Coro, stabilisce per suffragare alla miseria dell' infermo di dividere prima fra i presenti le distribuzioni stesse, e poscia di levare ognuno del Capitolo dalla propria parte quella moneta, che insieme forma la quota che spetterebbe allo stesso infermo se fosse stato presente, e gliela contribuisce. 87

XIV. Se chi conta quaranta anni compiuti di Canonicato possa conseguire la giubilazione colla percezione di tutti i frutti, e da quale autorità ecclesiastica debba impetrarla. 88

XV. Se un Canonico destinato dal suo Vescovo ad insegnare ai Chierici del Seminario la Teologia possa lucrare delle distribuzioni mancando al Coro per motivo delle sue lezioni. 90

XVI. Se siano tenuti alla recita in Coro di tutte le Ore Canoniche, quelli che hanno assai povera la prebenda, e tenui le distribuzioni. 92

XVII. Cosa si debba rispondere ad un Canonico, che sente di aver mortalmente peccato per non essere intervenuto un giorno al Coro senza legittimo motivo, ed è angustiato, perchè ha omesso di cantare qualche verso dei Salmi, nè ha recitato da sè qualche versetto dell' Uffizio, che si diceva dagli altri, e ch' ei non intendeva. ivi

XVIII. Se un Capitolo soddisfaccia al dover suo cantando ogni giorno una sola Messa Conventuale, e questa ora Votiva, ed ora di Anniversario. 93

XIX. Se il Coadjutore di un Canonicato senza frutto alcuno soddisfaccia a' suoi doveri colla sola presenza in Coro, ed a che sia tenuto fuori del Coro. 94.

XX. Se possano i Canonici senza il Parroco levare dalla casa un defunto, e se debba il Canonico maggiore oppure il Parrooo indossare nei funerali la Stola. 95

CARITA'.

Vedi nel Volume primo i due Articoli Amor di Dio *ed* Amor del prossimo.

CASI RISERVATI.

Vedi Riserve.

CENSURA.

I. Cosa sia la Censura Ecclesiastica e di quante sorta. 97

II. Se sia Censura latæ *oppure* ferendæ sententiæ *quando un Vescovo prescrive ad un Sacerdote sotto pena di sospensione di non frequentare la taverna.* 98

III. Un Vescovo nella Visita della sua Diocesi emanò varj Decreti sotto pena di Censura. Cercasi 1. *Se tale Censura sia* a jure, *oppure* ab homine. 2. *Se colla morte o traslazione del Vescovo cessino i detti Decreti di obbligare sotto la stessa pena.* 98

IV. Se chi è incorso nella Scomunica possa pretendere di non essere scomunicato quando non fu canonicamente ammonito. 99

V. Se s' incorra nella Censura ferendo un Chierico per timor della morte. 100

VI. Aliprando per puro capriccio ruppe la Clausura, ed entrò in Monastero di Monache sapendo di peccare, ma non d' incorrere una Censura. Cercasi se l' abbia incorsa, oppure se l' ignoranza lo scusi. ivi

VII. Se l' ignoranza vincibile e colpevole esenti dalla Censura. 101

VIII. Che debba fare Lucio, il quale dubita di aver incorso una Censura, ed avendola incorsa dubita se sia riservata. 103

IX. Se l' appellazione della sentenza, che fulmina la Censura, sospenda l' effetto della medesima. ivi

CIBI VIETATI.

Rapporto ai servi, che li preparano pe' loro padroni.

Caso unico. Se possa scusarsi da colpa un servo, che prepara al suo padrone, che così comanda, dei cibi vietati, sapendo di certo, che non può mangiarne senza grave peccato. 105

COGNAZIONE SPIRITUALE.

Vedi gli articoli Battesimo *e* Cresima, *dai quali nasce questo impedimento.*

COMPENSAZIONE OCCULTA.

I. Una persona ricca villeggiando in campagna si servì degli uomini del Castaldo, per cui questi sofferse un considerabile danno. Cercasi se il Castaldo possa occultamente compensarsi. 106

II. Se un servo non ritrovando padrone, che lo riceva con giusto salario, possa accordarsi con un meschino stipendio, ed occultamente togliere al padrone quanto basta per uguagliare un giusto salario. 108

III. Se sia lecito ad un servo prendere soltanto quello che gli prescrive il Confessore per altri lavori cui non è tenuto. 110

IV. Se pecchi, e debba restituire Tiburzio, che per compassione di Cajo bisognoso, il quale non può esigere da Ambrogio un credito certo, toglie allo stesso Ambrogio occultamente quanto basta a soddisfar Cajo. 111

V. Muore Alberto pieno di debiti, e lascia presso di Federico suo creditore molte merci da lui dategli in pegno, ed affinchè le vendesse in suo nome, ed un oriuolo d'oro dato in deposito. Cercasi se Federico colle merci, e coll'oriuolo possa compensarsi, benchè sappia esservi dei creditori anziani. 112

VI. Come debbasi regolare un Confessore con un figliuolo di famiglia, il quale ha tolto secretamente e roba e denari per compensarsi dei frutti di una eredità, che ha egli colla condizione, che il padre non abbia a goderne, e che il padre frattanto gli nega. 113

VII. Se una moglie possa rubare al marito delle somme per pagare i di lui debiti, e provvedere ai bisogni suoi, e della casa. 115

VIII. Se un sarto possa compensarsi del suo lavoro, che non gli viene pagato come esigerebbe col fare un conto maggiore di spese, e col ritenersi alcuni avanzi di panno. 116

IX. Se Orazio possa ritenersi per compenso di un suo credito la somma di cento zecchini, che

chiese ad imprestito dal suo debitore, e dei quali promise con giuramento la restituzione. 117

COMPLICI.

Veggansi i Casi spettanti a quest' articolo alla parola Assoluzione del complice.

COMUNIONE.

Intorno al Ministro.

I. Se un semplice Sacerdote possa lecitamente amministrare la SS. Comunione senza licenza del Parroco tanto celebrando la Messa, quanto estraendo la Pisside dal Tabernacolo. 119
II. Se possa un Parroco commettere ad un Diacono di amministrare l' Eucaristia ai Fedeli, che la chiedono per divozione, essendo esso stracco per le fatiche del suo ministero. 121
III. Se avendo un Parroco ingiustamente negata la Comunione ad un moribondo possa un Diacono amministrargliela. 122
IV. Se un Laico possa amministrare l' Eucaristia in caso di urgente necessità. 123
V. Se per mancanza di ministri possa un Sacerdote, ed anche un Diacono amministrare a se medesimo la SS. Comunione. 124
IV. Se chi amministra la Comunione in peccato mortale commetta tanti sacrilegj, quante sono le persone che comunica. 125

COMUNIONE.

Intorno al tempo, al luogo, ed al modo di amministrarla.

I. In quale tempo del giorno si possa fare la SS. Comunione. 126
II. Se possa comunicarsi nella Messa della notte del Santo Natale. 127

III. Se operi lecitamente un Sacerdote, che comunica spessissimo prima d' incominciare la Messa, e talvolta eziandio finita la Messa. 127

IV. Se si possa amministrare la SS. Comunione celebrando la Messa de' Defunti. 128

V. Se sia lecito amministrare l' Eucaristia celebrando la Messa negli Oratorj domestici. 130

VI. Se operi bene un Diacono tenendo sotto al mento dei Fedeli la Patena mentre il Parroco fra la Messa solenne li comunica. 131

VII. Se si possa dispensare l' Eucaristia colla sola Cotta senza la Stola. 132

VIII. Se possa ammistrarla chi non può far uso delle due dita pollice ed indice della mano destra. 133

IX. Se possa compiacersi una Donna, che desidera di essere comunicata con una porzione dell' Ostia del Sacrifizio. ivi

X. Se si possa servire per comunicare i Fedeli dell' Ostia consecrata, che fu portata in processione, dividendola in parti. 134

XI. Se un Sacerdote possa compiacere una Donna, che ricerca di essere comunicata con più particole. 135

XII. Che debba fare un Sacerdote, quando nell' atto di comunicare una femmina ha da cadergli nel seno di questa la sacra particola. ivi

COMUNIONE.

Intorno al soggetto, ed alle di lui disposizioni.

I. Per quale motivo ai bambini ed i fanciulli non si accordi la Comunione. 136

II. Quali si debbano giudicare pubblici peccatori, e se a questi debba darsi l' Eucaristia. Se nel dubbio, che sia taluno occulto o pubblico peccatore si debba renderlo partecipe delle carni di Gesù Cristo. 137

III. Se un Parroco possa amministrare la Comunio-

ne ad un pubblico concubinario, che gli minaccia la morte. 138

IV. Se abbia lecitamente operato un Parroco avendo dato una particola non consegrata ad un peccatore occulto, che chiese pubblicamente la Comunione. 140

V. Un Turco tenuto comunemente per Cristiano si confessa dal Parroco, ed espone di esser Turco, e di non volersi battezzare, e poscia ricerca pubblicamente la Comunione. Cercasi se il Parroco debba amministrargliela. 141

VI. Se un Confessore possa riprendere una Donna, che riceve la SS. Comunione, essendosi poco prima ricordata di un grave peccato omesso per dimenticanza nella Confessione. 142

VII. Se operi bene un Confessore non permettendo la Comunione a quei Penitenti, che hanno involontariamente sofferta nella notte precedente qualche immondezza. 143

VIII. Se l'atto conjugale impedisca la Comunione, e come debba regolarsi il Confessore quando la sua penitente per contentare il marito è spesso obbligata a rendere il debito. 144

IX. Se operi bene un Confessore, che non accorda la Comunione ad una Donna, la quale ogni volta che si confessa, ha sempre qualche peccato mortale. 145

X. Se possa ammettersi alla Comunione un abituato nei peccati di carne, che a fronte di adempire quanto gli viene suggerito dal Confessore non giunge a superare la sua abitudine, ed è al vivo pentito de' suoi peccati. 146

XI. Se possa fare la Comunione un Cuoco, che per assaggiare una vivanda, se ne pose un pocolino sulla lingua, e lo sputò subito fuori. ivi

XII. Se possa farla chi nell' andare a letto si prese un poco di liquerizia, e dubita se l' abbia inghiottito prima della mezza notte. 148

XIII. Se nella varietà de' pubblici orluoli nel segnare la mezza notte si possa taluno regolare col più tardivo. ivi

COMUNIONE.

Intorno all' uso frequente, ed agli effetti.

I. Se sia da lodarsi, o da biasimarsi la Comunione frequente e la quotidiana. 150

II. Luisa donna di gran pietà si comunica due e tre volte per settimana col consenso del suo Direttore, che gliela accorderebbe ancor più frequente, ma talora si astiene per timore, e per non avere sensibile divozione. È da riprovarsi o commendarsi tanto il Direttore, quanto Luisa. 151

III. Catterina combina insieme divertimenti e divozione, e perchè il suo Confessore le nega la Comunione, va a cercare un altro, che condiscende ai di lei desiderj. Che si deve dire della pratica dell' uno e dell' altro di questi due Confessori. 153

IV. La stessa Catterina ne' suoi divertimenti pecca talor gravemente, e quasi sempre venialmente. Cercasi, che debba dirsi del Confessore benigno, che ciò nullaostante le accorda la Comunione. 155

V. Antonio solito a comunicarsi in ogni festa non sa nè estinguere nè sopire nel suo cuore la commozione destatagli da un' ingiuria. Questa commozione deve impedirgli la Comunione. 156

VI. Se l' Eucaristia rimetta per accidente il peccato mortale, e produca la remissione dei veniali. 158

VII. Quali altri effetti produca nell' anima l' Eucaristia. 159

VIII. Se conseguiscano verun effetto quelle persone, per le quali si applica la Comunione, e se essa giovi ai Defunti. 161

IX. Se riceva gli effetti della Comunione, chi tiene in bocca la sacra particola senz' inghiottirla. ivi

X. Quanto enorme sia la colpa di chi si comunica sacrilegamente. 162

COMUNIONE PASQUALE.

I. Cercasi 1. Per qual precetto debba farsi la Comunione Pasquale. 2. Chi sia tenuto a farla. 3. Entro quali giorni debba farsi. 163

II. Cercasi in quale Chiesa debba farsi la Comunione Pasquale. 2. Se il tempo per questa Comunione possa essere prolungato. 165

III. Se sia tenuto a comunicarsi chi non adempì maliziosamente al precetto. 166

IV. Se sia tenuto a prevenire il tempo chi prevede, che entro i quindici giorni di Pasqua non potrà soddisfare al precetto. 167

V. Giovanni per non voler lasciare una cattiva pratica, prega il Parroco a prorogargli il tempo per la Comunione, attesa una certa sua spirituale necessità. Cercasi se compiacendolo il Parroco sia reo Giovanni della trasgression del precetto. 168

VI. Se si adempie al precetto pasquale col comunicarsi nella Chiesa Metropolitana, o Cattedrale. 169

VII. Se sia tenuto a comunicarsi nella sua Parrocchia quegli, cui per giusti motivi fu differita la Comunione. 170

VIII. Se per provvedere alla propria fama possa taluno comunicarsi in altra Chiesa. ivi

IV. Se un Parroco possa dichiarare incorso nelle pene stabilite chi fece la Comunione in una Chiesa di Regolari. 172

X. Se soddisfaccia al precetto chi si comunica fuori della sua Parrocchia, perchè il Parroco negli anni scorsi non riprese quei Parrocchiani, che altrove si sono comunicati. 174

XI. Se abbia soddisfatto al precetto quel Sacerdote, che non potendo celebrare la S. Messa, fece nel Giovedì santo la Comunione nella Chiesa ov' era solito celebrare. ivi

XII. Dove debba comunicarsi nel tempo Pasquale chi non ha certo domicilio, ed ora si trova in una, ed ora in un' altra Parrocchia. 175

XIII. Se soddisfaccia al precetto, chi servendo

abitualmente ad una famiglia di Religiosi Claustrali riceve la Comunione in tempo di Pasqua nella loro Chiesa. 177

XIV. Se soddisfacciano al precetto i giovani di un Collegio, che gode il privilegio dell' Oratorio privato, comunicandosi nel tempo di Pasqua alla Messa celebrata nel loro Oratorio. ivi

XV. Se il Parroco debba comunicare Pietro, che in età di dodici anni senza l'esame di esso Parroco si presenta all' Altare. 178

XVI. Se operi bene quel Parroco, che ricusa di ammettere alla Comunione Pasquale quei fanciulli, che non superano l' età di dodici anni. 179

XVII. Se un Parroco abbia diritto di esigere l' attestato della fatta Confessione da quelli che ricercano di comunicarsi. 180

XVIII. Se possa un Parroco ricusare la Comunione ad un suo Parrocchiano, perchè non gli ha data soddisfazione di un' ingiuria, che gli ha occultamente recata. 181

XIX. Se operi bene un Parroco obbligando i suoi Parrocchiani a restituirgli il viglietto prima della Domenica in Albis, *e riprendendo quelli che differiscono la Comunione alla detta Domenica, perchè in essa suole accompagnare gran parte del suo popolo alla visita di una Chiesa fuori della sua Parrocchia.* ivi

XX. Se nel giorno di Pasqua si possa nelle Chiese non Parrocchiali amministrare l'Eucaristia. 182

XXI. Teodosio volendo differire la Comunione Pasquale ad altro giorno fra l' ottava, chiede di essere comunicato nella Messa da un Sacerdote, che celebra in altra Chiesa. Può il Sacerdote compiacerlo? 185

XXII. Se si possa amministrare l' Eucaristia nel giorno di Pasqua in quelle Chiese non Parrocchiali, in cui per inveterata consuetudine si dispensa sempre in tal giorno. 186

XXI. Se si soddisfa al precetto Pasquale con una Comunione sacrilega. ivi

XXIV. Quando uno scomunicato od uno interdetto violi il precetto Pasquale. 188
XXV. Come debba regolarsi il Parroco con quelli che non si sono comunicati nella Pasqua. ivi

COMUNIONE PER VIATICO.

I. Quale si dica Comunione per Viatico. 189
II. Se il Viatico sia di precetto divino od ecclesiastico. 191
III. Se un Sacerdote secolare o regolare possa per diritto comunicare gl' infermi. 192
IV. Se l' Arciprete del Capitolo di una Chiesa Cattedrale possa per diritto comunicare un Canonico ammalato gravemente, ch' abita fuori della giurisdizione parrocchiale della stessa Cattedrale. 193
V. Se possa portarsi il Viatico senza velo umerale, essendone sprovveduta la Chiesa. 194
VI. Se un Parroco di Città possa portare il Viatico nel tempo di notte col mantello sopra la Cotta e Stola e col Berrettino in testa, e se ricorrendo al Vescovo possa ottenere una tale licenza. 195
VII. Se operi bene un Parroco, che per accorrere prontamente all' infermo, che pericola, mette nella pisside una sola particola consegrata, e senza il suono della campana si porta a comunicarlo. 196
VIII. Se debbasi usare il Turibulo quando si porta il Viatico. 197
IX. Se un Parroco sia tenuto ad amministrare il Viatico agli appestati con pericolo della propria vita, ed in quale modo lo debba amministrare. 198
X. Se nel Venerdì santo amministrando il Viatico si possa usare la Stola di color bianco, e recitare il Gloria Patri *in fine dei Salmi.* 200
XI. Se possa darsi il Viatico ad un mentecatto moriente, quando non vi è pericolo d'irriverenza. 201

XII. Se si possa amministrare il Viatico ad un fanciullo di nove anni moriente, quando si dubita ch' abbia il perfetto uso di ragione. 202

XIII. Se si debba accordare il Viatico ai condannati al patibolo, che lo domandano. 204

XIV. Se gli stessi condannati debbano essere digiuni. 205

XV. Una persona divota e solita a frequentare la Comunione trovandosi da qualche mese inferma senza pericolo di morte, prega il Parroco a comunicarla sebben non digiuna celebrando la Messa nel suo privato Oratorio. Cercasi se il Parroco possa compiacerla. 206

XVI. Se possa darsi l' Estrema Unzione prima del sacro Viatico: 207

XVII. Se sia tenuto a ricevere il sacro Viatico, chi nella mattina essendo sano, si è comunicato. 208

XVIII. La Fantesca di un Parroco solita a comunicarsi tre volte per settimana, cadde in una infermità per cui non può stare digiuna. Si cerca se il Parroco possa amministrarle la SS. Eucaristia per modo di Viatico tre volte per settimana. 212

XIX. Se si possa ricusare il Viatico ad un moribondo, che conscio di non avere alcun peccato mortale non vuole confessarsi dei veniali. 214

XX. Se soddisfaccia al precetto divino chi riceve il Viatico in peccato mortale, oppure sia tenuto a nuovamente riceverlo. 215

XXI. Se debba nuovamente comunicarsi, chi cadde in peccato mortale dopo aver ricevuto il Viatico. 216

XXII. Un Cappellano ascolta la confessione di un infermo, e non può assolverlo, perchè indisposto. Cosa dev' egli rispondere al Parroco, che lo ricerca se possa portare al malato la Comunione. ivi

XXIII. Un Cappellano, assente il Parroco, viene avvisato ch' un infermo di già confessato è in

grave pericolo di morire. Prende in fretta il vasetto dell' Olio santo, e dal Tabernacolo la sacra Pisside e corre ad amministrargli questi Sacramenti. Cercasi 1. Se in tale caso sia lecito il correre portando la SS. Eucaristia. 2. Se trovandosi il Sacerdote all' Altare possa interrompere il divin Sacrifizio. 3. Cosa debba farsi allora che l' infermo prima di ricevere la Comunione volesse nuovamente confessarsi. 218

XXIV. Se possa comunicarsi un infermo, che non può inghiottire, con una porzione del vino consecrato. 219

XXV. Se ciò possa farsi almeno nel caso che l' infermo fosse Sacerdote. 220

XXVI. Se ad un infermo, che non può comunicarsi, si possa portare l' Eucaristia, perchè l' adori, e si consoli colla presenza di un sì salutevole cibo nell' amara sua privazione di riceverlo. 221

XXVII. Un Parroco dopo aver comunicato un infermo, osserva che nella Pisside sono rimasti molti frammenti. Cercasi se debba riportarla coi lumi alla Chiesa. 222

CONFERMAZIONE OSSIA CRESIMA.

Intorno alla natura, materia e forma di questo Sacramento.

I. Con quali argomenti si provi che la Confermazione è Sacramento, e quale ne sia la materia. 223

II. Si ricerca 1. Se il sacro Crisma sia necessario nell' amministrazione della Cresima. 2. Se siano validamente confermati quelli che venissero unti coll' olio degl' infermi. 3. Se pecchi un Parroco, che porge al Vescovo che sta per cresimare, l' olio degli infermi in luogo del Crisma. 225

III. Se il Crisma debba essere benedetto dal Vescovo. 227

IV. Se la forma del Sacramento della Cresima sia la preghiera che fa il Vescovo tenendo aperte le mani. 228

CONFERMAZIONE OSSIA CRESIMA.

Intorno al Ministro ed al Suscipiente.

I. Se il Ministro della Cresima sia il solo Vescovo, oppure se la possa amministrare anche il semplice Sacerdote. 229

II. Se un semplice Sacerdote senza delegazione Pontificia possa cresimare quei fanciulli, che sono in pericolo di morte, ed ai quali non può per la distanza portarsi il Vescovo. 230

III. Se un semplice Sacerdote, ch' ebbe dal Sommo Pontefice la facoltà di conferire la Cresima, debba usare del Crisma benedetto dal Vescovo. 231

IV. Se chi fu battezzato da un Sacerdote Greco, e fu anche da esso cresimato, debba nuovamente ricevere questo Sacramento. 232

V. Cosa si ricerchi nel Ministro per la lecita amministrazione della Cresima. 233

VI. Se sia lodevole il far cresimare i figli nell' età di tre o quattro anni. ivi

VII. Se un Parroco possa permettere, che vengano cresimati quei fanciulli i quali non sanno fuorchè il Pater, Ave e Credo. 235

VIII. Come debba regolarsi il Confessore con un fanciullo di otto anni, che vuole cresimarsi, scoprendolo reo di mortale peccato. 236

CONFERMAZIONE OSSIA CRESIMA.

Intorno alla sua necessità ed effetti.

I. Se pecchi mortalmente un Contadino adulto che trascura di ricevere la Cresima, mentre il Vescovo si trova alla visita della sua Parrocchia, e così un Padre che non si cura di far cresimare i suoi figli. 237

II. Se sia lecito ricevere la prima Tonsura innanzi alla Cresima. 239

III. Se per ricevere la prima Tonsura debba cresimarsi chi dubita di non essere stato cresimato. 240

IV. Se manchi notabilmente al dover suo quel Parroco che non tiene verun registro de' Cresimati, perchè molti ricevono questo Sacramento senza sua saputa, e che non istruisce i fanciulli, che sono per cresimarsi se non quando è imminente la sacra Visita. ivi

V. Quali siano gli effetti del Sacramento della Confermazione. 243

CONFERMAZIONE OSSIA CRESIMA.

Rapporto ai Padrini ed alla Cognazione spirituale.

I. Quale sia l'uffizio del Padrino nell'amministrazione della Cresima; quanti Padrini possano esservi con uno stesso Cresimando, e quali siegli obblighi del Padrino. 244

II. Si domanda 1. Qual età si ricerchi per esser Padrino nella Confermazione. 2. Se possano essere i Parenti. 3. Se lo possa chi non è confermato. Se essendolo chi non è confermato contragga la cognazione spirituale. 245

III. Se possa un Padrino tenere a Cresima molti fanciulli in uno stesso giorno. 247

IV. Se il Padrino del Battesimo possa essere Padrino nella Cresima dello stesso fanciullo. ivi

V. Tizio figlio di Cajo fu tenuto a Cresima da Marta. Rimasto vedovo Cajo contrasse gli Spon-

sali con essa Marta; e dubbioso di aver un qualche impedimento, fè nuovi Sponsali con Apollonia di lei sorella. Di poi intendendo non esser deciso se si contragga la spiritual cognazione quando una femmina tiene alla Cresima un maschio, ricerca. 1. Se ciò sia lecito. 2. Se in tal caso contraggasi l'impedimento. Se abbia incorso l'impedimento di pubblica onestà quanto all'una, ed all'altra sorella pegli sponsali fatti con ambedue. 248

VI. Tizio credendo di tenere a Cresima il figliuol di Sempronio, tenne quello di Tiberio. Cercasi se abbia contratto la cognazione spirituale tanto colla persona tenuta, quanti coi di lei genitori. 249

Fine dell' Indice.

650233

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google